REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 5 DEL 10 FEBBRAIO 2010 AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 6 DEL 10 FEBBRAIO 2010

SO 05

Anno XLVII S.O. n. 5

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DP Reg. n. 0346/ Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendolo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L. n. 69/2009).

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Concorsi e avvisi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

10_SO5_1_DDS_PROD AGR 101

Decreto del Direttore del Servizio produzioni agricole 2 febbraio 2010, n. 101

Ulteriore proroga del termine per la presentazione delle domande di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione dell'articolo 103 octodecies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 per la campagna vitivinicola 2009/2010.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, ed in particolare il Titolo II, Capo I, Sezione 3, articolo 11 inerente la ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 luglio 2009 che modifica il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 8 agosto 2008, che stabilisce le norme di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione vigneti;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 2 novembre 2009 che ripartisce alle Regioni e Province Autonome la dotazione finanziaria relativa alla campagna 2010.

VISTO il D.P.Reg. n. 0313/Pres. di data 1 ottobre 2007 concernente il Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo;

VISTO il DPReg. 21.12.2009, n. 0356/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento recante il piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione dell'art 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, per le campagne vitivinicole dal 2009/2010 al 2012/2013;

VISTE le circolari AGEA n. 1497 d.d. 17.10.2008 e n. 52 del 30 novembre 2009, che fissano le istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 modificato con Reg. (CE) n. 491/2009 - campagna 2009/2010, e – in particolare – il termine per la presentazione delle domande di sostegno;

VISTE le circolari AGEA prot. ACIU.2010.32 d.d. 15.01.2010 e prot. UM.2010.61 d.d. 15.10.2010, con le quali sono stati prorogati i termini per la compilazione e il rilascio delle domande nonché quello per la presentazione della documentazione cartacea alle Regioni e PP.AA. competenti per l'istruttoria;

VISTI i propri decreti n. 3209 d.d. 22.12.2009, n. 31 d.d. 15.01.2010 e n. 83 d.d. 29.01.2010, con cui sono stati fissati i predetti termini di presentazione per il FVG, anche in recepimento delle citate circolari;

VISTE da ultimo le circolari AGEA prot. ACIU.2010.69 d.d. 28.01.2010 e prot. UMU.2010.96 d.d.

28.01.2010, in base alle quali i termini per la compilazione e il rilascio delle domande nonché quello per la presentazione della documentazione cartacea risultano ora fissati rispettivamente al 10.02.2010 e al 15.02.2010;
RITENUTO di recepire anche le circolari AGEA d.d. 28.01.2010 appena citate, e di fissare pertanto nuovi termini per la presentazione delle domande di che trattasi nella regione FVG;

DECRETA

1. Il termine per la compilazione e il rilascio in via informatica su portale SIAN delle domande di pagamento del sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2009/2010, già fissato al 28 gennaio 2010 con proprio decreto n. 31/2010, è ora prorogato al giorno **10 febbraio 2010.**
2. Il termine per la presentazione in forma cartacea delle domande di cui al punto 1 del presente decreto al Servizio produzioni agricole della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, già fissato al 5 febbraio 2010 con il decreto n. 83/2010, è ora prorogato al giorno **15 febbraio 2010.**
3. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 2 febbraio 2010

SCARINGELLA

10_SO5_1_DGR_111_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 111

Approvazione del metodo di calcolo per la determinazione forfettaria delle spese generali per le iniziative dell'attività 1.1.a linea di attività 1.1.a.1 - settore artigianato - Incentivazione della RSI delle imprese (settore artigianato) - del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Programma Operativo Regionale POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" programmazione 2007/2013, di seguito denominato POR FESR 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007)5717 del 20.11.2007, così come modificata con Decisione C(2010) 5 del 04.01.2010, il quale prevede sub. Asse 1, Obiettivo operativo 1.1, Attività 1.1.a., Linea di intervento 1.1.a.1 - settore artigianato il finanziamento di operazioni di incentivazione della ricerca industriale, sviluppo e innovazione delle imprese, di piccola media e grande dimensione, relative al comparto artigiano;
VISTO il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008, in quanto base giuridica di riferimento per il finanziamento delle operazioni da attuare tramite bando a valere sul POR FESR 2007-2013, attività 1.1.a, settore artigiano;
VISTO il "Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa", il quale introduce all'articolo 7, il paragrafo 4, laddove è previsto che sono considerati ammissibili a un contributo del FESR, i costi indiretti dichiarati su base forfettaria, fino al 20 % dei costi diretti di un'operazione e che alla definizione forfettaria di tali costi debba provvedere in anticipo lo Stato membro sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile;
VALUTATA positivamente in termini di semplificazione procedurale e nella prospettiva dell'emanazione dei bandi a valere sull'attività 1.1.a del POR FESR 2007-2013 - settore artigiano, l'opportunità offerta dal Regolamento (CE) n. 397/2009, di discostarsi dai valori reali delle spese generali adottando un metodo di determinazione forfettaria delle spese medesime, in modo tale da riconoscerne l'ammissibilità, senza richiedere alle imprese la dimostrazione dell'effettività della spesa sostenuta attraverso l'imputazione diretta della stessa al progetto, pur garantendo la realizzazione dell'operazione cofinanziata;
ATTESO che per le finalità di cui al citato regolamento 397/2009 risulta necessario definire quali, tra le voci di spesa ammissibile, sia da considerarsi costo diretto ovvero indiretto;
CONSIDERATA pertanto la necessità di definire forfettariamente le spese generali ammissibili a con-

tributo garantendo che tale determinazione si sviluppi sulla base di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile;
ATTESO che per sviluppare una metodologia avente tali requisiti risulta necessario, definire preliminarmente:
- le voci di spesa ammissibile da considerarsi costi diretti;
- le voci di spesa ammissibile da considerarsi costi indiretti;
- l'incidenza percentuale dei costi indiretti su quelli diretti, sulla base dei dati storici in possesso della Direzione centrale attività produttive riferibili, per omogeneità con gli altri settori, a procedimenti contributivi in materia di ricerca sviluppo e innovazione attivati con fondi regionali nelle annualità 2005-2009;

PRECISATO che il regolamento emanato con D.P.Reg. 18 dicembre 2008, n. 0344/Pres (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002 n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria) è stato abrogato con il citato D.P.Reg. n. 0231/2009 e che sulla base del medesimo regolamento n. 0344/2008 non sono stati attivati procedimenti contributivi sulla ricerca e sviluppo;
RILEVATO che non risulta opportuno valutare l'incidenza della base storica dei dati desumibili dal finanziamento delle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali nell'ambito della precedente programmazione comunitaria (Docup Obiettivo 2 2000-2006), considerato l'esiguo numero di progetti finanziati in materia di ricerca e sviluppo e, pertanto, la scarsa rappresentatività del campione interessato;
ATTESO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, che per il settore artigianato i procedimenti contributivi presi in considerazione sono quelli attivati a valere sull'art. 53 bis, comma 1 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), sulla base della seguente disciplina regolamentare:
- D.P.Reg. 11 gennaio 2005, n. 05/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, lettere a), c), e d) della legge regionale 12/2002)
- D.P.Reg. 12 agosto 2005, n. 0272/Pres (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano);
- D.P.Reg. 28 dicembre 2006, n. 421/Pres (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002 n.12 e ai sensi della programmazione comunitaria);
- D.P.Reg. 14 agosto 2009, n. 0231/Pres (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002 n.12);

CONSIDERATO come nell'ambito delle spese ammissibili definite dalla normativa in oggetto, con particolare riferimento a quelle individuate nei testi regolamentari predetti ed afferenti ai progetti di ricerca e sviluppo, siano da considerarsi:
a) "*costi diretti*" quelli direttamente connessi all'attività di ricerca e sviluppo programmata dal soggetto beneficiario, che ne dimostra poi il legame con l'attività della ricerca anche attraverso l'esibizione della specifica documentazione di spesa in sede di rendicontazione, al netto dei recuperi. Rientrano tra i costi diretti le seguenti voci di spesa:
1. spese di personale dipendente per ricercatori, responsabile della ricerca, tecnici ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
2. spese di personale per titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori dell'impresa, iscritti all'INAIL ed in possesso di un adeguato curriculum in relazione all'attività da svolgere, nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
3. spese per strumentazione e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica;
4. spese per la ricerca contrattuale, per le competenze tecniche e per i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come le spese dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca;
5. spese per materiali, relativamente all'acquisto di materiali di consumo specifico, di ricambio o durevoli e direttamente imputabili all'attività di ricerca e alla realizzazione di prototipi;
6. spese connesse all'ottenimento e alla validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale.

b) "*costi indiretti*", unicamente quelli riconducibili alla nozione di spese generali supplementari al progetto..
c) "*costi imprevisti*": spese impreviste, calcolate nella misura massima del 10% dell'investimento. Detta voce contribuisce solamente a fissare l'importo massimo di spesa ammissibile per il progetto, non comparendo nei consuntivi, e può essere regolarmente rendicontata nelle altre voci di spesa previste;
ACCERTATA la sostanziale omogeneità dei predetti regolamenti, tempo per tempo succedutesi, in re-

lazione alla classificazione delle voci di spesa ammissibili relativamente ai progetti di ricerca e sviluppo, come risulta dall'allegato C alla presente deliberazione;
CONSIDERATO che la medesima classificazione delle voci di spesa ammissibili sarà adottata nell'ambito dell'attività 1.1.a - settore artigiano - e nei relativi bandi attuativi del POR FESR 2007-2013, nei quali, inoltre, saranno espressamente definiti i costi diretti ed indiretti. le tipologie di spesa, nonché le modalità, la quantificazione e le limitazioni per ciascuna voce di spesa ammissibile;
RITENUTO, in conseguenza alla predetta omogeneità, che il valore percentuale medio di incidenza delle spese generali sui costi diretti (dato storico) possa costituire la percentuale forfettaria da riconoscersi alle spese generali, quali costi indiretti sostenuti per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo nel settore artigiano, a valere sull'Asse 1, linea di attività 1.1.a del POR FESR 2007-2013;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale delle attività produttive, d'intesa con l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, relazioni internazionali e comunitarie

DELIBERA

A) Per le motivazioni citate in premessa, sono approvati:
1. IL METODO PER LA DETERMINAZIONE FORFETARIA DELLE SPESE GENERALI, quali costi indiretti per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo nel settore artigiano, da applicarsi sulle domande di contributo presentate a valere sull'Asse 1, linea di attività 1.1.a del POR FESR 2007-2013, come descritto all'allegato A;
2. LA TABELLA DELLE SPESE GENERALI DI CUI ALL'ALLEGATO B, risultante dall'applicazione del metodo di cui al punto 1., riferito ai procedimenti contributivi attivati nel settore artigiano sulla base della precedente disciplina regionale in materia di ricerca e sviluppo, come specificati in premessa;
3. LA PERCENTUALE FORFETARIA da riconoscersi alle spese generali, quali costi indiretti sostenuti per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo nel settore artigiano, a valere sull'Asse 1, linea di attività 1.1.a del POR FESR 2007-2013 secondo le indicazioni di cui alla seguente tabella:

DETERMINAZIONE FORFETARIA DELLE SPESE GENERALI		
	Valore % medio di incidenza delle spese generali sui costi diretti (dato storico)	Percentuale forfettaria delle spese generali da ammettere a contributo
Settore artigiano	8,72%	9%

B) La percentuale forfetaria di cui al punto 3 della lettera A) è applicata ai costi diretti che l'impresa prevede di sostenere per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, intendendosi per costi diretti il totale delle spese preventivate per il progetto di ricerca e sviluppo, al netto delle spese generali e degli eventuali costi imprevisti.
C) La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENARALE: BERTUZZI

10_SO5_1_DGR_111_2_ALL1

ALLEGATO A

METODO DI CALCOLO SEGUITO PER LA DETERMINAZIONE FORFETTARIA DELLE SPESE GENERALI

1. Al fine di determinare la base di calcolo per la forfetizzazione delle spese generali si è operato, preliminarmente, un raffronto tra le voci di spesa che verranno adottate nell'ambito attività 1.1.a dell'Asse 1,del POR FESR 2007-2013, diretta ad incentivare la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo nel settore artigiano, e quelle previste nel regolamento regionale attualmente vigente (D.P.Reg. 14 agosto 2009 n. 0231/Pres), nonché nei regolamenti di cui al punto 2 applicati all'epoca dei dati storici in possesso della Direzione centrale attività produttive e successivamente abrogati. Da tale confronto è emersa una sostanziale omogeneità in relazione alla classificazione delle spese ammissibili relativamente ai progetti di ricerca e sviluppo, come risulta dall'allegato C. In conseguenza alla predetta omogeneità, il valore percentuale medio di incidenza delle spese generali sui costi diretti (dato storico) può costituire la percentuale forfettaria da riconoscersi alle spese generali, quali costi indiretti sostenuti per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo nel settore artigiano, a valere sull'Asse 1, linea di attività 1.1.a del POR FESR 2007-2013.
2. Sono stati individuati (come da allegato B) i dati storici in possesso della Direzione centrale attività produttive, riferibili a procedimenti contributivi attivati nel settore artigiano a valere sull'art. 53 bis, comma 1 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) sulla base della seguente disciplina regolamentare:
   - D.P.Reg. 11 gennaio 2005, n. 05/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, lettere a), c), e d) della legge regionale 12/2002)
   - D.P.Reg. 12 agosto 2005, n. 0272/Pres (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano);
   - D.P.Reg. 28 dicembre 2006, n. 421/Pres (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002 n.12 e ai sensi della programmazione comunitaria);
   - D.P.Reg. 14 agosto 2009, n. 0231/Pres (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002 n.12).
3. Si precisa che i regolamenti sopra elencati prevedono l'imputazione delle spese generali in misura proporzionale alla quantità di ore dedicate dal personale interno, in via esclusiva, al progetto di ricerca e sviluppo rispetto al totale delle ore effettuate da tutto il personale per l'intera durata del progetto.
4. Sono stati considerati unicamente i progetti regolarmente ammessi a contributo, con imputazione di spese generali e non revocati.
5. Per ciascun progetto di cui al punto 3 sono state individuate le spese ammesse a contributo per la ricerca e sviluppo, al netto delle spese generali e delle spese impreviste, al fine di individuare i **costi diretti** sostenuti per la realizzazione del progetto ed ammessi a contributo.
6. Per ciascun progetto di cui al punto 3 sono state individuate le spese generali ammesse a contributo, quali **costi indiretti** sostenuti per la realizzazione del progetto ed ammessi a contributo.
7. Vista la totalità dei progetti, è stato determinato il totale dei costi diretti e indiretti di cui ai punti 5 e 6.

8. Rapportando il totale delle spese generali ammesse a contributo (punto 6) al totale delle spese ammesse a contributo (punto 5) e moltiplicando il valore risultante per cento, si è ottenuto il **valore percentuale medio dell'incidenza delle spese generali ammesse a contributo (costi indiretti) sulle spese ammesse a contributo (costi diretti)**.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_SO5_1_DGR_111_3_ALL2

ALLEGATO B

TABELLA DELLE SPESE GENERALI

Art. 53 bis LR 12/2002 (annualità 2005-2009)

n.	n. pratica	A spese ammesse a contributo(al netto delle spese generali e delle spese impreviste) COSTI DIRETTI	B spese generali ammesse a contributo COSTI INDIRETTI	C incidenza dei costi indiretti sul totale dei costi diretti (=B/A)%
1	**1/2005**	€ 410.610,55	€ 20.529,48	5,00%
2	2	€ 321.192,36	€ 37.400,66	11,64%
3	3	€ 68.252,41	€ 3.630,10	5,32%
4	4	€ 36.025,95	€ 1.644,55	4,56%
5	5	€ 206.311,00	€ 48.574,01	23,54%
6	6	€ 166.217,83	€ 7.271,38	4,37%
7	7	€ 143.266,00	€ 18.838,04	13,15%
8	9	€ 150.050,70	€ 23.271,82	15,51%
9	11	€ 273.572,98	€ 105.990,98	38,74%
10	13	€ 112.975,67	€ 9.745,28	8,63%
11	16	€ 320.452,33	€ 2.206,03	0,69%
12	17	€ 36.142,00	€ 6.524,75	18,05%
13	18	€ 72.734,00	€ 13.766,44	18,93%
14	19	€ 102.875,00	€ 23.055,57	22,41%
15	23	€ 425.918,86	€ 43.302,29	10,17%
16	24	€ 148.363,13	€ 11.223,33	7,56%
17	25	€ 87.640,31	€ 40.654,00	21,67%
18	28	€ 192.768,76	€ 18.953,24	9,83%
19	30	€ 474.435,76	€ 111.600,00	23,52%
20	**1/2006**	€ 34.613,58	€ 701,30	2,03%
21	2	€ 54.923,24	€ 130,09	0,24%
22	3	€ 87.252,20	€ 6.535,54	7,49%
23	5	€ 22.981,40	€ 2.042,24	8,89%
24	6	€ 31.970,76	€ 1.172,86	3,67%
25	8	€ 23.190,72	€ 1.649,42	7,11%
26	9	€ 213.292,00	€ 1.249,49	0,59%
27	10	€ 40.835,37	€ 6.538,64	16,01%
28	11	€ 16.748,70	€ 879,43	5,25%
29	12	€ 27.209,70	€ 5.848,79	21,50%
30	13	€ 55.440,18	€ 2.124,26	3,83%
31	14	€ 138.205,18	€ 5.232,50	3,79%
32	15	€ 85.797,26	€ 22.860,92	26,65%
33	17	€ 49.256,82	€ 7.476,75	15,18%
34	**2/2007**	€ 92.307,76	€ 5.516,85	5,98%
35	3	€ 39.060,23	€ 6.132,25	15,70%
36	4	€ 106.249,76	€ 1.727,42	1,63%
37	5	€ 37.727,47	€ 850,00	2,25%
38	7	€ 60.970,05	€ 1.796,68	2,95%
39	8	€ 41.351,50	€ 4.017,59	9,72%
40	9	€ 14.253,20	€ 951,29	6,67%
41	10	€ 182.988,47	€ 43.743,47	23,91%
42	12	€ 56.936,80	€ 618,10	1,09%
43	13	€ 255.978,64	€ 4.907,97	1,92%

n.	n. pratica	A spese ammesse a contributo(al netto delle spese generali e delle spese impreviste) COSTI DIRETTI	B spese generali ammesse a contributo COSTI INDIRETTI	C incidenza dei costi indiretti sul totale dei costi diretti (=B/A)%
44	15	€ 26.100,85	€ 825,79	3,16%
45	17	€ 115.077,37	€ 4.331,55	3,76%
46	19	€ 471.019,58	€ 13.599,72	2,89%
47	21	€ 172.844,50	€ 5.476,75	3,17%
48	22	€ 63.414,54	€ 4.415,10	6,96%
49	24	€ 242.931,76	€ 990,00	0,41%
50	25	€ 249.341,00	€ 11.722,00	4,70%
51	26	€ 157.000,48	€ 11.230,99	7,15%
52	27	€ 924.491,39	€ 26.350,11	2,85%
53	28	€ 389.491,46	€ 14.775,60	3,79%
54	29	€ 213.690,00	€ 18.992,60	8,89%
55	30	€ 529.789,13	€ 42.323,46	7,99%
56	31	€ 414.418,60	€ 2.601,19	0,63%
57	32	€ 164.097,87	€ 2.880,00	1,76%
58	33	€ 404.888,80	€ 42.385,29	35,17%
59	34	€ 268.053,18	€ 30.498,55	11,38%
60	35	€ 222.633,60	€ 8.797,09	3,95%
61	36	€ 167.654,00	€ 35.495,86	21,17%
62	37	€ 176.182,75	€ 12.186,95	6,92%
63	39	€ 58.333,38	€ 4.500,00	7,71%
64	40	€ 317.869,03	€ 4.098,37	1,29%
65	41	€ 126.342,40	€ 11.397,13	9,02%
66	45	€ 77.781,44	€ 18.577,96	23,88%
67	46	€ 98.098,32	€ 14.400,00	14,68%
68	47	€ 81.519,39	€ 4.017,06	4,93%
69	**3/2008**	€ 58.394,65	€ 3.196,48	5,47%
70	4	€ 92.156,35	€ 6.090,00	6,61%
71	5	€ 80.694,96	€ 11.233,97	13,92%
72	6	€ 15.820,40	€ 3.053,46	19,30%
73	7	€ 126.342,40	€ 11.397,13	9,02%
74	9	€ 154.230,00	€ 8.185,53	5,31%
75	11	€ 45.551,60	€ 1.703,31	3,74%
76	12	€ 40.093,68	€ 1.243,74	3,10%
77	13	€ 130.318,48	€ 3.600,00	2,76%
78	15	€ 109.880,00	€ 10.801,33	9,83%
79	17	€ 24.701,80	€ 4.126,02	16,70%
80	18	€ 7.498,14	€ 1.098,66	14,65%
81	19	€ 39.575,50	€ 4.281,39	10,82%
82	21	€ 10.623,06	€ 1.600,73	15,07%
83	22	€ 220.001,40	€ 24.514,72	11,14%
84	24	€ 154.457,04	€ 12.436,92	8,05%
85	25	€ 143.693,70	€ 15.662,68	10,90%
86	26	€ 74.290,00	€ 1.414,26	1,90%
87	27	€ 43.922,20	€ 2.847,00	6,48%
88	30	€ 30.455,30	€ 3.918,94	12,87%
89	31	€ 49.461,00	€ 3.470,40	7,02%
90	32	€ 151.257,00	€ 4.590,00	3,03%
91	33	€ 61.079,40	€ 4.144,50	6,79%

n.	n. pratica	A spese ammesse a contributo(al netto delle spese generali e delle spese impreviste) COSTI DIRETTI	B spese generali ammesse a contributo COSTI INDIRETTI	C incidenza dei costi indiretti sul totale dei costi diretti (=B/A)%
92	34	€ 241.345,00	€ 12.862,78	5,33%
93	35	€ 157.520,00	€ 25.869,57	16,42%
94	36	€ 111.377,48	€ 5.145,83	4,62%
95	37	€ 293.105,00	€ 19.248,66	6,57%
96	38	€ 175.605,80	€ 3.275,43	1,87%
97	39	€ 369.808,32	€ 3.082,90	0,83%
98	40	€ 128.590,53	€ 5.416,17	4,21%
99	41	€ 204.353,60	€ 12.417,24	6,08%
100	**12/2009**	€ 101.838,49	€ 11.937,29	11,72%
101	27	€ 246.780,80	€ 48.730,02	19,75%
102	31	€ 63.107,00	€ 1.584,05	2,51%
103	28	€ 101.908,37	€ 32.288,19	31,68%
104	2	€ 241.353,90	€ 14.022,14	5,81%
105	21	€ 97.460,72	€ 1.413,00	1,45%
106	13	€ 186.754,96	€ 8.750,90	4,69%
107	25	€ 42.533,39	€ 6.940,36	16,32%
108	9	€ 129.098,86	€ 1.445,00	1,12%
109	17	€ 53.112,50	€ 1.061,54	2,00%
110	26	€ 509.358,14	€ 12.184,91	2,39%
111	33	€ 73.833,70	€ 5.440,00	7,37%
112	4	€ 198.572,18	€ 4.674,00	2,35%
	TOTALI	**€ 7.344.328,21**	**€ 1.512.156,07**	**8,72%**

NOTA
Alle domande nn. 1-19 è stato applicato il DPREG 05/2005
Alle domande nn. 20-35 è stato applicato il DPREG 0272/2005
Alle domande nn. 36-99 è stato applicato il DPREG 0421/2006
Alle domande nn. 100-112 è stato applicato il DPREG 0231/2009

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_SO5_1_DGR_111_4_ALL3

ALLEGATO C

TABELLA DI RAFFRONTO VOCI DI SPESA AMMISSIBILI RICERCA E SVILUPPO

D. P. Reg. 11 gennaio 2005, n. 5/Pres (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, lettere a), c), e d) della legge regionale 12/2002	**D. P. Reg. 12 agosto 2005, n. 0272/Pres. (Legge regionale 12/2002, articolo 75, comma 1 - Testo unico delle diposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano. Approvazione.)**	**D. P. Reg 28 dicembre 2006, n. 421/Pres (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria)**	**D. P. Reg 14 agosto 2009, n. 231/Pres (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12)**	**Identificazione dei costi diretti e indiretti per le operazioni afferenti l'Asse 1, Attività 1.1.a del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale ed occupazione per il settore artigianato (Incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia).**
costi diretti	**costi diretti**	**costi diretti**	**costi diretti**	**costi diretti**
spese di commesse di ricerca industriale e di attività di sviluppo precompetitivo. (art. 6, comma 2, lett. a) **NOTA: Non sono stati richiesti contributi per spese di commesse**	spese di commesse di ricerca industriale e di attività di sviluppo precompetitivo. (art. 48, comma 1, lett. a) **NOTA: Non sono stati richiesti contributi per spese di commesse**	Voce di spesa non prevista	Voce di spesa non prevista	Voce di spesa non prevista
spese direttamente sostenute dal beneficiario per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o di attività di sviluppo precompetitivo, come di seguito specificato: (art. 6, comma 2, lett. b)	spese direttamente sostenute dal beneficiario per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o di attività di sviluppo precompetitivo, come di seguito specificato: (art. 48, comma 1, lett. b)	Voce di spesa non prevista	Voce di spesa non prevista	Voce di spesa non prevista

1) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca, esclusa l'attività produttiva e l'attività prestata dai soci e dagli amministratori dell'impresa stessa);	1) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca, esclusa l'attività produttiva e l'attività prestata dai soci e dagli amministratori dell'impresa stessa).	a) spese di personale per ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca. (art. 6, comma 2, lett. a)	a) spese di personale per ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca. (art. 7, comma 2, lett. a) b) spese di personale per titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori dell'impresa, nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca. (art. 7, comma 2, lett. b)	spese di personale dipendente per ricercatori, responsabile della ricerca, tecnici ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nel progetto.
2) costi della strumentazione e delle attrezzature specifiche, nuove di fabbrica, utilizzate esclusivamente per il progetto di ricerca e per la durata di questo.	2) costi della strumentazione e delle attrezzature specifiche, nuove di fabbrica, utilizzate esclusivamente per il progetto di ricerca e per la durata di questo.	b) spese per la strumentazione e le attrezzature specifiche, nuove di fabbrica, utilizzate esclusivamente per il progetto di ricerca e per la relativa durata. (art. 6, comma 2, lett. b)	c) spese per la strumentazione e le attrezzature specifiche, nuove di fabbrica, utilizzate esclusivamente per il progetto di ricerca e per la relativa durata. (art. 7, comma 2, lett. c)	Spese per strumentazione e attrezzature specifici, nuovi di fabbrica.
3) costi dei servizi di consulenza esterna e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, comprese le spese di trasferta dei professionisti qualora strettamente connesse alla consulenza prestata e fatturate dallo stesso professionista e compresi i servizi di ricerca, le competenze tecniche e i brevetti, qualora rappresentino un mezzo dell'attività di ricerca, siano strettamente funzionali alla	3) costi dei servizi di consulenza esterna e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, comprese le spese di trasferta dei professionisti qualora strettamente connesse alla consulenza prestata e fatturate dallo stesso professionista e compresi i servizi di ricerca, le competenze tecniche e i brevetti, qualora rappresentino un mezzo dell'attività di ricerca, siano strettamente funzionali alla	c) spese per i servizi di consulenza esterna e per i servizi equivalenti, ove siano utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, comprese le spese di trasferta, qualora strettamente connesse alla consulenza prestata e regolarmente fatturate nonché le spese per i servizi di ricerca, le competenze tecniche ed i brevetti ove siano strettamente funzionali alla realizzazione di programmi di ricerca e siano acquisiti od ottenuti in licenza da fonti esterne	d) spese per la ricerca contrattuale, per le competenze tecniche e per i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come le spese dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca; (art. 7, comma 2, lett. d)	d) spese per la ricerca contrattuale, per le competenze tecniche e per i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come le spese dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca;

realizzazione di programmi di ricerca e siano acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione; questi costi sono considerati ammissibili solo a concorrenza del 70% del totale dei costi ammissibili del progetto;	realizzazione di programmi di ricerca e siano acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione; questi costi sono considerati ammissibili solo a concorrenza del 70% del totale dei costi ammissibili del progetto;	a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi collusivi; tali spese sono considerate ammissibili solo a concorrenza del 70 per cento del totale delle spese ammissibili del progetto; (art. 6, comma 2, lett. c)		
…………… ……………	…………… ……………	…………… ……………		…………… ……………
5) costi di materiali, forniture e simili, direttamente imputabili all'attività di ricerca e costi necessari alla realizzazione di prototipi e di progetti pilota, qualora siano funzionali alla ricerca industriale o precompetitivo;	5) costi di materiali, forniture e simili, direttamente imputabili all'attività di ricerca e costi necessari alla realizzazione di prototipi e di progetti pilota, qualora siano funzionali alla ricerca industriale o allo sviluppo precompetitivo;	e) spese per materiali, forniture e simili, direttamente imputabili all'attività di ricerca e spese necessarie alla realizzazione di prototipi non idonei a fini commerciali e di progetti pilota, qualora siano funzionali al progetto di ricerca o di sviluppo; (art. 6, comma 2, lett. e)	f) spese per materiali e forniture direttamente imputabili all'attività di ricerca; (art. 7, comma 2, lett. f)	e) spese per materiali, relativamente all'acquisto di materiali di consumo specifico, di ricambio o durevoli e direttamente imputabili all'attività di ricerca e alla realizzazione di prototipi.
6) costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale.	6) costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale.	f) spese connesse all'ottenimento e alla validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale.	g) spese connesse all'otteni-mento e alla validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale. (art. 7, comma 2, lett. g)	f) spese connesse all'ottenimento e alla validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale.
costi indiretti	**costi indiretti**	**costi indiretti**	**costi indiretti**	**costi indiretti**
spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca. (art. 6, comma 2, lettera b), punto 4)	spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca. art. 48, comma 1, lettera b), n. 4)	spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca. (art. 6, comma 2, lettera d)	spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca. (art. 7, comma 2, lettera e)	spese generali supplementari al progetto.
costi imprevisti (rendicontabili sotto altre voci)	**costi imprevisti** (rendicontabili sotto altre voci)	**costi imprevisti** (rendicontabili sotto altre voci)	**costi imprevisti** (rendicontabili sotto altre voci)	**costi imprevisti** (rendicontabili sotto altre voci)
costi imprevisti, calcolati nella misura massima del 10% del costo	costi imprevisti, calcolati nella misura massima del 10% del costo	spese impreviste, calcolate nella misura massima del 10 per cento	spese impreviste, calcolate nella misura massima del 10 per cento	spese impreviste, calcolate nella misura massima del 10 per cento

totale del progetto. **(art. 6, comma 2, lettera c)**	totale del progetto. **(art. 48, comma 1, lettera c)**	del costo totale del progetto. **(art. 6, comma 2, lettera g)**	dell'investimento. **(art. 7, comma 2, lettera h)**	dell'investimento. **(articolo 11, comma 2, lettera h)**
recuperi	**recuperi**	**recuperi**	**recuperi**	**recuperi**
L'importo degli eventuali recuperi, intervenuti in conseguenza dell'alienazione o trasferimento a fini produttivi di beni materiali o immateriali resi disponibili, va portato a detrazione del costo del progetto ritenuto ammissibile a consuntivo. (art. 6, comma 3)	L'importo degli eventuali recuperi, intervenuti in conseguenza dell'alienazione o trasferimento a fini produttivi di beni materiali o immateriali resi disponibili, va portato a detrazione del costo del progetto ritenuto ammissibile a consuntivo. (art. 48, comma 2)	L'importo degli eventuali recuperi, intervenuti in conseguenza all'alienazione o al trasferimento a fini produttivi di beni materiali o immateriali resisi disponibili, va detratto dal costo del progetto ritenuto ammissibile a consuntivo. (art. 19, comma 4)	Alla voce recuperi sono riportati con segno negativo i valori che l'impresa prevede di ricavare: a) dall'alienazione a terzi o dallo sfruttamento di progetti di dimostrazione iniziale o di progetti pilota; b) dall'alienazione a terzi del prototipo e dallo sfruttamento dello stesso nell'attività ordinaria dell'impresa. (art. 7, commi 3 e 4)	I costi ammissibili sono imputati al progetto al netto di eventuali recuperi sulle spese sostenute che l'impresa può ottenere da: a) dall'alienazione a terzi o dallo sfruttamento di progetti di dimostrazione iniziale o di progetti pilota; b) dall'alienazione a terzi del prototipo e dallo sfruttamento dello stesso nell'attività ordinaria dell'impresa.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_SO5_1_DGR_112_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 112

POR FESR 2007-2013 - Obiettivo competitività e occupazione - attività 1.1.a)1 settore artigianato - Approvazione del bando e degli allegati (Incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione dei succitati regolamenti e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007, con la quale la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 (di seguito POR) per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", comprensivo dei relativi allegati;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007 di approvazione del POR e dei relativi allegati;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3161 del 14 dicembre 2007 con la quale si prende atto della suddetta decisione e si approva la ripartizione finanziaria del Programma per asse/attività/direzione;

VISTA la legge regionale del 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007) e successive modifiche, ed in particolare il capo V - Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal regolamento (CE) n. 1083/2006;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1786 dell' 11 settembre 2008, con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'avvenuta approvazione, da parte del primo Comitato di Sorveglianza del POR, dei criteri di selezione delle operazioni inerenti l'Attività 1.1.a) "Incentivazione della Ricerca industriale, Sviluppo e Innovazione delle imprese" del POR (di seguito Attività 1.1.a));

VISTO il regolamento per l'attuazione del POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013, emanato con decreto del Presidente della Regione del 13 settembre 2008, n. 238 e successive modifiche (di seguito regolamento di attuazione del POR);

ATTESO che l'articolo 7, comma 4, lettera d) del succitato regolamento di attuazione del POR prevede, che la Giunta regionale, con deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per materia e di concerto con l'Assessore alle Relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali approvi i bandi e gli inviti con le relative risorse finalizzati all'identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi Intermedi;

VISTO il piano finanziario analitico del POR, dettagliato per asse, attività, anno, struttura regionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2008, n. 2142, come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta regionale del 27 agosto 2009, n. 1967;

VISTO il decreto del 25 maggio 2009, n. 219 del Direttore del Servizio Politiche Comunitarie della Presidenza della Regione, Relazioni internazionali e comunitarie, ora Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie, Autorità di Gestione del POR, con il quale sono stati adottati il Manuale delle Procedure per la gestione e l'attuazione del POR e il Manuale dei controlli di primo livello;

VISTA la propria deliberazione dell'1 aprile 2009, n. 738 con cui è stata approvata la scheda attività dell'Attività 1.1.a), in applicazione all'articolo 7, comma 4, lettera a) del succitato regolamento di attuazione del POR;

ATTESO che in data 16 giugno 2009 si è svolta la seconda seduta del Comitato di Sorveglianza del POR nel quale sono state approvate alcune modifiche ed integrazioni ai criteri di selezione delle operazioni, nonché, alcune modifiche al testo del POR, proposte per la successiva notifica alla Commissione europea ed adozione, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1083/2006;

VISTA la propria deliberazione del 3 luglio 2009, n. 1494 con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del POR delle suddette modifiche e integrazioni, tra le quali anche quelle concernenti la predetta Attività 1.1.a);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1083/2006, le modifiche al testo del POR, adottate dal Comitato di Sorveglianza, sono effettivamente operative solo successivamente all'approvazione con decisione della Commissione europea del nuovo testo del Programma;
VISTA la decisione della Commissione europea C (2010) 5 del 4 gennaio 2010, recante "Modifica della decisione C(2007)5717 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» nella Regione Friuli Venezia Giulia in Italia";
VISTA la propria deliberazione del 14 gennaio 2010, n. 19 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della citata decisione della Commissione europea C (2010) 5;
RICHIAMATA la propria deliberazione del 17 dicembre 2009, n. 2823 con la quale è stato approvato il metodo di calcolo dei costi standard unitari per il personale della ricerca utilizzato sull'Attività 1.1.a);
RICHIAMATA altresì la propria deliberazione del 21 gennaio 2010, n. 53, con la quale, a seguito delle summenzionate modifiche e integrazioni, si è provveduto ad approvare la nuova scheda attività dell'Attività 1.1.a);
RICHIAMATA inoltre la propria deliberazione del 28 gennaio 2010, n. 111, con la quale è stato approvato il metodo di calcolo per la determinazione forfettaria delle spese generali per le iniziative dell'Attività 1.1.a) - Linea di attività 1.1.a)1 - settore artigianato;
VISTO il decreto del Presidente della Regione del 31 dicembre 2009, n. 374 (Friuli Venezia Giulia - Aree ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato per l'intero periodo 2007-2013);
VISTO il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 56/PROD del 22 gennaio 2010, con il quale sono state ripartite le risorse relative all'attuazione dell'Attività 1.1.a) tra i singoli Servizi della Direzione, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del regolamento di attuazione del POR, assegnando in particolare, le risorse destinate al Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigianale, pari ad euro 7.000.000,00, di cui quota FESR euro 1.715.000,00, quota Stato euro 3.675.000,00 e quota Regione euro 1.610.000,00;
CONSIDERATO che la sopracitata scheda di Attività 1.1.a) prevede l'emanazione di bandi settoriali che disciplinino i criteri e le modalità per l'accesso ai finanziamenti previsti dal POR, finalizzati a rafforzare la competitività delle imprese del Friuli Venezia Giulia attraverso il sostegno allo sviluppo delle basi scientifiche e tecnologiche del tessuto imprenditoriale regionale;
RITENUTO di approvare l'allegato bando relativo alla suddetta Attività 1.1.a)1 per il settore artigianato e relativi allegati, allocando a tal fine le risorse destinate al Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano in base al citato decreto n. 56/2010 del Direttore centrale attività produttive, pari ad euro 7.000.000,00;
RITENUTO altresì, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di attuazione del POR, di pubblicare il bando sul Bollettino ufficiale della Regione e di darne avviso sui quattro quotidiani locali a maggior diffusione, sul settimanale "il Friuli" e sul "Sole 24 Ore Nord Est";
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, relazioni internazionali e comunitarie, all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'allegato bando concernente l'attuazione dell'Attività 1.1.a)1 del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale ed occupazione per il settore artigianato, avente ad oggetto "Incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia" ed i relativi allegati;
2. di assegnare al presente bando, per le motivazioni indicate in premessa, risorse pari ad euro 7.000.000,00, di cui quota FESR euro 1.715.000,00, quota Stato euro 3.675.000,00 e quota Regione euro 1.610.000,00;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul Bollettino ufficiale della Regione e di darne avviso sui quattro quotidiani locali a maggior diffusione, sul settimanale "il Friuli" e sul "Sole 24 Ore Nord Est";
4. il Direttore centrale attività produttive provvederà con proprio successivo decreto ad approvare la modulistica prevista per l'attuazione del bando suddetto, da pubblicare sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato;
5. le domande di incentivo vanno presentate a partire dal giorno 10 febbraio 2010 ed entro il termine perentorio del 30 aprile 2010.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_SO5_1_DGR_112_2_ALL1_BANDO

POR FESR 2007- 2013
OBIETTIVO COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE
Friuli Venezia Giulia

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale attività produttive
tel + 39 040 377 2454
fax + 39 040 377 2463
attprod@regione.fvg.it
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

BANDO allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 112 del 28 gennaio 2010

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Programmazione 2007-2013

Obiettivo competitività regionale e occupazione

Asse 1 – innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità

Attività 1.1.a.1 – SETTORE ARTIGIANATO – incentivazione alla ricerca industriale, sviluppo e innovazione delle imprese

Incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia

SOMMARIO

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto, finalità e obiettivi

1. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per l'accesso ai finanziamenti previsti dal Programma operativo regionale (POR) della Regione Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), per l'Obiettivo competitività regionale e occupazione, programmazione 2007/2013 - Asse 1 "Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità" - Attività 1.1.a.1 – SETTORE ARTIGIANATO "Incentivazione alla Ricerca industriale, Sviluppo e Innovazione delle imprese".

2. I finanziamenti per l'attività di cui al comma 1 sono finalizzati a rafforzare la competitività delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia attraverso il sostegno allo sviluppo delle basi scientifiche e tecnologiche del tessuto imprenditoriale regionale.

3. Il presente bando concorre al conseguimento degli obiettivi richiamati al comma 2 misurati attraverso gli indicatori di monitoraggio riportati nella modulistica prevista per la presentazione della domanda.

Art. 2 – Normativa di riferimento

1. I contributi per le iniziative di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:

a) legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), art. 53 bis, comma 1;

b) regime di aiuto n. X 217/2009, comunicato in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;

c) regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008; non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'articolo 6 del medesimo regolamento;

d) legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), con particolare riferimento all'articolo 15, comma 7;

e) regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;

f) regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006,(recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 210 del 31 luglio 2006;

g) regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 (relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 210 del 31 luglio 2006, regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 (che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 45 del 15 febbraio 2007;

h) Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2007–2013, Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" della Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato POR FESR 2007-2013, adottato con Decisione della Commissione europea C (2007) 5717 del 20 novembre 2007, come modificata con Decisione della commissione europea C(2010) 5 del 4 gennaio 2010, recante "modifica della decisione C(2007)5717 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Friuli Venezia Giulia in Italia";

i) legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 - Legge comunitaria 2007);

j) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238 (Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013) e successive modifiche, e circolare dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 del 30 settembre 2009, n. 2, in materia di erogazioni in via anticipata;
k) regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione), in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali nel periodo 2007-2013;
l) deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2008, n. 1786 (POR FESR Obiettivo Competitività regionale ed occupazione 2007-2013; presa d'atto dei criteri di selezione delle operazioni inerenti l'attività 1.1.a – Incentivazione della ricerca industriale, sviluppo e innovazione delle impresa);
m) deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2009, n. 1494 (LR 7/2008, capo V. POR FESR 2007-2013 competitività regionale e occupazione. Adozione delle modifiche al POR FESR 2007-2013 competitività regionale e occupazione. presa d'atto criteri di selezione e relative linee guida per l'attuazione delle attività 4.1.a e 4.3.a. e per la nuova linea di intervento dell'attività 1.2.a "fondo di garanzia per le pmi". presa d'atto modifiche/integrazioni dei requisiti generali e dei criteri di selezione delle altre attività) e successive modifiche ed integrazioni;
n) scheda attività 1.1.a) approvata con deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2009, n. 738 (Approvazione scheda di attività 1.1.a POR FESR 2007-2013) e successive modifiche;
o) decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2009, n. 0374/Pres (Friuli Venezia Giulia – Aree ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato per l'intero periodo 2007-2013) e successive modifiche;
p) legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
q) decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453/Pres (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo).

2. Si riportano nel presente bando, anche parzialmente, per trasparenza e completezza di lettura, le disposizioni già riportate nelle fonti citate al comma 1.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando, si adottano le seguenti definizioni:
a) **ricerca industriale**: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;
b) **sviluppo sperimentale**:
 1) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
 2) attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché gli stessi non siano destinati ad uso commerciale;
 3) realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale ed il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare a fini di dimostrazione e di convalida; l'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;
 4) produzione di campioni di prodotti e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali;
c) **microimprese, piccole imprese e medie imprese**: le imprese che soddisfano i requisiti di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 gennaio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n.

463/Pres (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000);

d) **organismo di ricerca**: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, i cui utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza sull'ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;

e) **Comitato**: il Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico, deputato ad esprimere pareri in ordine agli interventi di sostegno al comparto artigiano, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);

f) **industrializzazione dei risultati della ricerca**: realizzazione da parte delle imprese beneficiarie di investimenti produttivi strettamente legati e complementari all'industrializzazione dei risultati dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione ad esclusione degli eventuali investimenti che seguono le iniziative realizzate sottoforma di ricerca contrattuale di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 11 per una percentuale pari o superiore al 60 per cento della spesa complessiva ammessa a contributo;

g) **costi diretti**: spese direttamente connesse al progetto di ricerca e di sviluppo, quali spese di personale, per la strumentazione e le attrezzature, per la ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, per i servizi di consulenza ed i servizi equivalenti, per i materiali e le forniture e spese connesse all'ottenimento ed alla validazione dei brevetti e di altri diritti di proprietà industriale;

h) **costi indiretti**: spese non direttamente connesse al progetto di ricerca e di sviluppo, quali spese generali per il funzionamento operativo dell'impresa, concernenti telefono, energia elettrica, riscaldamento, canoni di locazione immobiliare e cancelleria;

i) **aree 87.3.c**: aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale, in base alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, riportate nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013, elencate nell'allegato A, come da decreto del Presidente della Regione n. 374/2009 e successive modifiche;

j) **aree SIC** (Siti di Importanza Comunitaria) e **aree ZPS** (Zone di Protezione Speciale): aree che tutelano habitat e specie animali e vegetali significative a livello europeo (SIC - Direttiva 92/43/CEE) e aree rivolte alla tutela degli uccelli e dei loro habitat (ZPS - Direttiva 79/409/CEE). Nel loro insieme SIC e ZPS costituiscono la Rete Natura 2000 prevista dalla Direttiva 92/43/CEE. La Regione Friuli Venezia Giulia ha costituito una propria rete di SIC e ZPS (per approfondimenti: http://www.regione.fvg.it/rafvg/territorioambiente/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT9/ARG5/FOGLIA16/);

k) **aree naturali protette**: aree individuate ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulla aree protette) (per approfondimenti http://www.regione.fvg.it/asp/parchiareeprotette/);

l) **Struttura regionale attuatrice (SRA)**: la Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano, responsabile dell'attuazione e della gestione dell'attività 1.1.a.1 – settore artigianato prevista dal Programma Operativo Regionale, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma Operativo, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j);

m) **Autorità di Gestione (ADG)**: l'organismo responsabile della gestione e attuazione del Programma secondo quanto stabilito dall'art. 60 del Regolamento CE n. 1083/2006 e come specificato nell'art. 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j). Tale organismo è individuato nel Servizio Politiche Comunitarie della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie.

2. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Art. 4 – Iniziative finanziabili

1. Nel quadro del POR FESR 2007-2013 ed ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 12/2002 sono finanziabili, in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) 800/2008, le seguenti iniziative, purché strettamente funzionali all'attività artigiana svolta:
   a) progetti di ricerca industriale, di seguito denominati progetti di ricerca;
   b) attività di sviluppo sperimentale, di seguito denominate progetti di sviluppo;
   c) l'acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e di servizi di supporto all'innovazione, di seguito denominati progetti di innovazione;
   d) programmi di industrializzazione dei risultati della ricerca, di seguito denominati programmi di industrializzazione. Il programma di industrializzazione è presentato contestualmente al progetto di ricerca, sviluppo o innovazione cui è strettamente connesso. Non sono ammessi programmi di industrializzazione che seguono le iniziative realizzate sottoforma di ricerca contrattuale, di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 11 per una percentuale pari o superiore al 60 per cento della spesa complessiva ammessa a contributo, né programmi di industrializzazione autonomi rispetto ai progetti di cui alle lettere a), b) e c).

2. Nel quadro del POR FESR 2007-2013 ed ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 12/2002 sono finanziabili, in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) 800/2008, le seguenti iniziative, purché strettamente funzionali all'attività artigiana svolta:
   a) brevettazione di prodotti propri;
   b) acquisizione di marchi o brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie ovvero licenze o conoscenze tecniche non brevettate finalizzate all'introduzione di innovazioni al ciclo produttivo o ai prodotti, all'organizzazione aziendale, alla distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post–vendita, di seguito denominata acquisizione di marchi, brevetti e licenze.

3. Relativamente alla realizzazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, nel quadro del POR FESR 2007-2013 ed ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 e nei limiti di cui all'articolo 22 del presente bando, è finanziabile il costo della certificazione delle spese. Tale certificazione non sostituisce la presentazione della documentazione integrale di spesa né l'effettuazione dei controlli previsti.

4. Ciascuna impresa può presentare, nell'ambito del presente bando, al massimo due domande di contributo.

Art. 5 – Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando le microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 12/2002.

2. I soggetti di cui al comma 1, compreso ciascun componente di consorzi, devono possedere i seguenti requisiti:
   a) essere regolarmente costituiti ed iscritti all'AIA, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 12/2002 ;
   b) non essere in situazione di difficoltà, secondo la relativa normativa di riferimento richiamata all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed e), per l'accesso alle diverse tipologie di aiuto;
   c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
   d) avere sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale;
   e) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
   f) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;
   g) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali; al fine della verifica del rispetto di tale requisito:

1) in sede di domanda di contributo, il beneficiario presenta un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare in corso di validità o la richiesta del DURC inoltrata agli uffici competenti e successivamente presenta il relativo DURC regolare in corso di validità entro e non oltre il 30 giugno 2010, a pena di archiviazione della domanda;
2) la SRA dispone la concessione e la liquidazione del contributo previa acquisizione d'ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva dell'impresa. In caso di DURC irregolare, il contributo non viene concesso ovvero viene revocato;

h) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione di recupero della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999.

3. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo, il beneficiario deve svolgere un'attività artigiana, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale, coerente con il progetto presentato.

Art. 6 – Settori esclusi

1. Ai sensi del Reg. (CE) 800/2008, sono escluse dai benefici previsti per le iniziative relative ai programmi di industrializzazione e all'acquisizione di marchi, brevetti e licenze, le attività e le tipologie di aiuto nonché le imprese in difficoltà come elencati e definiti nell'allegato B.

2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, sono escluse dai benefici previsti per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 3, relative agli aiuti alla certificazione delle spese le attività e le tipologie di aiuto nonché le imprese in difficoltà come elencati e definiti nell'allegato C.

Art. 7 – Divieto di cumulo

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 del presente bando non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi "de minimis", ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili, ai sensi dell'articolo 14 bis della legge regionale 26/2005, con gli incentivi previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), articolo 1, commi da 280 a 283, nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta, nonché con ulteriori misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, su valutazione della Commissione, comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.

CAPO II – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 8 – Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie disponibili per l'erogazione dei finanziamenti di cui al presente bando, ammontano complessivamente a euro 7.000.000,00, di cui euro 1.715.000,00 di quota FESR, euro 3.675.000,00 di quota statale e 1.610.000,00 di quota regionale.

Art. 9 – Intensità dell'aiuto e valutazione dei progetti

1. Per i progetti di ricerca e di sviluppo, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un aiuto non rimborsabile nella misura massima del:

a) 70 per cento del costo ritenuto ammissibile del progetto di ricerca per le piccole imprese e 60 per cento per le medie imprese;
b) 45 per cento del costo ritenuto ammissibile del progetto di sviluppo per le piccole imprese e 35 per cento per le medie imprese.

2. Fermo restando il limite massimo di cui al comma 4, l'intensità massima dell'aiuto di cui al comma 1 può essere aumentata di 15 punti percentuali nei seguenti casi:

a) se il progetto comporta la collaborazione effettiva tra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra e sono soddisfatte le seguenti condizioni:
   1) nessuna impresa sostiene da sola oltre il 70 per cento dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;

2) il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI;

b) se il progetto comporta una collaborazione effettiva tra un'impresa ed un organismo di ricerca, a condizione che l'organismo suddetto sostenga almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto ed abbia il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall'attività di ricerca dallo stesso effettuata; ai fini di tale maggiorazione, le attività in subappalto non sono considerate come collaborazione effettiva;

c) per i progetti di ricerca industriale, se i risultati sono oggetto di ampia diffusione attraverso convegni su temi tecnici o scientifici ovvero tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o open source.

3. Nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore all'intensità di aiuto applicabile alla singola impresa beneficiaria.

4. Per i progetti di ricerca e sviluppo, l'intensità massima dell'aiuto non può in ogni caso superare l'80 per cento dei costi ammissibili.

5. Per i progetti di innovazione, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un aiuto non rimborsabile pari al 75 per cento dei costi ammissibili per un massimo di 200.000 euro per beneficiario su un periodo di tre anni.

6. Per la brevettazione di prodotti propri, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un aiuto non rimborsabile-nella misura massima del 45 per cento dei costi ritenuti ammissibili per le piccole imprese e del 35 per cento per le medie imprese.

7. Per i programmi di industrializzazione e per l'acquisizione di marchi, brevetti e licenze, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un aiuto non rimborsabile-nella misura massima del:

a) 20 per cento del costo ritenuto ammissibile per le piccole imprese;

b) 10 per cento del costo ritenuto ammissibile per le medie imprese.

8. Per le iniziative realizzate nelle aree 87.3.c. di cui all'Allegato A, le intensità massime di aiuto di cui al comma 7 sono pari al:

a) 35 per cento del costo ritenuto ammissibile per le piccole imprese;

b) 25 per cento del costo ritenuto ammissibile per le medie imprese.

9. Sono escluse dalle maggiorazioni nelle percentuali di aiuto di cui al comma 8 le imprese operanti nei settori di cui all'Allegato D.

10. Per le spese connesse alla certificazione di cui all'articolo 4, comma 3, l'intensità massima di aiuto è pari al 100%, nella forma di aiuto de minimis, compatibilmente con il tetto massimo di aiuti de minimis ottenuti dall'impresa previsto dalla normativa comunitaria e comunque nel limite massimo di contributo fissato dall'articolo 10, comma 4.

11. La valutazione del singolo progetto avviene in fase istruttoria, su parere tecnico del Comitato, secondo i criteri indicati nell'allegato E, riferiti ai contenuti e obiettivi del progetto e alle caratteristiche dell'impresa.

12. La valutazione di cui al comma 11 dà origine ad un punteggio che colloca il progetto in uno dei tre livelli di valore previsti all'allegato E, ovvero alto, medio o basso. I progetti che non raggiungono il punteggio minimo di cui all'allegato E non sono ammessi.

13. In relazione alle risorse disponibili, la Giunta, su proposta dell'assessore alle Attività Produttive, determina le misure del contributo attribuibili a ciascuno dei tre livelli di valore, espresse come percentuali delle intensità massime definite ai commi da 1 a 8, entro il limite delle stesse, con facoltà di limitare l'assegnazione ai livelli alto e medio al fine di garantire l'elevato livello progettuale delle iniziative finanziate.

Art. 10 – Limiti di spesa e di contributo

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa ammissibile è pari o superiore ai seguenti limiti:

a) per i progetti di ricerca e di sviluppo:

1) 15.000 euro per le piccole e medie imprese;

2) 10.000 euro per le microimprese;

b) per i progetti di innovazione:

1) 10.000 euro per le piccole e medie imprese;

2) 5.000 euro per le microimprese;

c) per i programmi di industrializzazione:

1) 15.000 euro per le piccole e medie imprese;
2) 10.000 euro per le microimprese.

2. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 1 milione di euro. Tale limite è considerato sul complesso delle domande presentate dall'impresa e si applica, in caso di superamento dello stesso, decurtando il contributo astrattamente concedibile:
a) alla domanda che ha conseguito il punteggio inferiore in sede di valutazione tecnica;
b) in subordine, in caso di parità di punteggio, alla domanda presentata in ordine cronologico successivo attestato dal numero di protocollo assegnato.

3. Qualora in fase di rendicontazione la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore al 40 per cento dei limiti previsti al comma 1, il contributo viene revocato.

4. Il limite massimo di contributo concedibile a fronte della spesa per la certificazione di cui all'articolo 4, comma 3 è pari ad euro 2500.

5. Non è prevista la concessione di aiuti per i programmi di industrializzazione superiori alle soglie fissate dall'articolo 6 del Reg. (CE) 800/2008.

Art. 11 – Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative finanziabili sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda in relazione alle iniziative avviate dopo tale data, ai sensi dell'articolo 13.

2. Per i progetti di ricerca e di sviluppo sono ammissibili le seguenti spese:
a) spese di personale dipendente per ricercatori, responsabile della ricerca, tecnici ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nel progetto, mediante applicazione dei costi standard unitari, indicati nell'allegato F conformemente alla deliberazione della Giunta regionale n. 2823 del 17 dicembre 2009, al numero complessivo di ore dedicate al progetto e registrate nell'apposito diario, per un ammontare annuo massimo di 2000 ore/uomo, la cui congruità in relazione alle dimensioni dell'impresa o ad altri elementi risultanti dal progetto è comunque oggetto di valutazione da parte del Comitato;
b) spese di personale per titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori dell'impresa, iscritti all'INAIL ed in possesso di un adeguato curriculum in relazione all'attività da svolgere, nella misura in cui sono impiegati nel progetto, mediante applicazione dei costi standard unitari indicati nell'allegato F, ancorché gli stessi risultino avere un contratto di lavoro subordinato con l'impresa medesima. Tali costi standard sono applicati conformemente alla deliberazione della Giunta regionale n. 2823 del 17 dicembre 2009, al numero complessivo di ore dedicate al progetto e registrate nell'apposito diario, per un ammontare annuo massimo di 2000 ore/uomo, la cui congruità in relazione alle dimensioni dell'impresa o ad altri elementi risultanti dal progetto è comunque oggetto di valutazione da parte del Comitato. Per gli amministratori e soci è richiesto espresso specifico incarico, di data anteriore a quella di inizio del progetto, da parte degli organi societari competenti, conformemente allo statuto e alla forma giuridica dell'impresa;
c) spese per strumentazione e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica. I beni possono essere acquisiti attraverso:
    1) l'acquisto: sono ammissibili i costi di acquisto della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la relativa durata. Sono ammessi a contributo solo i costi di ammortamento, limitatamente ad una quota derivante dal rapporto tra la durata di effettivo utilizzo del bene nell'ambito del progetto ed il periodo di ammortamento calcolato conformemente alla normativa vigente. Il periodo di utilizzo decorre dalla data di acquisto;
    2) la locazione finanziaria (leasing): è ammissibile, relativamente al periodo di effettivo utilizzo del bene per il progetto, la spesa per la quota capitale delle singole rate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie, a condizione che il contratto preveda il riscatto del bene, ancorché successivo alla chiusura del progetto. L'importo massimo ammissibile a contributo non deve superare il valore di mercato del bene, dichiarato dall'impresa;
d) spese per la ricerca contrattuale, per le competenze tecniche e per i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non

comporti elementi di collusione, così come le spese dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca e sviluppo;

e) spese per materiali, relativamente all'acquisto di materiali di consumo specifico, di ricambio o durevoli e direttamente imputabili all'attività di ricerca e alla realizzazione di prototipi; in caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, i medesimi sono individuati in base ai buoni di prelievo e imputati al costo di inventario di magazzino;

f) spese connesse all'ottenimento e alla validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale a concorrenza degli stessi livelli di aiuto riconosciuti alla ricerca e allo sviluppo, per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale; in particolare, sono ammissibili le seguenti spese:
   1) spese da sostenere prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi comprese quelle per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché spese connesse al rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
   2) spese per la traduzione ed altre spese da sostenere al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
   3) spese di consulenza legale per l'ottenimento del brevetto;

g) spese generali supplementari al progetto, quantificate nella misura del 9 per cento dei costi diretti di cui alle lettere da a) a f), ammessi a contributo, al netto delle spese generali medesime, come da deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 111;

h) spese impreviste, calcolate nella misura massima del 10 per cento dell'investimento, relative a variazioni di costo intervenute in fase di realizzazione del progetto e rendicontate a consuntivo nell'ambito delle singole voci di spesa ammesse a contributo.

3. I costi ammissibili sono imputati al progetto al netto di eventuali recuperi sulle spese sostenute che l'impresa può ottenere:
a) dall'alienazione a terzi o dallo sfruttamento di progetti di dimostrazione iniziale o di progetti pilota;
b) dall'alienazione a terzi del prototipo e dallo sfruttamento dello stesso nell'attività ordinaria dell'impresa.

4. Nel caso di utilizzo del prototipo nell'attività ordinaria dell'impresa, il recupero è calcolato percentualmente sul valore del prototipo o sul valore complessivo dei suoi componenti.

5. Per i progetti di ricerca e sviluppo, le attività di cui al comma 2, lettera d), possono essere realizzate in collaborazione con gli organismi di ricerca di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).

6. Il responsabile della ricerca può essere anche un soggetto esterno all'impresa non avente nessun tipo di legame o partecipazione nella stessa, con la quale collabora come responsabile del progetto. In tal caso il suo onorario viene considerato come prestazione di terzi.

7. Per i progetti di innovazione, sono ammissibili le seguenti spese:
a) relativamente ai servizi di consulenza in materia di innovazione:
   1) consulenza gestionale;
   2) assistenza tecnologica;
   3) servizi di trasferimento di tecnologie;
   4) consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza;
   5) consulenze volte all'ottenimento delle certificazioni ISO, qualora siano direttamente ed esclusivamente collegate con il progetto di ricerca e/o di sviluppo da realizzare;
b) relativamente ai servizi di supporto all'innovazione: spese per banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, etichettatura di qualità, test e certificazione; tali spese sono ammissibili a contributo qualora siano direttamente ed esclusivamente collegate con il progetto di ricerca e/o di sviluppo da realizzare.

8. Per i progetti di innovazione, i beneficiari del contributo utilizzano l'aiuto per acquistare i servizi al prezzo di mercato, o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, ad un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole.

9. Per i programmi di industrializzazione, sono ammissibili le spese di investimento che rientrano nelle definizioni del regolamento (CE) 800/2008 relative alle attività sottoelencate, purché strettamente connesse all'applicazione industriale degli esiti derivanti dall'attività svolta nell'ambito dei progetti di ricerca, sviluppo o innovazione oggetto della medesima domanda di contributo presentati unitamente al programma di industrializzazione:

a) acquisto di macchinari, impianti specifici ed attrezzature, nuovi di fabbrica, destinati alla nuova linea produttiva, di costo unitario, IVA esclusa, non inferiore a 1.000 euro e relativi oneri accessori, quali trasporto ed installazione, nonché componenti di detti beni indipendentemente dall'ammontare del costo;
b) modifiche di macchinari, impianti specifici ed attrezzature, nuovi o esistenti, destinati alla nuova linea produttiva;
c) acquisto di software strettamente attinenti al programma di industrializzazione;
d) opere edili ed impiantistica generale destinati alla realizzazione del nuovo processo produttivo, a condizione che l'immobile oggetto dell'intervento sia di proprietà dell'impresa o che la stessa disponga di un titolo di possesso che le garantisca la disponibilità dell'immobile almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 26;
e) progettazione, direzione lavori e collaudo relativi agli investimenti di cui alla lettera d), nei limiti massimi fissati ai sensi del DPReg. n. 453/2005;
f) spese impreviste, calcolate nella misura massima del 10% sul costo totale preventivato per il programma di industrializzazione, relative a variazioni di costo intervenute in fase di realizzazione del progetto e rendicontate a consuntivo nell'ambito delle singole voci di spesa ammesse a contributo. Per le spese impreviste afferenti alle lettere d) ed e), in sede di rendicontazione, le varianti di progetto saranno ammesse solo nel caso di imprevedibilità oggettiva o causa di forza maggiore dell'evento che le ha causate.

10. Per la brevettazione di prodotti propri, sono ammissibili le seguenti spese:
a) spese da sostenere prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi comprese quelle per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché le spese connesse al rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
b) spese per la traduzione ed altre spese da sostenere al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
c) spese di consulenza legale per l'ottenimento del brevetto.

11. Per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), è ammissibile l'acquisto di marchi, brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie o conoscenze tecniche non brevettate.

12. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) 800/2008, per essere considerati costi ammissibili, gli attivi immateriali devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti; gli aiuti a finalità regionale agli investimenti localizzati in aree 87.3.c, devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
b) essere considerati ammortizzabili;
c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore o viceversa, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento comunitario sulle concentrazioni), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 24 del 29 gennaio 2004;
d) nel caso degli aiuti agli investimenti in favore delle PMI, devono figurare all'attivo dell'impresa per almeno tre anni dall'acquisto. Nel caso degli aiuti a finalità regionale, gli investimenti localizzati in aree 87.3.c devono figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento beneficiario degli aiuti per un periodo di almeno tre anni.

13. Sono altresì ammissibili a contributo le spese connesse all'attività di certificazione della spesa di cui all'articolo 4, comma 3.

14. La pertinenza e la congruità delle spese e l'eventuale determinazione di importi a recupero, anche in misura percentuale, nonché l'inquadramento delle stesse, in misura totale o parziale, nell'ambito delle fattispecie di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione ed industrializzazione dei risultati della ricerca, sono oggetto di valutazione del Comitato.

Art. 12 – Spese non ammissibili

1. Per la realizzazione di tutte le iniziative di cui al presente bando non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste dall'articolo 11 e in particolare le spese relative a:
a) personale che svolge attività amministrativa e di ordinaria gestione, viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa, formazione del personale;

b) beni immobili, impianti generali, opere edili;
c) acquisto di strumenti e di attrezzature non strettamente funzionali alla realizzazione delle attività di ricerca e sviluppo, personalizzazione di macchinari destinati alla produzione e relativi meccanismi di controllo, acquisto di arredi;
d) noleggio di strumentazioni e di attrezzature;
e) scorte;
f) acquisto di beni o materiali usati;
g) servizi di consulenza esterna e servizi equivalenti prestati da titolari, soci e amministratori dell'impresa;
h) parcelle notarili, consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 11, comma 13, consulenze legali, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f) e comma 10, lettera c);
i) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso, manuali utente e specifiche tecniche, consulenze per la realizzazione di siti internet, compresi quelli destinati al commercio elettronico, predisposizione della domanda di contributo, politiche di marketing, iniziative di pubblicità, ricerche di mercato, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 11, comma 7, lettera b);
j) certificazione di qualità, omologazione ed attestazioni di conformità, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 11, comma 7, lettera b);
k) canoni di manutenzione e assistenza;
l) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
m) spese accessorie quali IVA, valori bollati e altre imposte e tasse, interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari.

2. Per i programmi di industrializzazione non sono ammissibili le spese di cui al comma 1, ad eccezione delle spese di cui all'articolo 11, comma 9; non sono inoltre ammesse le spese relative ai canoni di leasing ed operazioni connesse al leasing nonché le spese relative all'acquisizione di beni e servizi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora tali rapporti assumono rilevanza ai fine della concessione degli aiuti.

Art. 13 – Avvio durata e conclusione dell'iniziativa

1. Le imprese indicano in sede di domanda le date presunte di avvio e conclusione dell'iniziativa.

2. Le imprese avviano l'iniziativa dal giorno successivo alla presentazione della domanda ovvero all'inoltro della stessa purché inviata a mezzo raccomandata, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'approvazione della graduatoria e della relativa ammissione a finanziamento, salvo proroga autorizzata ai sensi dell'articolo 28, nei termini ivi previsti. Entro lo stesso termine, anche contestualmente alla comunicazione di avvenuto avvio, le imprese indicano la data di conclusione dell'iniziativa.

3. Per avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:
a) nel caso di prestazioni fornite dal personale di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b), l'inizio effettivo dell'attività legata al progetto come attestato nel diario della ricerca;
b) nel caso di fornitura di beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di trasporto o di spesa, ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;
c) nel caso di fornitura di servizi, quali ad esempio consulenze e collaborazioni, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;
d) nel caso di prelievo di materiali dal magazzino, la data riportata nel buono di prelievo.

4. Il progetto, che può avere una durata massima di ventiquattro mesi, compresa la proroga eventualmente concessa ai sensi dell'articolo 28, deve concludersi entro la data indicata dall'impresa e riportata nel decreto di concessione.

5. Il progetto si intende concluso alla data di maturazione dell'ultimo costo dimostrabile da fattura o da altra documentazione giustificativa.

6. Il termine massimo di conclusione dei progetti, comprensivo di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 28, è fissato conformemente all'articolo 8, comma 2 del DPReg 238/2008: in ogni caso le operazioni cofinanziate dal POR FESR 2007-2013 dovranno terminare al massimo entro sei mesi prima della data ultima di

ammissibilità della spesa fissata dalla Commissione europea con regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche e integrazioni e dalle successive decisioni di approvazione del POR FESR 2007-2013.

CAPO III – PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Art. 14 – Presentazione delle domande

1. Le domande attestanti il possesso dei requisiti previsti a pena di inammissibilità, dall'articolo 5, comma 2 sono presentate alla SRA - Direzione centrale Attività Produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano, a partire dal giorno 10 febbraio 2010 ed entro il termine perentorio del 30 aprile 2010. Sono considerate presentate nei termini le domande pervenute entro i 15 giorni successivi alla scadenza purché inviate a mezzo raccomandata entro il 30 aprile 2010; ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale di spedizione.

2. Le domande possono essere presentate anche tramite i Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane istituiti ed autorizzati ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 12/2002, fermo restando il rispetto del termine di cui al comma 1 per la presentazione all'ufficio competente.

3. Ogni domanda può riguardare un unico progetto comprendente una o più iniziative di cui all'articolo 4.

4. Non sono ammissibili le domande relative ad iniziative già oggetto di altra richiesta di finanziamento su altri canali contributivi, a meno che tale richiesta non venga ritirata prima della presentazione della domanda a valere sul presente bando.

5. Le domande sono redatte on line attraverso il sistema Gold, accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato. L'inoltro è effettuato sia per via telematica, attraverso il sistema Gold, sia attraverso i canali tradizionali, una volta che il documento sia stato stampato, debitamente sottoscritto, bollato e corredato degli allegati previsti. Tutta la documentazione è inserita in una busta sigillata recante la dicitura "POR FESR 2007-2013 – attività 1.1.a.1. Artigianato - Domanda di partecipazione a bando". Ogni busta non può contenere più di una domanda.

6. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la domanda in formato cartaceo.

7. Sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato:

a) lo schema di domanda e la modulistica di corredo, approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive;

b) le linee guida e le istruzioni tecniche per la redazione della domanda attraverso il sistema Gold;

c) la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

8. Nella documentazione di domanda sono descritti in dettaglio le caratteristiche soggettive dell'impresa, le caratteristiche e gli obiettivi del progetto, il periodo di svolgimento, le risorse da utilizzare e il dettaglio delle relative spese.

9. Sono comprese nella documentazione di domanda:

a) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il possesso dei requisiti di ammissibilità, nonché il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro; a tal fine, in attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 ((Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), la concessione dei contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda attestante il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;

b) gli indicatori di monitoraggio, necessari alla valutazione del concorso dei singoli progetti al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal bando, di cui all'articolo 1, tra cui la realizzazione del progetto nelle zone montane di cui all'allegato G;

c) la dichiarazione di aver preso visione della nota informativa di cui al comma 7, lettera c);

d) copia degli eventuali accordi con organismi di ricerca o accordi con altre imprese: il contratto, eventualmente contenente la condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del

contributo, è allegato alla domanda. Qualora non disponibile, può essere anticipato da lettera di intenti o di incarico, fermo restando che, ai fini di ottenere eventualmente la maggiorazione di aiuto o il punteggio premiale previsto, dovrà essere presentato in fase istruttoria inderogabilmente entro il 31 luglio 2010;

e) specifico contratto o incarico conferito dagli organi societari, con la determinazione dell'impegno previsto e del compenso pattuito, a soci o amministratori per lo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo rientrante nella tipologia di spesa di cui all'articolo 11, comma 2 lettera b).

10. L'impresa che, in corso d'istruttoria, intendesse ritirare la domanda presentata, deve darne tempestiva comunicazione.

11. Le modalità di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono riportate nella nota informativa di cui al comma 7, lettera c).

Art. 15 – Istruttoria amministrativa delle domande

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di ammissibilità formale, generali e specifici previsti dal POR FESR 2007-2013, di cui all'allegato H al presente bando, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, la domanda viene archiviata d'ufficio.

3. La SRA si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessarie alle valutazioni istruttorie.

4. Ove l'impresa presenti un numero di domande superiore a quello consentito, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, vengono istruite unicamente le prime 2 domande, facendosi riferimento alla data di spedizione nel caso di invio con raccomandata o alla data di presentazione negli altri casi.

5. La SRA, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto a insussistenza dei requisiti, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Art. 16 –Valutazione tecnica, criteri di priorità e livello del progetto

1. Il progetto è valutato sulla base dei criteri di valutazione, di cui all'allegato E, sentito il parere del Comitato, attraverso l'attribuzione di un punteggio.

2. Il Comitato valuta, indipendentemente dalla qualificazione proposta dall'impresa, se il progetto e le specifiche spese sono riconducibili alle iniziative di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di innovazione e di industrializzazione dei risultati della ricerca.

3. Sulla base del punteggio attribuito, è stilata la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo, con esclusione dei progetti che non abbiano raggiunto il punteggio minimo di cui all'allegato E.

4. A parità di punteggio sono presi in considerazione i criteri di priorità di cui all'allegato E e, in subordine, l'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero di protocollo.

5. Non sono cumulabili tra loro:

a) i punteggi relativi alle lettere da a) ad e) di cui al punto 1 dell'Allegato E;

b) i punteggi relativi alle lettere da a) a d) di cui al punto 5 dell'Allegato E.

6. Il punteggio attribuito a ciascun progetto determina altresì l'intensità di contributo, in funzione della collocazione ottenuta dallo stesso nei tre livelli di valore di cui all'allegato E.

Art. 17 – Concessione del contributo

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a bando ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000.

2. A seguito dell'istruttoria, entro 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, viene approvata, con decreto del Direttore centrale attività produttive, la graduatoria delle iniziative ammissibili a contributo. Con il medesimo decreto è approvato l'elenco delle iniziative non ammesse a contributo. Il decreto costituisce impegno sul Fondo POR FESR 2007-2013.

3. I progetti ammissibili a finanziamento sono finanziati nei limiti delle risorse messe a bando, secondo l'ordine della graduatoria, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 13. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute.
4. Qualora si rendano disponibili ulteriori fondi, l'Amministrazione regionale può procedere allo scorrimento della graduatoria.
5. La graduatoria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.
6. La SRA comunica alle imprese utilmente collocate in graduatoria l'assegnazione del contributo.
7. Le imprese confermano, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, le date di avvenuto avvio e prevista conclusione del progetto, ai sensi dell'articolo 13, comma 2.
8. La concessione dei contributi è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative di cui all'articolo 5, comma 2.
9. Il Direttore del Servizio, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'impresa di cui al comma 7, adotta i decreti di concessione del contributo.
10. La SRA comunica ai beneficiari la concessione del contributo. Nei decreti di concessione sono riportati i termini di conclusione dei progetti e di presentazione delle rendicontazioni.
11. I termini di cui ai commi 2 e 9 sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per le integrazioni della documentazione, nonché per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo di cui all'art 15, comma 5.
12. Nel caso in cui il numero di domande presentate superi le cento unità, i termini di cui ai commi 2 e 9 sono prorogati di sessanta giorni.

CAPO IV – PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

Art. 18 – Erogazione in via anticipata e rendicontazione parziale

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata, previo accertamento dell'effettivo avvio del progetto, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 e presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato, alle seguenti condizioni:
  a) nella misura dell'80 per cento del contributo concesso per l'impresa che si impegni a concludere e rendicontare i progetti ammessi a finanziamento entro 18 mesi dalla data di concessione del finanziamento;
  b) nella misura del 70 per cento per l'impresa che si impegni a concludere e rendicontare i progetti ammessi a finanziamenti entro 24 mesi dalla data di concessione del finanziamento;
  c) nella misura del 50 per cento del contributo concesso al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, lettere a) e b) comporta inderogabilmente la riduzione del 10 per cento del contributo concesso e liquidabile.
3. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 12, comma 6 del regolamento emanato con DPReg. n. 238/2008, le percentuali di cui al comma 1 possono essere ridotte in applicazione dei limiti annuali imposti dal patto di stabilità e crescita, tramite apposita deliberazione di Giunta Regionale.
4. In alternativa all'erogazione in via anticipata di cui al comma 1, possono essere erogati acconti del contributo concesso in caso di impegno a rendicontare la spesa per fasi, ai fini di ottenere punteggio addizionale in sede di valutazione del progetto. L'impresa è tenuta a rendicontare il progetto, secondo le modalità di cui all'articolo 21, al massimo in due quote, di cui la prima pari almeno al 50 per cento della spesa ammessa a contributo e la seconda a consuntivo finale. L'acconto viene erogato nei limiti della spesa rendicontata.

Art. 19 – Variazioni all'iniziativa in corso di realizzazione

1. Nel caso in cui l'iniziativa, una volta ammessa a contributo, necessiti di variazioni relativamente alla natura, alla progettualità o alla modalità di esecuzione, il soggetto beneficiario è tenuto a darne tempestiva e

motivata comunicazione alla SRA che provvede alla valutazione della variante proposta per l'eventuale approvazione, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4.

2. In difetto della comunicazione la SRA revoca il contributo concesso, acquisito il parere del Comitato, qualora l'iniziativa realizzata si discosti significativamente dall'iniziativa originariamente ammessa a contributo.

3. La SRA si riserva, in ogni caso, di valutare in sede di rendicontazione l'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate all'iniziativa, debitamente giustificate dall'impresa beneficiaria, alla luce della visione complessiva e organica dell'iniziativa, consentita dalla verifica della documentazione finale di spesa nonché della relazione finale sull'attività svolta, previa valutazione tecnica del Comitato.

4. Qualora sia accertata, sentito il parere del Comitato, la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, la SRA procede alla revoca o alla rideterminazione del contributo concesso.

5. Alle condizioni di cui al presente articolo, le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso, né della quota di contributo riconosciuta per le diverse iniziative finanziabili di cui all'articolo 4.

6. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di rendicontazione sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera a) in merito al rispetto dei vincoli di destinazione, qualora siano rilevate variazioni nelle condizioni sottoelencate, che hanno determinato l'attribuzione di punteggio addizionale in sede di valutazione, il punteggio è rideterminato e il contributo assegnato è revocato se il nuovo punteggio risulta inferiore al punteggio minimo di cui all'Allegato E ovvero inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o viene aggiornato nell'intensità nel caso in cui il nuovo punteggio non comporti l'esclusione dall'ambito dei progetti finanziati ma implichi la sola variazione del livello di valutazione:
   a) localizzazione della sede di realizzazione delle iniziative nelle zone di svantaggio socio economico di cui agli allegati A ed G;
   b) progetti per i quali l'impresa si impegna a presentare una rendicontazione parziale al raggiungimento di almeno il 50 per cento della spesa ammessa a contributo;
   c) progetto svolto in collaborazione con Università, parchi scientifici e tecnologici, consorzi e centri di ricerca e trasferimento tecnologico;
   d) brevettazione nell'ambito del progetto di ricerca e/o sviluppo;
   e) criteri ambientali.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera a) in merito al mancato rispetto dei vincoli di destinazione la variazione della condizione di cui al comma 7 lettera a) comporta inoltre la decurtazione del 10% del contributo liquidabile nel caso in cui la sede di realizzazione del progetto sia trasferita in una località non ricompresa in alcuna delle zone di svantaggio socio economico di cui agli allegati A e G.

9. Il mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2 comporta la rideterminazione del contributo con la detrazione della maggiorazione eventualmente concessa ai sensi del medesimo comma.

10. Le modifiche inerenti i termini di avvio e conclusione del progetto, nonché le caratteristiche soggettive dell'impresa derivanti da operazioni straordinarie tra le quali fusioni, cessioni e trasformazioni d'impresa, sono disciplinate da norme specifiche, contenute rispettivamente agli articoli 28 e 27.

Art. 20 – Presentazione della rendicontazione

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari presentano la rendicontazione di spesa entro il termine massimo di sei mesi dalla data di conclusione del progetto fissata nel decreto di concessione o successivamente prorogata ai sensi dell'articolo 28.

2. La SRA si riserva, d'intesa con l'ADG, per esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea, di ammettere le rendicontazioni presentate oltre il termine di cui al comma 1.

3. La modulistica di presentazione della rendicontazione è compilata on line attraverso il sistema Gold, accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato. L'inoltro è effettuato sia per via telematica, attraverso il sistema Gold, sia attraverso i canali tradizionali, una volta che il documento sia stato stampato, debitamente sottoscritto e corredato dall'idonea documentazione giustificativa di spesa e integrativa prevista.

4. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede l'inoltro del formato cartaceo.
5. Qualora la rendicontazione sia inoltrata per via telematica con idonei strumenti atti a garantirne paternità e integrità, ossia con firma digitale, secondo le specifiche tecniche disposte dall'Amministrazione regionale, non è necessaria la presentazione del documento in forma cartacea.
6. Sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato:
a) lo schema di modello di presentazione della rendicontazione e la modulistica di corredo, approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive;
b) le linee guida e le istruzioni tecniche per la presentazione della rendicontazione attraverso il sistema Gold.

Art. 21 – Modalità di rendicontazione
1. Per la rendicontazione i beneficiari presentano:
a) la relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;
b) l'evidenza delle spese sostenute, sia in forma riepilogativa che dettagliata, supportata da idonea documentazione di spesa in originale;
c) le dichiarazioni attestanti il mantenimento dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5, comma 2 lettere a), c), d), e) e h) nonché gli elementi necessari per la verifica dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere f) e g);
d) le dichiarazioni attestanti la consistenza, congruità e regolarità dei beni e servizi acquisiti e dei costi del personale, in relazione all'attività prestata nel progetto, documentata sinteticamente e quantificata nel diario della ricerca;
e) le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo.
2. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Fatture e documenti equivalenti sono presentati in originale e vengono successivamente restituiti all'impresa debitamente annullati, a conclusione del procedimento.
3. Non sono ammissibili fatture o documenti equivalenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro pagati in contanti.
4. Nel caso di spese di importo inferiore a 500,00 euro saldati in contanti, dovrà essere prodotto, quale prova dell'effettiva effettuazione della spesa e della data di pagamento, un estratto contabile che attesti il pagamento ovvero la fattura quietanzata dal fornitore, con firma, data e timbro del fornitore medesimo, ovvero apposita dichiarazione liberatoria del fornitore.
5. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione bancaria o postale attestante l'esecuzione di bonifici bancari o versamenti su conti correnti postali:
a) copia di estratti conto dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili);
b) copia delle ricevute bancarie o dei bonifici dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili).
6. A ogni giustificativo di spesa deve corrispondere un distinto versamento bancario o postale da cui risulti espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilità del versamento stesso alla specifica fattura o documento probatorio equivalente. Sono ammissibili anche versamenti cumulativi limitatamente ai versamenti tramite modello F24, nonché ai versamenti che non comprendano documenti di spesa estranei all'iniziativa finanziata, e che siano quindi integralmente riferiti al pagamento di fatture o documenti probatori equivalenti direttamente correlati all'iniziativa finanziata. In tali casi di pagamento cumulativo, l'impresa documenta la tracciabilità del pagamento del singolo giustificativo, con riserva per l'Amministrazione di valutare l'ammissibilità della relativa spesa.
7. Entro il termine di rendicontazione i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l'inammissibilità delle stesse.
8. Nel caso di programmi di industrializzazione che prevedono le spese di cui all'articolo 11, comma 9, lettera d), i beneficiari presentano inoltre la seguente documentazione:
a) nel caso di lavori soggetti a permesso di costruire, copia della dichiarazione, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti, ai sensi dell'articolo 25,

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A));

b) nel caso di lavori soggetti a denuncia di inizio attività, copia del certificato di collaudo finale emesso dal progettista abilitato e trasmesso al Comune, che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del D.P.R. 380/2001.

9. Ai sensi dell'articolo 44 bis della legge regionale 12/2002, per gli interventi di cui al comma 8 non trova applicazione l'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 14/2002.

10. I beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione della spesa prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale con i requisiti e secondo le modalità di cui all'articolo 22. La certificazione della rendicontazione non sostituisce in ogni caso la presentazione della documentazione integrale di spesa né l'effettuazione dei controlli previsti.

Art. 22 – Certificazione delle spese

1. Costituisce spesa ammissibile ai sensi del presente bando il costo relativo all'attività di certificazione della spesa connessa alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4 commi 1 e 2, con decorrenze, limiti, modalità e termini stabiliti dalla competente ADG, che a tal fine emana apposite circolari.

Art. 23 –Liquidazione del contributo

1. La SRA procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione delle iniziative, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. La SRA può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione la SRA procede sulla base della documentazione agli atti.

4. La rendicontazione viene sottoposta a parere del Comitato quando ne sia rilevata l'opportunità e sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto preventivato e quello realizzato. Il Comitato viene interpellato anche qualora le spese consuntivate siano inferiori del 20 per cento al preventivo ammesso.

5. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.

6. Il contributo è rideterminato proporzionalmente qualora le spese rendicontate ed ammesse siano inferiori a quelle originariamente ammissibili, salve le cause di revoca o di rideterminazione di cui all'articolo 30, o qualora vengano meno le condizioni che hanno portato all'attribuzione delle maggiorazioni di cui all'articolo 9, comma 2 o qualora sia necessario aggiornare, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, l'intensità di contributo originariamente concessa in seguito alla rideterminazione del punteggio per il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'iniziale valutazione del progetto.

7. In sede di liquidazione, la SRA, ricorrendone i presupposti, procede alla rideterminazione del contributo nei casi di variazione previsti dall'articolo 19.

8. I contributi sono liquidati con decreto del Direttore di Servizio entro centoventi giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

Art. 24 – Sospensione dell'erogazione del contributo

1. Ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della LR 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo può essere disposta nei seguenti casi:

a) qualora l'Amministrazione abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione volontaria dell'impresa, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;

b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;

c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 25 – Obblighi dei beneficiari

1. Ai sensi della normativa inerente il POR FESR, i beneficiari sono tenuti a:
a) mantenere la stabilità delle operazioni e il vincoli di destinazione di cui all'articolo 26;
b) inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento dei vincoli di destinazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 7;
c) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 comma 2, lettere a), c), d), e), f) g) e h) per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 11;
d) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario. I documenti dovranno essere conservati fino a tutto il 2020, ai fini dei controlli, in originale o in copia conforme all'originale;
e) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
f) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio, nelle modalità indicate dalla SRA d'intesa con l'ADG;
g) informare il pubblico circa il finanziamento ottenuto dai Fondi strutturali mediante apposizione di una targa esplicativa, sia durante l'attuazione dei lavori sia in modo permanente entro 6 mesi dal completamento dell'iniziativa, sui beni materiali acquisiti e le opere edili e di impiantistica generale realizzate, a cui sia individualmente riferibile una quota superiore a 500.000,00 euro del contributo complessivamente concesso. Le indicazioni inerenti le caratteristiche tecniche e le modalità di apposizione della targa sono riportate nel manuale "Linee guida per le azioni promozionali e pubblicitarie da utilizzare dai beneficiari dei finanziamenti" pubblicato sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione "Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione POR FESR 2007-2013" accessibile dalla home page tramite banner dedicato;
h) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale e di pari opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione;
i) rispettare le condizioni di partecipazione finanziaria del Fondo alle spese dell'operazione e del divieto di pluricontribuzione;
j) rispettare le tempistiche, salvo le proroghe autorizzate ai sensi dell'articolo 28;
k) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 19 e 27;
l) non ricevere né richiedere altri contributi sull'iniziativa oggetto di finanziamento;
m) inviare, su richiesta motivata da esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea, la documentazione di spesa disponibile, anche prima della conclusione del progetto;
n) rispettare, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000, gli strumenti e le misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime;
o) comunicare l'avvenuto avvio dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 13, comma 3;
p) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal bando e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento richiamata all'articolo 2;
q) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro e presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 73 della legge regionale 18/2003, come previsto all'articolo 14, comma 9, lettera a).

Art. 26 – Stabilità delle operazioni e vincoli di destinazione

1. I beneficiari sono tenuti al rispetto dell'obbligo di stabilità delle operazioni nei cinque anni successivi alla conclusione dell'iniziativa, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Al fine del rispetto di tale obbligo, l'iniziativa ammessa a contributo non deve subire modifiche sostanziali:
a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa e
b) risultanti da un cambiamento della natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.

2. Rientra in particolare tra gli obblighi derivanti dalla disposizione richiamata al comma 1, il mantenimento per lo stesso periodo dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane;
b) mantenimento della sede o dell'unità produttiva attiva nel territorio regionale;
c) non essere in stato di liquidazione, di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
d) mantenimento di un codice ATECO ammissibile ai sensi del presente bando.

3. Costituiscono violazione degli obblighi di cui al comma 1, in particolare:
a) la cessione dei beni materiali ed immateriali il cui costo è stato interamente ammesso a contributo oppure il loro utilizzo al di fuori del territorio regionale. I beni mobili oggetto di contributo divenuti inidonei all'uso o alla produzione possono essere sostituiti con altri nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione alla SRA. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetto di altri aiuti;
b) la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto cofinanziato;
c) l'affitto di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto cofinanziato.

4. Per le operazioni straordinarie come il conferimento, la scissione, la trasformazione, lo scorporo e la fusione, si applicano le procedure previste dall'articolo 27, in esito alle quali la SRA sentita l'ADG valuta se sono rispettati gli obblighi di cui al comma 1.

5. Fermo restando il rispetto dei commi 1, 2, 3 e 4, in ogni caso, nell'ipotesi di benefici concessi per le iniziative relative ai programmi di industrializzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ove ne ricorrano i presupposti, va garantito il rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 (Vincolo di destinazione dei beni immobili) della legge regionale 7/2000, comprese le eventuali deroghe di settore applicabili ai sensi del comma 4 dell'articolo stesso.

6. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008, per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera b) ricadenti nelle aree 87 3 c), il beneficiario del contributo è tenuto altresì a mantenere l'investimento nelle aree medesime per almeno tre anni, una volta completato l'intero investimento. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica sia mantenuta nelle aree interessate per il periodo minimo previsto e ne sia data tempestiva comunicazione alla SRA.

7. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di stabilità delle operazioni di cui al comma 1, nonché dei vincoli di destinazione di cui ai commi 5 e 6, il beneficiario presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e successivamente entro il 28 febbraio di ogni anno per i cinque anni successivi alla conclusione del progetto.

8. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 7, la SRA procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

9. Qualora il numero di beneficiari sia superiore a cento, prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 8, la SRA si riserva la facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 7 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.

10. L'inosservanza dell'obbligo di stabilità delle operazioni, nonché dei vincoli di destinazione comporta la revoca dei finanziamenti, con restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000.

11. Salvo quanto previsto dall'articolo 27, la variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, né rideterminazione del contributo concesso.

12. Non comporta violazione degli obblighi previsti dal presente articolo la cessione del prototipo risultato dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione, purché il corrispettivo sia detratto, con imputazione alla voce recuperi, dall'importo della spesa ammissibile.

Art. 27 – Operazioni straordinarie

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di conferimento, scissione, trasformazione, scorporo o fusione d'impresa, che dovessero intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la compiuta decorrenza dell'obbligo di stabilità delle operazioni nonché dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 26, le agevolazioni possono essere trasferite al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda, a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per

l'accesso alle agevolazioni, continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, l'impresa interessata presenta entro sei mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1 del presente articolo:

a) una dichiarazione dell'impresa ammessa a contribuzione comprensiva di una relazione concernente l'operazione straordinaria, le motivazioni che si pongono a fondamento della stessa, nonché lo stato delle attività riferite al progetto oggetto di contributo;

b) una dichiarazione dell'impresa subentrante in esito all'operazione straordinaria, contenente la richiesta di conferma di validità della domanda di finanziamento o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse per l'iniziativa e agli obblighi posti a carico del beneficiario;

c) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria.

3. Alla domanda di subentro devono essere allegati le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni pubblicate dalla SRA sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato.

4. Nel caso in cui l'istanza pervenga prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, la SRA avvia nuovamente l'iter istruttorio; per le istanze pervenute successivamente, la SRA espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.

5. Qualora l'operazione straordinaria intervenga prima della concessione del contributo e comporti una variazione della dimensione d'impresa in fase di concessione si procede alla rideterminazione del contributo spettante; tale rideterminazione può essere in aumento solo qualora non sia stata ancora approvata la graduatoria. Successivamente alla concessione, si applica l'articolo 26 comma 11.

Art. 28 – Proroghe

1. Le proroghe dei termini di avvio, e conclusione dell'iniziativa sono ammesse ciascuna una sola volta nel limite massimo di sessanta giorni e sono disciplinate come disposto dal presente articolo, in osservanza alle procedure del POR FESR 2007-2013.

2. L'eventuale richiesta di proroga del termine di avvio o di conclusione dell'iniziativa è presentata prima delle rispettive previste scadenze ed è autorizzata dalla SRA su indicazione dell'ADG, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa, al fine di garantire un'efficace ed efficiente realizzazione del POR FESR 2007-2013.

3. La proroga del termine di conclusione del progetto in seguito all'accoglimento della relativa richiesta determina lo slittamento di pari misura del termine di rendicontazione, fermo restando il termine ultimo di rendicontazione di cui al comma 6 nonché quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 in materia di erogazione in via anticipata.

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino al termine di conclusione originariamente stabilito, previa valutazione tecnica del Comitato sull'effettiva e compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.

5. In ogni caso, la proroga del termine di conclusione del progetto non può determinare una durata del progetto superiore al termine richiamato all'articolo 13, comma 4, né comportare il mancato rispetto del termine massimo di conclusione del progetto di cui all'articolo 13, comma 6.

6. In ogni caso, lo slittamento del termine di rendicontazione del progetto, conseguente alla proroga del termine di conclusione dello stesso, non può comportare uno slittamento di detto termine oltre a quello fissato dall'articolo 8, comma 2 del DPREG 238/2008, richiamato all'articolo 13, comma 6 del presente bando.

7. Nel caso del mancato rispetto del termine di rendicontazione, l'Amministrazione procede alla revoca del contributo concesso, fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 2.

Art. 29 – Controlli e verifiche tecniche

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata degli obblighi previsti a carico delle imprese beneficiarie, possono essere disposti controlli e verifiche, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

2. Nel corso dell'intero procedimento può essere acquisito il parere tecnico del Comitato in relazione a specifiche esigenze istruttorie.
3. Ai sensi del comma 1 la SRA, nell'ambito dei controlli amministrativi della documentazione afferente alla rendicontazione del progetto, può svolgere tali controlli a valere su un campione rappresentativo della documentazione di spesa che comprenda tutte le voci di spesa presentate dal beneficiario. Il campionamento è ammesso in presenza di un numero di fatture o documentazione giustificativa superiore a cento e deve, comunque essere pari o superiore al 30 per cento del numero di fatture e complessivamente rappresentare almeno il 50 per cento della spesa rendicontata.
4. Nel caso in cui i controlli a campione, di cui al comma 3, rivelino delle irregolarità, la SRA ha la facoltà di integrare il campione ampliando la base della spesa da controllare, previa segnalazione all'ADG delle irregolarità riscontrate e sulla base di indicazioni rese dalla stessa ADG sentita la SRA.
5. In ogni caso il tasso di irregolarità riscontrato sulla spesa controllata, dato dal rapporto tra spesa campionata irregolare e totale spesa controllata verrà applicato al totale della spesa rendicontata, rideterminando il contributo pubblico.
6. In adempimento al protocollo di intesa intercorso tra la Regione Friuli Venezia Giulia ed il Comando regionale Friuli Venezia Giulia della Guardia di Finanza del 10 dicembre 2009, l'Amministrazione regionale, attraverso l'ADG, anche su iniziativa della SRA, provvederà a segnalare alla Guardia di Finanza la necessità di sviluppare gli accertamenti e le investigazioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, nei casi in cui dagli esiti dei controlli e verifiche emergano profili indicativi e qualificati di fenomeni aventi possibile rilevanza penale, fornendo sollecitamente, nel caso di avvio delle attività ispettive, i dati, le notizia e le documentazioni richieste.

Art. 30 – Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Ai sensi della normativa che disciplina il POR FESR 2007-2013, il provvedimento di concessione è revocato, in particolare, a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile qualora:
a) non siano stati rispettati l'obbligo di stabilità delle operazioni oppure i vincoli di destinazione di cui all'articolo 26; in particolare, il mancato rispetto dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 26, comma 6, comporta la revoca del contributo concesso limitatamente alla quota relativa al programma di industrializzazione ovvero all'acquisizione di marchi, brevetti e licenze;
b) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine, salvo quanto previsto dagli articoli 20 comma 2 e 28;
c) si rilevi, sentito il parere del Comitato, che l'iniziativa realizzata si discosta significativamente dall'iniziativa originariamente ammessa a contributo, nei casi previsti dall'articolo 19;
d) siano variate, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, le condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggio addizionale in sede di valutazione e la variazione di tali condizioni abbia comportato la rideterminazione del punteggio di valutazione, risultando lo stesso inferiore al punteggio minimo di cui all'allegato E ovvero inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria;
e) ai sensi dell'articolo 10, comma 3, la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore del 40 per cento ai limiti minimi previsti all'articolo 10, comma 1;
f) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento;
g) non siano mantenuti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 25 comma 1, lettera c) ;
h) in caso di operazioni straordinarie l'impresa subentrante non abbia i requisiti per subentrare ai sensi dell'articolo 27.

2. Comporta la riduzione del contributo concesso nelle misure di seguito riportate il verificarsi delle condizioni rispettivamente indicate:
a) 10 per cento nel caso di mancato rispetto dei termini tassativi di conclusione e rendicontazione del progetto previsti qualora sia stata ottenuta l'erogazione in via anticipata del contributo ai sensi dell'articolo 18, comma 2;
b) 10 per cento nel caso in cui non sia stata rispettata la condizione premiante ai fini della valutazione relativa alla localizzazione della sede di realizzazione del progetto in zone di svantaggio socio economico, con il trasferimento della sede in altra località non ricompresa in alcuna delle zone di svantaggio economico citate, ai sensi dell'articolo 19, comma 8.

3. Il mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere f) relativi al sistema di monitoraggio e lettera g) relativi agli oneri di pubblicità, comporta la sospensione dell'erogazione del contributo, per la parte non ancora erogata, sino all'adempimento delle prescrizioni stesse; se le prescrizioni non sono adempiute entro il termine perentorio fissato dalla SRA il provvedimento di concessione è revocato.

4. La SRA comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione o la rideterminazione del contributo. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

CAPO VI NORME FINALI

Art. 31 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate all'articolo 2 nonché alla legge regionale 7/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 29, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007).

Art. 32 – Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Allegato A
(Riferito all'articolo 9, comma 8)

Elenco dei Comuni rientranti nelle aree di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE

Provincia di Udine	Amaro; Ampezzo; Arta Terme; Buia (sezioni di censimento: 7-10, 13, 14, 18-20, 25, 26, 28, 29, 31, 32); Cavazzo Carnico; Cercivento; Chiusaforte; Forni Avoltri; Forni di Sopra; Majano; Moggio Udinese; Osoppo; Ovaro; Paluzza; Pontebba; Ravascletto; Sauris; Sutrio; Tarvisio; Tolmezzo (sezioni di censimento: 3, 4, 9, 12, 34-36, 39, 41, 44); Trasaghis; Venzone; Villa Santina; Zuglio; Chiopris-Viscone; Cividale Del Friuli (sezioni di censimento: 9, 10, 17, 18, 28, 29, 39, 46, 52, 57, 58, 63, 69, 83, 91); Corno di Rosazzo; Manzano; Moimacco; Prepotto; San Giovanni al Natisone; San Pietro al Natisone; Cervignano del Friuli (Area ricompresa nel Consorzio di Sviluppo dell'area dell'Aussa Corno); Lignano Sabbiadoro; Marano Lagunare; San Giorgio di Nogaro; Torviscosa.
Provincia di Gorizia	Medea; Romans D'Isonzo; Villesse; Doberdo' del Lago; Gorizia (Circoscrizioni di Piedimonte, S. Andrea, S. Rocco, S. Anna); Grado (l'intero territorio comunale e corrispondente parte del demanio marittimo, esclusa la frazione di Fossalon); Monfalcone (l'intero territorio comunale e corrispondente parte del demanio marittimo escluso il comune catastale di S. Polo); Ronchi Dei Legionari; Sagrado; Savogna D'Isonzo; Staranzano.
Provincia di Trieste:	Duino-Aurisina (Frazioni comunali di S. Giovanni di Duino, Villaggio del Pescatore, Sistiana, Medeazza e corrispondente parte del demanio marittimo); Monrupino (Area ricompresa nell'Autoporto di Fernetti); Muggia; San Dorligo della Valle (Area ricompresa nella Zona di Sviluppo Industriale di Trieste «EZIT»); Sgonico; Trieste (Circoscrizioni di Altipiano Est, Servola-Chiarbora-Valmaura-Borgo San Sergio, area portuale, demanio marittimo del compartimento di Trieste — per la parte eccedente a quella dell'area portuale di Trieste).

Allegato B
(Riferito all'articolo 6, comma 1)

Campo applicazione Reg. (CE) n. 800/2008

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008, articoli 1 e 2

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti:
a) ad attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;
b) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti:
a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli. Per «prodotti agricoli» si intendono, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 22 del regolamento (CE) n. 800/2008:
1) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
2) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
3) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
c) alle imprese attive nel settore carboniero.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008, non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà. Per imprese in difficoltà si intende, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento medesimo, una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
b) qualora, se si tratta di società in cui almeno alcuni soci abbiano responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza.
4. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 23 e 24 del regolamento (CE) n. 800/2008, si intende per:
a) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
b) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo, allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati.

Allegato C
(Riferito all'articolo 6, comma 2)

Campo applicazione Reg. (CE) n. 1998/2006

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:
a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
e) aiuti alle imprese in difficoltà.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:
a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:
a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Definizione di impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del 1.10.2004

1. È considerata in difficoltà un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:
a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,

b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.

Allegato D
(Riferito all'articolo 9, comma 9)

Settori di attività esclusi dalla maggiorazione nella percentuale di aiuto (classificazione ISTAT ATECO 07)

Industria delle fibre sintetiche

20.60.0	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

Industria della costruzione navale:

30.11.2	Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)
33.15.0	Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)

Industria siderurgica:

7.10.0	Estrazione di minerali metalliferi ferrosi
24.10.0	Siderurgia – Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
24.20.10	Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura
24.20.20	Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili

Settore dei trasporti:

49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte (tutta la divisione)
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua (tutta la divisione)
51	Trasporto aereo (tutta la divisione)

Allegato E

(Riferito all'articolo 9, commi 11, 12, all'articolo 16 e all'articolo 19, comma 7)

CRITERI DI VALUTAZIONE E DI PRIORITÀ

Criteri di valutazione	*Punteggio*
1) Tipologia di intervento[1]:	
a) Progetti di ricerca industriale che prevedano anche la realizzazione di attività di sviluppo sperimentale:	
- prevalenza di spesa per attività di ricerca:	
I. innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale	**min 46 max 50**
II. notevole miglioramento di prodotti o di processi produttivi o di servizi esistenti o di tecnologie consolidate	**min 41 max 45**
- prevalenza di spesa per attività di sviluppo sperimentale	
III. innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale	**min 36 max 40**
IV. notevole miglioramento di prodotti o di processi produttivi o di servizi esistenti o di tecnologie consolidate	**min 31 max 35**
b) Progetti di ricerca industriale	
I. innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale	**min 36 max 40**
II. notevole miglioramento di prodotti o di processi produttivi o di servizi esistenti o di tecnologie consolidate	**min 31 max 35**
c) Progetti di sviluppo sperimentale	
I. innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale	**min 31 max 35**
II. notevole miglioramento di prodotti o di processi produttivi o di servizi esistenti o di tecnologie consolidate	**min 26 max 30**
d) Progetti di innovazione concernenti servizi di consulenza in materia di innovazione	**min 31 max 35**
e) Acquisizione di marchi, brevetti, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie, licenze o conoscenze tecniche non brevettate	**min 21 max 25**
2) Criteri ambientali	
a) Progetti concernenti l'utilizzo di materiali ecocompatibili, la riduzione dei rifiuti, il riciclo dei rifiuti e la depurazione dagli inquinanti delle risorse idriche	**10**
b) Progetti concernenti il risparmio delle risorse energetiche ed idriche, l'efficacia energetica e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili	**10**

[1] I punteggi di cui alle lettere da a) ad e) non sono cumulabili.

3) Altri elementi di valutazione	
a) Nuovi brevetti da registrare:	
I. brevettazione nell'ambito del progetto di ricerca e/o sviluppo	**10**
II. progetto autonomo di brevettazione	**25**
b) Progetti per i quali l'impresa si impegna a presentare una rendicontazione parziale al raggiungimento di almeno il 50 per cento della spesa ammessa a contributo	**5**
c) Progetto svolto in collaborazione con Università, parchi scientifici e tecnologici, consorzi e centri di ricerca e trasferimento tecnologico	**15**
4) Dimensione[2]	
Microimprese fino a 9 occupati	**10**
5) Localizzazione in zone di svantaggio socio economico di cui agli Allegati A e G[3]	
a) Aree 87 3 c)	**7**
b) Comuni di montagna appartenenti alla fascia C	**7**
c) Comuni di montagna appartenenti alla fascia B	**4**
d) Comuni di montagna appartenenti alla fascia A	**2**

Criteri di priorità da applicarsi in caso di parità di punteggio[4]

Progetti presentati da imprenditoria giovanile
Progetti presentati da imprenditoria femminile
Ordine cronologico di presentazione della domanda

Livelli di valore in base al punteggio totale ottenuto	**Livello basso**: da 27 a 44 punti **Livello medio**: da 45 a 60 punti **livello alto**: pari o superiore a 61 punti	Punteggio minimo di ammissione: 27

[2] Il numero degli occupati deve essere calcolato in Unità Lavorative Annue (ULA), con riferimento al dato dichiarato nella domanda di contributo.
[3] I punteggi di cui alle lettere da a) a d) non sono cumulabili.
[4] Per l'imprenditoria giovanile, possono chiedere la priorità le imprese individuali gestite esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e 40 anni o le società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente giovani tra i 18 ed i 40 anni.
Per l'imprenditoria femminile, possono chiedere la priorità le imprese individuali gestite da donne o le società di persone e società cooperative costituite in misura non inferiore al 60% da donne e le società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione sono costituiti per 2/3 da donne.

Allegato F
(Riferito all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b))

SPESE PER IL PERSONALE
TABELLA STANDARD DI COSTI UNITARI

Personale dipendente dedicato al progetto	
A) Responsabile della ricerca:	Costo orario
1) inquadrato con il contratto di dirigente	euro 32,00
2) inquadrato con la qualifica di quadro	euro 21,00
3) inquadrato con la qualifica di impiegato	euro 20,00
B) Ricercatore	euro 19,00
C) Personale tecnico e operaio	euro 15,00

Titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori	
Qualifica	Costo orario
A) Responsabile della ricerca	euro 20,00
B) Ricercatore	euro 19,00
C) Personale tecnico e operaio	euro 15,00

Allegato G
(Riferito all'articolo 14, comma 9)

Elenco dei Comuni di Montagna

Comune	Prov	Zona montana ex articolo 2 della LR 33/2002	Zona montana di svantaggio socio-economico ex articolo 21 della LR 33/2002	Note fascia montana
Duino-Aurisina	TS	SI	A	
Monrupino	TS	SI	A e B	in fascia B il centro abitato di Zolla, in fascia A il resto del comune
Muggia	TS	SI	NON ATTRIBUITA	non ancora attribuita classificazione fascia montana
San Dorligo della Valle	TS	SI	A e B	in fascia B i centri abitati di Grozzana e Pesek di Grozzana, in fascia A il resto del comune
Sgonico	TS	SI	A	
Trieste	TS	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Capriva del Friuli	GO	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Cormons	GO	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Doberdò del Lago	GO	SI	A	
Dolegna del Collio	GO	SI	A	
Fogliano-Redipuglia	GO	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Gorizia	GO	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Monfalcone	GO	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Mossa	GO	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Ronchi dei Legionari	GO	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Sagrado	GO	SI	A	
San Floriano del Collio	GO	SI	A	
San Lorenzo Isontino	GO	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce

Savogna d'Isonzo	GO	SI	A	
Amaro	UD	SI	B	
Ampezzo	UD	SI	C	
Arta Terme	UD	SI	C	
Artegna	UD	SI	A	
Attimis	UD	SI	B e C	in fascia C i centri abitati di Porzus, Subuit e Cancellier, in fascia B il resto del comune
Bordano	UD	SI	B	
Cavazzo Carnico	UD	SI	B	
Cercivento	UD	SI	C	
Chiusaforte	UD	SI	C	
Cividale del Friuli	UD	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Comeglians	UD	SI	C	
Dogna	UD	SI	C	
Drenchia	UD	SI	C	
Enemonzo	UD	SI	B e C	in fascia C i centri abitati di Fresis, Maiaso, Tartisnis e Colza, in fascia B il resto del comune
Faedis	UD	PARZIALE	A e C	in fascia C i centri abitati di Canebola e Valle, in fascia A la rimanente parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Forgaria nel Friuli	UD	SI	B e C	in fascia C il centro abitato di Monte Prat, in fascia B il resto del comune
Forni Avoltri	UD	SI	C	
Forni di Sopra	UD	SI	C	
Forni di Sotto	UD	SI	C	
Gemona del Friuli	UD	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Grimacco	UD	SI	C	
Lauco	UD	SI	C	
Ligosullo	UD	SI	C	
Lusevera	UD	SI	C	
Magnano in Riviera	UD	SI	A	
Malborghetto Valbruna	UD	SI	C	
Moggio Udinese	UD	SI	C	
Montenars	UD	SI	C	
Nimis	UD	SI	B e C	in fascia C i centri abitati di Chialminis, Monte Prato e Borgo di Mezzo, in fascia B il resto del comune
Ovaro	UD	SI	C	
Paluzza	UD	SI	C	
Paularo	UD	SI	C	
Pontebba	UD	SI	C	
Povoletto	UD	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce

Prato Carnico	UD	SI	C	
Preone	UD	SI	C	
Prepotto	UD	SI	B e C	in fascia C il centro abitato di Castemonte, in fascia B il resto del comune
Pulfero	UD	SI	C	
Ravascletto	UD	SI	C	
Raveo	UD	SI	B e C	in fascia C il centro abitato di Raveo, in fascia B il resto del comune
Resia	UD	SI	C	
Resiutta	UD	SI	C	
Rigolato	UD	SI	C	
San Leonardo	UD	SI	B e C	in fascia C il centro abitato di Iainich, in fascia B il resto del comune
San Pietro al Natisone	UD	SI	A, B e C	in fascia C il centro abitato di Costa, in fascia B i centri abitati di Vernassino e Mezzana, in fascia A il resto del comune
Sauris	UD	SI	C	
Savogna	UD	SI	C	
Socchieve	UD	SI	C	
Stregna	UD	SI	C	
Sutrio	UD	SI	C	
Taipana	UD	SI	C	
Tarcento	UD	PARZIALE	A e B	in fascia B i centri abitati di Sammardenchia, Sedilis, Beorchian e Culau, in fascia A la rimanente parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Tarvisio	UD	SI	C	
Tolmezzo	UD	SI	A e C	in fascia C i centri abitati di Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova e Lorenzaso, in fascia A il resto del comune
Torreano	UD	SI	A e C	in fascia C i centri abitati di Masarolis, Reant e Tamoris, in fascia A il resto del comune
Trasaghis	UD	SI	B	
Treppo Carnico	UD	SI	C	
Venzone	UD	SI	B	
Verzegnis	UD	SI	C	
Villa Santina	UD	SI	B	
Zuglio	UD	SI	B e C	in fascia C i centri abitati di Fielis e Sezza, in fascia B il resto del comune
Andreis	PN	SI	C	
Arba	PN	SI	A	
Aviano	PN	SI	A e C	in fascia C i centri abitati di Busa di Villotta e Collalto, in fascia A il resto del comune
Barcis	PN	SI	C	
Budoia	PN	SI	A	
Caneva	PN	PARZIALE	A e C	in fascia C il centro abitato di La Crosetta, in fascia A la rimanente parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce

Castelnovo del Friuli	PN	SI	B	
Cavasso Nuovo	PN	SI	B	
Cimolais	PN	SI	C	
Claut	PN	SI	C	
Clauzetto	PN	SI	C	
Erto e Casso	PN	SI	C	
Fanna	PN	SI	B	
Frisanco	PN	SI	C	
Maniago	PN	SI	A	
Meduno	PN	SI	B	
Montereale Valcellina	PN	SI	A	
Pinzano al Tagliamento	PN	SI	B	
Polcenigo	PN	SI	A e B	in fascia B il centro abitato di Mezzomonte, in fascia A il resto del comune
Sequals	PN	SI	A	
Spilimbergo	PN	PARZIALE	NON ATTRIBUITA	non ancora attribuita classificazione fascia montana; la parte montana del territorio comunale è quella risultante dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Tramonti di Sopra	PN	SI	C	
Tramonti di Sotto	PN	SI	C	
Travesio	PN	SI	B	
Vajont	PN	SI	A	
Vito d'Asio	PN	SI	C	
Vivaro	PN	SI	A	

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Forme_Associative/comunita_montane/Cartografia_territorio_montano/

Allegato H

(Riferito all'articolo 15, comma 1)

CRITERI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI

stabiliti dal POR FESR 2007-2013

Requisiti generali di ammissibilità formale

- ammissibilità del proponente;
- correttezza e completezza formale della proposta progettuale.

Requisiti generali di ammissibilità

- coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del POR, dell'Asse prioritario e della linea di attività per il quale il progetto è proposto al finanziamento;
- coerenza del progetto con gli obiettivi e le condizioni previste dal RECE 1083/2006, rispetto del campo di intervento del FESR definito dal Regolamento n. 1080/2006 e delle condizioni (es. esclusione di settori, soglie dimensionali, zonizzazione, condizioni derivanti da quanto previsto nel Quadro Strategico Nazionale) e obiettivi specifici previsti dallo stesso;
- rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi;
- coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, (non pertinente con attività 1.1.a) tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
- divieto di cumulabilità dei contributi (art. 54 RECE 1083/2006);
- coerenza del progetto con la strategia regionale o con le leggi regionali regolanti i settori di riferimento;
- coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di lavoro con i limiti posti dal POR alla rendicontazione della spesa (data ultima di ammissibilità della spesa 31/12/2015), a meno che diversamente indicato tra i requisiti di ammissibilità specifici alle linee di attività;
- rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime;
- rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare del Regolamento (CE) n. 800/2008 (regime di esenzione), del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 (de minimis), della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01 del 30/12/2006, della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale 2008/C 82/01 del 1/04/2008 (quest'ultima disciplina non pertinente).

Criteri di ammissibilità specifici

- coerenza con gli obiettivi del POR;
- coerenza con il "Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione e delle attività di ricerca e trasferimento delle conoscenze";
- conformità al Reg. (CE) n. 800/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- rispondenza dei progetti ai requisiti previsti nel Regolamento di attuazione;
- unità operativa localizzata nel territorio regionale;
- iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (AIA).[5]

[5] Il requisito è previsto dalla normativa legislativa e regolamentare di settore. Le imprese prive del requisito possono richiedere l'iscrizione all'Albo prima della presentazione della domanda. In particolare, possono richiedere l'iscrizione all'AIA tutte le imprese con almeno un'unità operativa nel territorio regionale svolgente attività artigiana. Per le imprese degli altri settori, è possibile presentare domanda a valere sulle altre linee contributive finanziate nell'ambito della normativa regionale e dell'attività 1.1.a.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_SO5_1_DGR_113_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 113

Approvazione del metodo di calcolo per la determinazione forfettaria delle spese generali per le iniziative dell'attività 1.1.a linee di intervento 1.1.a.3 - settore commercio e 1.1.a.4 - settore turismo - Incentivazione della RSI delle imprese (Settori commercio e turismo) - del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Programma Operativo Regionale POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" programmazione 2007/2013, (di seguito POR), approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007)5717 del 20.11.2007, così come modificata con Decisione C(2010) 5 del 04.01.2010, il quale prevede sub. Asse 1, Obiettivo operativo 1.1, Attività 1.1.a., Linee di intervento 1.1.a.3 - settore commercio e 1.1.a.4 - settore turismo, il finanziamento di operazioni di incentivazione della ricerca industriale, sviluppo e innovazione delle imprese, di piccola media e grande dimensione, rispettivamente riferite ai comparti commercio e turismo;

VISTO il regolamento (CE) N. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa", il quale introduce all'articolo 7, il paragrafo 4, laddove è previsto che sono considerati ammissibili a un contributo del FESR, i costi indiretti dichiarati su base forfettaria, fino al 20 % dei costi diretti di un'operazione e che alla definizione forfettaria di tali costi debba provvedere in anticipo lo Stato membro sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile;

VISTA la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, art.11 - Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico, ed il regolamento successivamente emanato in attuazione dell'art. 11, con D. P. Reg. 31 agosto 2007 n. 273 -(Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria) e s. m. i.;

CONSIDERATO che la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, art.11 ed il regolamento di attuazione 0273/Pres. costituiscono la base giuridica regionale in forza della quale verranno erogati i contributi per le operazioni ascritte alla attività 1.1.a. del POR per i settori commercio e turismo, e che il relativo regime di aiuto N 207/2007, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007)3295 del 2 luglio 2007, sulla base della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" pubblicata in G.U.U.E. serie C n. 323 del 30 dicembre 2006, anche in vista dell'emanazione dei bandi di cui trattasi prevedendo quali spese ammissibili per la RSI le spese generali quantificate nel 20% di quelle del personale della ricerca ;

VALUTATA l'opportunità di avvalersi delle previsioni di cui al citato regolamento (CE) N. 397/2009 in ordine alla possibilità di determinare una semplificazione della base di calcolo delle spese ammissibili facendo un maggiore ricorso a pagamenti di somme forfetarie in luogo del rimborso delle spese effettive con particolare riguardo a quanto concerne il pagamento dei costi indiretti determinati su una base forfetaria, fino al 20% dei costi diretti di una operazione;

CONSIDERATA quindi la necessità di definire forfettariamente le spese generali ammissibili a contributo garantendo che tale determinazione si sviluppi sulla base di un metodo di calcolo giusto equo e verificabile;

RITENUTO, a tal fine, di considerare un'analisi dei dati storici in possesso della Direzione centrale attività produttive, con lo scopo di individuare una percentuale media da applicare ai progetti relativi all'attività 1.1.a del POR settori Turismo e Commercio, in modo tale da riconoscere l'ammissibilità delle spese generali, senza dovere richiedere alle imprese la dimostrazione dell'effettività della spesa sostenuta, pur garantendo la realizzazione dell'operazione cofinanziata;

ATTESO che per le finalità di cui al citato regolamento comunitario risulta necessario definire quali, tra le voci di spesa, sia da considerarsi costo diretto ovvero costo indiretto;

ATTESA altresì la necessità di determinare l'incidenza percentuale dei costi indiretti sulla base dei dati storici in possesso dell'Amministrazione regionale, a seguito di concessione di contributi a valere su operazioni finanziate nel settore Commercio, estensibile per analogia al settore Turismo, per il tramite delle disposizioni di cui alla richiamata legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, art.11 e dei regolamenti di attuazione;
VERIFICATE le tipologie di spesa ammissibile previste dal seguente regolamento regionale attuativo dell'art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26:
- D. P. Reg. 31 agosto 2007 n. 0273/Pres. -(Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria)

CONSIDERATO come nell'ambito delle tipologie di spese ammissibili definite dalla normativa in oggetto, con particolare riferimento a quelle individuate nel testo regolamentare predetto, siano da considerarsi:
a) "costi diretti":
1) "personale adibito alla ricerca:" i costi sostenuti per i ricercatori e per il responsabile della ricerca che operano nella sede o nella unità produttiva ove viene realizzata la ricerca, nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto, con l'esclusione dell'attività amministrativa-commerciale;
2) "prestazioni interne": il costo del lavoro svolto dalla manodopera a supporto dell'attività di ricerca nella misura in cui essa è impiegata nel progetto di ricerca, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria;
3) "strumenti e attrezzature": i costi per l'acquisto di strumenti e attrezzature specifici, nuovi di fabbrica.;
4) "prestazioni di terzi": il costo dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, compresi i costi della ricerca contrattuale utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, inclusi i servizi relativi all'utilizzo di laboratori, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Le spese di trasferta dei professionisti sono ammesse solo se strettamente connesse alla consulenza prestata e fatturate dallo stesso professionista;
5) "beni immateriali": i costi diretti all'acquisizione di brevetti, know-how, risultati di ricerca, diritti di licenza, software specialistici, da utilizzarsi esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e comunque rapportabili alla durata del progetto, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
6) "materiali": i costi per l'acquisto di materiali di consumo specifico o di ricambio e materiali durevoli e direttamente imputabili all'attività di ricerca e alla realizzazione di prototipi;
b) "costi indiretti": le spese generali di ricerca, ovvero i costi generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dal progetto di ricerca, relativi alle funzionalità operative dell'impresa, quali telefono, illuminazione, riscaldamento, comprendenti le spese per il personale indiretto, quali fattorini e magazzinieri.;
c) "costi imprevisti": spese imprevedibili, calcolate nella misura del 10 per cento sul costo totale preventivato, che contribuiscono a fissare l'importo massimo ammissibile per il progetto; tale voce non compare nei consuntivi e può essere regolarmente rendicontata nelle altre voci previste.;
VISTE inoltre le limitazioni definite dal medesimo regolamento;
ATTESA la classificazione delle spese ammissibili, e la connessa diretta analoga riferibilità delle stesse alle definizioni dei costi diretti, e dei costi indiretti introdotte dal citato regolamento (CE) N. 397/2009, quale risulta dal quadro riassuntivo allegato alla presente deliberazione;
CONSIDERATO che, in ragione della base giuridica cui si è tenuti ad uniformarsi, in ragione delle disposizioni espressamente richiamate anche dalla scheda di attività 1.1.a approvata con modifiche dalla Giunta regionale con deliberazione n. 53 dd.21.01.2010, si è tenuti, a prevedere le medesime categorie di spesa ammissibile ed il medesimo rapporto tra le stesse previsto dalla normativa regionale in modo che non vi sarà una diversa riferibilità giuridica ai concetti di costo diretto ed indiretto
RITENUTO quindi di sviluppare una metodologia di calcolo a partire dai dati storici in possesso della Direzione centrale attività produttive, riferibili ai procedimenti contributivi in materia di ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale e innovazione attivati con fondi regionali sulla base della normativa vigente sopra richiamata;
RILEVATO che non risulta opportuno valutare l'incidenza della base storica dei dati desumibili dal finanziamento delle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali nell'ambito della precedente programmazione comunitaria (Docup Obiettivo 2 2000-2006), al fine di fornire una base storica omogenea con gli alti settori afferenti la medesima linea di attività;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale delle attività produttive, d'intesa con l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, relazioni internazionali e comunitarie;
all'unanimità,

DELIBERA

A) Per le motivazioni citate in premessa, sono approvati:
1. IL METODO PER LA DETERMINAZIONE FORFETTARIA DELLE SPESE GENERALI, quali costi indiretti per la realizzazione dei progetti di ricerca industriale, sviluppo e innovazione delle imprese dei settori commercio e turismo, da applicarsi sulle domande di contributo presentate a valere sull'Asse 1, Attività 1.1.a - Linee di intervento 1.1.a.3 - settore commercio e 1.1.a.4 - settore turismo - Incentivazione della RSI delle imprese del POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, come descritto all'allegato A;
2. LA TABELLA DI CALCOLO DELLE SPESE GENERALI di cui all'allegato B risultante dall'applicazione del metodo di cui al punto 1., riferito ai procedimenti contributivi attivati nel settore commercio, estensibile per analogia al settore turismo, sulla base della disciplina regionale in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, come specificato in premessa ;
3. LA PERCENTUALE FORFETTARIA da riconoscersi alle spese generali, quali costi indiretti sostenuti per la realizzazione dei progetti di ricerca industriale, sviluppo e innovazione delle imprese nei settore commercio e turismo a valere sull'Asse 1, Attività 1.1.a -del POR FESR Obiettivo 2007/2013 secondo le indicazioni di cui alla seguente tabella:

DETERMINAZIONE FORFETTARIA DELLE SPESE GENERALI		
	Valore % medio di incidenza delle spese generali sui costi diretti del personale (dato storico)	Percentuale forfettaria delle spese generali sui costi diretti da ammettere a contributo
Settori commercio e turismo	19,43%	19%

B) La percentuale forfettaria di cui al punto 3 della lettera A è applicata ai costi diretti che l'impresa prevede di sostenere per la realizzazione del progetto di ricerca industriale, sviluppo e innovazione delle imprese, intendendosi per costi diretti il totale delle *sole spese ammesse a contributo relative al personale impiegato nel progetto di ricerca, sviluppo o innovazione relativamente ai procedimenti contributivi a valere sull'Asse 1, Attività 1.1.a, Linee di intervento 1.1.a.3 - settore commercio e 1.1.a.4 - settore turismo del-POR FESR 2007/2013.*
C) La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_SO5_1_DGR_113_2_ALL1

ALLEGATO A

Metodo di calcolo seguito per la determinazione forfettaria delle spese generali

1. Al fine di determinare la base di calcolo per la forfetizzazione delle spese si è operato, preliminarmente, il raffronto tra le tipologie di spesa previste nel seguente regolamento di cui viene data evidenza nella "Tabella di raffronto delle voci di spesa ammissibili":
   - D. P. Reg. 31 agosto 2007 n. 273 –(Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria) e s. m. i..;

   Nell'ambito di tali procedimenti, si sottolinea che le spese generali sono state ammesse, secondo la normativa vigente, in percentuale alle **sole** spese totali del personale adibito alla ricerca, in quanto unico costo diretto rilevante ai fini del computo;
2. Sono stati individuati i dati storici in possesso della Direzione centrale attività produttive riferibili ai procedimenti contributivi di cui al punto 1 dei settori Turismo e Commercio;
3. Sono stati considerati unicamente i progetti regolarmente ammessi a contributo e non revocati;
4. Per ciascun procedimento contributivo di cui al punto 3 sono state individuate le spese per il personale della ricerca ammesse a contributo, quali soli **costi diretti** rilevanti ai fini del computo;
5. Per ciascun procedimento contributivo di cui al punto 3 sono state individuate le spese generali ammesse a contributo, quali **costi indiretti** sostenuti per la realizzazione del progetto ed ammessi a contributo;
6. È stato determinato il totale delle spese per il personale di ricerca ammesse a contributo di cui al punto 4. ed il totale delle spese generali di cui al punto 5.
7. Rapportando il totale delle spese generali ammesse a contributo (punto 5.) al totale delle spese per il personale della ricerca ammesse a contributo (punto 4) e moltiplicando il valore risultante per cento, si è ottenuto il **valore percentuale medio dell'incidenza delle spese generali ammesse a contributo (costi indiretti) sulle spese per il personale ammesse a contributo (costi diretti rilevanti ai fini del computo)**.
8. **Il valore percentuale** così ottenuto è stato arrotondato all'unità inferiore in quanto i decimali risultano essere inferiori a 0,50 ;
9. A detto valore così arrotondato viene attribuito valore di indice percentuale di riferimento per le spese generali forfetarie relative ai progetti in materia di ricerca industriale, sviluppo e innovazione delle imprese dei settori commercio e turismo a valere sull'asse 1, linea di attività 1.1.a del POR FESR 2007/2013 da applicarsi con riferimento ai costi diretti del personale impiegato nella ricerca..

Tabella di raffronto delle voci di spesa ammissibili

D.P.Reg. 31 agosto 2007, n. 273/Pres - (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria.)	**Identificazione dei costi diretti e indiretti per le operazioni afferenti l'Asse 1, attività 1.1.a del POR FESR Obiettivo Competitività regionale e occupazione per il settori turismo e commercio (Incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese turistiche e commerciali del Friuli Venezia Giuia).**
COSTI DIRETTI **Rilevanti ai fini del computo** **(personale della ricerca)**	**COSTI DIRETTI** **Rilevanti ai fini del computo** **(personale della ricerca)**
1) personale della ricerca: i costi sostenuti per i ricercatori e per il responsabile della ricerca che operano nella sede o nell'unità operativa ove viene realizzata la ricerca, nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria e dell'attività amministrativo-commerciale. Detto personale è legato all'impresa da rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, o da rapporto di collaborazione attuato attraverso le forme contrattuali di tipo continuativo consentite dalla vigente normativa. Sono assimilati al personale dipendente: i collaboratori a progetto, gli amministratori dipendenti o con contratto di collaborazione, il titolare di impresa individuale. Il costo del personale è calcolato con le modalità di cui all'articolo 23.. Il responsabile della ricerca può essere anche un soggetto esterno alla società, non avente nessun tipo di partecipazione o legame nell'impresa con la quale collabora come responsabile del progetto: in tal caso il suo onorario è considerato come prestazione di terzi; (art. 11. comma 1, lettera "a", punto 1)	1) personale della ricerca: i costi sostenuti per i ricercatori e per il responsabile della ricerca che operano nella sede o nell'unità produttiva ove viene realizzata la ricerca, nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria e dell'attività amministrativa-commerciale. Detto personale deve essere legato all'impresa da rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, o da rapporto di collaborazione attuato attraverso le forme contrattuali di tipo continuativo consentite dalla vigente normativa. Sono assimilati al personale dipendente: i collaboratori a progetto, il titolare di impresa individuale, gli amministratori e i soci che svolgono la propria attività nell'ambito dell'iniziativa; per amministratori e soci è richiesto espresso specifico incarico degli organi societari competenti conformemente allo statuto e alla forma giuridica dell'impresa. Il responsabile della ricerca può essere anche un soggetto esterno alla società, non avente nessun tipo di partecipazione o legame nell'impresa con la quale collabora come responsabile del progetto: in tal caso il suo onorario viene considerato come prestazione di terzi.
COSTI DIRETTI **Non rilevanti ai fini del computo**	**COSTI DIRETTI** **Non rilevanti ai fini del computo**
1) Prestazioni interne: costo del lavoro svolto dalla manodopera a supporto dell'attività di ricerca nella misura in cui essa è impiegata nel progetto di ricerca, con l'esclusione dell'attività produttiva	1) Prestazioni interne: il costo del lavoro svolto dalla manodopera a supporto dell'attività di ricerca nella misura in cui essa è impiegata nel progetto di ricerca, con l'esclusione dell'attività

ordinaria; (art. 11, comma 1, lettera "a", punto 2) 2) strumenti e attrezzature": i costi per l'acquisto di strumenti e attrezzature specifici, nuovi di fabbrica. Per la realizzazione di progetti di innovazione dell'organizzazione sono ammissibili solo i costi per l'acquisto di strumenti e attrezzature nuovi di fabbrica, legati all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. (art. 11, comma 1, lettera "b",) 3) "prestazioni di terzi": il costo dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, compresi i costi della ricerca contrattuale utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, inclusi i servizi relativi all'utilizzo di laboratori, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Le spese di trasferta dei professionisti sono ammesse solo se strettamente connesse alla consulenza prestata e fatturate dallo stesso professionista; (art. 11 , comma 1, lettera "c",) 4) "beni immateriali": i costi diretti all'acquisizione di brevetti, know-how, risultati di ricerca, diritti di licenza, software specialistici, da utilizzarsi esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e comunque rapportabili alla durata del progetto, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione; (art. 11, comma 1, lettera "d",) 5) "materiali": i costi per l'acquisto di materiali di consumo specifico o di ricambio e materiali durevoli e direttamente imputabili all'attività di ricerca e alla realizzazione di prototipi (art. 11, comma 1, lettera "f",)	produttiva ordinaria; 2) strumenti e attrezzature": i costi per l'acquisto di strumenti e attrezzature specifici, nuovi di fabbrica; 3) "prestazioni di terzi": il costo dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, compresi i costi della ricerca contrattuale utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, inclusi i servizi relativi all'utilizzo di laboratori, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Le spese di trasferta dei professionisti sono ammesse solo se strettamente connesse alla consulenza prestata e fatturate dallo stesso professionista; 4) "beni immateriali": i costi diretti all'acquisizione di brevetti, know-how, risultati di ricerca, diritti di licenza, software specialistici, da utilizzarsi esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e comunque rapportabili alla durata del progetto, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione; 5) "materiali": i costi per l'acquisto di materiali di consumo specifico o di ricambio e materiali durevoli e direttamente imputabili all'attività di ricerca e alla realizzazione di prototipi;
COSTI INDIRETTI	**COSTI INDIRETTI**
1) spese generali di ricerca: costi generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dal progetto di ricerca, relativi alle funzionalità operative dell'impresa, quali telefono,	1) spese generali di ricerca, ovvero costi generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dal progetto di ricerca, relativi alle funzionalità operative dell'impresa, quali telefono,

illuminazione, riscaldamento, comprendenti le spese per il personale indiretto, quali fattorini e magazzinieri. Tali spese sono ammesse in misura non superiore al 40 per cento dei costi del personale di ricerca e sono rendicontate secondo le modalità disciplinate all'articolo 27; (art.11, comma 1, lettera "e")	illuminazione, riscaldamento, comprendenti le spese per il personale indiretto, quali fattorini e magazzinieri.
COSTI IMPREVISTI	**COSTI IMPREVISTI**
1) imprevisti: spese imprevedibili, calcolate nella misura del 10 per cento sul costo totale preventivato, che contribuiscono a fissare l'importo massimo ammissibile per il progetto. Tale voce non compare nei consuntivi e può essere regolarmente rendicontata nelle altre voci previste (art.11, comma 1, lettera "g")	1) imprevisti: spese imprevedibili, calcolate nella misura del 10 per cento sul costo totale preventivato, che contribuiscono a fissare l'importo massimo ammissibile per il progetto. Tale voce non compare nei consuntivi e può essere regolarmente rendicontata nelle altre voci previste

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_SO5_1_DGR_113_3_ALL2

ALLEGATO B

Tabella spese generali

PR.NUM.	Contributo concesso	Spese personale ricerca	Spese generali
3581	64.895,90	40.088,64	8.017,73
26249	97.277,83	197.852,16	39.570,43
3584	815.294,59	81.887,52	16.377,50
8165	174.350,87	149.304,00	29.860,80
8526	109.836,99	166.600,00	33.320,00
8282	75.452,73	49.208,00	9.841,60
8283	113.144,48	203.290,00	40.658,00
8317	40.384,91	26.238,80	5.247,76
8318	68.963,25	89.882,40	17.976,48
8319	83.393,07	124.372,40	24.874,48
8360	71.755,24	88.819,20	17.763,84
8363	49.580,83	62.532,00	12.506,40
8426	102.289,57	130.380,00	26.076,00
8530	114.952,31	132.021,15	26.404,23
8701	52.303,13	75.504,00	15.100,80
8703	38.974,00	22.688,00	4.537,60
8705	90.568,44	273.737,25	20.333,93
8706	82.163,15	26.091,20	3.696,73
9247	10.483,62	22.332,00	4.466,40
9252	15.951,94	1.650,25	0,00
9490	86.477,99	0,00	0,00
19926	90.531,14	56.720,00	11.344,00
23221	365.129,21	277.374,40	55.474,88
23223	107.822,94	136.755,40	27.351,08
23415	54.037,98	41.214,00	8.242,80
23486	58.205,06	146.647,20	29.329,44
23489	30.363,70	76.515,00	15.303,00
23600	86.723,29	175.998,00	35.199,60
23891	7.953,18	14.608,00	2.921,60
23898	25.791,77	69.636,00	13.927,20
23926	48.627,51	28.858,40	5.771,68
23988	22.000,11	1.014,00	202,80
23989	252.264,04	170.160,00	52.200,00
24082	28.253,47	13.612,80	2.722,56
TOTALE CONTRIBUTO	***3.536.198,25***		
TOTALE COSTI DIRETTI - PERSONALE RICERCA		***3.173.592,17***	
TOTALE COSTI INDIRETTI - SPESE GENERALI			***616.621,35***
Percentuale spese generali su personale ricerca			**19,43%**

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_SO5_1_DGR_114_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 114

POR FESR 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" - attività 1.1.a 3 e 4 settore commercio e turismo. Approvazione del bando e dei relativi allegati (Incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese del settore del commercio, turismo e servizi del Friuli Venezia Giulia).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche e integrazioni del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
VISTO il regolamento (CE) n. 1080/2006 e successive modifiche e integrazioni del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999;
VISTO il regolamento (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche e integrazioni della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione dei succitati regolamenti;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007, con la quale la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 (di seguito POR) per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", comprensivo dei relativi allegati;
VISTA la decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007 di approvazione del POR e dei relativi allegati;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3161 del 14 dicembre 2007, con la quale si prende atto della suddetta decisione e si approva la ripartizione finanziaria del Programma per Asse/Attività/Direzione;
VISTA la legge regionale del 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007) e successive modifiche ed, in particolare, il capo V - Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal regolamento (CE) n. 1083/2006;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1786 dell' 11 settembre 2008, con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'avvenuta approvazione, da parte del primo Comitato di Sorveglianza del POR, dei criteri di selezione delle operazioni per l'Attività 1.1.a - "Incentivazione della Ricerca Industriale, Sviluppo e Innovazione delle Imprese", nell'ambito del POR finanziato dal FESR per l'Obiettivo competitività ed occupazione per il periodo 2007-2013;
ATTESO che, ai sensi del succitato articolo 31 della legge regionale 7/2008, l'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) risulta coerente con i criteri e le modalità attuative dell'Attività 1.1.a del POR;
VISTO il regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013, emanato con decreto del Presidente della Regione del 13 settembre 2008, n. 238 e successive modifiche (di seguito regolamento di attuazione del POR);
ATTESO che l'art 7, comma 4, lettera d), del succitato regolamento di attuazione del POR prevede, tra l'altro, che la Giunta regionale, con deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per materia e di concerto con l'Assessore alle Relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali approvi i bandi e gli inviti con le relative risorse finalizzati all'identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni, nonché degli Organismi Intermedi;
VISTO il piano finanziario analitico del POR, dettagliato per Asse/Attività/anno/Struttura regionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2008, n. 2142, come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta regionale del 27 agosto 2009, n. 1967;
VISTO il decreto del 25 maggio 2009 n. 219 del Direttore del Servizio Politiche Comunitarie della Presidenza della Regione, Relazioni internazionali e comunitarie, ora Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie, Autorità di Gestione del Programma, con il quale sono stati adottati il Manuale delle Procedure per la gestione e l'attuazione del POR e il Manuale dei controlli di primo livello;
VISTA la propria deliberazione dell'1 aprile 2009, n. 738 con cui è stata approvata la scheda attività dell'Attività 1.1.a, in applicazione all'articolo 7, comma 4, lettera a) del succitato regolamento di attuazione del POR;

ATTESO che in data 16 giugno 2009 si è svolta la seconda seduta del Comitato di sorveglianza del POR nel quale sono state approvate alcune modifiche ed integrazioni ai criteri di selezione delle operazioni, nonché, alcune modifiche al testo del POR, proposte per la successiva notifica alla Commissione europea ed adozione, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) 1083/2006;
VISTA la propria deliberazione del 3 luglio 2009 n. 1494, con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del POR delle suddette modifiche e integrazioni, tra le quali anche quelle concernenti l'Attività 1.1.a "Incentivazione alla ricerca industriale, sviluppo e innovazione delle imprese";
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) 1083/2006, le modifiche al testo del POR, adottate dal Comitato di Sorveglianza, sono effettivamente operative solo successivamente all'approvazione con decisione della Commissione europea del nuovo testo del Programma;
VISTA la decisione della Commissione europea C(2010) 5 del 4 gennaio 2010, recante "Modifica della decisione C(2007)5717 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Friuli Venezia Giulia in Italia";
VISTA la propria deliberazione n. 19 del 14 gennaio 2010, con la quale la Giunta regionale ha preso atto della suddetta decisione C(2010) 5 del 4 gennaio 2010;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2823 del 17 dicembre 2009, con la quale è stato approvato il metodo di calcolo dei costi standard unitari per il personale della ricerca utilizzato sull'Asse 1, Attività 1.1.a 3 e 4 settore commercio e turismo - Incentivazione alla ricerca industriale, sviluppo e innovazione delle imprese del POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013;
RICHIAMATA altresì la propria deliberazione del 21 gennaio 2010, n. 53, con la quale, a seguito delle summenzionate modifiche e integrazioni, si è provveduto ad approvare la nuova scheda attività dell'Attività 1.1.a);
RICHIAMATA inoltre la propria deliberazione del 28 gennaio 2010, n. 113 concernente l'approvazione del metodo di calcolo per la determinazione forfettaria delle spese generali per le iniziative dell'Attività 1.1.a 3 e 4 - settore commercio e turismo;
VISTO il decreto del Presidente della Regione del 31 dicembre 2009, n. 374 (Friuli Venezia Giulia - Aree ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato per l'intero periodo 2007-2013);
VISTO il decreto del Direttore centrale alle attività produttive n. 56/PROD del 22 gennaio 2010, con il quale sono state ripartite tra i singoli Servizi della Direzione centrale le risorse relative all'attuazione dell'Attività 1.1.a, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del regolamento di attuazione del POR, ed in particolare, le risorse destinate ai seguenti Servizi:
a) al Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario, pari ad euro 5.678.591,40 di cui FESR 391.254,89, Stato 2.981.260,49, Regione 1.306.076,02;
b) al Servizio sviluppo sistema turistico regionale, pari ad euro 3.500.000,00 di cui FESR 857.500,00, Stato 1.837.500,00, Regione 805.000,00;
ATTESO che, con riferimento all'Attività 1.1.a 3 - settore commercio, la somma di euro 5.678.561,40 assegnata al Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario viene destinata in misura di 5.500.000,00 euro (di cui FESR 1.347.500,00, Stato 2.887.500,00, Regione 1.265.000,00) a copertura del bando allegato al presente provvedimento, mentre la somma residua di 178.591,40 euro viene assegnata a parziale copertura dei progetti potenzialmente finanziabili in quanto reputati coerenti con i criteri e le modalità attuative dell'Attività 1.1.a del POR;
CONSIDERATO che la sopracitata scheda di Attività 1.1.a prevede l'emanazione di bandi settoriali che disciplinino i criteri e le modalità per l'accesso ai finanziamenti previsti dal POR, finalizzati a rafforzare la competitività delle imprese del Friuli Venezia Giulia attraverso il sostegno allo sviluppo delle basi scientifiche e tecnologiche del tessuto imprenditoriale regionale;
RITENUTO di approvare l'allegato bando relativo alla suddetta Attività 1.1.a.3 e 4 per il settore commercio e turismo e relativi allegati, allocando a tal fine le risorse destinate al Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario in misura pari ad euro 5.500.000,00 di cui FESR 1.347.500,00, Stato 2.887.500,00, Regione 1.265.000,00 e al Servizio sviluppo sistema turistico regionale in misura pari ad euro 3.500.000,00 di cui FESR 857.500,00, Stato 1.837.500,00, Regione 805.000,00, pari a complessivi euro 9.000.000,00 in base al citato decreto del Direttore centrale alle attività produttive n. 56/PROD/2010;
RITENUTO altresì, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di attuazione del POR, di pubblicare il bando sul Bollettino ufficiale della Regione e di darne avviso sui quattro quotidiani locali a maggior diffusione, sul settimanale "il Friuli" e sul "Sole 24 Ore Nord Est";
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, relazioni internazionali e comunitarie, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'allegato bando concernente l'attuazione dell'Attività 1.1.a 3 e 4 del POR FESR 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale ed occupazione" per il settore commercio e turismo, avente ad oggetto "Incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese del settore commercio, turismo e servizi del Friuli Venezia Giulia" ed i relativi allegati.

2. Di assegnare al presente bando, per le motivazioni indicate in premessa, risorse pari ad euro 9.000.000,00, così ripartite:

a) al Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario, euro 5.500.000,00 di cui FESR 1.347.500,00, Stato 2.887.500,00, Regione 1.265.000,00;

b) al Servizio sviluppo sistema turistico regionale, euro 3.500.000,00 di cui FESR 857.500,00, Stato 1.837.500,00, Regione 805.000,00;

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul Bollettino ufficiale della Regione e di darne avviso sui quattro quotidiani locali a maggior diffusione, sul settimanale "il Friuli" e sul "Sole 24 Ore Nord Est".

4. Il Direttore centrale alle attività produttive provvederà con proprio successivo decreto ad approvare la modulistica prevista per l'attuazione del bando suddetto, da pubblicare sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione rispettivamente dedicata al settore commercio e al settore turismo;

5. Le domande di incentivo vanno presentate a partire dal giorno 10 febbraio 2010 ed entro il termine perentorio del 30 aprile 2010.

IL PRESIDENTE: TONDO

IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_SO5_1_DGR_114_2_ALL1_BANDO

POR FESR 2007- 2013
OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE
Friuli Venezia Giulia

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
direzione centrale attività produttive
tel + 39 040 377 2454
fax + 39 040 377 2463
attprod@regione.fvg.it
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

BANDO allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 114 di data 28 gennaio 2010

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Programmazione 2007-2013

obiettivo competitività regionale e occupazione
asse 1 – innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità
attività 1.1.a.3 e 4 - SETTORE COMMERCIO E TURISMO – incentivazione alla ricerca industriale, sviluppo e innovazione delle imprese

incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese del settore commercio, turismo e servizi del Friuli Venezia Giulia

SOMMARIO

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto, finalità e obiettivi

1. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per l'accesso ai finanziamenti previsti dal Programma operativo regionale (POR) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", programmazione 2007/2013 - Asse 1 "Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità" - Attività 1.1.a.3 e 4 – SETTORE COMMERCIO E TURISMO - "Incentivazione alla Ricerca industriale, Sviluppo e Innovazione delle imprese".
2. I finanziamenti stanziati per l'attività di cui al comma 1 sono finalizzati a rafforzare la competitività delle imprese del Friuli Venezia Giulia attraverso il sostegno allo sviluppo delle basi scientifiche e tecnologiche del tessuto imprenditoriale regionale.
3. Il presente bando concorre al conseguimento degli obiettivi richiamati al comma 2 misurati attraverso gli indicatori di monitoraggio riportati nella modulistica prevista per la presentazione della domanda.

Art. 2 – Normativa di riferimento

1. I contributi per le iniziative di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:
   a) legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) con particolare riferimento all'articolo 11;
   b) regime di aiuto N 207/2007, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007)3295 del 2 luglio 2007, sulla base della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" pubblicata in G.U.U.E. serie C n. 323 del 30 dicembre 2006;
   c) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2007 n. 0273/Pres. e successive modifiche e integrazioni, sulla base del regime di aiuto N 207/2007 di cui alla lettera b), recante "Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria" che costituisce base giuridica per il presente bando come disposto dall'articolo 47 (programmazione comunitaria) del regolamento stesso, con riferimento in particolare ai capi I (finalità e disposizioni generali), II (contributi per progetti di ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale, innovazione), IV (erogazione dei contributi), V (programmazione comunitaria) e VI (disposizioni finali) di detto regolamento, per quanto non derogato espressamente dal presente bando, come previsto dal comma 2;
   d) regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008, con la precisazione che nel presente bando non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'articolo 6 del regolamento citato;
   e) legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) con particolare riferimento all'articolo 15, comma 7;
   f) regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;
   g) regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, (recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 210 del 31 luglio 2006;
   h) regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 (relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 210 del 31 luglio 2006, regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 (che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul

Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 45 del 15 febbraio 2007;

i) Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2007–2013, Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato POR FESR 2007-2013,adottato con Decisione della Commissione europea C (2007) 5717 del 20 novembre 2007, come modificata con Decisione della Commissione europea C(2010) 5 del 4 gennaio 2010, recante"Modifica della decisione C(2007) 5717 che adotta il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Friuli Venezia Giulia in Italia";

j) legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)" e successive modifiche e integrazioni;

k) regolamento di attuazione del POR FESR 2007–2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 0238/Pres. e successive modifiche e integrazioni, e circolare dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale 30 settembre 2009, n. 2, in materia di erogazioni in via anticipata;

l) regolamento in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali nel periodo 2007-2013, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196;

m) deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2008, n. 1786 inerente l'approvazione dei criteri di selezione delle domande presentate a valere sul presente bando;

n) deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2009, n. 1494 avente ad oggetto "LR 7/2008, capo V. POR FESR 2007-2013 Competitività regionale e occupazione. Adozione delle modifiche al POR FESR 2007-2013 Competitività regionale e occupazione. Presa d'atto criteri di selezione e relative linee guida per l'attuazione delle attività 4.1.a e 4.3.a. e per la nuova linea di intervento dell'attività 1.2.a "fondo di garanzia per le pmi". Presa d'atto modifiche/integrazioni dei requisiti generali e dei criteri di selezione delle altre attività)";

o) scheda Attività 1.1.a) approvata con deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2009, n. 738 (Approvazione scheda di Attività 1.1.a POR FESR 2007-2013) e successive modifiche e integrazioni;

p) decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2009, n. 0374/Pres. (Friuli Venezia Giulia – Aree ammissibili per gli aiuti di Stato a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lett. c) del Trattato per l'intero periodo 2007-2013) e successive modifiche e integrazioni;

q) decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, articolo. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo) e successive modifiche e integrazioni;

r) legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e successive modifiche e integrazioni.

2. Salvo quanto espressamente disposto in deroga, si riportano nel presente bando, anche parzialmente, per trasparenza e completezza, le disposizioni già riportate nelle fonti citate al comma 1.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando, si adottano le seguenti definizioni:

a) **ricerca industriale**: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. Comprende altresì la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b);

b) **sviluppo sperimentale**: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi. Tra le attività può figurare la produzione di progetti, disegni, piani ed altra documentazione, purché non destinati ad uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la

realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;

c) **innovazione dei processi**: l'attuazione di metodi di produzione o di consegna nuovi o sensibilmente migliorati, in particolare con cambiamenti significativi per quanto riguarda le tecniche, le attrezzature o il software. Non sono considerati innovazione le modifiche o le migliorie di modesta entità, l'incremento delle capacità produttive o dei servizi dovuto all'introduzione di sistemi produttivi o logistici molto simili a quelli già in uso, l'abbandono di un processo finora in uso, la mera sostituzione o aggiunta di materiale, i cambiamenti dovuti solo all'andamento dei prezzi dei fattori produttivi, la personalizzazione, i cambiamenti regolari o ciclici, lo scambio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

d) **innovazione dell'organizzazione**: l'attuazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione lavorativa o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non sono considerati innovazione i cambiamenti di pratiche commerciali, di organizzazione lavorativa o di relazioni esterne basati su metodi organizzativi già in uso nell'impresa, i cambiamenti della strategia di gestione, le fusioni ed acquisizioni, l'abbandono di un processo finora in uso, la mera sostituzione o aggiunta di materiale, i cambiamenti dovuti solo all'andamento dei prezzi dei fattori produttivi, la personalizzazione, i cambiamenti regolari o ciclici, lo scambio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati. L'innovazione dell'organizzazione deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con l'obiettivo di cambiare l'organizzazione;

e) **imprese del commercio, del turismo e dei servizi alle persone e alle imprese assimilati ai medesimi settori**: le imprese che svolgono le attività identificate secondo la classificazione ATECO 2002, come specificate nell'allegato L;

f) **centri di ricerca, di trasferimento tecnologico e centri per l'innovazione con personalità giuridica autonoma**: i centri che abbiano natura di impresa ai sensi della precedente lettera e), che svolgono attività di ricerca e sviluppo sperimentale rivolti al settore del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone, con codice 73.10 secondo la classificazione ATECO 2002;

g) **microimprese, piccole e medie imprese** (PMI), **microimprese, piccole imprese** (PI) **e medie imprese** (MI): le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 in base alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 gennaio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005 n. 0463/Pres. (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000);

h) **grandi imprese** (GI): le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese;

i) **ente di ricerca**: un soggetto, quale un'università o un istituto di ricerca, pubblico o privato, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca e di sviluppo definite alle lettere a) e b) e nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su tale soggetto, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non devono godere di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;

j) **soggetti altamente qualificati**: le università e i centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero i laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o inclusi nell'albo di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 2000 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297), pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001, o consorzi composti dai soggetti citati;

k) **progetto congiunto**: il progetto di ricerca industriale, sviluppo sperimentale o innovazione svolto in collaborazione da almeno due imprese ed oggetto di altrettante domande, distinte e presentate contestualmente, che illustrano le parti del programma realizzate da ciascuna impresa ed i relativi costi rapportati al costo totale dell'iniziativa nel suo complesso;
l) **Comitato:** il Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico deputato ad esprimere pareri in ordine agli interventi di sostegno al settore del commercio, del turismo e dei servizi ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 26/2005;
m) **industrializzazione dei risultati della ricerca**: realizzazione di investimenti produttivi strettamente legati e complementari all'industrializzazione dei risultati dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati dalle imprese beneficiarie;
n) **aree 87.3.c**: aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale, in base alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, riportate nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013, elencate nell'allegato A, come da DPReg n. 0374/Pres./2009 e successive modifiche e integrazioni;
o) **aree SIC** (Siti di Importanza Comunitaria) e **aree ZPS** (Zone di Protezione Speciale): aree che tutelano habitat e specie animali e vegetali significative a livello europeo (SIC - Direttiva 92/43/CEE) e aree rivolte alla tutela degli uccelli e dei loro habitat (ZPS - Direttiva 79/409/CEE). Nel loro insieme SIC e ZPS costituiscono la Rete Natura 2000 prevista dalla direttiva 92/43/CEE. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha costituito una propria rete di SIC e ZPS - (per approfondimenti: http://www.regione.fvg.it/rafvg/territorioambiente/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT9/ARG5/FOGLIA16/);
p) **aree naturali protette**: come individuate ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) – (per approfondimenti: http://www.regione.fvg.it/asp/parchiareeprotette/);
q) **aree di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) 1080/2006 e inerenti lo sviluppo territoriale come individuate con deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2009, n. 1494**: aree urbane aventi le caratteristiche di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1080/2006 e individuate in base ai criteri di cui all'articolo 31, comma 5, lettera b), della legge regionale 7/2008, elencate nell'allegato A, di seguito denominate aree urbane;
r) **Struttura regionale attuatrice** (SRA): la Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario ovvero Servizio sviluppo sistema turistico regionale, responsabile dell'attuazione e della gestione dell'Attività 1.1.a 3 (Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario) e dell'Attività 1.1.a 4 (Servizio sviluppo sistema turistico regionale) prevista dal Programma Operativo Regionale e che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma Operativo secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR FESR di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k);
s) **Autorità di Gestione** (ADG): l'organismo responsabile della gestione e attuazione del Programma secondo quanto stabilito dall'articolo 60 del Regolamento CE n. 1083/2006 e come specificato nell'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR FESR di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j). Tale organismo è individuato nel Servizio Politiche Comunitarie della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie.

Art. 4 – Iniziative finanziabili

1. Nel quadro del POR FESR 2007-2013 ed ai sensi dell'articolo 9 del DPReg. 0273/Pres./2007 sono finanziabili le seguenti iniziative:
   a) <u>progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale</u>, in seguito denominati rispettivamente "progetti di ricerca" e "progetti di sviluppo", o, se citati globalmente, "progetti di ricerca e sviluppo", finalizzati alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o al miglioramento significativo di prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. E' ammessa un'iniziativa composta sia da attività di ricerca sia da attività di sviluppo, che si configura come progetto complesso;
   b) <u>progetti finalizzati all'innovazione</u> dei processi e dell'organizzazione dell'impresa nelle attività di servizio, realizzati anche in forma congiunta nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 2 e al comma 4 del presente articolo, in seguito denominati rispettivamente "progetti di innovazione dei

processi" e "progetti di innovazione dell'organizzazione" o, se citati globalmente, "progetti di innovazione". E' ammessa un'iniziativa composta sia da attività di innovazione dei processi sia da attività di innovazione dell'organizzazione, che si configura come progetto complesso.

2. Nel quadro del POR FESR 2007-2013 ed ai sensi degli articoli 13 e 15 del regolamento (CE) 800/2008 sono finanziabili i programmi di industrializzazione dei risultati della ricerca, in seguito denominati "programmi di industrializzazione". Il programma di industrializzazione deve essere presentato contestualmente al progetto di ricerca, sviluppo o innovazione cui è strettamente connesso. Non sono ammessi programmi di industrializzazione autonomi rispetto ai progetti di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Relativamente alla realizzazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, nel quadro del POR FESR 2007-2013 ed ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 e nei limiti di cui all'articolo 22 del presente bando, è finanziabile il costo della certificazione delle spese. Tale certificazione non sostituisce la presentazione della documentazione integrale di spesa né l'effettuazione dei controlli previsti.
4. I progetti di innovazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, sono finanziabili nel rispetto delle seguenti condizioni cumulative:
   a) l'innovazione dell'organizzazione deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con l'obiettivo di cambiare l'organizzazione;
   b) l'innovazione va formulata nel quadro di un progetto, dotato di un responsabile identificato e qualificato e con costi identificati;
   c) il progetto sovvenzionato deve portare all'elaborazione di una norma, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si possa riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;
   d) l'innovazione dei processi o dell'organizzazione comporta una novità o un sensibile miglioramento rispetto alla situazione del settore nella Comunità. Il requisito della novità è documentato dall'impresa nella domanda sulla base di una descrizione dettagliata dell'innovazione, messa a confronto con le altre tecniche dei processi o dell'organizzazione attualmente utilizzate da altre imprese dello stesso settore. Tale requisito è oggetto di specifica valutazione tecnica del Comitato;
   e) il progetto di innovazione dei processi o dell'organizzazione deve comportare un chiaro grado di rischio. Tale rischio è documentato dall'impresa nella domanda sulla base dei seguenti criteri: i costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa, il tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, i guadagni attesi dall'innovazione del processo rispetto ai costi del progetto, le probabilità di insuccesso. Tale requisito è oggetto di specifica valutazione tecnica del Comitato.
5. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 devono riferirsi al settore del commercio, del turismo e dei servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) e alle attività svolte nel territorio regionale presso la sede o l'unità operativa dell'impresa istante.
6. Le iniziative costituiscono oggetto delle domande di contributo, anche in forma aggregata, come segue:
   a) progetti di ricerca e sviluppo, corredati eventualmente da un programma di industrializzazione;
   b) progetti di innovazione, corredati eventualmente da un programma di industrializzazione.
7. In deroga alle disposizioni regolamentari di cui al DPReg 0273/Pres./2007, ciascuna impresa può presentare, nell'ambito del presente bando, al massimo due domande.

Art. 5 – Soggetti beneficiari e requisiti

1. Sono beneficiari dei contributi per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), i soggetti di seguito elencati:
   a) imprese del settore del commercio, del turismo e servizi alle imprese e alle persone;
   b) consorzi o società consortili, anche cooperative, costituiti da imprese di cui alla lettera a);
   c) consorzi fra imprese di cui alla lettera a) e altri soggetti pubblici o privati.
2. Sono beneficiari dei contributi per la realizzazione di progetti di innovazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b):
   a) i soggetti di cui al comma 1, con dimensioni di PMI, singolarmente o quando collaborano con altre PMI o, alle condizioni di cui alla lettera b), quando collaborano con GI;
   b) i soggetti di cui al comma 1, con dimensioni di GI, solo se collaborano con i soggetti di cui al comma 1 con dimensioni di PMI e queste ultime sostengono almeno il 30 per cento dei costi ammissibili.
3. Sono beneficiari dei contributi per la realizzazione di programmi di industrializzazione i seguenti soggetti:
   a) tutti i soggetti di cui al comma 1 con dimensioni di PMI;

b) tutti i soggetti di cui al comma 1 con dimensioni di GI, solo se realizzano il programma nelle aree 87.3.c, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n), elencate nell'allegato A.

4. Sono beneficiari dei contributi per la certificazione delle spese i medesimi soggetti previsti ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. I soggetti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 compreso ciascun componente di consorzi, devono possedere i seguenti requisiti:
   a) essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
   b) non essere iscritti agli Albi provinciali delle imprese artigiane;
   c) non essere in situazione di difficoltà secondo la relativa normativa di riferimento richiamata all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed f) per l'accesso alle diverse tipologie di aiuto;
   d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
   e) avere sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale, con attività effettiva codificata dai codici ATECO 2002 indicati all'articolo 3, comma 1, lettera e), come risultante dalla visura camerale e attestato dall'impresa nella domanda di contributo;
   f) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
   g) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;
   h) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali. Al fine della verifica del rispetto di tale requisito:
      1) in sede di domanda di contributo, il beneficiario presenta un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare in corso di validità o la richiesta del DURC inoltrata agli uffici competenti e successivamente presenta il relativo DURC regolare in corso di validità entro e non oltre il 30 giugno 2010, a pena di archiviazione della domanda;
      2) la SRA dispone la concessione e la liquidazione del contributo previa acquisizione d'ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva dell'impresa. In caso di DURC irregolare, il contributo non viene concesso ovvero viene revocato;
   i) non essere destinatari di un ordine di recupero della Commissione; a tal fine:
      1) per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, in conformità all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), le imprese possono beneficiare dei contributi solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 (Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della L. 27 dicembre 2006, n. 296), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
      2) per i programmi di industrializzazione, l'impresa attesta di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato.

6. In deroga al DPReg. 0273/Pres./2007, non sono ammesse quali beneficiarie dei contributi le associazioni temporanee di imprese come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del medesimo DPReg.

Art. 6 – Settori esclusi

1. Ai sensi del DPReg. 0273/Pres./2007, sono esclusi dai benefici previsti per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), relative agli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione, i soggetti che operano nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, in cui trova applicazione la specifica disciplina in materia di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al regolamento CE n. 1107/70.
2. Ai sensi del regolamento (CE) 800/2008, sono escluse dai benefici previsti per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 2, relative agli aiuti agli investimenti connessi ai programmi di industrializzazione, le attività e le tipologie di aiuto nonché le imprese in difficoltà come elencati e definiti nell'allegato B.
3. Ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006, sono escluse dai benefici previsti per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 3, relative agli aiuti alla certificazione delle spese, le attività e le tipologie di aiuto elencati nonché le imprese in difficoltà come elencati e definiti nell'allegato C.

Art. 7 – Divieto di cumulo

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 del presente bando non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi "de minimis", ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili, ai sensi dell'articolo 14 bis della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), con gli incentivi previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), articolo 1, commi da 280 a 283, nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta, nonché con ulteriori misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, in base alla valutazione della Commissione, comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.

CAPO II – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI, INTENSITA' DI AIUTO

Art. 8 - Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie disponibili per l'erogazione dei finanziamenti di cui al presente bando ammontano complessivamente a euro 9.000.000,00.
2. Le risorse allocate ai sensi del comma 1 sono ripartite nella misura di euro 5.500.000,00 per il settore del commercio e dei servizi e di euro 3.5000.000,00 per il settore del turismo. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, si riserva di disporre la riallocazione delle risorse tenuto conto del numero di domande effettivamente ammissibili a contributo relative alle Attività 1.1.a 3 e 1.1.a 4 e delle corrispondenti graduatorie.
3. Le risorse finanziarie allocate per il settore del commercio e dei servizi di cui al comma 2 sono così ripartite:
   a) euro 1.347.500,00 di quota FESR;
   b) euro 2.887.500,00 di quota statale;
   c) euro 1.265.000,00 di quota regionale.
4. Le risorse finanziarie allocate per il settore del turismo di cui al comma 2 sono così ripartite:
   d) euro 857.500,00 di quota FESR;
   e) euro 1.837.500,00 di quota statale;
   f) euro 805.000,00 di quota regionale.
5. Ai sensi del punto 5.3.1 del POR FESR 2007-2013 in ogni caso almeno il 70 per cento delle risorse destinate alle spese per investimento relative ai programmi di industrializzazione sarà concesso ed erogato a favore delle PMI.
6. A conclusione delle istruttorie sulle domande, prima dell'adozione della graduatoria ovvero in particolare nei casi previsti dall'articolo 30, comma 5, viene operata la verifica del rispetto del limite di cui al comma 5. Nel caso le GI siano potenziali destinatarie di importi complessivi superiori al 30 per cento delle risorse, si procede alla decurtazione degli aiuti concedibili a tale categoria di imprese, per i programmi di industrializzazione, in relazione alla posizione in graduatoria, fino al rispetto della percentuale massima fissata dal POR FESR 2007-2013, riallocando le risorse liberate a favore delle imprese utilmente collocate in graduatoria.

Art. 9 – Intensità dell'aiuto e valutazione tecnica dei progetti

1. Il contributo viene concesso sotto forma di aiuto non rimborsabile e calcolato in percentuale sulle spese ammissibili, nei limiti massimi previsti ai sensi dell'articolo 15 del DPReg 0273/Pres./2007, che per

trasparenza e completezza si riportano in forma sintetica nel presente articolo e, in forma schematica nell'allegato D, unitamente alle disposizioni inerenti le ulteriori iniziative finanziabili nel quadro del POR FESR 2007-2013.

2. Per i progetti di ricerca e sviluppo nonché per i progetti di innovazione, l'intensità massima di aiuto applicabile, fatta salva l'eventuale elevazione ai sensi dei commi 3 e 4 nei limiti massimi di cui al comma 5, è pari al:
   a) 50 per cento per i progetti di ricerca;
   b) 25 per cento per i progetti di sviluppo;
   c) 15 per cento per i progetti di innovazione.
3. Per i progetti di ricerca e sviluppo nonché per i progetti di innovazione presentati da PMI l'intensità massima è elevata di:
   a) 20 punti percentuali per le piccole imprese;
   b) 10 punti percentuali per le medie imprese.
4. Per i progetti di ricerca e sviluppo, l'intensità massima dei contributi è elevata di 15 punti percentuali se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
   a) il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra nella forma del progetto congiunto. Nessuna impresa deve sostenere da sola più del 70 per cento dei costi ammissibili del progetto di collaborazione. Per le grandi imprese l'incremento si applica unicamente se collaborano con almeno una PMI. Il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva;
   b) il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un ente di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di ricerca e sviluppo, e l'ente di ricerca sostiene almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte. Il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva. Il contratto, eventualmente contenente la condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del contributo, va allegato alla domanda. Qualora non disponibile, può essere anticipato da lettera di intenti o di incarico, fermo restando che dovrà essere presentato in fase istruttoria inderogabilmente entro il 31 luglio 2010.
5. L'intensità massima dell'aiuto non può in ogni caso superare i limiti di seguito indicati:
   a) 80 per cento per i progetti di ricerca;
   b) 60 per cento per i progetti di sviluppo;
   c) 35 per cento per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione.
6. Per i programmi di industrializzazione l'intensità di aiuto massima applicabile è la seguente:
   a) per i programmi realizzati nelle aree 87.3.c:
      1) 15 per cento per le GI;
      2) 25 per cento per le MI;
      3) 35 per cento per le PI;
   b) per i programmi realizzati al di fuori delle aree 87.3.c da PMI:
      1) 20 per cento per le PI;
      2) 10 per cento per le MI.
7. Per le spese connesse alla certificazione di cui all'articolo 4, comma 3, l'intensità massima di aiuto è pari al 100 per cento nella forma di aiuto de minimis, compatibilmente con il tetto massimo di aiuti de minimis ottenuti dall'impresa previsto dalla normativa comunitaria e comunque nel limite massimo di contributo fissato dall'articolo 10, comma 4.
8. La valutazione del singolo progetto avviene in fase istruttoria, in base al parere tecnico del Comitato, secondo i criteri indicati negli allegati G e H, riferiti ai contenuti e obiettivi del progetto e alle caratteristiche dell'impresa.
9. La valutazione di cui al comma 8 dà origine ad un punteggio che colloca il progetto in uno dei tre livelli di valore previsti, ovvero alto, medio o basso. I progetti che non raggiungono il punteggio minimo non sono ammessi.
10. In relazione alle risorse disponibili la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, determina le misure del contributo attribuibili a ciascuno dei tre livelli di valore, espresse come percentuali delle intensità massime definite ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, e riepilogate nell'allegato D, entro il

limite delle stesse, con facoltà di limitare l'assegnazione ai livelli alto e medio al fine di garantire l'elevato livello progettuale delle iniziative finanziate.

Art. 10 – Limiti di spesa e contributo

1. Nel quadro del POR FESR 2007-2013 e ai sensi del DPReg 0273/Pres./2007, il limite minimo di spesa ammissibile per ogni domanda varia in relazione alle dimensioni dell'impresa, come segue:
   a) 20 mila euro per le microimprese;
   b) 50 mila euro per le PI;
   c) 150 mila euro per le MI;
   d) 300 mila euro per le GI.
2. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 1 milione di euro. Tale limite, in deroga al DPReg 0273/Pres./2007, va considerato sul complesso delle domande presentate dall'impresa e si applica, in caso di superamento dello stesso, decurtando il contributo astrattamente concedibile:
   a) per la domanda che ha conseguito il punteggio inferiore in sede di valutazione tecnica;
   b) in subordine, in caso di parità di punteggio, per la domanda presentata in ordine cronologico successivo attestato dal numero di protocollo assegnato.
3. Qualora in fase di rendicontazione la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore del 40 per cento ai limiti previsti al comma 1, il contributo viene revocato.
4. Il limite massimo di contributo concedibile a fronte della spesa per la certificazione di cui all'articolo 4, comma 3, è pari a euro 2.500,00.
5. Non è prevista la concessione di aiuti per i programmi di industrializzazione di importo superiore alle soglie fissate dall'articolo 6 del regolamento (CE) 800/2008.

Art. 11 – Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative finanziabili sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda in relazione alle iniziative avviate dopo tale data ai sensi dell'articolo 13. Le spese ammesse sono al netto di IVA e possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per trasporto, imballo e montaggio relativi al bene acquisito, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.
2. Per la realizzazione dei progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione sono ammissibili le spese relative a:
   a) personale e prestazioni interne, relative ai costi sostenuti per i ricercatori e per il responsabile della ricerca che operano nella sede o nell'unità produttiva ove viene realizzata la ricerca, nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria e dell'attività amministrativa-commerciale. Detto personale deve essere legato all'impresa da rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, o da rapporto di collaborazione attuato attraverso le forme contrattuali di tipo continuativo consentite dalla vigente normativa. Sono assimilati al personale dipendente: i collaboratori a progetto, il titolare di impresa individuale, gli amministratori e i soci che svolgono attività nell'ambito dell'iniziativa; per amministratori e soci è richiesto espresso specifico incarico di data anteriore a quella di inizio del progetto da parte degli organi societari competenti conformemente allo statuto e alla forma giuridica dell'impresa.
   Il responsabile della ricerca può essere anche un soggetto esterno alla società, non avente nessun tipo di partecipazione o legame nell'impresa con la quale collabora come responsabile del progetto: in tal caso il suo onorario viene considerato come prestazione di terzi.
   Rientra tra le spese ammesse il costo del lavoro svolto dalla manodopera a supporto dell'attività di ricerca, nella misura in cui essa è impiegata nel progetto di ricerca, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria.
   Il costo dei ricercatori, del responsabile della ricerca e della manodopera viene calcolato mediante applicazione dei costi standard unitari, indicati nell'allegato E, conformemente alla deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2009, n. 2823, al numero complessivo di ore dedicate al progetto e registrate nell'apposito diario per un ammontare annuo massimo di 2000 ore/uomo, la cui congruità in relazione alle dimensioni dell'impresa o ad altri elementi risultanti dal progetto è comunque oggetto di valutazione da parte del Comitato;
   b) strumentazione e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica. In particolare per i progetti di innovazione dell'organizzazione tali costi sono ammissibili solo relativamente a strumenti ed attrezzature legati

all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT). I beni possono essere acquisiti attraverso:
1) l'acquisto: i costi di acquisto sono ammessi nella misura e per il periodo in cui gli strumenti e le attrezzature sono utilizzati per il progetto, rapportato al loro ciclo di vita. Sono pertanto ammessi solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al periodo di effettivo utilizzo dei beni nell'arco di durata del progetto, calcolato su un periodo convenzionale complessivo di ammortamento di anni tre; il periodo di utilizzo decorre dalla data di acquisto;
2) la locazione finanziaria (leasing): è ammissibile, relativamente al periodo di effettivo utilizzo del bene per il progetto, la spesa per la quota capitale delle singole rate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie. L'importo massimo ammissibile a contributo non deve superare il valore di mercato del bene, dichiarato dal soggetto concedente;

c) prestazioni di terzi, riguardanti il costo dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi relativi all'utilizzo di laboratori, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Le spese di trasferta dei professionisti sono ammesse solo se strettamente connesse alla consulenza prestata e fatturate dallo stesso professionista. Soltanto in via eccezionale, su specifica valutazione tecnica del Comitato, può essere ammessa a contributo la spesa relativa a consulenze fornite dall'amministratore o socio dell'impresa istante, qualora le prestazioni risultino particolarmente qualificate per competenza e specificità: l'impresa, a comprova di ciò, deve documentare con apposito curriculum che il soggetto cointeressato è in possesso di conoscenze non reperibili all'esterno dell'azienda necessarie per la realizzazione del progetto, nonchè deve presentare una dettagliata relazione sulle attività da svolgere nell'ambito della consulenza;

d) beni immateriali, ovvero costi diretti all'acquisizione di brevetti, know-how, risultati di ricerca, diritti di licenza, software specialistici, da utilizzarsi esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e comunque rapportabili alla durata del progetto, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;

e) spese generali di ricerca, ovvero costi generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dal progetto di ricerca, relativi alle funzionalità operative dell'impresa, quali telefono, illuminazione, riscaldamento, comprendenti le spese per il personale indiretto, quali fattorini e magazzinieri. Tali spese sono determinate con modalità forfetaria come percentuale pari al 19 per cento dei costi del personale di ricerca in base alla deliberazione della Giunta regionale dd 28 gennaio 2010, n 113 oppure con modalità analitica, sulla base della relativa documentazione di spesa, nel limite del 40 per cento delle spese del personale di ricerca. Per la modalità analitica è richiesta la certificazione delle spese generali rendicontate, ai sensi dell'articolo 27 del DPReg 0273/Pres./2007; tale certificazione non sostituisce la presentazione della documentazione integrale di spesa né l'effettuazione dei controlli previsti;

f) materiali, relativamente all'acquisto di materiali di consumo specifico o di ricambio e materiali durevoli e direttamente imputabili all'attività di ricerca e alla realizzazione di prototipi; in caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, i medesimi sono individuati in base ai buoni di prelievo e imputati al costo di inventario di magazzino, con l'esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. È onere dell'impresa fornire in tal caso idonea documentazione a supporto della corretta quantificazione di tali costi, quale ad esempio le fatture di acquisto delle tipologie di materiali di cui trattasi, successivamente prelevate a magazzino;

g) imprevisti: spese imprevedibili, calcolate nella misura del 10 per cento sul costo totale preventivato, che contribuiscono a fissare l'importo massimo ammissibile per il progetto. Tale voce non compare nei consuntivi e può essere regolarmente rendicontata nelle altre voci previste.

3. I costi ammissibili vanno imputati al progetto al netto di eventuali recuperi sulle spese sostenute che l'impresa può ottenere da:
   a) l'alienazione a terzi, nel corso del progetto, di beni acquistati per la ricerca, tra cui attrezzature, materiali, beni immateriali, o di prototipi e prodotti sperimentali pertinenti alla ricerca stessa;
   b) l'utilizzo degli stessi beni anche nell'attività ordinaria, a fini produttivi, o comunque non esclusivo degli stessi per lo svolgimento del progetto.
4. Per la realizzazione dei programmi di industrializzazione sono ammissibili le spese di investimento che rientrano nelle definizioni del regolamento (CE) n. 800/2008 relative alle attività sottoelencate, purché

strettamente connesse all'applicazione industriale degli esiti derivanti dall'attività svolta nell'ambito dei progetti di ricerca, sviluppo o innovazione oggetto della medesima domanda di contributo presentati unitamente al programma di industrializzazione:

a) acquisto di macchinari, impianti specifici ed attrezzature, nuovi di fabbrica, destinati ai nuovi prodotti, processi o servizi generati dall'iniziativa, di costo unitario, IVA esclusa, non inferiore a 1000,00 euro e relativi oneri accessori, quali trasporto e installazione, nonché componenti di detti beni indipendentemente dall'ammontare del costo;
b) modifiche di macchinari, impianti specifici ed attrezzature, nuovi o esistenti, destinati ai nuovi prodotti, processi o servizi generati dall'iniziativa;
c) acquisto di software strettamente attinenti al programma di industrializzazione;
d) opere edili e di impiantistica generale destinate alla realizzazione dei nuovi processi produttivi, prodotti o servizi, a condizione che l'immobile oggetto dell'intervento sia di proprietà dell'impresa o che la stessa disponga di un titolo di possesso che le garantisca la disponibilità dell'immobile almeno fino al termine di scadenza del termine previsto per la stabilità delle operazioni e dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 26;
e) costi per progettazione, direzione e collaudo relativi alle realizzazioni di cui alla lettera d), nei limiti massimi fissati ai sensi del DPReg 0453/Pres./2005;
f) spese impreviste calcolate nella misura del 10 per cento sul costo totale preventivato per il programma di industrializzazione, che contribuiscono a fissare l'importo massimo ammissibile per il progetto. Tale voce non compare nei consuntivi e può essere regolarmente rendicontata nelle altre voci previste. Per le spese impreviste afferenti alle lettere d) ed e), in sede di rendicontazione le varianti di progetto saranno ammesse solo nel caso di imprevedibilità oggettiva o causa di forza maggiore dell'evento che le ha causate.

5. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008, gli attivi immateriali che rientrano tra le spese ammissibili di cui al comma 4, devono soddisfare le seguenti condizioni:
   a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti. Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti localizzati in aree 87.3.c. devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
   b) essere considerati ammortizzabili;
   c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore o viceversa, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento comunitario sulle concentrazioni), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 24 del 29 gennaio 2004;
   d) nel caso degli aiuti agli investimenti in favore delle PMI, devono figurare all'attivo dell'impresa per almeno 3 anni dall'acquisto e, nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti localizzati in aree 87.3.c., devono figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento beneficiario degli aiuti per un periodo di almeno 5 anni per le GI o di 3 anni per le PMI.
6. Sono altresì ammesse a contributo le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 4, comma 3.
7. La pertinenza e la congruità delle spese e l'eventuale determinazione di importi a recupero, anche in misura percentuale, nonché l'inquadramento delle stesse, in misura totale o parziale, nell'ambito delle fattispecie di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dei processi, innovazione dell'organizzazione, industrializzazione dei risultati della ricerca, sono oggetto di valutazione del Comitato.

Art. 12 – Spese non ammissibili

1. Per la realizzazione di tutte le iniziative di cui al presente bando non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste dall'articolo 11 e, in particolare, le spese relative a:
   a) personale che svolge attività amministrativa e di ordinaria gestione;
   b) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa;
   c) formazione del personale;
   d) beni immobili;
   e) beni e materiali usati;
   f) scorte;

g) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile, fatta eccezione per la certificazione delle spese rendicontate, le iniziative di pubblicità e la predisposizione della domanda di contributo;
h) registrazione del brevetto;
i) certificazioni, tra cui qualità e ambiente, omologazioni, attestazioni;
j) ricerche di mercato;
k) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;
l) IVA e altre imposte e tasse;
m) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
n) mancati ricavi determinati dall'utilizzo dei macchinari di produzione periodicamente dedicati al progetto di ricerca.

2. Per la realizzazione dei progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione sono altresì considerate inammissibili le spese per impianti generali e opere edili.
3. Per la realizzazione dei programmi di industrializzazione sono altresì considerate inammissibili le spese relative all'acquisto di arredi e alle operazioni di leasing, nonché le spese relative all'acquisizione di beni e servizi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini fino al secondo grado qualora tali rapporti assumano rilevanza ai fini della concessione degli aiuti.
4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del DPReg 0273/Pres./2007 non è ammessa la concessione di aiuti indiretti alle imprese attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche.

Art. 13 – Avvio, durata e conclusione dell'iniziativa

1. Le imprese indicano in sede di domanda le date presunte di avvio e di conclusione dell'iniziativa.
2. Le imprese avviano l'iniziativa dal giorno successivo alla presentazione della domanda ovvero all'inoltro della stessa purché inviata a mezzo raccomandata, e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'approvazione della graduatoria e della relativa ammissione a finanziamento, salvo una proroga autorizzata ai sensi dell'articolo 28 nei termini ivi previsti. Entro lo stesso termine, anche contestualmente alla comunicazione di avvenuto avvio, le imprese indicano anche la data di conclusione dell'iniziativa.
3. Per avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:
   a) nel caso di prestazioni fornite dal personale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), l'inizio effettivo dell'attività legata al progetto, come attestato nel diario della ricerca;
   b) nel caso di fornitura di beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di trasporto o di spesa, ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;
   c) nel caso di fornitura di servizi, quali ad esempio consulenze e collaborazioni, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;
   d) inoltre, ad integrazione del DPReg 0273/Pres./2007, nel caso di prelievo di materiali dal magazzino, la data riportata nel buono di prelievo.
4. Il progetto, che può avere una durata massima di 24 mesi, compresa la proroga eventualmente concessa ai sensi dell'articolo 28, deve concludersi entro la data indicata dall'impresa e riportata nel decreto di concessione.
5. Il progetto si intende concluso alla data di maturazione dell'ultimo costo dimostrabile da fattura o da altra documentazione giustificativa.
6. Il termine massimo di conclusione dei progetti, comprensivo di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 28, è fissato conformemente all'articolo 8, comma 2 del DPReg 0238/Pres./2008: in ogni caso le operazioni cofinanziate dal POR FESR 2007-2013 dovranno terminare al massimo entro 6 mesi prima della data ultima di ammissibilità della spesa fissata dalla Commissione europea con regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche e integrazioni e dalle successive decisioni di approvazione del POR FESR 2007-2013.

CAPO III – PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Art. 14 - Presentazione delle domande

1. Le domande attestanti il possesso dei requisiti previsti a pena di inammissibilità dall'articolo 5, comma 5, vanno presentate alla SRA - Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario ovvero Servizio sviluppo sistema turistico regionale, a seconda del codice attività (ATECO) riferito all'impresa e al progetto, a partire dal giorno 10 febbraio 2010 ed entro il termine perentorio del 30 aprile 2010. Sono considerate presentate nei termini le domande pervenute entro i 15 giorni successivi alla scadenza purché inviate a mezzo raccomandata entro il 30 aprile 2010; fa fede della spedizione la data del timbro postale.
2. Ogni domanda può riguardare un'unica iniziativa intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 6.
3. Non sono ammissibili le domande relative ad iniziative già oggetto di altra richiesta di finanziamento su altri canali contributivi, a meno che tale richiesta non venga ritirata prima della presentazione della domanda a valere sul presente bando.
4. Le domande vanno redatte on line attraverso il sistema Gold, accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore commercio e servizi o al settore turismo. L'inoltro va effettuato sia per via telematica, attraverso il sistema Gold, sia attraverso i canali tradizionali, una volta che il documento sia stato stampato, debitamente sottoscritto, bollato e corredato degli allegati previsti. Tutta la documentazione va inserita in una busta sigillata recante la dicitura "POR FESR 2007-2013 – Attività 1.1.a 3 e 4 settore commercio e turismo - Domanda di partecipazione a bando". Ogni busta non può contenere più di una domanda.
5. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la domanda in formato cartaceo.
6. Sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore commercio e servizi e al settore turismo:
   a) lo schema di domanda e la modulistica di corredo, approvati con decreto del Direttore centrale alle attività produttive;
   b) le linee guida e le istruzioni tecniche per la redazione della domanda attraverso il sistema Gold;
   c) la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
7. Nella documentazione di domanda sono descritti in dettaglio le caratteristiche soggettive dell'impresa, le caratteristiche e gli obiettivi del progetto, il periodo di svolgimento, le risorse da utilizzare e il dettaglio delle relative spese.
8. Per le GI, nonché per le PMI limitatamente ai progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione, la documentazione deve essere integrata con l'analisi dell'effetto di incentivazione del contributo al fine di comprovare il carattere di addizionalità delle iniziative di ricerca, sviluppo, innovazione e industrializzazione dei risultati della ricerca rispetto all'ordinaria attività svolta dall'impresa. Inoltre, per i programmi di industrializzazione presentati dalle GI, le stesse attestano che in mancanza di aiuto il progetto di investimento non sarebbe stato eseguito in quanto tale nelle zone ammissibili alla deroga ex articolo 87.3.c.del trattato.
9. Per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 2, la grande impresa attesta altresì che l'agevolazione non è rivolta ad investimenti che determinino una delocalizzazione da un altro Stato membro dell'Unione europea.
10. Sono comprese nella documentazione di domanda:
    a) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il possesso dei requisiti di ammissibilità, nonché il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. A tal fine, in attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione dei contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda attestante il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
    b) per le GI, nonché per le PMI limitatamente ai progetti di innovazione, l'analisi dell'effetto di incentivazione del contributo al fine di comprovare il carattere di addizionalità delle iniziative, nonché l'effetto incentivante legato alle aree 87.3.c., ai sensi del comma 8;

c) gli indicatori di monitoraggio indicati nella modulistica, necessari alla valutazione del concorso dei singoli progetti al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'articolo 1 del bando;
d) la dichiarazione di aver preso visione della Nota informativa di cui al comma 6, lettera c);
e) copia degli eventuali accordi con enti di ricerca o accordi con altre imprese per lo sfruttamento dei risultati della ricerca: il contratto, eventualmente contenente la condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del contributo, va allegato alla domanda. Qualora non disponibile, può essere anticipato da lettera di intenti o di incarico, fermo restando che, ai fini di ottenere eventualmente la maggiorazione di aiuto o il punteggio premiale previsto, dovrà essere presentato in fase istruttoria inderogabilmente entro il 31 luglio 2010;
f) specifico contratto o incarico conferito dagli organi societari, con la determinazione dell'impegno previsto e del compenso pattuito, a soci o amministratori per lo svolgimento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione rientrante nella tipologia di spesa di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a).

11. L'impresa che, in corso d'istruttoria, intendesse ritirare la domanda presentata, deve darne tempestiva comunicazione.
12. Le modalità di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono riportate nella Nota informativa di cui al comma 6, lettera c).

Art. 15 – Istruttoria amministrativa delle domande

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di ammissibilità formale, generali e specifici previsti dal POR FESR 2007-2013 di cui all'allegato F al presente bando, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, la domanda viene archiviata d'ufficio.
3. La SRA si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessarie alle valutazioni istruttorie.
4. Nel caso di un'impresa che presenta più del numero massimo di domande ammissibili ai sensi dell'articolo 4, comma 7, vengono istruite unicamente le prime 2 domande, facendosi riferimento alla data di spedizione nel caso di invio con raccomandata o alla data di presentazione negli altri casi.
5. Nel caso di programmi di industrializzazione che prevedono le spese di cui all'articolo 11, comma 4, lettera d), ove ne ricorrano i presupposti, si applicano le pertinenti disposizioni della legge regionale 14/2002.
6. La SRA, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto a insussistenza dei requisiti, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Art. 16 – Valutazione tecnica, criteri di priorità e livello del progetto

1. Il progetto viene valutato sulla base dei criteri di valutazione, di cui agli allegati G ed H, diversi per progetti di ricerca e sviluppo e per i progetti di innovazione, sentito il parere del Comitato, attraverso l'attribuzione di un punteggio. In allegato A sono riportate le zone di svantaggio socio economico di riferimento ai fini del punteggio di valutazione.
2. Il Comitato valuta, indipendentemente dalla qualificazione proposta dall'impresa, se il progetto e le specifiche spese sono riconducibili alle fattispecie ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dei processi, innovazione dell'organizzazione, industrializzazione dei risultati della ricerca.
3. Sulla base del punteggio attribuito, viene stilata la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo, con esclusione dei progetti che non abbiano raggiunto il punteggio minimo.
4. A parità di punteggio vengono presi in considerazione i criteri di priorità di cui all'allegato I.
5. Il punteggio attribuito a ciascun progetto determina altresì l'intensità di contributo, in funzione della collocazione ottenuta dallo stesso nei tre livelli di valore di cui all'articolo 9, comma 9.

Art. 17 – Concessione del contributo

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a bando ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000.
2. A seguito dell'istruttoria, entro 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, viene approvata con decreto del Direttore centrale alle attività produttive la graduatoria delle iniziative ammissibili a contributo. Con il medesimo decreto è approvato l'elenco delle iniziative non ammesse a contributo. Il decreto costituisce impegno sul Fondo POR FESR 2007-2013.
3. I progetti ammissibili a finanziamento sono finanziati nei limiti delle risorse messe a bando, secondo l'ordine della graduatoria, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 10. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute.,
4. Qualora si rendano disponibili ulteriori fondi l'Amministrazione regionale può procedere allo scorrimento della graduatoria.
5. La graduatoria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.
6. La SRA comunica alle imprese utilmente collocate in graduatoria l'assegnazione del contributo.
7. Le imprese confermano, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, le date di avvenuto avvio e prevista conclusione del progetto, ai sensi dell'articolo 13, comma 2.
8. La concessione dei contributi è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative di cui all'articolo 5, comma 5.
9. Il Direttore del Servizio competente, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'impresa di cui al comma 7, adotta i decreti di concessione del contributo.
10. La SRA comunica ai beneficiari la concessione del contributo. Nei decreti di concessione sono riportati i termini di conclusione dei progetti e di presentazione delle rendicontazioni.
11. I termini di cui ai commi 2 e 9 sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per le integrazioni della documentazione, nonchè per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo di cui all'articolo 15, comma 6.
12. Nel caso in cui il numero di domande presentate superi le 100 unità, i termini di cui ai commi 2 e 9 sono prorogati di 60 giorni.

CAPO IV – PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

Art. 18 – Erogazione in via anticipata e rendicontazione parziale

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata, previo accertamento dell'effettivo avvio del progetto, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, a fronte della presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito internet della Regione nella sezione dedicata al settore commercio e servizi e al settore turismo, alle seguenti condizioni:
   a) nella misura dell'80 per cento del contributo concesso per l'impresa che si impegni a concludere e rendicontare i progetti ammessi a finanziamento entro 18 mesi dalla data di concessione del finanziamento;
   b) nella misura del 70 per cento per l'impresa che si impegni a concludere e rendicontare i progetti ammessi a finanziamenti entro 24 mesi dalla data di concessione del finanziamento;
   c) nella misura del 50 per cento del contributo concesso al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta inderogabilmente la riduzione del 10 per cento del contributo concesso e liquidabile.
3. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 12, comma 6, del regolamento emanato con DPReg n. 0238/Pres./2008, la percentuale di cui al comma 1 può essere ridotta in applicazione dei limiti annuali imposti dal patto di stabilità e crescita, tramite apposita deliberazione di Giunta regionale.
4. In alternativa all'erogazione in via anticipata di cui al comma 1, possono essere erogati acconti del contributo concesso in caso di impegno a rendicontare la spesa per fasi ai fini di ottenere punteggio addizionale in sede di valutazione del progetto. L'impresa è tenuta a rendicontare il progetto complessivamente al massimo in due quote, secondo le modalità di cui all'articolo 21, di cui la prima pari almeno al 40 percento della spesa ammessa a contributo e la seconda a consuntivo finale. L'acconto viene erogato nei limiti della spesa rendicontata.

Art. 19 – Variazioni all'iniziativa in corso di realizzazione

1. Nel caso in cui l'iniziativa, una volta ammessa a contributo, necessiti di variazioni relativamente alla natura, alla progettualità o alla modalità di esecuzione, il soggetto beneficiario dovrà darne tempestiva e motivata comunicazione alla SRA che provvede alla valutazione della variante proposta per l'eventuale approvazione, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4.
2. In difetto della comunicazione, la SRA revoca il contributo concesso, acquisito il parere del Comitato, qualora l'iniziativa realizzata si discosti significativamente dall'iniziativa originariamente ammessa a contributo.
3. La SRA si riserva, in ogni caso, di valutare in sede di rendicontazione l'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate all'iniziativa, debitamente giustificate dall'impresa beneficiaria, alla luce della visione complessiva ed organica dell'iniziativa consentita dalla verifica della documentazione finale di spesa nonché dalla relazione finale sull'attività svolta, previa valutazione tecnica del Comitato.
4. Qualora sia accertata, sentito il parere del Comitato, la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, la SRA procede alla revoca o alla rideterminazione del contributo concesso.
5. Alle condizioni di cui al presente articolo, le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso, né della quota di contributo riconosciuta per le diverse tipologie progettuali quali ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dei processi, innovazione dell'organizzazione, programmi di industrializzazione.
6. Nel caso dei progetti congiunti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), non è in ogni caso ammissibile la variazione che comporti la riduzione della partecipazione delle PMI sotto il 30 per cento della spesa complessiva ammissibile.
7. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di rendicontazione sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le GI, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.
8. Ad integrazione di quanto disposto dal DPReg 0273/Pres./2007, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera a), in merito al mancato rispetto dell'obbligo di stabilità delle operazioni oppure dei vincoli di destinazione, qualora siano rilevate variazioni nelle condizioni sottoelencate che hanno determinato l'attribuzione di punteggio addizionale in sede di valutazione, il punteggio viene rideterminato e il contributo assegnato viene revocato se il nuovo punteggio risulta inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o viene aggiornato nell'intensità nel caso il nuovo punteggio non comporti l'esclusione dall'ambito dei progetti finanziati ma implichi la sola variazione del livello di valutazione:
   a) localizzazione della sede di realizzazione dell'iniziativa nelle zone di svantaggio socio economico indicate nella scheda di valutazione e nell'allegato A;
   b) rendicontazione per fasi;
   c) collaborazione con ente di ricerca
   d) collaborazione con impresa per sfruttamento dei risultati;
   e) ripercussioni del progetto in termini di riduzione dell'impatto ambientale o di migliore utilizzo delle risorse energetiche.
9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera a), in merito al mancato rispetto dell'obbligo di stabilità delle operazioni oppure dei vincoli di destinazione, la variazione della condizione di cui al comma 8, lettera a), comporta inoltre la decurtazione del 10 per cento del contributo liquidabile nel caso in cui la sede di realizzazione del progetto sia trasferita in una località non ricompresa in alcuna delle zone di svantaggio socio economico di cui all'Allegato A.
10. Il mancato rispetto della condizione di cui al comma 8 lettera c) comporta inoltre la rideterminazione del contributo con la detrazione della maggiorazione eventualmente concessa ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b), per collaborazione con ente di ricerca.
11. In deroga al DPReg 0273/Pres./2007 le modifiche inerenti i termini di avvio e conclusione del progetto, nonché le caratteristiche soggettive dell'impresa derivanti da operazioni straordinarie tra le quali fusioni, cessioni e trasformazioni d'impresa, sono disciplinate da norme specifiche rispettivamente agli articoli 27 e 28.

Art. 20 – Presentazione della rendicontazione

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari presentano la rendicontazione di spesa entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di conclusione del progetto fissata nel decreto di concessione o successivamente prorogata ai sensi dell'articolo 28.
2. La SRA si riserva, d'intesa con l'ADG, per esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea, di ammettere le rendicontazioni presentate oltre il termine di cui al comma 1.
3. La modulistica di presentazione della rendicontazione viene compilata on line attraverso il sistema Gold, accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore commercio e servizi e al settore turismo. L'inoltro va effettuato sia per via telematica, attraverso il sistema Gold, sia attraverso i canali tradizionali, una volta che il documento sia stato stampato, debitamente sottoscritto e corredato dall'idonea documentazione giustificativa di spesa e integrativa prevista.
4. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede l'inoltro del formato cartaceo.
5. Qualora la rendicontazione sia inoltrata per via telematica con idonei strumenti atti a garantirne paternità e integrità, ossia con firma digitale, secondo le specifiche tecniche disposte dall'Amministrazione regionale, non è necessaria la presentazione del documento in forma cartacea.
6. Sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore commercio e servizi e al settore turismo:
   a) lo schema di modello di presentazione della rendicontazione e la modulistica di corredo, approvati con decreto del Direttore centrale alle attività produttive;
   b) le linee guida e le istruzioni tecniche per la presentazione della rendicontazione attraverso il sistema Gold.

Art. 21 – Modalità di rendicontazione

1. Per la rendicontazione i beneficiari presentano:
   a) la relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;
   b) l'evidenza delle spese sostenute, sia in forma riepilogativa che dettagliata, supportata da idonea documentazione di spesa in originale;
   c) le dichiarazioni attestanti il mantenimento dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a), d), e), f) ed i), nonché gli elementi necessari per la verifica dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 5, lettere g) e h);
   d) le dichiarazioni attestanti la consistenza, congruità e regolarità dei beni e servizi acquisiti e dei costi del personale, in relazione all'attività prestata nel progetto, documentata sinteticamente e quantificata nel diario della ricerca;
   e) le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo;
   f) solo per le GI, nonché per le PMI limitatamente ai progetti di innovazione, l'analisi dell'effetto di incentivazione;
   g) solo per le GI beneficiarie di finanziamenti per programmi di industrializzazione, l'attestazione che l'agevolazione non è rivolta ad investimenti che determinino una delocalizzazione da un altro Stato membro dell'Unione europea.
2. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Fatture e documenti equivalenti sono presentati in originale e vengono successivamente restituiti all'impresa debitamente annullati, a conclusione del procedimento.
3. Non sono ammissibili fatture o documenti equivalenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro pagati in contanti.
4. Nel caso di documenti di spesa di importo inferiore a 500,00 euro saldati in contanti, dovrà essere prodotto, quale prova dell'effettiva effettuazione della spesa e della data di pagamento, un estratto contabile che attesti il pagamento ovvero la fattura quietanzata dal fornitore, con firma, data e timbro del fornitore medesimo, ovvero apposita dichiarazione liberatoria del fornitore.
5. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione bancaria o postale attestante l'esecuzione di bonifici bancari o versamenti su conti correnti postali:
   a) copia di estratti conto dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili);

b) copia delle ricevute bancarie o dei bonifici dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili).

6. A ogni giustificativo di spesa deve corrispondere un distinto versamento bancario o postale da cui risulti espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilità del versamento stesso alla specifica fattura o documento probatorio equivalente. Sono ammissibili anche versamenti cumulativi limitatamente ai versamenti tramite modello F24, nonché ai versamenti che non comprendano documenti di spesa estranei all'iniziativa finanziata e che siano quindi integralmente riferiti al pagamento di fatture o documenti probatori equivalenti direttamente correlati all'iniziativa finanziata. In tali casi di pagamento cumulativo, l'impresa documenta la tracciabilità del pagamento del singolo giustificativo, con riserva per la SRA di valutare l'ammissibilità della relativa spesa.
7. Entro il termine di rendicontazione i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l'inammissibilità delle stesse.
8. Nel caso di programmi di industrializzazione che prevedono le spese di cui all'articolo 11, comma 4, lettera d), ove ne ricorrano i presupposti, si applicano le pertinenti disposizioni della legge regionale 14/2002. L'impresa presenta in sede di rendicontazione la documentazione attestante la regolare esecuzione dell'opera redatta dai soggetti abilitati secondo la normativa vigente.
9. I beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione della spesa prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale con i requisiti e secondo le modalità di cui all'articolo 22. La certificazione della rendicontazione non sostituisce in ogni caso la presentazione della documentazione integrale di spesa né l'effettuazione dei controlli previsti.

Art. 22 – Certificazione delle spese

1. Costituisce spesa ammissibile ai sensi del presente bando il costo relativo all'attività di certificazione della spesa connessa alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4 commi 1 e 2, con decorrenze, limiti, modalità e termini stabiliti dall'ADG che, a tal fine, emana apposite circolari.

Art. 23 – Liquidazione del contributo

1. La SRA procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione delle iniziative, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. L'Amministrazione può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione, la SRA procede sulla base della documentazione agli atti.
4. La rendicontazione viene sottoposta a parere del Comitato quando ne sia rilevata l'opportunità e sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto preventivato e quello realizzato. Il Comitato viene interpellato anche qualora le spese consuntivate siano inferiori del 20 per cento al preventivo ammesso.
5. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.
6. Il contributo è rideterminato proporzionalmente qualora le spese rendicontate ed ammesse siano inferiori a quelle originariamente ammissibili, salve le cause di revoca totale o di rideterminazione di cui all'articolo 30 o qualora vengano meno le condizioni che hanno portato all'attribuzione della maggiorazione per collaborazioni di cui all'articolo 9, comma 4 o qualora sia necessario aggiornare, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, l'intensità di contributo originariamente concessa in seguito alla rideterminazione del punteggio per il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'iniziale valutazione del progetto.
7. In sede di liquidazione, la SRA, ricorrendone i presupposti, procede alla rideterminazione del contributo nei casi di variazione previsti dall'articolo 19.
8. I contributi sono liquidati con decreto del Direttore di Servizio entro 9 mesi dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

Art. 24 – Sospensione dell'erogazione del contributo

1. Ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo può essere disposta nei seguenti casi:
   a) qualora l'Amministrazione abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione volontaria dell'impresa, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
   b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
   c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 25 – Obblighi dei beneficiari

1. Ai sensi delle disposizioni regolamentari di cui al DPReg 0273/Pres./2007 nonché della normativa inerente il POR FESR, i beneficiari sono tenuti a:
   a) mantenere la stabilità delle operazioni e i vincoli di destinazione di cui all'articolo;
   b) inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento della stabilità delle operazioni e dei vincoli di destinazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 8;
   c) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a), d), e), f), g), h) e i), per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del contributo;
   d) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario. I documenti dovranno essere conservati fino a tutto il 2020, ai fini dei controlli, in originale o in copia conforme all'originale;
   e) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
   f) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio nelle modalità indicate dalla SRA, d'intesa con l'ADG;
   g) informare il pubblico circa il finanziamento ottenuto dai Fondi strutturali mediante apposizione di una targa esplicativa, sia durante l'attuazione dei lavori sia in modo permanente entro 6 mesi dal completamento dell'iniziativa, sui beni materiali acquisiti e le opere edili e di impiantistica generale realizzate, a cui sia individualmente riferibile una quota superiore a 250.000,00 euro del contributo complessivamente concesso. Le indicazioni inerenti le caratteristiche tecniche e le modalità di apposizione della targa sono riportate nel manuale "Linee guida per le azioni promozionali e pubblicitarie da utilizzare dai beneficiari dei finanziamenti" pubblicato sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione "Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione POR FESR 2007-2013" accessibile dalla home page tramite banner dedicato;
   h) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale e di pari opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione;
   i) rispettare le condizioni di partecipazione finanziaria del Fondo alle spese dell'operazione e del divieto di pluricontribuzione;
   j) rispettare le tempistiche, salvo le proroghe autorizzate ai sensi dell'articolo 28;
   k) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 19 e 27;
   l) non ricevere né richiedere altri contributi sull'iniziativa oggetto di finanziamento;
   m) inviare, su richiesta motivata da esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea, la documentazione di spesa disponibile, anche prima della conclusione del progetto;
   n) rispettare, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000, gli strumenti e le misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime;
   o) comunicare l'avvenuto avvio dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 13, comma 3;
   p) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal bando e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento richiamata all'articolo 2;
   q) rispettare le norme vigenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro e presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 73 della legge regionale 18/2003, come previsto all'articolo 14, comma 10, lettera a).

Art. 26 – Stabilità delle operazioni e vincoli di destinazione

1. I beneficiari sono tenuti al rispetto dell'obbligo di stabilità delle operazioni nei 5 anni successivi alla conclusione dell'iniziativa, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) 1083/2006. Al fine del rispetto di tale obbligo, l'iniziativa ammessa a contributo non deve subire modifiche sostanziali:
   a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa; e
   b) risultanti da un cambiamento della natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.
2. Rientra in particolare tra gli obblighi derivanti dalla disposizione richiamata al comma 1, il mantenimento per lo stesso periodo dei seguenti requisiti:
   a) iscrizione nel registro delle imprese;
   b) mantenimento della sede o dell'unità operativa attiva nel territorio regionale;
   c) non essere in stato di liquidazione, di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
   d) mantenimento di un codice ATECO ammissibile ai sensi del presente bando;
   e) non essere iscritti agli Albi provinciali delle imprese artigiane.
3. Costituiscono violazione degli obblighi di cui al comma 1, in particolare:
   a) la cessione dei beni materiali ed immateriali il cui costo è stato interamente ammesso a contributo oppure il loro utilizzo al di fuori del territorio regionale. I beni mobili oggetto di contributo divenuti inidonei all'uso o alla produzione possono essere sostituiti con altri nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione alla SRA. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetto di altri aiuti;
   b) la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto cofinanziato;
   c) l'affitto di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto cofinanziato.
4. Per le operazioni straordinarie come il conferimento, la scissione, la trasformazione, lo scorporo e la fusione, si applicano le procedure previste dall'articolo 27, in esito alle quali la SRA sentita l'ADG valuta se sono rispettati gli obblighi di cui al comma 1.
5. Fermo restando il rispetto dei commi 1, 2, 3 e 4, in ogni caso, nell'ipotesi di benefici concessi per le iniziative relative ai programmi di industrializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, ove ne ricorrano i presupposti, va garantito il rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 (Vincolo di destinazione dei beni immobili) della legge regionale 7/2000, comprese le eventuali deroghe di settore applicabili ai sensi del comma 4 dell'articolo stesso.
6. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008, per le iniziative relative ai programmi di industrializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, ricadenti nelle aree ammesse alla deroga ex articolo 87.3.c. del trattato, il beneficiario del contributo è tenuto altresì a mantenere l'investimento nelle aree medesime per almeno 5 anni, o per 3 anni nel caso di PMI, una volta completato l'intero investimento. Purché ne sia data tempestiva comunicazione alla SRA, ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nelle aree interessate per il periodo minimo previsto.
7. Ai sensi del comma 1 e dell'articolo 45, comma 1 del DPReg 0273/Pres./2007, il beneficiario del contributo è tenuto altresì, nei 5 anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa oggetto del contributo, allo sfruttamento dei risultati ottenuti dall'iniziativa contribuita anche nel territorio regionale, fermo restando il diritto dell'impresa di sfruttare tali risultati in altri Stati.
8. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di stabilità delle operazioni di cui al comma 1, nonché dei vincoli di destinazione di cui ai commi 5, 6 e 7, il beneficiario presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e successivamente entro il 28 febbraio di ogni anno per i 5 anni successivi alla conclusione del progetto.
9. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 3, la SRA procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.
10. Qualora il numero di beneficiari sia superiore a 100, prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 9, la SRA si riserva la facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 8 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.
11. L'inosservanza dell'obbligo di stabilità delle operazioni, nonché dei vincoli di destinazione comporta la revoca dei finanziamenti, con restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000.

12. Salvo quanto previsto dall'articolo 27, la variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, né rideterminazione del contributo concesso.
13. Non comporta violazione degli obblighi previsti dal presente articolo la cessione del prototipo risultato dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione, purché il corrispettivo sia detratto, con imputazione alla voce recuperi, dall'importo della spesa ammissibile.

Art. 27 – Operazioni straordinarie

1. Ad integrazione di quanto disposto dal DPReg 0273/Pres./2007, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di conferimento, scissione, trasformazione, scorporo o fusione d'impresa, che dovessero intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la compiuta decorrenza dell'obbligo di stabilità delle operazioni nonché dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 26, le agevolazioni possono essere trasferite al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda, a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni, continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.
2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, l'impresa interessata presenta entro 6 mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1 del presente articolo:
   a) una dichiarazione dell'impresa ammessa a contribuzione comprensiva di una relazione concernente l'operazione straordinaria, le motivazioni che si pongono a fondamento della stessa, nonché lo stato delle attività riferite al progetto oggetto di contributo;
   b) una dichiarazione dell'impresa subentrante in esito all'operazione straordinaria, contenente la richiesta di conferma di validità della domanda di finanziamento o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse per l'iniziativa e agli obblighi posti a carico del beneficiario;
   c) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria.
3. Alla domanda di subentro devono essere allegati le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni pubblicate dalla SRA sul sito della Regione www.regione.fvg.it, nelle sezioni dedicate al settore del commercio e dei servizi e al settore del turismo.
4. Nel caso in cui l'istanza pervenga prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, la SRA avvia nuovamente l'iter istruttorio; per le istanze pervenute successivamente, la SRA espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.
5. Qualora l'operazione straordinaria intervenga prima della concessione del contributo e comporti una variazione della dimensione d'impresa, in fase di concessione, si procede alla rideterminazione del contributo spettante; tale rideterminazione può essere in aumento solo qualora non sia stata ancora approvata la graduatoria. Successivamente alla concessione, si applica l'articolo 26, comma 12.

Art. 28 – Proroghe

1. In deroga alle disposizioni regolamentari di cui al DPReg 0273/Pres./2007, le proroghe dei termini di avvio e conclusione dell'iniziativa sono ammesse ciascuna una sola volta nel limite massimo di 60 giorni e sono disciplinate come disposto dal presente articolo, in osservanza alle procedure del POR FESR 2007-2013.
2. L'eventuale richiesta di proroga del termine di avvio o di conclusione dell'iniziativa è presentata prima delle rispettive previste scadenze ed è autorizzata dalla SRA su indicazione dell'ADG, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa, al fine di garantire un'efficace ed efficiente realizzazione del POR FESR 2007-2013.
3. La proroga del termine di conclusione del progetto in seguito all'accoglimento della relativa richiesta determina lo slittamento di pari misura del termine di rendicontazione, fermo restando il termine ultimo di rendicontazione di cui al comma 6, nonché quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, in materia di erogazione in via anticipata.
4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto, oppure di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino al termine di conclusione originariamente stabilito, previa valutazione tecnica, sentito il Comitato, sull'effettiva e compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.

5. In ogni caso, la proroga del termine di conclusione del progetto non può determinare una durata del progetto superiore al termine richiamato all'articolo 13, comma 4 del presente bando, né determinare una violazione del termine massimo di conclusione del progetto di cui all'articolo 13, comma 6.
6. In ogni caso lo slittamento del termine di rendicontazione del progetto, conseguente alla proroga del termine di conclusione dello stesso, non può comportare uno slittamento di detto termine oltre a quello fissato dall'articolo 8, comma 2, del DPReg. 0238/Pres./2008, richiamato all'articolo 13, comma 6 del presente bando.
7. Nel caso del mancato rispetto del termine di rendicontazione, l'Amministrazione procederà alla revoca del contributo concesso, fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 2.

Art. 29 – Controlli e verifiche tecniche

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata degli obblighi previsti a carico delle imprese beneficiarie, possono essere disposti controlli e verifiche, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.
2. Nel corso dell'intero procedimento può essere acquisito il parere tecnico del Comitato in relazione a specifiche esigenze istruttorie.
3. Ai sensi del comma 1 la SRA, nell'ambito dei controlli amministrativi della documentazione afferente alla rendicontazione del progetto, può svolgere tali controlli a valere su un campione rappresentativo della documentazione di spesa che comprenda tutte le voci di spesa presentate dal beneficiario. Il campionamento è ammesso in presenza di un numero di fatture o documentazione giustificativa superiore a 100 e deve, comunque essere pari o superiore al 30 per cento del numero di fatture e complessivamente rappresentare almeno il 50 per cento della spesa rendicontata.
4. Nel caso in cui i controlli a campione, di cui al comma 3, rivelino delle irregolarità, la SRA ha la facoltà di integrare il campione ampliando la base della spesa da controllare, previa segnalazione all'ADG delle irregolarità riscontrate e sulla base di indicazioni rese dalla stessa ADG, sentita la SRA.
5. In ogni caso il tasso di errore riscontrato sulla spesa controllata, dato dal rapporto tra spesa controllata irregolare e totale spesa controllata, verrà applicato al totale della spesa rendicontata, rideterminando il contributo pubblico.
6. In adempimento al protocollo di intesa intercorso tra la Regione Friuli Venezia Giulia ed il Comando regionale Friuli Venezia Giulia della Guardia di Finanza del 10 dicembre 2009, l'Amministrazione regionale, attraverso l'ADG, anche su iniziativa della SRA, provvederà a segnalare alla Guardia di Finanza la necessità di sviluppare gli accertamenti e le investigazioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, nei casi in cui dagli esiti dei controlli e verifiche emergano profili indicativi e qualificati di fenomeni aventi possibile rilevanza penale, fornendo sollecitamente, nel caso di avvio delle attività ispettive, i dati, le notizie e le documentazioni richieste.

Art. 30 – Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Ai sensi del DPReg 0273/Pres./2007 e della normativa che disciplina il POR FESR 2007-2013, il provvedimento di concessione è revocato, in particolare, a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile qualora:
   a) non siano stati rispettati l'obbligo di stabilità delle operazioni oppure i vincoli di destinazione di cui all'articolo 26: in particolare, il mancato rispetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 26, comma 6, comporta la revoca del contributo concesso limitatamente alla quota relativa al programma di industrializzazione;
   b) la rendicontazione delle spese non è presentata nel termine, salvo quanto previsto dagli articoli 20 comma 2 e 28;
   c) si rilevi, sentito il parere del Comitato, che l'iniziativa realizzata si discosta significativamente dall'iniziativa originariamente ammessa a contributo, nei casi previsti dall'articolo 19;
   d) siano variate, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, le condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggio addizionale in sede di valutazione relative alla localizzazione in zone di svantaggio socio economico, alla rendicontazione per fasi, alla collaborazione con enti di ricerca, agli accordi con altre imprese per lo sfruttamento dei risultati del progetto e la variazione di tali condizioni ha comportato la rideterminazione del punteggio di valutazione, che è risultato inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria;

e) ai sensi dell'articolo 10, comma 3, la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore del 40 per cento ai limiti minimi previsti all'articolo 10, comma 1;
f) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le GI;
g) nel caso di progetti congiunti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), la partecipazione delle PMI scenda al di sotto del 30 per cento della spesa complessiva ammissibile;
h) non siano mantenuti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c);
i) in caso di operazioni straordinarie, l'impresa subentrante non abbia i requisiti per subentrare ai sensi dell'articolo 27.

2. Comporta la riduzione del contributo concesso nelle misure di seguito riportate il verificarsi delle condizioni rispettivamente indicate:
   a) 10 per cento nel caso di mancato rispetto dei termini tassativi di conclusione e rendicontazione del progetto previsti qualora sia stata ottenuta l'erogazione in via anticipata del contributo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2;
   b) 10 per cento nel caso in cui non sia stata rispettata la condizione premiante ai fini della valutazione relativa alla localizzazione della sede di realizzazione del progetto in zone di svantaggio socio economico o aree urbane di cui all'allegato A, con il trasferimento della sede in altra località non ricompresa in alcuna delle zone di svantaggio economico o aree urbane citate, ai sensi dell'articolo 19, comma 9.
3. Il mancato rispetto degli obblighi a carico dei beneficiari previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera f) relativi al sistema di monitoraggio e lettera g) relativi agli oneri di pubblicità, comporta la sospensione dell'erogazione del contributo, laddove non ancora erogato, sino all'adempimento delle prescrizioni stesse. Se le prescrizioni non sono adempiute entro il termine perentorio fissato dalla SRA, il provvedimento di concessione viene revocato.
4. La SRA comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione o la rideterminazione del contributo. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
5. L'utilizzo delle risorse finanziarie derivanti da revoche, rinunce e rideterminazioni è eventualmente disposto dall'Amministrazione regionale nel rispetto in particolare di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 5.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 31 - Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate all'articolo 2 nonché alla legge regionale 7/2000 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 29, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007).

Art. 32 – Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

ALLEGATI AL BANDO APPROVATO CON DGR n.114/2010

Allegato A
- Zone di svantaggio socio economico
(Riferito agli articoli 3, comma 1, lettere n) e q),
16, comma 1, 19, commi 8 e 9 e 30, comma 2)
pag. 1/2

ZONE DI SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO

AREE 87.3.C
- ai fini del punteggio di valutazione
- ai fini dell'intensità contributiva per i programmi di industrializzazione

Provincia di Trieste	Provincia di Gorizia	Provincia di Udine
Duino-Aurisina (frazioni comunali di S. Giovanni di Duino, Villaggio del Pescatore, Sistiana, Medeazza, e corrispondente parte del demanio marittimo), Monrupino (area ricompresa nell'Autoporto di Fernetti), Muggia , San Dorligo della Valle (area ricompresa nella Zona di Sviluppo Industriale di Trieste "EZIT"), Sgonico, Trieste (circoscrizioni di Altipiano Est, Servola-Chiarbola-Valmaura-Borgo San Sergio, area portuale, demanio marittimo del compartimento di Trieste – per la parte eccedente a quella dell'area portuale di Trieste)	Doberdò del Lago, Gorizia (circoscrizioni di Piedimonte, S. Andrea, S. Rocco, S. Anna), Grado (intero territorio comunale e corrispondente parte del demanio marittimo, esclusa la frazione di Fossalon), Medea, Monfalcone (intero territorio comunale e corrispondente parte del demanio marittimo, escluso il comune catastale di S.Polo), Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Villesse	Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Buia (sezioni censuarie n. 7-10, 13, 14, 18-20, 25, 26, 28, 29, 31, 32), Cavazzo Carnico, Cercivento, Cervignano del Friuli (area ricompresa nel Consorzio di Sviluppo dell'area dell'Aussa Corno), Chiopris-Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli (sezioni censuarie n. 9, 10, 17, 18, 28, 29, 39, 46, 52, 57, 58, 63, 69, 83, 91), Corno di Rosazzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Lignano Sabbiadoro, Majano, Manzano, Marano Lagunare, Moggio Udinese, Moimacco, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Pontebba, Prepotto, Ravascletto, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, Sauris, Sutrio, Tarvisio, Tolmezzo (sezioni censuarie n. 3, 4, 9, 12, 34-36, 39, 41, 44), Torviscosa, Trasaghis, Venzone, Villa Santina, Zuglio

AREE E FASCE MONTANE
- ai fini del punteggio di valutazione (conforme all'allegato al DPReg 0273/Pres./2007)

	Provincia di Udine	Provincia di Pordenone
FASCIA A	Artegna, Faedis, Gemona del Friuli, Magnano in Riviera, Povoletto, San Pietro al Natisone, Tarcento, Tolmezzo, Torreano	Arba, Maniago, Montereale Valcellina, Sequals, Vivaro
FASCIA B	Amaro, Attimis, Bordano, Cavazzo Carnico, Enemonzo, Forgaria nel Friuli, Nimis, Prepotto, Raveo, San Leonardo, Trasaghis, Venzone, Villa Santina, Zuglio.	Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Travesio
FASCIA C	Ampezzo, Arta Terme, Attimis *(frazioni di Porzus, Subit, Cancellier)*, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Drenchia, Enemonzo *(frazioni di Fresis, Maiaso, Tartinis-Colza)*, Faedis *(frazioni di Canebola, Valle)*, Forgaria nel Friuli *(frazione di Monteprat)*, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Grimacco, Lauco, Ligosullo, Lusevera, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Nimis *(frazioni di Chialminis, Monteprato, Borgo di Mezzo)*, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Prepotto *(frazione di Castelmonte)*, Pulfero, Ravascletto, Raveo *(frazione di Raveo)*, Resia, Resiutta, Rigolato, San Leonardo *(frazione di Iainich)*, San Pietro al Natisone *(frazione di Costa)*, Sauris, Savogna, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tarvisio, Tolmezzo *(frazioni di Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova, Lorenzaso)*, Torreano *(frazioni di Masarolis, Reant, Tamoris)*, Treppo Carnico, Verzegnis, Zuglio *(frazioni di Fielis, Sezza)*.	Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio

ELENCO DELLE AREE URBANE[1] (aree di cui all'art. 8 del regolamento (CE) 1080/2006 ed inerenti lo sviluppo territoriale come individuate con DGR 1494 dd 03.07.2009)

- ai fini del punteggio di valutazione

	AREE URBANE
Provincia	Comune
	CAPOLUOGHI
GO	Gorizia
PN	Pordenone
TS	Trieste
UD	Udine
	CENTRI URBANI A VALENZA TERRITORIALE
GO	Cormons
GO	Gradisca d'Isonzo
GO	Monfalcone
PN	Aviano
PN	Maniago
PN	Sacile
PN	San Vito al Tagliamento
PN	Spilimbergo
TS	Muggia
UD	Cervignano del Friuli
UD	Cividale del Friuli
UD	Codroipo
UD	Gemona del Friuli
UD	Latisana
UD	Manzano
UD	Palmanova
UD	Pontebba
UD	San Daniele del Friuli
UD	San Giorgio di Nogaro
UD	Tarcento
UD	Tarvisio
UD	Tolmezzo

1 Per questo elenco e il relativo inquadramento territoriale si è fatto riferimento alla LR 7/2008 - art. 31, co. 5, lett. b) e al PTR adottato con DPReg. n. 0329/Pres. del 16 ottobre 2007.

Allegato B
- Campo applicazione regolamento (CE) n. 800/2008
(Riferito all'articolo 6, comma 2)

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008, articoli 1 e 2

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti:
a) ad attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;
b) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti:
a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli. Per «prodotti agricoli» si intendono, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 22 del regolamento (CE) n. 800/2008:
1) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
2) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
3) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
c) alle imprese attive nel settore carboniero.

3. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 23 e 24 del regolamento (CE) n. 800/2008, si intende per:

a) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;

b) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo, allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati.

4. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008, **non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà**. Per imprese in difficoltà si intende, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento medesimo, una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
b) qualora, se si tratta di società in cui almeno alcuni soci abbiano responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza.
Per le GI si applica la definizione di impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del 1.10.2004, di seguito riportata:

1. E' considerata in difficoltà un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.

Allegato C
- Campo applicazione regolamento (CE) n. 1998/2006
(Riferito all'articolo 6, comma 3)

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:
a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
e) aiuti alle imprese in difficoltà.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:
a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:
a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Definizione di impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del 1.10.2004

1. E' considerata in difficoltà un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:
a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale

Allegato D
- Intensità di aiuto
(Riferito all'articolo 9)

Progetti di ricerca e sviluppo e progetti di innovazione

iniziativa	intensità max di base	premiale dimensioni	premiale collaborazione	intensità massima
progetto ricerca	50%	+ 10% MI + 20% PI	+15% con ente o con imprese	80%
progetto sviluppo	25%			60%
progetti innovazione	15%			35%

Programmi di industrializzazione

localizzazione	beneficiari	intensità massima
in area 87.3.c	GI	15%
	MI	25%
	PI	35%
fuori area 87.3.c	MI	10%
	PI	20%

Allegato E
- Costi standard unitari
(Riferito all'articolo 11, comma 2, lettera a)

TABELLA TARIFFE COSTI STANDARD UNITARI
per la determinazione delle spese del personale
impiegato nell'ambito dei progetti di ricerca

(approvata con DGR 2823 dd 17 dicembre 2009)

Ruolo	Costo orario
A) Responsabile della ricerca:	
1) inquadrato con il contratto di dirigente	euro 32,00
2) inquadrato con la qualifica di quadro	euro 21,00
3) inquadrato con la qualifica di impiegato	euro 20,00
B) Ricercatore	euro 19,00
C) Personale tecnico e operaio	euro 15,00

Allegato F
- Criteri per la selezione dei progetti
(Riferito all'articolo 15, comma 1)

CRITERI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI

stabiliti dal POR FESR 2007-2013

criteri di ammissibilità formale
ammissibilità del proponente
correttezza e completezza formale della proposta progettuale

criteri di ammissibilità generali
coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del POR, dell'Asse prioritario e dell'Attività indicati all'articolo 1
coerenza del progetto con gli obiettivi e le condizioni previste dal Reg. (CE) 1083/2006, rispetto del campo di intervento del FESR definito dal Reg. (CE) 1080/2006 e delle condizioni (es. esclusione di settori, soglie dimensionali, zonizzazione, condizioni derivanti da quanto previsto nel Quadro Strategico Nazionale) e obiettivi specifici previsti dallo stesso
rispetto dei criteri di demarcazione con altri Fondi
coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di <u>appalti pubblici (non pertinente)</u>, <u>tutela ambientale</u>, <u>pari opportunità</u> (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione)
divieto di cumulabilità dei contributi (art. 54 Reg. (CE) 1083/2006)
coerenza del progetto con la strategia regionale o con le leggi regionali regolanti il settore di riferimento
coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di lavoro con i limiti posti dal POR alla rendicontazione della spesa (data ultima di ammissibilità della spesa 31/12/2015), a meno che diversamente indicato tra i requisiti di ammissibilità specifici alle linee di attività
rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime
rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare del Reg. (CE) 800/2008 (regime di esenzione), del Reg. (CE) 998/2006 del 15/12/2006 (de minimis), della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01 del 30/12/2006, della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale 2008/C 82/01 dell'1/04/2008 (quest'ultima disciplina non pertinente)

criteri di ammissibilità specifici
rispetto delle condizioni di cui al regolamento emanato con DPReg 273/2007 come modificato in base al regolamento (CE) 1080/2006
rispetto dei criteri previsti e richiamati per l'aiuto di Stato N 207/2007
coerenza con il dettato delle leggi regionali in materia e, in particolare, con la LR 26/2005 oltre che, più in generale, con il "Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione e delle attività di ricerca e trasferimento delle conoscenze e competenze anche tecnologiche"
Conformità al Reg. (CE) n. 800/2008 e successive modifiche e integrazioni, ove previsto.
per le GI: verifica dell'effetto incentivante del contributo conoscenze e competenze anche tecnologiche

Allegato G
- Criteri di valutazione Ricerca e Sviluppo
(Riferito agli articoli 9, comma 8 e 16, comma 1)

criteri di valutazione per progetti di ricerca e sviluppo	punteggio
1) grado di innovatività (*in alternativa a, b*)	
NB per i progetti complessi, composti ad esempio sia da attività di Ricerca che da attività di Sviluppo, la valutazione complessiva del progetto viene effettuata sulla base dell'attività prevalente	
a) prevalenza di attività di Ricerca (*in alternativa I, II*)	
I) innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale	(37-44) ☐
II) notevole miglioramento di prodotti o di processi produttivi o di servizi esistenti o di tecnologie consolidate	(26-36) ☐
b) prevalenza di attività di Sviluppo sperimentale (*in alternativa I, II*)	
I) innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale	(20-32) ☐
II) notevole miglioramento di prodotti o di processi produttivi o di servizi esistenti o di tecnologie consolidate	(3-19) ☐
2) collaborazioni (*unico punteggio al verificarsi di almeno una delle tre condizioni*)	(8) ☐
a) collaborazione con enti di ricerca quali Università, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione[1]	
b) convenzione con il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, o con i comprensori dell'Area dislocati sul territorio regionale	
c) collaborazione con enti o organismi di carattere nazionale o internazionale, di diritto privato o di diritto pubblico, operanti per lo sviluppo dei settori del commercio e/o turismo	
3) progetti realizzati presso laboratori qualificati	(3) ☐
progetti svolti presso laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti dalla Regione o inclusi nell'albo del MIUR	
4) impatto sistemico ed economico dei risultati perseguiti, valutato in base a: (*le varie opzioni possono sommarsi*)	
a) ripercussioni del progetto sull'intero settore considerato o sul sistema socio-economico regionale	(da 1 a 5) ☐
b) ripercussioni del progetto in termini di riduzione dell'impatto ambientale o di migliore utilizzo delle risorse energetiche: progetti concernenti l'utilizzo di materiali ecocompatibili, la riduzione dei rifiuti, il riciclo dei rifiuti, la depurazione dagli inquinanti delle risorse idriche, il risparmio delle risorse energetiche ed idriche, l'efficacia energetica e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili	(4) ☐
c) progetto presentato in forma unitaria da un soggetto ATI o progetto identificato come congiunto realizzato in collaborazione con altre imprese	(3) ☐
d) accordo di sfruttamento dei risultati fra imprese del settore, della filiera, del distretto, ecc. ai fini della diffusione e della condivisione degli stessi[1]	(5) ☐
e) grado di integrazione dei risultati del progetto con i risultati di altri progetti di carattere industriale, artigianale o di servizi sviluppati all'interno delle filiere di distretto	(da 1 a 3) ☐
f) collegamento intersettoriale del progetto commerciale o turistico con progetti industriali o artigianali per la distribuzione e la diffusione dei risultati della ricerca	(4) ☐
g) progetto di valorizzazione e/o promozione dei prodotti tipici regionali, manifatturieri o enogastronomici	(2) ☐
h) grado di integrazione dei risultati del progetto con i risultati del piano integrato di sviluppo urbano sostenibile	(1) ☐
5) progetto per il quale l'impresa si impegna a presentare una rendicontazione parziale per fasi[2]	(1) ☐
6) localizzazione in zone di svantaggio socio-economico[3] (*in alternativa a, b, c, d, e*) (vedi elenchi allegati al bando)	
a) Comuni area montana: fascia A	(4) ☐
b) Comuni area montana: fascia B	(6) ☐
c) Comuni area montana: fascia C	(8) ☐
d) Aree 87 3 c	(8) ☐
e) Aree di cui all'art. 8 del reg. (CE) 1080/06 ed inerenti lo sviluppo territoriale, come indicato nel POR FESR 2007 - 2013	(11) ☐
7) collaborazioni precedenti (*in alternativa a, b*)	
intensità di collaborazione con enti od organizzazioni di ricerca esterni all'impresa, negli ultimi 5 anni	
a) Permanente	(2) ☐
b) Saltuaria	(1) ☐

---

[1] Il contratto, anche con decorrenza condizionata alla concessione del finanziamento, va allegato alla domanda. Qualora non disponibile, può essere anticipato da lettera di intenti o di incarico, fermo restando che dovrà essere presentato in fase istruttoria inderogabilmente entro il 31 luglio 2010

[2] L'impresa è tenuta a rendicontare il progetto al massimo in due quote, di cui la prima pari almeno al 40% della spesa ammessa a contributo e la seconda a consuntivo finale (NB in caso di rendicontazione per fasi non può essere richiesta l'erogazione in via anticipata)

[3]) per tutta la durata dell'iniziativa (v. allegato A del bando)

8) precedenti investimenti in ricerca (*in alternativa a, b*)
capacità tecnico e/o scientifica di assicurare la corretta esecuzione dell'iniziativa valutabile in base alle ricerche già svolte dall'impresa, particolarmente nel settore o in settori affini alla ricerca oggetto della domanda, e relativi investimenti

a) capacità alta: superiore al 5% del fatturato riferito all'ultimo bilancio d'esercizio approvato (2) ☐

b) capacità media: dall'1% al 5% del fatturato riferito all'ultimo bilancio d'esercizio approvato (1) ☐

---

9) nuova impresa
si considerano start up e spin off le PMI iscritte al registro delle imprese da non più di 3 anni al momento di presentazione della domanda (2) ☐

Totale punteggio.................100.........

livelli di valutazione in base al punteggio totale ottenuto	Punteggio minimo di ammissione: 15 punti	**Livello basso**: da 15 a 30 punti; **Livello medio**: da 31 a 60 punti; **Livello alto**: da 61 a 100 punti

Allegato H
- Criteri di valutazione Innovazione
(Riferito agli articoli 9, comma 8 e 16, comma 1)

criteri di valutazione per progetti di innovazione	punteggio
1) grado di innovatività (*in alternativa a, b*)	
NB per i progetti complessi, composti ad esempio sia da innovazione dei processi che da innovazione dell'organizzazione la valutazione complessiva del progetto viene effettuata sulla base dell'attività prevalente	
a) prevalenza di innovazione dei processi (*in alternativa I, II + eventualmente III*)	
I) nuovo metodo di produzione di servizi o di consegna	(11-26) ☐
II) miglioramento significativo del metodo di produzione di servizi o di consegna	(1-10) ☐
III) elevato grado di rischio (valutato in base al tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, ai costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa, ai guadagni attesi dall'innovazione del processo rispetto ai costi del progetto, alle probabilità di insuccesso)	(da 1 a 5) ☐
b) prevalenza di innovazione dell'organizzazione (*in alternativa I, II + eventualmente III*)	
I) nuovo metodo organizzativo	(11-20) ☐
II) miglioramento significativo del metodo organizzativo	(1-10) ☐
III) elevato grado di rischio (valutato in base al tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, ai costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa, ai guadagni attesi dall'innovazione del processo rispetto ai costi del progetto, alle probabilità di insuccesso)	(da 1 a 5) ☐
2) collaborazioni (*unico punteggio al verificarsi di almeno una delle due condizioni)*	(8) ☐
a) collaborazione con enti di ricerca quali Università, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione[1]	
b) collaborazione con enti o organismi di carattere nazionale o internazionale, di diritto privato o di diritto pubblico, operanti per lo sviluppo dei settori del commercio e/o turismo	
3) impatto sistemico ed economico dei risultati perseguiti relativamente a: (*le varie opzioni possono sommarsi*)	
a) ripercussioni del progetto sull'intero settore considerato o sul sistema socio-economico regionale	(da 1 a 5) ☐
b) ripercussioni del progetto in termini di riduzione dell'impatto ambientale o di migliore utilizzo delle risorse energetiche: progetti concernenti l'utilizzo di materiali ecocompatibili, la riduzione dei rifiuti, il riciclo dei rifiuti, la depurazione dagli inquinanti delle risorse idriche, il risparmio delle risorse energetiche ed idriche, l'efficacia energetica e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili	(4) ☐
c) progetto presentato in forma unitaria da un soggetto ATI o progetto identificato come congiunto realizzato in collaborazione con altre imprese	(3) ☐
d) accordo di sfruttamento dei risultati fra imprese del settore, della filiera, del distretto, ecc. ai fini della diffusione e della condivisione degli stessi[1]	(5) ☐
e) grado di integrazione dei risultati del progetto con i risultati di altri progetti di carattere industriale, artigianale o di servizi sviluppati all'interno delle filiere di distretto	(da 1 a 3) ☐
f) collegamento intersettoriale del progetto commerciale o turistico con progetti industriali o artigianali per la distribuzione e la diffusione dei risultati della ricerca	(4) ☐
g) progetto di valorizzazione e/o promozione dei prodotti tipici regionali, manifatturieri o enogastronomici	(2) ☐
h) grado di integrazione dei risultati del progetto con i risultati del piano integrato di sviluppo urbano sostenibile	(1) ☐
4) progetto per il quale l'impresa si impegna a presentare una rendicontazione parziale per fasi[2]	(1) ☐
5) localizzazione in zone di svantaggio socio-economico[3] (*in alternativa a, b, c, d, e*) (vedi elenchi allegati al bando)	
a) Comuni area montana: fascia A	(4) ☐
b) Comuni area montana: fascia B	(6) ☐
c) Comuni area montana: fascia C	(8) ☐
d) Area 87 3 c	(8) ☐
e) Aree di cui all'art. 8 del reg. (CE) 1080/06 ed inerenti lo sviluppo territoriale, come indicato nel POR FESR 2007 - 2013	(11) ☐
6) collaborazioni precedenti (*in alternativa a, b*) intensità di collaborazione con enti od organizzazioni di ricerca esterni all'impresa, negli ultimi 5 anni	
a) Permanente	(2) ☐

[1] Il contratto, anche con decorrenza condizionata alla concessione del finanziamento, va allegato alla domanda. Qualora non disponibile, può essere anticipato da lettera di intenti o di incarico, fermo restando che dovrà essere presentato in fase istruttoria inderogabilmente entro il 31 luglio 2010

[2] L'impresa è tenuta a rendicontare il progetto al massimo in due quote, di cui la prima pari almeno al 40% della spesa ammessa a contributo e la seconda a consuntivo finale (NB in caso di rendicontazione per fasi non può essere richiesta l'erogazione in via anticipata)

[3] per tutta la durata dell'iniziativa (v. allegato A del bando)

b) Saltuaria (1) ☐

7) precedenti investimenti in ricerca (*in alternativa a, b*)
capacità tecnico e/o scientifica di assicurare la corretta esecuzione dell'iniziativa valutabile in base alle ricerche già svolte dall'impresa, particolarmente nel settore o in settori affini alla ricerca oggetto della domanda, e relativi investimenti

a) capacità alta: superiore al 5% del fatturato riferito all'ultimo bilancio d'esercizio approvato (2) ☐

b) capacità media: dall'1% al 5% del fatturato riferito all'ultimo bilancio d'esercizio approvato (1) ☐

8) nuova impresa
si considerano start up e spin off le PMI iscritte al registro delle imprese da non più di 3 anni al momento di presentazione della domanda (2) ☐

Totale punteggio.........84................

livelli di valutazione in base al punteggio totale ottenuto	Punteggio minimo di ammissione: 15 punti	**Livello basso**: da 15 a 30 punti; **Livello medio**: da 31 a 60 punti; (da 35?) **Livello alto**: da 61 a 84 punti

Allegato I
- Criteri di priorità
(Riferito all'articolo 16, comma 4)

criteri di priorità
1. Impresa gestita da imprenditoria giovanile o femminile
2. ordine cronologico di presentazione della domanda

Ai sensi della normativa regionale vigente, per **imprenditoria giovanile** si intende l'impresa individuale gestita esclusivamente da giovani tra i 18 e 40 anni o la società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente sono in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, ovvero esclusivamente giovani tra i 18 e i 40 anni.

Ai sensi della normativa regionale vigente, per **imprenditoria femminile** si intende l'impresa individuale gestita da donne o la società di persone e la società cooperativa costituite in misura non inferiore al 60% da donne e la società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i 2/3 da donne.

L'**ordine cronologico** di presentazione delle domande è rilevato dal timbro apposto dalla struttura competente; nel caso di domande pervenute nello stesso giorno, l'ordine cronologico è attestato dal numero progressivo di protocollo.

Allegato L
- Elenco imprese del commercio, del turismo e dei servizi alle persone e alle imprese assimilati ai medesimi settori ammesse a contributo
(Riferito all'articolo 3, comma 1, lett. e)

50 **Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli, vendita al dettaglio di carburante per autotrazione**

50.1 COMMERCIO DI AUTOVEICOLI
50.10 commercio di autoveicoli

50.2 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI
50.20.5 altre attività di manutenzione e di soccorso stradale

50.3 COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI
50.30 commercio di parti e accessori di autoveicoli
50.4 COMMERCIO, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MOTOCICLI, ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO
50.40 commercio, riparazione e manutenzione di motocicli, accessori e pezzi di ricambio
50.40.1 commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
50.40.2 commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori

50.5 VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
50.50 vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione;

51 **Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi**

51.1 INTERMEDIARI DEL COMMERCIO
51.11 intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati
51.12 intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria
51.13 intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione
51.14 intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili
51.15 intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
51.16 intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento, di calzature e di articoli in cuoio
51.17 intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
51.18 intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.
51.19 intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

51.2 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI
51.21 commercio all'ingrosso di cereali, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi)
51.21.1 commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
51.21.2 commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, patate da semina
51.22 commercio all'ingrosso di fiori e piante
51.22.0 commercio all'ingrosso di fiori e piante
51.23 commercio all'ingrosso di animali vivi
51.23.0 commercio all'ingrosso di animali vivi
51.24 commercio all'ingrosso di pelli, anche per pellicceria, e cuoio
51.24.1 commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)
51.24.2 commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
51.24 commercio all'ingrosso di tabacco grezzo
51.24.0 commercio all'ingrosso di tabacco grezzo

51.3 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO
51.31 commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi
51.31.0 commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi
51.32 commercio all'ingrosso di carne e di prodotti di salumeria
51.32.1 commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
51.32.2 commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria

51.33 commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili
51.33.1 commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
51.33.2 commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari
51.34 commercio all'ingrosso di bevande alcoliche e altre bevande
51.34.1 commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
51.34.2 commercio all'ingrosso di altre bevande
51.35 commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
51.35.0 commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
51.36 commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato e dolciumi
51.36.0 commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi, prodotti da forno
51.37 commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
51.37.0 commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
51.38 commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi
51.38.1 commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
51.38.2 commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
31.39.3 commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
51.39 commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
51.39.1 commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
51.39.2 commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
51.4 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI BENI DI CONSUMO FINALE
51.41 commercio all'ingrosso di prodotti tessili
51.41.1 commercio all'ingrosso di tessuti
51.41.2 commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
51.41.3 commercio all'ingrosso di altri articoli tessili
51.42 commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature
51.42.1 commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
51.42.2 commercio all'ingrosso di pellicce
51.42.3 commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili
51.42.4 commercio all'ingrosso di calzature e accessori
51.43 commercio all'ingrosso di elettrodomestici, apparecchi radio e televisori
51.43.1 commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di apparecchi radiotelevisivi e telefonici e altra elettronica di consumo
51.43.2 commercio all'ingrosso di supporti, vergini o registrati, audio, video, informatici (dischi, nastri e altri supporti)
51.43.3 commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi
51.43.4 commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario per uso domestico
51.44 commercio all'ingrosso di articoli di porcellana e di vetro, carte da parati e prodotti per la pulizia
51.44.1 commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie
51.44.2 commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane
51.44.3 commercio all'ingrosso di carte da parati
51.44.4 commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
51.44.5 commercio all'ingrosso di coltellerie, posaterie e pentolame
51.45 – commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
51.46 – commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici (compresi strumenti e apparecchi sanitari)
51.46.1 commercio all'ingrosso di medicinali
51.46.2 commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
51.47 – commercio all'ingrosso di altri prodotti per uso domestico
51.47.1 commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
51.47.2 commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
51.47.3 commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
51.47.4 commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici
51.47.5 commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria
51.47.6 commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
51.47.7 commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette)
51.47.8 commercio all'ingrosso di articoli in cuoio e articoli da viaggio
51.47.9 commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentari n.c.a.

51.5 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI INTERMEDI NON AGRICOLI, DI ROTTAMI E CASCAMI
51.51 commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati
51.51.1 commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione
51.51.2 commercio all'ingrosso di combustibili per riscaldamento
51.52 commercio all'ingrosso di metalli e minerali metalliferi
51.52.1 commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, metalli ferrosi semilavorati
51.52.2 commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
51.53 commercio all'ingrosso di legname e di materiali da costruzione, vetro piano, vernici e colori
51.53.1 commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
51.53.2 commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi i materiali igienico-sanitari)
51.53.3 commercio all'ingrosso di vetro piano
51.53.4 commercio all'ingrosso di vernici e colori
51.54 commercio all'ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento
51.54.1 commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
51.54.2 commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento
51.55 commercio all'ingrosso di prodotti chimici
51.55.0 commercio all'ingrosso di prodotti chimici
51.56 commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi
51.56.1 commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
51.56.2 commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi
51.57 commercio all'ingrosso di rottami e cascami
51.57.1 commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici
51.57.2 commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni ecc.)

51.8 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE
51.81 commercio all'ingrosso di macchine utensili
51.81.0 commercio all'ingrosso di macchine utensili
51.82 commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l'edilizia e il genio civile
51.82.0 commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l'edilizia e il genio civile
51.83 commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
51.83.0 commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
51.84 commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
51.84.0 commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
51.85 commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio
51.85.0 commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio
51.86 commercio all'ingrosso di altri componenti e apparecchiature elettroniche
51.86.0 commercio all'ingrosso di altri componenti e apparecchiature elettroniche
51.87 commercio all'ingrosso di altre macchine per l'industria, il commercio e la navigazione
51.87.0 commercio all'ingrosso di altre macchine per l'industria, il commercio e la navigazione
51.88 commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
51.88.0 commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori

51.9 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI PRODOTTI
51.90 commercio all'ingrosso di altri prodotti

52 – Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli); riparazione di beni personali e per la casa

52.1 commercio al dettaglio in esercizi non specializzati
52.11 commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande
52.11.1 ipermercati
52.11.2 supermercati
52.11.3 discount di alimentari
52.11.4 minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari
52.11.5 commercio al dettaglio di prodotti surgelati
52.12 commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti non alimentari

52.12.1 grandi magazzini
52.12.2 bazar e altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
52.2 commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti alimentari, bevande e tabacco
52.21 commercio al dettaglio di frutta e verdura
52.21.0 commercio al dettaglio di frutta e verdura
52.22 commercio al dettaglio di carne e di prodotti a base di carne
52.22.0 commercio al dettaglio di carne e di prodotti a base di carne
52.23 commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
52.23.0 commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
52.24 commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolciumi
52.24.1 commercio al dettaglio di pane
52.24.2 commercio al dettaglio di pasticcera, dolciumi, confetteria
52.25 commercio al dettaglio di bevande (vini, birra e altre bevande)
52.25.0 commercio al dettaglio di bevande (vini, birra e altre bevande)
52.26 commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
52.26.0 commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
52.27 altro commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti alimentari, bevande e tabacco
52.27.1 commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
52.27.2 drogherie, salumerie, pizzicherie e simili
52.27.3 commercio al dettaglio di caffè torrefatto
52.27.4 commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari
52.3 commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali, di cosmetici e di articoli di profumeria
52.31 farmacie
52.31.0 farmacie
52.32 commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
52.32.0 commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
52.33 commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria, erboristeria
52.33.1 erboristerie
52.33.2 commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
52.4 commercio al dettaglio in esercizi specializzati di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano)
52.41 commercio al dettaglio di tessili
52.41.1 commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
52.41.2 commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria
52.42 commercio al dettaglio di articoli d'abbigliamento
52.42.1 commercio al dettaglio di confezioni per adulti
52.42.2 commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
52.42.3 commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
52.42.4 commercio al dettaglio di pellicce e abbigliamento in pelle
52.42.5 commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
52.43 commercio al dettaglio di calzature e articoli di cuoio
52.43.1 commercio al dettaglio di calzature e accessori
52.43.2 commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
52.44 commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e articoli per la casa n.c.a
52.44.1 commercio al dettaglio di mobili
52.44.2 commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
52.44.3 commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
52.44.4 commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico n.c.a
52.45 commercio al dettaglio di elettrodomestici, di apparecchi radio, televisori e strumenti musicali
52.45.1 commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, lettori registratori di dischi e nastri
52.45.2 commercio al dettaglio di dischi e nastri
52.45.3 commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
52.46 commercio al dettaglio di ferramenta, colori, vernici, vetro
52.46.1 commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano

52.46.2 *commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari*
52.46.3 *commercio al dettaglio di materiali da costruzione*
52.46.4 *commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio*
52.47 commercio al dettaglio di libri, giornali, riviste e articoli di cartoleria
52.47.1 *commercio al dettaglio di libri nuovi*
52.47.2 *commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici*
52.47.3 *commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e forniture per ufficio*
52.48 commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati
52.48.1 *commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio*
52.48.2 *commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione*
52.48.3 *commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria*
52.48.4 *commercio al dettaglio di giochi e giocattoli*
52.48.5 *commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero*
52.48.6 *commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria*
52.48.7 *commercio al dettaglio di apparecchi e attrezzature per le telecomunicazioni e la telefonia*
52.48.8 *commercio al dettaglio di natanti ed accessori*
52.48.9 *commercio al dettaglio di carta da parati e di rivestimenti per pavimenti*
52.48.A *commercio al dettaglio di fiori e piante*
52.48.B *commercio al dettaglio di piccoli animali domestici*
52.48.C *commercio al dettaglio di tappeti*
52.48.D *commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento*
52.48.E *commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a*
52.5 commercio al dettaglio di articoli di seconda mano
52.50 *commercio al dettaglio di articoli di seconda mano*
52.50.1 *commercio al dettaglio di libri usati*
52.50.2 *commercio al dettaglio di mobili usati e di oggetti d'antiquariato*
52.50.3 *commercio al dettaglio di indumenti e oggetti usati*
52.6 commercio al dettaglio al di fuori dei negozi
52.61 *commercio al dettaglio per corrispondenza, commercio elettronico*
52.62.1 *commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, televisione di prodotti alimentari*
52.62.2 *commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, televisione di prodotti non alimentari*
52.62.3 *commercio al dettaglio di prodotti alimentari effettuato via Internet*
52.62.4 *commercio al dettaglio di prodotti non alimentari effettuato via Internet*
52.62 *commercio al dettaglio ambulante (su aree pubbliche) a posteggio fisso*
52.62.1 *commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimenti e bevande*
52.62.2 *commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti*
52.62.3 *commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento*
52.62.4 *commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di arredamenti per giardino, mobili, articoli diversi per uso domestico*
52.62.5 *commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione, sia nuovi che usati*
52.62.6 *commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.*
52.63 *commercio al dettaglio effettuato in altre forme al di fuori dei negozi*
52.63.1 *vendita diretta di prodotti vari mediante l'intervento di un dimostratore*
52.63.2 *commercio effettuato per mezzo di distributori automatici*
52.63.3 *commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimentari e bevande*
52.63.4 *commercio al dettaglio ambulante itinerante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento*
52.62.5 *altro commercio ambulante itinerante di altri prodotti non alimentari*
52.62.6 *commercio al dettaglio e vendite all'asta via Internet*

55 – Alberghi e ristoranti

55.1 alberghi
55.10 *alberghi*
55.10.0 *alberghi*
55.2 campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni

55.21 ostelli della gioventù e rifugi di montagna
55.21.1 ostelli della gioventù
55.21.2 rifugi di montagna
55.22 campeggi e aree attrezzate per roulotte
55.22.0 campeggi e aree attrezzate per roulotte
55.23 altri tipi di alloggio
55.23.1 villaggi turistici
55.23.2 colonie marine e montane
55.23.3 gestione di vagoni letto
55.23.4 affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.23.5 agriturismo
55.23.6 alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero
55.3 ristoranti
55.30 ristoranti
55.30.1 ristorazione con somministrazione
55.30.2 ristorazione con preparazione di cibi da asporto
55.30.3 ristorazione su treni e navi
55.30.4 gelaterie e pasticcerie con somministrazione
55.4 bar
55.40 bar
55.40.0 bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande
55.5 mense e fornitura di pasti preparati
55.51 mense
55.51.0 mense
55.52 fornitura di pasti preparati (catering)
55.52.0 fornitura di pasti preparati (catering)

63 – Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio

63.1 movimentazione di merci e magazzinaggio
63.12 magazzinaggio e custodia
63.12.1 magazzini di custodia e deposito per conto terzi
63.12.2 magazzini frigoriferi per conto terzi
63.3 attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica
63.30.1 attività delle agenzie di viaggi e turismo e dei tour operator
63.30.2 attività delle guide e degli accompagnatori turistici
63.4 attività delle altre agenzie di trasporto
63.40.1 spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
63.40.2 intermediari dei trasporti

64 – Poste e telecomunicazioni

64.12 attività dei corrieri espressi
64.12.0 attività dei corrieri postali diversi da quelli delle poste nazionali
64.20 telecomunicazioni
64.20.1 gestione di reti di telecomunicazioni fissa
64.20.2 gestione di reti di telecomunicazioni mobile
64.20.3 gestione di reti di trasmissione di programmi radiotelevisivi via cavo, satellite, ripetitori terrestri
64.20.4 gestione e monitoraggio di reti di trasmissione dati
64.20.5 fornitura di accesso ad internet (provider)
64.20.6 altre attività connesse alle telecomunicazioni

65 – Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

65.2 altre intermediazioni finanziarie
65.22 altre attività creditizie
65.22.1 credito al consumo
65.22.3 altre attività creditizie
65.23 altre intermediazioni finanziarie n.c.a.
65.23.1 attività di intermediazione mobiliare

67 – Attività ausiliare della intermediazione finanziaria

67.1 attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria, escluse le assicurazioni e i fondi pensione

67.13 attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria n.c.a.
67.13.1 attività cambiavalute
67.13.2 attività professionale dei promotori e mediatori finanziari
67.20 attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
67.20.1 attività degli intermediari delle assicurazioni
67.20.2 attività degli agenti, periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni

70 – Attività immobiliari

70.1 attività immobiliare in conto proprio
70.11 valorizzazione e promozione immobiliare
70.12 compravendita di beni immobili
70.2 locazione di beni immobili
70.20 locazione di beni immobili
70.3 attività immobiliare per conto terzi
70.31 agenzie di mediazione immobiliare
70.32 amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi

71 – Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e domestico

71.1 noleggio di autovetture
71.10 noleggio di autovetture
71.2 noleggio di altri mezzi di trasporto
71.21 noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
71.22 noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali
71.23 noleggio di mezzi di trasporto aerei
71.3 noleggio di altre macchine e attrezzature
71.31 noleggio di macchinari e attrezzature agricole
71.32 noleggio di macchinari e di attrezzature per lavori edili e di genio civile
71.33 noleggio di macchinari e attrezzature per ufficio e di materiale informatico
71.34 noleggio di altre macchini e attrezzature
71.4 noleggio di beni per uso personale e domestico
71.40.0 noleggio di beni per uso personale e domestico
71.40.1 noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
71.40.2 noleggio di articoli sportivi
71.40.3 noleggio di videocassette, CD, DVD contenenti audiovisivi o videogame
71.40.4 noleggio di altri beni per uso personale e domestico n.c.a.

72 – Informatica e attività connesse

72.1 consulenza per installazione di sistemi informatici
72.10 consulenza per installazione di sistemi informatici
72.3 elaborazione elettronica dei dati
72.30 elaborazione elettronica dei dati
72.4 attività delle banche di dati
72.40.0 attività delle banche di dati
72.6 altre attività connesse all'informatica
72.60.0 altre attività connesse all'informatica

73 – Ricerca e sviluppo

73.1 ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
73.10 ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
73.10.0 ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
73.2 ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
73.20 ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
73.20.0 ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche

74 – Attività di servizi alle imprese

74.1 attività legali, contabilità, consulenza fiscale e societaria; studi di mercato e sondaggi di opinione; consulenza commerciale e di gestione
74.11 attività degli studi legali e notarili

74.11.1	*attività degli studi legali*
74.11.2	*attività degli studi notarili*
74.12	*contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari e consulenza in materia fiscale*
74.12.1	*attività degli studi commerciali, tributari e di revisione contabile*
74.12.2	*attività delle società di certificazione di bilanci*
74.12.3	*gestione ed amministrazione del personale per conto terzi*
74.13	*studi di mercato e sondaggi di opinione*
74.13.0	*studi di mercato e sondaggi di opinione*
74.14	*consulenza amministrativo-gestionale*
74.14.1	*consulenza finanziaria*
74.14.2	*consulenza del lavoro*
74.14.3	*consulenza agraria*
74.14.4	*consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale*
74.14.5	*pubbliche relazioni*
74.14.6	*agenzie di informazioni commerciali*
74.2	attività degli studi di architettura, ingegneria e altri studi tecnici
74.20	*attività degli studi di architettura, ingegneria e altri studi tecnici*
74.20.1	*studi di architettura e di ingegneria*
74.20.2	*servizi di ingegneria integrata*
74.20.3	*attività di aerofotogrammetria e cartografia*
74.20.4	*attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria*
74.20.5	*altre attività tecniche n.c.a.*
74.3	collaudi e analisi tecniche
74.30	*collaudi e analisi tecniche*
74.30.1	*collaudi e analisi tecniche di prodotti*
74.30.2	*controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi*
74.4	pubblicità
74.40	*pubblicità*
74.40.1	*studi di promozione pubblicitaria*
74.40.2	*agenzie di concessione degli spazi pubblicitari*
74.5	servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale
74.50	*servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale*
74.50.1	*servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale*
74.50.2	*attività delle agenzie di fornitura di lavoro interinale*
74.6	servizi di investigazione e vigilanza
74.60.	*servizi di investigazione e vigilanza*
74.60.1	*servizi di vigilanza privata*
74.60.2	*servizi di investigazione*
74.7	servizi di pulizia e disinfestazione
74.70	*servizi di pulizia e disinfestazione*
74.70.1	*servizi di pulizia*
74.70.2	*servizi di disinfestazione*
74.8	altre attività di servizi alle imprese
74.81	*attività fotografiche*
74.81.1	*studi fotografici*
74.81.2	*laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa*
74.81.3	*attività di aerofotografia*
74.82	*imballaggio e confezionamento per conto terzi*
74.82.1	*confezionamento di generi alimentari*
74.82.2	*confezionamento di generi non alimentari*
74.85	*attività di reprografia (riproduzione di testi e documenti) e traduzioni*
74.85.1	*videoscrittura, stenografia e fotocopiatura*
74.85.2	*traduzioni e interpretariato*
74.85.3	*richiesta certificati e disbrigo pratiche*
74.85.4	*spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi ed elenchi*
74.86	*attività dei call center*
74.86.0	*attività dei call center*
74.87	*altri servizi alle imprese*

74.84 1 *imprese ed enti di gestione esattoriale*
74.84.2 *agenzie di recupero crediti*
74.84.3 *agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste*
74.84.4 *servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche*
74.84.5 *design e styling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa*
74.84.6 *organizzazione di fiere, esposizioni, convegni*
74.84.7 *attività di logistica aziendale, esterna e dei flussi di ritorno*
74.84.8 *altre attività di servizi n.c.a.*

80 – Istruzione

80.4 corsi di formazione e perfezionamento ed altre attività di insegnamento
80.41 *autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche*
80.42.1 *università per la terza età*
80.42.2 *corsi di formazione professionale*
80.42.3 *scuole e corsi di lingua*
80.42.4 *altri servizi di istruzione*

85 – Sanità e assistenza sociale

85.3 assistenza sociale
85.31 *assistenza sociale residenziale*

90 – Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili

90.0 smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili
90.01 *raccolta e depurazione delle acque di scarico*
90.02 *raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi*
90.03 *pulizia delle aree pubbliche, decontaminazione e disinquinamento dell'ambiente*

92 – Attività ricreative, culturali e sportive

92.1 produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video
92.11 *produzioni cinematografiche e di video*
92.12 *distribuzioni cinematografiche e di video*
92.13 *gestione di sale di proiezioni cinematografiche*
92.2 attività radiotelevisive
92.20 *attività radiotelevisive*
92.3 altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento
92.31 *creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie*
92.32 *gestione teatri, sale da concerto e altre sale di spettacolo e attività connesse*
92.33 *attività dei parchi di divertimento*
92.34 *altre attività di intrattenimento e di spettacolo*
92.34.1 *sale da ballo e simili*
92.34.2 *circhi*
92.34.3 *altre attività di intrattenimento e di spettacolo*
92.4 attività delle agenzie di stampa
92.40 *attività delle agenzie di stampa*
92.6 attività sportive
92.61 *gestione di stadi ed altri impianti sportivi*
92.61.1 gestione di stadi
92.61.2 gestione di piscine
92.61.3 gestione di campi da tennis
92.61.4 gestione di impianti polivalenti
92.61.5 gestione di palestre sportive
92.61.6 gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
92.7 attività ricreative
92.71 *attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco*
92.71.0 *attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco*
92.72 *altre attività ricreative*
92.72.1 *gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali*
92.72.2 *sale giochi e biliardi*

92.72.3 altre attività ricreative n.c.a.

93 – Servizi alle famiglie

93.0 servizi alle famiglie
93.01.1 servizi delle lavanderie a secco, tintorie
93.02.0 servizi di barbiere, parrucchiere, manicure, pedicure e di trattamenti di bellezza
93.03 servizi di pompe funebri e attività connesse
93.04 servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico
93.04.1 servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
93.04.2 stabilimenti idropinici e idrotermali
93.05 altri servizi alle famiglie
93.05.0 altri servizi alle famiglie

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_SO5_1_DGR_115_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 115

Approvazione del metodo di calcolo per la determinazione forfettaria delle spese generali per le iniziative dell'attività 1.1.a - linea di attività 1.1.a.2 - settore industria - Incentivazione della ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese (settore industria) del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Programma Operativo Regionale POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" programmazione 2007/2013, (di seguito POR), approvato con decisione della Commissione Europea C(2007)5717 del 20.11.2007, così come modificata con decisione C(2010) 5 del 04.01.2010, il quale prevede sub Asse 1, Obiettivo operativo 1.1, Attività 1.1.a., Linea di intervento 1.1.a.2 - settore industria, il finanziamento di operazioni di incentivazione della ricerca industriale, sviluppo e innovazione delle imprese, di piccola media e grande dimensione, riferite al comparto industriale;

VISTO il regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che "modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa", il quale introduce all'articolo 7, il paragrafo 4, laddove è previsto che sono considerati ammissibili a un contributo del FESR, i costi indiretti dichiarati su base forfettaria, fino al 20 % dei costi diretti di un'operazione e che alla definizione forfettaria di tali costi debba provvedere in anticipo lo Stato membro sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile;

VISTA la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, (Provvedimenti a favore dell' industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali) ed in particolare gli articoli 21 e 22, nonché i regolamenti successivamente emanati in attuazione degli stessi articoli 21 e 22, compreso il vigente regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007 n. 260 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale) e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, articoli 21 e 22 ed il citato regolamento di attuazione emanato con DPReg 260/2007 costituiscono la base giuridica regionale in forza della quale verranno erogati i contributi per le operazioni ascritte alla attività 1.1.a. del POR per il settore industria, e che il relativo regime di aiuto N 207/2007, è stato approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007)3295 del 2 luglio 2007, sulla base della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" pubblicata in G.U.U.E. serie C n. 323 del 30 dicembre 2006, anche in vista dell'emanazione dei bandi di cui trattasi prevedendo quali spese ammissibili per la RSI le spese generali quantificate nel 20% di quelle del personale della ricerca;

VALUTATA l'opportunità di avvalersi delle previsioni di cui al citato regolamento (CE) N. 397/2009 in ordine alla possibilità di determinare una semplificazione della base di calcolo delle spese ammissibili facendo un maggiore ricorso a pagamenti di somme forfetarie in luogo del rimborso delle spese effettive con particolare riguardo a quanto concerne il pagamento dei costi indiretti determinati su una base forfetaria, fino al 20% dei costi diretti di una operazione;

CONSIDERATA quindi la necessità di definire forfettariamente le spese generali ammissibili a contributo garantendo che tale determinazione si sviluppi sulla base di un metodo di calcolo giusto equo e verificabile;

RITENUTO, a tal fine, di considerare un'analisi dei dati storici in possesso della Direzione centrale attività produttive, con lo scopo di individuare una percentuale media da applicare ai progetti relativi all'attività 1.1.a del POR, settore industriale, in modo tale da riconoscere l'ammissibilità delle spese generali, senza dovere richiedere alle imprese la dimostrazione dell'effettività della spesa attraverso l'imputazione diretta della stessa al progetto, pur garantendo la realizzazione dell'operazione cofinanziata

ATTESO che per le finalità di cui al citato regolamento comunitario risulta necessario definire quali, tra le voci di spesa , sia da considerarsi costo diretto ovvero costo indiretto;

ATTESA altresì la necessità di determinare l'incidenza percentuale dei costi indiretti sulla base dei dati

storici in possesso dell'Amministrazione regionale, a seguito di erogazione di contributi a valere su operazioni finanziate per il tramite delle disposizioni di cui alla richiamata legge regionale 47/1978 e dei relativi regolamenti di attuazione;
VERIFICATE le tipologie di spesa ammissibile previste dai seguenti regolamenti regionali attuativi degli articoli 21 e 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47:
- decreto del Presidente della Giunta regionale 22 settembre 1987, n. 0451/Pres. (Regolamento d'attuazione del Capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n.30) e successive modificazioni ed integrazioni;
- DPReg. 20 agosto 2007 n. 260 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale) e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO come nell'ambito delle voci di spesa ammissibili definite dalla normativa in oggetto, con particolare riferimento a quelle individuate nei testi regolamentari predetti siano da considerarsi:
a) "*costi diretti*":
1. "personale adibito alla ricerca:" i costi sostenuti per i ricercatori e per il responsabile della ricerca che operano nella sede o nella unità produttiva ove viene realizzata la ricerca, nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto, con l'esclusione dell'attività amministrativa-commerciale;
2. "prestazioni interne": il costo del lavoro svolto dalla manodopera a supporto dell'attività di ricerca nella misura in cui essa è impiegata nel progetto di ricerca, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria;
3. "strumenti e attrezzature": i costi per l'acquisto di strumenti e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica.;
4. "prestazioni di terzi": il costo dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, inclusi i servizi relativi all'utilizzo di laboratori, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Le spese di trasferta dei professionisti sono ammesse solo se strettamente connesse alla consulenza prestata e fatturate dallo stesso professionista;
5. "beni immateriali": i costi diretti all'acquisizione di brevetti, know-how, risultati di ricerca, diritti di licenza, software specialistici, da utilizzarsi esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e comunque rapportabili alla durata del progetto, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
6. "materiali": i costi per l'acquisto di materiali di consumo specifico o di ricambio e materiali durevoli e direttamente imputabili all'attività di ricerca e alla realizzazione di prototipi;

b) "*costi indiretti*": le spese generali di ricerca, ovvero i costi generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dal progetto di ricerca, relativi alle funzionalità operative dell'impresa, quali telefono, illuminazione, riscaldamento, comprendenti le spese per il personale indiretto, quali fattorini e magazzinieri;
c) "*costi imprevisti*": spese imprevedibili, calcolate nella misura del 10 per cento sul costo totale preventivato, che contribuiscono a fissare l'importo massimo ammissibile per il progetto; tale voce non compare nei consuntivi e può essere regolarmente rendicontata nelle altre voci previste;
VISTE inoltre le limitazioni definite dai medesimi regolamenti;
ATTESA l'omogeneità dei regolamenti in relazione alla classificazione delle spese ammissibili, e la connessa diretta analoga riferibilità delle stesse alle definizioni dei costi diretti, e dei costi indiretti introdotte dal citato regolamento (CE) N. 397/2009, quale risulta dal quadro riassuntivo allegato alla presente deliberazione;
CONSIDERATO che, in ragione della base giuridica cui si è tenuti ad uniformarsi, ai sensi delle disposizioni espressamente richiamate anche dalla scheda di attività 1.1.a approvata con modifiche dalla Giunta regionale con deliberazione n. 53 dd.21.01.2010, si è tenuti a prevedere le medesime categorie di spesa ammissibile ed il medesimo rapporto tra le stesse previsto dalla normativa regionale in modo che non vi sarà una diversa riferibilità giuridica ai concetti di costo diretto ed indiretto;
RITENUTO quindi di sviluppare una metodologia di calcolo a partire dai dati storici in possesso della Direzione centrale attività produttive, riferibili ai procedimenti contributivi in materia di ricerca applicata o industriale,sviluppo sperimentale e innovazione attivati con fondi regionali sulla base della normativa sopra richiamata e caratterizzati da voci di costo identiche o assimilabili;
RILEVATO che non risulta opportuno valutare l'incidenza della base storica dei dati desumibili dal finanziamento delle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali nell'ambito della precedente Programmazione comunitaria (Docup Obiettivo 2 2000-2006), al fine di fornire una base storica omogenea con gli altri settori afferenti la medesima linea di attività;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale delle attività produttive, d'intesa con l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, relazioni internazionali e comunitarie
all'unanimità,

DELIBERA

A) Per le motivazioni citate in premessa, sono approvati
1. IL METODO PER LA DETERMINAZIONE FORFETTARIA DELLE SPESE GENERALI, quali costi indiretti per la realizzazione dei progetti di ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale e innovazione del settore industria, da applicarsi sulle domande di contributo presentate a valere sull'Asse 1, Attività 1.1.a - Incentivazione della RSI delle imprese del Programma Operativo Regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, come descritto all'allegato A;
2. LA TABELLA DI CALCOLO DELLE SPESE GENERALI di cui all'allegato B risultante dall'applicazione del metodo di cui al punto 1., riferito ai procedimenti contributivi in parola attivati nel settore industria sulla base della disciplina regionale in materia di ricerca sviluppo e innovazione, come specificati in premessa;
3. LA PERCENTUALE FORFETTARIA da riconoscersi per le spese generali, quali costi indiretti sostenuti per la realizzazione dei progetti di ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale e innovazione nel settore industria a valere sull'Asse 1, Attività 1.1.a - del POR FESR 2007/2013 secondo le indicazioni di cui alla seguente tabella:

DETERMINAZIONE FORFETTARIA DELLE SPESE GENERALI		
	Valore % medio di incidenza delle spese generali sui costi diretti del personale (dato storico)	Percentuale forfettaria delle spese generali sui costi diretti da ammettere a contributo
Settore industriale	19,92%	20%

B) La percentuale forfettaria di cui al punto 3 della lettera A è applicata ai costi diretti che l'impresa prevede di sostenere per la realizzazione del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione, intendendosi per costi diretti il totale delle sole spese *ammesse a contributo relative al personale di ricerca impiegato nel progetto di ricerca, sviluppo o innovazione relativamente ai procedimenti contributivi a valere per il settore industria sull'Asse 1, Attività 1.1.a - del POR FESR 2007/2013*.
C) La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_SO5_1_DGR_115_2_ALL1

ALLEGATO A

Metodo di calcolo seguito per la determinazione forfettaria delle spese generali

1. Al fine di determinare la base di calcolo per la forfetizzazione delle spese si è operato, preliminarmente, il raffronto tra le tipologie di spesa previste tra i seguenti regolamenti di cui viene data evidenza nella "Tabella di raffronto delle voci di spesa ammissibili":
   - D.P.G.R 22 settembre 1987, n. 0451/Pres. (Regolamento d'attuazione del Capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n.30) e successive modificazioni ed integrazioni
   - D. P. Reg. 20 agosto 2007 n. 260 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale) e successive modificazioni ed integrazioni.;

   Nell'ambito di tali procedimenti, si sottolinea che le spese generali sono state ammesse, secondo la normativa vigente, in percentuale alle **sole** spese totali del personale adibito alla ricerca, in quanto unico costo diretto rilevante ai fini del computo;
2. Sono stati individuati i dati storici in possesso della Direzione centrale attività produttive, riferibili a procedimenti contributivi di cui al punto 1 del settore industriale;
3. Sono stati considerati unicamente i progetti regolarmente ammessi a contributo e non revocati;
4. Per ciascun procedimento contributivo di cui al punto 3 sono state individuate le spese per il personale della ricerca ammesse a contributo, quali soli **costi diretti** rilevanti ai fini del computo;
5. Per ciascun procedimento contributivo di cui al punto 3 sono state individuate le spese generali ammesse a contributo, quali **costi indiretti** sostenuti per la realizzazione del progetto ed ammessi a contributo;
6. È stato determinato il totale delle spese per il personale di ricerca ammesse a contributo di cui al punto 4 ed il totale delle spese generali di cui al punto 5;
7. Rapportando il totale delle spese generali ammesse a contributo (punto 5) al totale delle spese per il personale della ricerca ammesse a contributo (punto 4) e moltiplicando il valore risultante per cento, si è ottenuto il **valore percentuale medio dell'incidenza delle spese generali ammesse a contributo (costi indiretti) sulle spese per il personale ammesse a contributo (costi diretti rilevanti ai fini del computo)**.
8. **Il valore percentuale** così ottenuto è stato arrotondato all' unità superiore in quando i decimali risultano essere superiori a 0,50 ;
9. A detto valore così arrotondato viene attribuito valore di indice percentuale di riferimento per le spese generali forfetarie relative ai progetti in materia di ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale e innovazione del settore industriale relativamente ai procedimenti contributivi del settore industriale a valere sull'asse 1, linea di attività 1.1.a del POR FESR 2007/2013 da applicarsi con riferimento ai costi diretti del personale impiegato nella ricerca..

Tabella di raffronto voci di spesa ammissibili

D.P.G.R. 22 settembre 1987, n.0451/Pres. (Regolamento d'attuazione del Capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n.30 e successive modificazioni ed integrazioni)	**D.P.Reg. 20 agosto 2007, n. 260/Pres - (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1 e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale))**	**Identificazione costi diretti e indiretti per ogni operazione afferente l'Asse 1, attività 1.1.a) del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale per il settore industriale (Incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese industriali del Friuli Venezia Giulia)**
COSTI DIRETTI **Rilevanti ai fini del computo (personale della ricerca)**	**COSTI DIRETTI** **Rilevanti ai fini del computo (personale della ricerca)**	**COSTI DIRETTI** **Rilevanti ai fini del computo (personale della ricerca)**
Le spese per le prestazioni del personale di ricerca sono rendicontate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale il legale rappresentante deve attestare il costo complessivo sostenuto per il responsabile della ricerca e per i ricercatori, calcolato mediante applicazione, al numero complessivo di ore da essi dedicate al progetto, delle tariffe orarie forfetarie di seguito indicate: a) Responsabile della ricerca: 1)qualora inquadrato con il contratto di dirigente: euro 28,36 2)qualora inquadrato con la qualifica di quadro: euro 20,28 3)qualora inquadrato con la qualifica di impiegato: euro 18,26 b) Ricercatore: euro 16,66 Ai fini di cui al comma 1 l'impresa deve tenere un diario sul quale il responsabile della ricerca annota quotidianamente le ore ordinarie e straordinarie dedicate al	1) personale della ricerca : rientrano tra le spese del personale i costi sostenuti per i ricercatori, come di seguito dettagliati: costo dei ricercatori e del responsabile della ricerca che operano nella sede o nell'unità produttiva ove viene realizzata la ricerca, nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria e dell'attività amministrativa-commerciale. Detto personale deve essere legato all'impresa da rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, o da rapporto di collaborazione attuato attraverso le forme contrattuali di tipo continuativo consentite dalla vigente normativa. Sono assimilati al personale dipendente: i collaboratori a progetto, gli amministratori o i soci dipendenti o con contratto	1) personale della ricerca: , i costi sostenuti per i ricercatori e per il responsabile della ricerca che operano nella sede o nell'unità produttiva ove viene realizzata la ricerca, nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria e dell'attività amministrativa-commerciale. Detto personale deve essere legato all'impresa da rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, o da rapporto di collaborazione attuato attraverso le forme contrattuali di tipo continuativo consentite dalla vigente normativa. Sono assimilati al personale dipendente: i collaboratori a progetto, il titolare di impresa individuale, gli amministratori e i

progetto dal responsabile stesso e da ciascuno dei ricercatori. (Art. 14 – Costo del personale di ricerca)	di collaborazione, il titolare di impresa individuale. Il costo del personale viene calcolato con le modalità di cui all'articolo 24. Il responsabile della ricerca può essere anche un soggetto esterno alla società, non avente nessun tipo di partecipazione o legame nell'impresa con la quale collabora come responsabile del progetto: in tal caso il suo onorario viene considerato come prestazione di terzi; (Art. 12- spese ammissibili - comma 1, lettera a, punto 1)	soci che svolgono attività nel progetto di ricerca; per amministratori e soci è richiesto espresso specifico incarico, di data anteriore a quella di inizio del progetto, da parte degli organi societari competenti conformemente allo statuto e alla forma giuridica dell'impresa. Il responsabile della ricerca può essere anche un soggetto esterno alla società, non avente nessun tipo di partecipazione o legame nell'impresa con la quale collabora come responsabile del progetto: in tal caso il suo onorario viene considerato come prestazione di terzi.
COSTI DIRETTI **Non rilevanti ai fini del computo**	**COSTI DIRETTI** **Non rilevanti ai fini del computo**	**COSTI DIRETTI** **Non rilevanti ai fini del computo**
Le spese per le prestazioni interne sono rendicontate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale il legale rappresentante dovrà attestare il costo complessivo sostenuto per la manodopera direttamente impiegata per il progetto di ricerca calcolato mediante applicazione, al numero complessivo di ore ordinarie e straordinarie da essi dedicate al progetto, della tariffa oraria forfetaria di euro 14,35. (Art. 16 - *Prestazioni - comma 2)* I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature - apparecchiature - strumentazioni di nuovo acquisto sono i seguenti: il costo delle attrezzature di nuovo acquisto, da utilizzare per la ricerca, sarà determinato in base alle fatture al netto di I.V.A. più	1) prestazioni interne: il costo del lavoro svolto dalla manodopera a supporto dell'attività di ricerca, nella misura in cui essa è impiegata nel progetto di ricerca, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria; (Art. 12 – spese ammissibili- comma 1, lettera a. punto 2) 2) strumentazione e attrezzature: per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di processi sono ammissibili i costi per l'acquisto di strumenti e attrezzature specifici, nuovi di fabbrica; per la realizzazione di progetti di innovazione dell'organizzazione	1) <u>prestazioni interne</u>: il costo del lavoro svolto dalla manodopera a supporto dell'attività di ricerca, nella misura in cui essa è impiegata nel progetto di ricerca, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria. 2) <u>strumentazione e attrezzature</u>: i costi per l'acquisto di strumenti e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica

dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. (Art. 18 - Attrezzature)	sono ammissibili solo i costi per l'acquisto di strumenti e attrezzature, nuovi di fabbrica, legati all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. (Art. 12 – spese ammissibili – comma 1, lettera b)	
Il costo delle prestazioni di terzi è determinato in base alla fattura al netto dell'I.V.A., riconoscendo in ogni caso alla Direzione regionale dell'industria il diritto di valutare la congruità del costo indicato in fattura, nonché la pertinenza della spesa alla realizzazione del progetto o programma di ricerca. (Art. 16 – *Prestazioni - comma 3)*	3) prestazioni di terzi: costo dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi relativi all'utilizzo di laboratori, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Le spese di trasferta dei professionisti sono ammesse solo se strettamente connesse alla consulenza prestata e fatturate dallo stesso professionista; (Art. 12 – spese ammissibili – comma 1, lettera c)	3) <u>prestazioni di terzi</u>: il costo dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi relativi all'utilizzo di laboratori, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Le spese di trasferta dei professionisti sono ammesse solo se strettamente connesse alla consulenza prestata e fatturate dallo stesso professionista;
	4) beni immateriali: costi diretti all'acquisizione di brevetti, know-how, risultati di ricerca, diritti di licenza, software specialistici, da utilizzarsi esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e comunque rapportabili alla durata del progetto, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione; (Art. 12 – spese ammissibili – comma 1, lettera d)	4) <u>beni immateriali: i</u> costi diretti all'acquisizione di brevetti, know-how, risultati di ricerca, diritti di licenza, software specialistici, da utilizzarsi esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e comunque rapportabili alla durata del progetto, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
Fra i materiali si comprendono:	5) materiali: costi per l'acquisto	

-materiali di consumo specifico o di ricambio necessari ai fini della ricerca in parola; -materiali durevoli minuti (ad esempio vetreria, piccoli strumenti di misura, attrezzature di banco e simili). I costi relativi in caso di acquisto all'esterno, saranno documentati con fattura e saranno calcolati in base al prezzo di fattura al netto di I.V.A. più dazi doganali, trasporto e imballo, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, la loro individuazione sarà fatta risultare dai buoni di prelievo ed il loro costo sarà quello di inventario di magazzino, con esclusione, nella determinazione dello stesso, di qualsiasi ricarico per spese generali (Art. 19 - Materiali)	di materiali di consumo specifico o di ricambio e materiali durevoli e direttamente imputabili all'attività di ricerca e alla realizzazione di prototipi; (Art. 12 – spese ammissibili – comma 1, lettera f)	5) materiali: i costi per l'acquisto di materiali di consumo specifico o di ricambio e materiali durevoli e direttamente imputabili all'attività di ricerca e alla realizzazione di prototipi;
COSTI INDIRETTI	**COSTI INDIRETTI**	**COSTI INDIRETTI**
L'importo delle spese generali sarà calcolato forfettariamente in misura non superiore al 20% (venti per cento) dell'ammontare dei costi per il personale di cui all'art. 14. Detto forfait si intenderà riferito ai seguenti costi necessari per l'attività di ricerca: - personale indiretto (ad esempio fattorini, magazzinieri e simili); - funzionalità ambientale (ad esempio vigilanza, pulizia, nafta per riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas, vari, ecc.); - funzionalità operativa (ad esempio posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti,	1) spese generali di ricerca: costi generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dal progetto di ricerca, relativi alle funzionalità operative dell'impresa, quali telefono, illuminazione, riscaldamento, comprendenti le spese per il personale indiretto, quali fattorini e magazzinieri. Tali spese sono ammesse in misura non superiore al 40% dei costi del personale di ricerca e sono rendicontate secondo le modalità disciplinate all'articolo 28; (Art. 12 – spese ammissibili – comma 1, lettera e)	1) spese generali di ricerca: costi generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dal progetto di ricerca, relativi alle funzionalità operative dell'impresa, quali telefono, illuminazione, riscaldamento, comprendenti le spese per il personale indiretto, quali fattorini e magazzinieri. .

materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca, ecc.); - assistenza del personale (ad esempio, infermeria, mensa, trasporti, previdenza interna, anti infortunistica, ecc.); - funzionalità organizzativa (ad esempio attività direzionale, contabilità generale, ecc.). In sede di rendiconto dei costi che saranno effettivamente sostenuti, non occorrerà predisporre per la voce di cui trattasi una apposita documentazione. Sarà sufficiente a tale riguardo una dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti che i fondi in questione sono stati spesi per le finalità previste dal presente articolo. Non sono ammissibili, né a forfait, ne' come imputazione diretta, i costi inerenti agli immobili ed agli impianti generali (come ad esempio ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc.) nonché i costi per quote di spese generali aziendali. (Art. 15 – Spese generali di ricerca)		
COSTI IMPREVISTI	**COSTI IMPREVISTI**	**COSTI IMPREVISTI**
La voce «imprevisti», calcolata nella misura del 10% (dieci per cento) del costo totale previsto per la ricerca, ha rilevanza solo in preventivo, allo scopo di fissare l'importo massimo ammissibile per la ricerca. Tale voce non comparirà nei consuntivi e potrà essere assorbita dai maggiori importi delle altre voci. (Art. 20 - *Imprevisti)*	1) imprevisti: spese imprevedibili, calcolate nella misura del 10 per cento sul costo totale preventivato, che contribuiscono a fissare l'importo massimo ammissibile per il progetto. Tale voce non compare nei consuntivi e può essere regolarmente rendicontata nelle altre voci previste. (Art. 12 – Spese ammissibili – comma 1, lettera g)	1) imprevisti: spese imprevedibili, calcolate nella misura del 10 per cento sul costo totale preventivato, che contribuiscono a fissare l'importo massimo ammissibile per il progetto. Tale voce non compare nei consuntivi e può essere regolarmente rendicontata nelle altre voci previste.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_SO5_1_DGR_115_3_ALL2

Approvazione del metodo di calcolo per la determinazione forfettaria delle spese generali per le iniziative dell'Attività 1.1.a – Linea di attività 1.1.a.2 - settore industria - Incentivazione della RSI delle imprese (settore industria) del Programma Operativo Regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013

ALLEGATO B

TABELLA SPESE GENERALI

PraticaN	Contributo	Spese personale ricerca	Spese generali
1278	258.912,33	122.936,92	24.587,38
1288	7.823,38	33.320,00	6.664,00
1289	55.281,74	61.002,00	12.200,00
1290	102.502,78	147.103,64	29.420,72
1292	6.433,48	7.497,00	1.499,40
1293	90.434,94	111.156,00	22.231,20
1294	5.816,51	5.318,00	1.063,60
1295	59.596,47	75.148,00	15.029,60
1297	112.635,20	157.050,00	31.410,00
1299	25.673,94	129.584,64	25.916,93
1301	10.026,39	9.996,00	1.999,00
1302	220.097,29	171.288,96	34.257,78
1303	15.792,04	46.625,28	9.325,06
1304	142.907,52	202.419,00	40.483,80
1306	25.928,63	21.972,90	4.394,58
1307	11.349,86	32.502,08	6.500,42
1308	59.972,70	29.988,00	5.997,60
1309	427.453,80	388.470,00	77.694,00
1311	21.762,83	18.089,40	3.617,88
1312	112.134,39	4.331,60	866,32
1313	11.819,22	14.260,96	2.852,19
1316	128.234,75	103.330,56	20.666,11
1317	3.422,25	2.921,60	584,32
1318	35.110,98	93.795,80	18.759,16
1319	34.756,16	48.212,00	9.642,40
1320	94.417,40	66.492,00	13.298,00
1321	559.517,33	129.726,00	25.945,20
1322	688.896,03	262.615,20	52.523,04
1323	99.428,66	38.384,65	7.676,93
1325	127.548,39	190.371,74	38.074,35
1326	153.753,88	74.637,00	14.927,40
1327	113.624,23	91.895,04	18.379,01
1328	89.751,55	79.006,00	15.801,20
1329	459.872,90	528.974,00	105.794,80
1330	144.799,72	173.275,20	34.655,04
1331	90.036,44	250.183,68	50.036,74
1332	41.527,20	104.125,00	20.825,00
1333	149.077,63	11.344,00	2.268,80
1334	96.236,99	199.004,16	39.800,83
1336	248.924,10	478.936,00	95.787,20
1337	82.164,03	94.957,74	18.991,54
1338	84.401,45	12.416,80	2.483,00
1339	49.615,18	10.408,20	2.081,64
1340	60.900,56	66.240,00	13.248,00
1341	59.085,71	264.577,92	52.915,58
1342	70.301,68	171.989,91	34.397,95

PraticaN	Contributo	Spese personale ricerca	Spese generali
1344	100.678,41	98.570,00	19.714,00
1345	47.905,55	33.376,00	6.675,20
1346	40.807,23	14.994,00	2.998,80
1347	50.545,34	38.318,00	7.663,60
1348	272.188,47	97.893,24	19.578,65
1349	17.302,90	38.407,00	7.681,40
1350	140.307,31	202.419,00	40.483,80
1351	87.533,78	401.360,00	80.272,00
1352	175.194,17	427.349,20	85.469,84
1353	88.152,39	55.193,40	11.038,68
1354	771.266,75	556.690,00	111.338,00
1355	171.175,35	195.862,40	39.172,48
1357	55.368,86	80.106,24	16.021,24
1358	525.360,00	80.000,00	16.000,00
1359	32.560,00	0,00	0,00
1360	18.909,32	13.790,40	2.758,08
1361	44.724,24	28.360,00	5.672,00
1362	28.306,09	28.556,48	5.711,29
1363	75.743,00	145.082,00	29.016,40
1364	71.683,39	99.839,50	19.967,90
1365	247.453,80	174.930,00	34.986,00
1366	341.378,26	316.101,00	63.220,20
1367	56.570,50	29.155,00	5.831,00
1368	186.637,18	204.085,00	40.817,00
1280	31.178,22	12.867,00	2.573,40
1281	13.569,20	22.698,00	4.539,60
1282	100.517,11	285.328,00	57.065,60
1284	93.456,21	50.654,40	10.130,88
1285	83.671,08	152.140,40	30.428,08
1370	138.451,02	348.715,20	69.743,04
1371	1.488.428,82	1.132.409,00	226.481,80
1372	238.659,04	316.578,00	63.315,60
1373	40.668,00	220.692,80	44.138,56
1374	25.413,70	111.910,00	22.382,00
1375	48.312,77	21.912,00	4.382,40
1376	200.375,12	171.532,00	34.306,40
1377	272.843,21	266.916,00	40.180,00
1379	65.764,26	54.114,40	10.822,88
1380	90.262,72	129.881,36	25.976,27
1381	85.614,09	16.633,60	3.326,72
1382	124.900,51	78.236,00	15.647,20
1383	91.708,58	20.952,00	4.190,40
1384	43.998,35	42.544,00	8.508,80
1385	42.156,88	22.308,88	4.400,00
1386	69.222,80	91.163,92	18.232,78
1387	91.416,77	70.506,00	14.101,20
1388	26.690,51	49.516,80	9.903,36
1389	49.920,87	29.155,00	5.831,00
1390	36.300,00	0,00	0,00
1392	15.476,34	15.474,00	3.094,80
1393	95.402,13	116.938,54	23.387,71
1394	90.023,02	74.345,25	14.869,05
1395	142.231,71	144.942,00	28.988,40
1396	23.564,82	53.246,00	10.649,20
1397	39.104,21	8.330,00	1.666,00

PraticaN	Contributo	Spese personale ricerca	Spese generali
1398	400.086,84	414.330,00	82.866,00
1399	5.623,95	2.109,84	421,97
1401	32.245,49	71.130,00	14.226,00
1402	9.540,81	29.321,60	5.864,32
1404	5.005,15	2.243,12	448,62
1405	5.369,47	2.243,12	448,62
1406	76.022,62	36.650,40	7.330,08
1408	55.429,75	93.062,76	18.612,55
1409	259.118,11	259.441,28	51.888,25
1411	35.910,33	44.782,08	8.956,42
1412	63.126,18	75.003,32	15.000,66
1413	135.360,82	63.974,40	12.794,88
1414	161.582,41	82.633,60	16.526,72
1415	25.650,26	29.988,00	5.997,60
1416	174.227,86	38.318,00	7.663,60
1417	119.258,82	158.997,04	31.799,40
1418	171.524,89	207.448,00	41.489,60
1419	178.053,53	250.708,00	50.141,60
1422	88.738,28	117.672,00	23.534,40
1424	154.000,46	53.312,00	10.662,40
1426	192.243,00	135.860,60	27.172,12
1427	34.967,75	56.644,00	11.328,80
1428	46.650,00	38.817,80	7.763,56
1429	281.379,86	278.141,92	55.628,38
1430	417.490,64	247.817,28	49.563,46
1431	174.071,82	182.327,04	36.465,41
1432	149.187,90	153.538,56	30.707,70
1433	241.115,93	263.992,20	52.798,44
1434	325.160,86	255.742,20	51.148,44
1436	72.908,96	262.210,40	52.442,08
1437	509.417,01	137.544,96	27.508,99
1438	317.374,03	214.580,80	42.916,16
1439	210.073,63	272.950,40	54.590,08
1440	216.608,46	151.880,60	30.376,12
1441	121.490,58	380.326,00	76.065,20
1442	34.791,41	69.132,60	13.826,52
1443	155.650,76	164.131,28	32.826,26
1444	84.467,01	239.934,40	47.986,88
1445	20.032,22	31.877,40	6.375,48
1446	42.538,89	62.930,40	12.586,08
1447	21.102,30	138.419,04	27.683,81
1448	97.814,78	304.588,00	60.917,60
1449	310.985,07	1.100.526,40	220.105,28
1450	221.667,51	577.926,40	115.585,28
1451	53.389,38	102.929,20	20.585,84
1452	149.794,93	206.118,40	41.223,68
1453	189.327,64	282.866,80	56.573,36
1454	50.122,50	195.803,20	39.160,64
1456	14.236,86	60.550,00	12.110,00
1457	28.657,90	64.771,00	12.954,20
1460	120.050,04	90.745,00	18.149,00
1461	331.309,91	309.612,80	61.922,56
1463	25.783,36	17.326,40	3.465,28
1464	941.114,86	142.443,00	28.488,60
1466	92.400,00	0,00	0,00

PraticaN	Contributo	Spese personale ricerca	Spese generali
1467	498.888,19	657.364,00	131.472,80
1468	204.629,54	299.010,36	59.802,07
1470	162.115,52	71.890,00	14.378,00
1471	118.090,00	104.186,00	20.837,20
1472	98.023,61	84.456,00	16.891,20
1474	55.871,96	27.886,00	5.577,20
1475	38.082,77	26.656,00	5.331,20
1476	60.814,72	72.692,00	14.538,40
1477	61.025,10	66.348,00	13.269,60
1479	520.997,40	684.000,00	136.800,00
1480	1.842.093,00	882.000,00	176.400,00
1482	84.879,54	144.643,00	28.928,60
1483	62.267,34	100.477,00	20.095,40
1484	203.812,65	186.452,00	37.290,40
1485	60.479,36	158.734,00	31.746,80
1486	64.796,60	67.520,00	13.504,00
1487	201.652,31	97.012,00	19.402,40
1488	134.523,27	92.263,08	18.452,61
1489	260.986,26	252.888,48	50.577,69
1490	128.807,32	323.785,00	64.757,00
1491	60.952,21	138.784,47	27.756,89
1492	62.818,66	162.731,20	32.546,24
1493	84.257,13	81.134,20	16.226,84
1494	77.729,29	269.892,00	53.978,40
1496	158.778,47	122.192,00	24.438,40
1497	70.458,00	87.714,90	17.542,98
1498	151.515,20	191.023,56	38.204,71
1500	85.794,11	185.163,00	37.032,60
1501	161.923,89	72.109,19	14.421,83
1503	59.978,56	83.474,00	16.694,80
1504	11.152,03	12.525,76	2.505,15
1506	51.480,54	91.238,00	18.247,60
1507	251.017,07	198.765,80	39.753,16
1510	180.412,80	257.219,80	51.443,96
1511	89.422,89	292.298,00	58.459,60
1512	43.812,11	54.334,40	10.866,88
1513	50.783,61	62.842,40	12.568,48
1514	45.616,43	111.980,00	22.396,00
1515	93.754,11	39.598,00	7.919,60
1516	12.533,93	1.499,40	299,88
1517	14.589,98	10.495,80	2.099,16
1518	58.506,99	97.617,78	19.523,56
1519	11.591,89	13.648,00	1.460,80
1520	14.457,79	2.998,80	599,76
1521	26.169,07	54.334,40	10.866,88
1522	284.420,50	143.729,98	28.746,00
1523	21.355,10	9.996,00	1.999,20
1526	34.201,57	39.417,56	7.849,30
1527	47.337,58	145.677,76	29.135,55
1528	299.744,57	330.662,43	66.132,49
1529	103.029,13	113.975,00	22.795,00
1530	73.215,53	190.177,00	38.035,40
1531	68.254,60	132.111,18	26.422,24
1532	235.260,08	226.058,00	34.993,20
1533	86.620,80	26.863,00	5.372,60

PraticaN	Contributo	Spese personale ricerca	Spese generali
1534	84.453,82	27.742,00	5.548,40
1535	74.106,07	39.984,00	7.996,20
1539	74.936,86	37.772,00	7.554,40
1540	4.102,99	268.750,56	53.750,11
1541	64.389,52	50.540,80	10.108,16
1542	33.225,95	175.623,00	35.124,60
1543	43.744,93	33.320,00	6.664,00
1544	19.957,13	103.090,96	20.618,19
1546	27.116,68	45.981,60	9.196,32
1547	212.724,41	142.417,44	28.483,48
1548	9.081,31	9.996,00	1.999,20
1549	48.483,00	6.664,00	1.332,80
1550	297.191,98	188.917,91	37.783,58
1551	218.058,36	346.133,94	69.226,79
1553	35.461,60	40.399,24	8.079,85
1554	18.629,32	12.024,00	2.404,80
1555	50.312,10	40.345,40	8.069,08
1556	111.532,88	43.510,80	8.702,16
1557	54.797,31	96.105,06	19.221,01
1558	60.257,27	104.263,20	20.852,64
1559	135.584,57	0,00	0,00
1560	88.684,31	24.990,00	4.998,00
1561	8.201,85	26.003,12	5.200,62
1562	83.085,55	53.312,00	10.662,40
1564	149.478,94	136.205,20	27.241,04
1566	95.444,78	174.694,40	34.938,88
1567	324.024,10	113.288,00	22.657,60
1568	21.492,34	9.996,00	1.999,20
1569	277.918,31	110.862,00	22.172,40
1570	130.332,48	132.947,60	26.589,52
1571	31.468,57	36.054,84	7.210,97
1572	68.690,08	23.896,90	4.779,38
1575	160.601,03	83.857,36	16.771,47
1577	84.838,08	155.102,60	31.020,50
1578	106.074,81	170.608,18	34.121,64
1579	27.220,66	137.038,10	27.407,62
1580	42.028,83	232.773,60	46.554,72
1581	172.033,69	95.909,00	19.181,80
1582	132.813,73	56.803,04	11.360,60
1583	78.281,21	62.494,00	12.498,80
1584	210.925,16	129.375,31	25.875,06
1586	131.843,74	79.854,68	15.970,93
1587	45.010,88	120.102,40	24.020,48
1588	51.330,19	22.604,80	4.520,96
1590	225.999,19	284.363,33	56.872,67
1591	66.039,16	116.820,48	23.364,10
1592	105.114,56	197.642,88	39.528,57
1594	182.960,32	27.189,00	5.437,80
1595	25.201,00	0,00	0,00
1597	29.232,95	17.498,00	3.499,60
1598	162.967,72	118.928,10	23.785,62
1599	57.571,78	10.854,88	2.170,98
1601	57.489,48	24.406,90	4.881,38
1602	72.713,27	179.982,72	35.996,54
1603	100.942,30	234.173,00	46.834,60

PraticaN	Contributo	Spese personale ricerca	Spese generali
1604	74.456,68	155.535,60	31.107,12
1605	46.199,91	121.982,00	24.396,00
1607	67.472,75	98.829,00	19.765,80
1608	73.960,89	98.829,00	19.765,80
1609	23.702,09	62.465,56	12.493,11
1610	40.138,91	80.250,80	16.050,16
1611	100.235,62	160.440,00	32.088,00
1613	43.394,12	75.178,40	15.035,68
1614	558.417,93	201.139,20	40.227,84
1615	76.767,17	126.582,00	25.316,40
1616	13.678,32	13.695,00	2.739,00
1617	83.043,58	122.037,12	24.407,42
1618	53.955,68	38.118,08	7.623,61
1619	77.230,23	84.931,00	16.986,20
1620	90.680,10	22.454,00	4.490,80
1621	70.170,10	24.800,00	4.960,00
1622	25.331,92	9.130,00	1.826,00
1625	65.492,49	315.075,20	63.015,04
1626	235.860,31	195.709,80	39.141,96
1627	394.274,59	1.997.783,00	399.556,60
1628	1.093.019,77	1.653.470,40	330.694,08
1629	20.678,19	34.036,02	6.807,20
1630	18.438,86	13.739,40	2.747,88
1631	51.774,72	33.091,00	6.618,20
1633	45.575,58	93.540,60	18.708,12
1634	256.605,19	302.534,00	60.506,80
1635	107.407,42	51.592,00	10.318,20
1636	43.278,79	44.982,00	8.996,40
1637	45.071,25	0,00	0,00
1638	80.448,15	43.824,00	8.764,80
1639	59.787,81	13.328,00	2.665,60
1640	49.224,56	22.332,00	4.466,40
1641	114.134,64	25.664,00	5.132,80
1642	31.412,19	61.502,00	12.300,40
1643	275.127,20	95.961,60	19.192,32
1644	108.510,46	64.320,00	12.864,00
1645	1.262.169,77	902.206,00	180.441,20
1646	288.168,92	0,00	0,00
1647	14.616,63	30.087,96	6.017,59
1649	18.376,05	44.315,60	8.863,12
1650	17.844,31	13.328,00	2.665,60
1651	12.492,65	20.825,00	4.165,00
1652	377.667,31	369.363,07	73.872,61
1653	102.487,69	61.568,20	12.313,64
1654	1.536.184,84	1.542.274,46	308.454,89
1655	61.622,38	109.370,90	21.874,18
1656	22.036,61	0,00	0,00
1657	38.480,20	0,00	0,00
1658	9.910,10	0,00	0,00
1659	56.902,26	58.894,44	11.778,89
1660	375.387,49	215.747,00	43.149,40
1661	49.524,63	190.619,13	38.123,83
1662	27.912,50	0,00	0,00
1663	298.819,58	335.280,00	67.056,00
1664	898.702,82	571.216,00	114.243,20

PraticaN	Contributo	Spese personale ricerca	Spese generali
1665	744.393,06	345.184,20	69.036,84
1666	107.396,77	20.999,00	4.199,80
1667	197.499,93	105.291,20	21.058,24
1668	29.060,88	42.483,00	8.496,60
1669	58.793,81	59.976,00	11.995,20
1671	98.816,57	146.400,00	29.280,00
1676	138.973,04	193.196,80	38.639,36
1677	132.002,81	625.776,96	125.155,39
1678	143.936,75	69.153,00	13.830,60
1679	47.881,02	83.370,00	16.670,00
1681	56.977,05	114.318,00	22.863,60
1682	64.340,95	337.956,00	67.591,20
1683	9.701,05	9.996,00	1.999,20
1684	274.708,40	404.062,00	80.812,40
1685	291.367,74	487.540,00	97.508,00
1686	205.149,17	488.817,12	97.763,42
1688	166.312,14	691.950,60	138.390,12
1691	126.354,14	0,00	0,00
1692	92.513,30	0,00	0,00
1693	39.134,35	333.090,40	66.618,08
1694	43.738,96	182.170,00	36.434,00
1695	291.511,40	406.504,00	81.300,80
1696	222.594,21	757.449,95	116.967,35
1697	55.626,65	31.654,00	6.330,80
1698	145.063,71	56.465,00	11.293,00
1700	232.708,81	151.254,00	30.250,80
1701	2.166.548,52	1.025.893,28	205.178,66
1702	32.689,60	21.912,00	4.382,40
1703	53.635,86	27.822,00	5.564,40
1707	101.552,42	296.992,50	59.398,50
1709	157.743,83	125.618,00	25.123,60
1710	25.844,50	0,00	0,00
1714	146.962,42	0,00	0,00
1715	111.769,76	109.331,25	21.866,25
1716	115.957,66	102.042,50	20.408,50
1717	57.166,23	107.556,96	21.511,39
1720	56.540,98	49.980,00	9.996,00
1722	41.254,67	193.056,08	38.611,22
1723	251.288,94	204.461,36	40.892,27
1724	250.457,44	184.684,80	36.936,96
1725	160.877,69	349.088,00	69.817,60
1726	86.206,37	88.436,78	17.687,36
1727	50.119,14	112.954,80	22.590,96
1728	36.454,28	118.544,32	23.708,86
1729	215.572,47	176.511,00	35.302,20
1730	139.416,14	113.702,00	22.740,40
1732	89.575,58	378.433,60	75.686,72
1733	140.483,63	176.977,44	35.395,49
1734	55.491,69	115.120,60	23.024,12
1735	247.921,54	328.868,20	65.773,64
1736	135.292,71	129.948,00	25.989,60
1737	474.482,32	238.238,00	47.647,60
1738	46.681,15	258.216,00	51.643,20
1739	54.068,10	106.790,60	21.358,12
1740	349.437,06	497.614,40	99.522,88

PraticaN	Contributo	Spese personale ricerca	Spese generali
1741	58.501,92	49.980,00	9.996,00
1742	210.315,12	309.019,20	61.803,84
1746	54.262,67	0,00	0,00
1747	41.296,35	45.981,60	9.196,32
1748	8.617,58	18.625,88	3.725,17
1749	9.983,99	21.241,50	4.248,30
1750	21.263,01	5.478,00	1.095,60
1751	52.353,26	34.761,00	6.952,20
1754	199.565,47	324.162,80	64.832,56
1755	35.725,01	4.998,00	999,60
1756	303.248,39	169.320,00	33.864,00
1757	140.397,60	270.678,04	54.135,61
1758	19.211,75	68.736,50	13.747,30
1759	41.698,00	39.184,32	7.836,86
1760	70.290,43	182.264,00	36.452,80
1761	145.344,99	59.311,00	11.862,20
1762	43.820,95	85.965,60	17.193,11
1763	20.500,21	73.254,04	14.650,81
1764	64.240,26	16.434,00	3.286,80
1802	68.416,69	56.977,20	11.395,44
1766	144.390,87	98.646,20	19.729,23
1767	132.258,25	116.728,00	23.345,60
1768	44.631,89	59.176,32	11.835,26
1769	7.140,94	0,00	0,00
1770	40.026,28	171.226,04	34.245,20
1771	329.418,54	175.410,00	35.082,00
1774	17.280,45	36.940,00	7.388,00
1775	24.139,06	48.314,00	9.662,80
1776	125.431,45	427.156,50	85.431,30
1777	75.944,68	64.974,00	12.994,80
1778	20.134,12	114.081,40	22.816,28
1779	70.998,25	82.721,00	16.544,20
1785	606.035,79	381.113,26	76.222,65
1786	80.741,79	61.110,00	12.222,00
1787	21.508,28	94.962,00	18.992,40
1788	29.502,00	45.000,00	9.000,00
1789	155.010,94	53.547,90	10.709,58
1790	391.036,65	910.648,00	182.129,60
1791	258.162,48	894.696,88	178.939,38
1792	382.737,99	220.849,12	44.169,82
1793	52.674,51	103.243,32	20.648,66
1794	236.789,83	172.527,40	34.505,47
1795	72.637,93	96.531,20	19.306,24
1796	594.989,80	491.551,60	98.310,31
1799	23.290,15	48.670,00	4.867,00
1803	318.132,32	29.216,00	5.843,20
1804	30.451,31	7.304,00	1.460,80
1805	49.303,27	97.324,80	19.464,96
1806	277.731,58	619.219,01	123.843,80
1809	633.734,70	135.530,42	27.106,08
1811	185.645,47	417.922,80	83.584,56
1814	8.077,39	10.662,40	2.132,48
1815	18.554,13	25.589,76	5.117,95
1819	104.421,21	138.511,24	27.702,25
1820	328.057,86	580.696,00	116.139,20

PraticaN	Contributo	Spese personale ricerca	Spese generali
1821	39.559,92	166.498,00	33.299,60
1822	129.132,68	307.532,00	61.506,40
1823	220.601,96	283.116,78	56.623,36
1825	268.099,49	239.942,00	47.988,40
1826	70.616,32	109.653,00	21.930,60
1839	204.509,93	565.400,30	113.080,06
1848	476.604,05	1.616.490,00	323.298,00
1853	139.324,18	196.927,06	39.385,41
1854	232.762,57	285.293,68	57.058,74
1856	688.136,68	92.430,00	18.486,00
1861	147.638,38	105.291,20	21.058,23
1866	937.221,10	1.342.291,24	268.458,25
1867	468.034,87	651.750,60	130.350,12
1868	504.500,35	491.743,00	98.348,60
1873	445.151,85	391.345,00	78.269,00
1874	2.813.055,24	3.392.104,90	678.420,98
1876	209.260,78	210.531,00	42.106,20
1877	215.604,97	113.288,00	22.657,60
1878	170.975,87	255.717,00	51.143,40
1881	334.072,86	672.308,00	134.461,60
1885	65.769,11	40.550,00	8.110,00
1887	514.866,41	2.140.608,80	428.121,76
1902	302.166,30	238.340,20	47.668,04
1916	680.986,94	14.776,00	2.955,20
1917	1.531.400,71	703.949,00	140.789,80
1922	914.763,76	110.472,60	22.094,52
1923	525.236,56	370.502,00	74.100,40
1927	176.299,02	106.624,00	21.324,80
1928	377.282,53	14.988,22	2.997,64
1943	346.025,38	195.238,00	39.047,60
1953	1.167.045,02	420.436,80	84.087,36
1973	28.901,78	11.734,45	2.346,89
1976	161.897,91	211.544,00	42.308,80
1998	77.620,91	122.529,52	24.505,90
2022	523.876,76	225.760,00	45.152,00
2037	740.238,14	514.460,80	102.892,16
TOTALE CONTRIBUTO	***79.281.685,96***		
TOTALE COSTI DIRETTI - PERSONALE RICERCA		***84.336.263,69***	
TOTALE COSTI INDIRETTI - SPESE GENERALI			***16.803.069,89***
percentuale spese generali su personale ricerca			**19,92%**

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_SO5_1_DGR_116_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 116

POR FESR 2007-2013 - Obiettivo Competitività e occupazione - attività 1.1.a)2 settore industriale - Approvazione del bando e degli allegati (Incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese industriali del Friuli Venezia Giulia).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione dei succitati regolamenti e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007, con la quale la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 (di seguito POR) per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", comprensivo dei relativi allegati;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007 di approvazione del POR e dei relativi allegati;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3161 del 14 dicembre 2007 con la quale si prende atto della suddetta decisione e si approva la ripartizione finanziaria del Programma per asse/attività/direzione;

VISTA la legge regionale del 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007) e successive modifiche, ed in particolare il capo V - Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal regolamento (CE) n. 1083/2006;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1786 dell' 11 settembre 2008, con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'avvenuta approvazione, da parte del primo Comitato di Sorveglianza del POR, dei criteri di selezione delle operazioni inerenti l'Attività 1.1.a) "Incentivazione della Ricerca industriale, Sviluppo e Innovazione delle imprese" del POR (di seguito Attività 1.1.a));

VISTO il regolamento per l'attuazione del POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013, emanato con decreto del Presidente della Regione del 13 settembre 2008, n. 238 e successive modifiche (di seguito regolamento di attuazione del POR);

ATTESO che l'articolo 7, comma 4, lettera d) del succitato regolamento di attuazione del POR prevede, che la Giunta regionale, con deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per materia e di concerto con l'Assessore alle Relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali approvi i bandi e gli inviti con le relative risorse finalizzati all'identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi Intermedi;

VISTO il piano finanziario analitico del POR, dettagliato per asse, attività, anno, struttura regionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2008, n. 2142, come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta regionale del 27 agosto 2009, n. 1967;

VISTO il decreto del 25 maggio 2009, n. 219 del Direttore del Servizio Politiche Comunitarie della Presidenza della Regione, Relazioni internazionali e comunitarie, ora Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie, Autorità di Gestione del POR, con il quale sono stati adottati il Manuale delle Procedure per la gestione e l'attuazione del POR e il Manuale dei controlli di primo livello;

VISTA la propria deliberazione dell'1 aprile 2009, n. 738 con cui è stata approvata la scheda attività dell'Attività 1.1.a), in applicazione all'articolo 7, comma 4, lettera a) del succitato regolamento di attuazione del POR;

ATTESO che in data 16 giugno 2009 si è svolta la seconda seduta del Comitato di Sorveglianza del POR nel quale sono state approvate alcune modifiche ed integrazioni ai criteri di selezione delle operazioni, nonché, alcune modifiche al testo del POR, proposte per la successiva notifica alla Commissione europea ed adozione, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1083/2006;

VISTA la propria deliberazione del 3 luglio 2009, n. 1494 con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del POR delle suddette modifiche e integrazioni, tra le quali anche quelle concernenti la predetta Attività 1.1.a);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1083/2006, le modifiche al testo

del POR, adottate dal Comitato di Sorveglianza, sono effettivamente operative solo successivamente all'approvazione con decisione della Commissione europea del nuovo testo del Programma;
VISTA la decisione della Commissione europea C (2010) 5 del 4 gennaio 2010, recante "Modifica della decisione C(2007)5717 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» nella Regione Friuli Venezia Giulia in Italia";
VISTA la propria deliberazione del 14 gennaio 2010, n. 19 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della citata decisione della Commissione europea C (2010) 5;
RICHIAMATA la propria deliberazione del 17 dicembre 2009, n. 2823 con la quale è stato approvato il metodo di calcolo dei costi standard unitari per il personale della ricerca utilizzato sull'Attività 1.1.a);
RICHIAMATA altresì la propria deliberazione del 21 gennaio 2010, n. 53, con la quale, a seguito delle summenzionate modifiche e integrazioni, si è provveduto ad approvare la nuova scheda attività dell'Attività 1.1.a);
RICHIAMATA inoltre la propria deliberazione del 28 gennaio 2010, n. 115, con la quale è stato approvato il metodo di calcolo per la determinazione forfettaria delle spese generali per le iniziative dell'Attività 1.1.a) - Linea di attività 1.1.a)2 - settore industria;
VISTO il decreto del Presidente della Regione del 31 dicembre 2009, n. 374 (Friuli Venezia Giulia - Aree ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato per l'intero periodo 2007-2013);
VISTO il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 56/PROD del 22 gennaio 2010, con il quale sono state ripartite le risorse relative all'attuazione dell'Attività 1.1.a) tra i singoli Servizi della Direzione, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del regolamento di attuazione del POR, assegnando in particolare, le risorse destinate al Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale, pari ad euro 54.321.408,60 di cui quota FESR 13.308.745,11, quota Stato euro 28.518.739,51 e quota Regione euro 12.493.923,98;
CONSIDERATO che in base al decreto di impegno a valere sul Fondo POR FESR 2007-2013 n. 2158 del 15 settembre 2009 adottato dal Vicedirettore centrale attività produttive, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a) del regolamento di attuazione del POR, una quota parte di tali risorse, pari ad euro 14.321.408,60, risulta già impegnata a favore dei progetti di ricerca sviluppo e innovazione valutati eligibili all'Attività 1.1.a), quali progetti coerenti di prima fase;
CONSIDERATO che la sopracitata scheda di Attività 1.1.a) prevede l'emanazione di bandi settoriali che disciplinino i criteri e le modalità per l'accesso ai finanziamenti previsti dal POR, finalizzati a rafforzare la competitività delle imprese del Friuli Venezia Giulia attraverso il sostegno allo sviluppo delle basi scientifiche e tecnologiche del tessuto imprenditoriale regionale;
RITENUTO di approvare l'allegato bando relativo alla suddetta Attività 1.1.a)2 per il settore industria e relativi allegati, allocando a tal fine le rimanenti risorse destinate al Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale in base al citato decreto n. 56/2010 del Direttore centrale attività produttive, pari ad euro 40.000.000,00;
RITENUTO altresì, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di attuazione del POR, di pubblicare il bando sul Bollettino ufficiale della Regione e di darne avviso sui quattro quotidiani locali a maggior diffusione, sul settimanale "il Friuli" e sul "Sole 24 Ore Nord Est";
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, relazioni internazionali e comunitarie, all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'allegato bando concernente l'attuazione dell'Attività 1.1.a)2 del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale ed occupazione per il settore industria, avente ad oggetto "Incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese industriali del Friuli Venezia Giulia" ed i relativi allegati;
2. di assegnare al presente bando, per le motivazioni indicate in premessa, risorse pari ad euro 40.000.000,00 di cui quota FESR euro 9.800.000,04, quota Stato euro 20.999.999,96 e quota Regione euro 9.200.000,00;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul Bollettino ufficiale della Regione e di darne avviso sui quattro quotidiani locali a maggior diffusione, sul settimanale "il Friuli" e sul "Sole 24 Ore Nord Est";
4. il Direttore centrale attività produttive provvederà con proprio successivo decreto ad approvare la modulistica prevista per l'attuazione del bando suddetto, da pubblicare sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore industriale;
5. le domande di incentivo vanno presentate a partire dal giorno 10 febbraio 2010 ed entro il termine perentorio del 30 aprile 2010.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_SO5_1_DGR_116_2_ALL1_BANDO

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale attività produttive
tel + 39 040 377 2454
fax + 39 040 377 2463
attprod@regione.fvg.it
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

BANDO allegato alla DGR 116/2010

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Programmazione 2007-2013

obiettivo competitività regionale e occupazione
asse 1 – innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità
attività 1.1.a)2 - SETTORE INDUSTRIA – incentivazione alla ricerca industriale, sviluppo e innovazione delle imprese

incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese industriali del Friuli Venezia Giulia

SOMMARIO

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto, finalità e obiettivi

1. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per l'accesso ai finanziamenti previsti dal Programma operativo regionale (POR) della Regione Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), per l'Obiettivo competitività regionale e occupazione, programmazione 2007/2013 - Asse 1 "Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità" - Attività 1.1.a.2 – SETTORE INDUSTRIA - "Incentivazione alla Ricerca industriale, Sviluppo e Innovazione delle imprese".
2. I finanziamenti stanziati per l'attività di cui al comma 1 sono finalizzati a rafforzare la competitività delle imprese del Friuli Venezia Giulia attraverso il sostegno allo sviluppo delle basi scientifiche e tecnologiche del tessuto imprenditoriale regionale.
3. Il presente bando concorre al conseguimento degli obiettivi richiamati al comma 2 misurati attraverso gli indicatori di monitoraggio riportati nella modulistica prevista per la presentazione della domanda.

Art. 2 – Normativa di riferimento

1. I contributi per le iniziative di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:
   a) legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali) con particolare riferimento al capo VII (Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica);
   b) regime di aiuto N 207/2007, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007)3295 del 2 luglio 2007, sulla base della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" pubblicata in G.U.U.E. serie C n. 323 del 30 dicembre 2006;
   c) regolamento recante titolo breve "Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale", emanato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007 n. 260, sulla base del regime di aiuto N 207/2007 di cui alla lettera b), in attuazione del capo VII, articoli 21, comma 1, e 22, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 47/1978, che costituisce base giuridica per il presente bando come disposto dall'articolo 48 (programmazione comunitaria) del regolamento stesso, con riferimento in particolare ai capi I (finalità e disposizioni generali), III (contributi per progetti di ricerca applicata, sviluppo sperimentale e innovazione), V (erogazione dei contributi), VI (programmazione comunitaria) e VII (disposizioni finali) di detto regolamento, per quanto non derogato espressamente dal presente bando, come previsto dal comma 2;
   d) regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008, con la precisazione che nel presente bando non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'articolo 6 del regolamento citato;
   e) legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) con particolare riferimento all'articolo 15, comma 7;
   f) regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;
   g) regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 (recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 210 del 31 luglio 2006;
   h) regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 (relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 210 del 31 luglio 2006, regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 (che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di ceosione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 45 del 15 febbraio 2007;

i) Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2007–2013, Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” della Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato POR FESR 2007-2013, adottato con decisione della Commissione europea C (2007) 5717 del 20 novembre 2007, come modificata con decisione della Commissione europea C(2010) 5 del 04 gennaio 2010, recante "modifica della decisione C(2007) 5717 che adotta il programma operativo per l’intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” nella Regione Friuli Venezia Giulia in Italia";
j) legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)” e successive modifiche e integrazioni;
k) regolamento di attuazione del POR FESR 2007–2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238, e successive modifiche, e circolare dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale 30 settembre 2009, n. 2, in materia di erogazioni in via anticipata;
l) regolamento in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali nel periodo 2007-2013, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196;
m) deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2008, n. 1786 inerente l’approvazione dei criteri di selezione delle domande presentate a valere sul presente bando;
n) deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2009, n. 1494 (LR 7/2008, capo V. POR FESR 2007-2013 Competitività regionale e occupazione. Adozione delle modifiche al POR FESR 2007-2013 Competitività regionale e occupazione. Presa d’atto criteri di selezione e relative linee guida per l’attuazione delle attività 4.1.a e 4.3.a. e per la nuova linea di intervento dell’attività 1.2.a “fondo di garanzia per le pmi". Presa d’atto modifiche/integrazioni dei requisiti generali e dei criteri di selezione delle altre attività);
o) scheda attività 1.1.a) approvata con deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2009, n. 738 (Approvazione scheda di attivita' 1.1.a POR FESR 2007-2013) e successive modifiche;
p) decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2009, n. 0374/Pres. (Friuli Venezia Giulia – Aree ammissibili per gli aiuti di Stato a finalità regionale ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lett. c) del Trattato per l’intero periodo 2007-2013) e successive modifiche;
q) decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo) e successive modifiche;
r) legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

2. Salvo quanto espressamente disposto in deroga, si riportano nel presente bando, anche parzialmente, per trasparenza e completezza, le disposizioni già riportate nelle fonti citate al comma 1.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando, si adottano le seguenti definizioni:
   a) **ricerca industriale**: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. Comprende altresì la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b);
   b) **sviluppo sperimentale**: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi. Tra le attività può figurare la produzione di progetti, disegni, piani ed altra documentazione, purché non destinati ad uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi a condizione che non possano

essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;

c) **innovazione dei processi**: l'attuazione di metodi di produzione o di consegna nuovi o sensibilmente migliorati, in particolare con cambiamenti significativi per quanto riguarda le tecniche, le attrezzature o il software. Non sono considerati innovazione le modifiche o le migliorie di modesta entità, l'incremento delle capacità produttive o dei servizi dovuto all'introduzione di sistemi produttivi o logistici molto simili a quelli già in uso, l'abbandono di un processo finora in uso, la mera sostituzione o aggiunta di materiale, i cambiamenti dovuti solo all'andamento dei prezzi dei fattori produttivi, la personalizzazione, i cambiamenti regolari o ciclici, lo scambio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

d) **innovazione dell'organizzazione**: l'attuazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione lavorativa o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non sono considerati innovazione i cambiamenti di pratiche commerciali, di organizzazione lavorativa o di relazioni esterne basati su metodi organizzativi già in uso nell'impresa, i cambiamenti della strategia di gestione, le fusioni ed acquisizioni, l'abbandono di un processo finora in uso, la mera sostituzione o aggiunta di materiale, i cambiamenti dovuti solo all'andamento dei prezzi dei fattori produttivi, la personalizzazione, i cambiamenti regolari o ciclici, lo scambio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati. L'innovazione dell'organizzazione deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con l'obiettivo di cambiare l'organizzazione;

e) **imprese industriali**: le imprese che svolgono attività estrattiva, di trasformazione o produzione, di costruzione, di realizzazione di software, di consulenza in campo ingegneristico identificate secondo la classificazione ATECO 2002 dalle sezioni C, D, E ed F, dalla sezione K limitatamente al codice 72.2 e ai codici 74.20.1 e 74.20.2 limitatamente alle attività, svolte anche in forma integrata, di consulenza in campo ingegneristico, tecnico e di gestione di progetti connessi all'ingegneria civile, idraulica e dei trasporti, con l'esclusione delle attività di consulenza in campo architettonico inerenti la progettazione di edifici, la direzione dei lavori di costruzione, la pianificazione urbanistica e l'architettura del paesaggio;

f) **centri di ricerca industriale e trasferimento tecnologico con personalità giuridica autonoma**: i centri che, in deroga al DPReg. 260/2007 e in attuazione del POR FESR 2007-2013, abbiano natura di impresa industriale, che svolgono attività di ricerca e sviluppo sperimentale rivolti al settore industriale, con codice 73.10 secondo la classificazione ATECO 2002 e che non rientrano tra i soggetti individuati dall'articolo 23 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dall'articolo 3 del relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2007, n. 120;

g) **piccole e medie imprese** (PMI), **piccole imprese** (PI) **e medie imprese** (MI): le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 in base alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 gennaio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita con DPReg 29 dicembre 2005 n. 463;

h) **grandi imprese** (GI): le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese;

i) **ente di ricerca**: un soggetto, quale un'università o un istituto di ricerca, pubblico o privato, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca e di sviluppo definite alle lettere a) e b) e nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su tale soggetto, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non devono godere di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;

j) **soggetti altamente qualificati**: le università e i centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero i laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o inclusi nell'albo di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 2000 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297), pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001, o consorzi composti dai soggetti citati;

k) **commessa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale**: il contratto con cui una PMI industriale incarica, a fronte del pagamento di un corrispettivo, un soggetto altamente qualificato di cui alla lettera j) di realizzare con l'impiego delle proprie conoscenze un progetto di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, come definiti alle lettere a) e b);

l) **progetto congiunto**: il progetto di ricerca industriale, sviluppo sperimentale o innovazione svolto in collaborazione da almeno due imprese ed oggetto di altrettante domande, distinte e presentate contestualmente, che illustrano le parti del programma realizzate da ciascuna impresa ed i relativi costi rapportati al costo totale dell'iniziativa nel suo complesso;

m) **Comitato:** il Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico deputato ad esprimere pareri in ordine agli interventi di sostegno al comparto industriale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 26/2005;

n) **industrializzazione dei risultati della ricerca**: realizzazione di investimenti produttivi strettamente legati e complementari all'industrializzazione dei risultati dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati dalle imprese beneficiarie, ad esclusione quindi degli eventuali investimenti che seguono le iniziative realizzate sotto forma di commesse di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

o) **aree 87.3.c**: aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale, in base alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, riportate nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013, elencate nell'allegato A, come da DPReg n. 374/2009 e successive modifiche;

p) **aree SIC** (Siti di Importanza Comunitaria) **e aree ZPS** (Zone di Protezione Speciale): aree che tutelano habitat e specie animali e vegetali significative a livello europeo (SIC - Direttiva 92/43/CEE) e aree rivolte alla tutela degli uccelli e dei loro habitat (ZPS - Direttiva 79/409/CEE). Nel loro insieme SIC e ZPS costituiscono la Rete Natura 2000 prevista dalla Direttiva 92/43/CEE. La Regione Friuli Venezia Giulia ha costituito una propria rete di SIC e ZPS (per approfondimenti: http://www.regione.fvg.it/rafvg/territorioambiente/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT9/ARG5/FOGLIA16/);

q) **aree naturali protette**: come individuate ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulla aree protette) (per approfondimenti: http://www.regione.fvg.it/asp/parchiareeprotette/);

r) **Struttura regionale attuatrice** (SRA): la Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale, responsabile dell'attuazione e della gestione dell'attività 1.1.a prevista dal Programma Operativo Regionale che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma Operativo secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k;

s) **Autorità di Gestione** (ADG): l'organismo responsabile della gestione e attuazione del Programma secondo quanto stabilito dall'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e come specificato nell'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k). Tale organismo è individuato nel Servizio Politiche Comunitarie della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie.

Art. 4 – Iniziative finanziabili

1. Nel quadro del POR FESR 2007-2013 ed ai sensi dell'articolo 10 del DPReg 260/2007 sono finanziabili le seguenti iniziative:
   a) progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, in seguito denominati rispettivamente "progetti di ricerca" e "progetti di sviluppo", o, se citati globalmente, "progetti di ricerca e sviluppo", finalizzati alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o al miglioramento significativo di prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. I progetti di ricerca e di sviluppo possono prevedere l'impianto o l'ampliamento di laboratori e centri di ricerca. E' ammessa un'iniziativa composta sia da attività di ricerca sia da attività di sviluppo, che si configura come progetto complesso;
   b) progetti finalizzati all'innovazione dei processi e dell'organizzazione dell'impresa nelle attività di servizio, realizzati in forma congiunta nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 2 e al comma 4 del presente articolo, in seguito denominati rispettivamente "progetti di innovazione dei processi" e "progetti di innovazione dell'organizzazione" o, se citati globalmente, "progetti di innovazione". E' ammessa un'iniziativa composta sia da attività di innovazione dei processi sia da attività di innovazione dell'organizzazione, che si configura come progetto complesso;

   c) affidamento di commesse di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, in seguito denominate rispettivamente "commesse di ricerca" e "commesse di sviluppo", o, se citate globalmente, "commesse di ricerca e sviluppo", da parte di PMI, a soggetti altamente qualificati, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j).
2. Nel quadro del POR FESR 2007-2013 ed ai sensi degli articoli 13 e 15 del regolamento (CE) n. 800/2008 sono finanziabili le iniziative relative ai programmi di industrializzazione dei risultati della ricerca, in seguito denominati "programmi di industrializzazione". Il programma di industrializzazione deve essere presentato contestualmente al progetto di ricerca, sviluppo o innovazione cui è strettamente connesso. Non sono ammessi i programmi di industrializzazione relativi a commesse di ricerca e di sviluppo, né programmi di industrializzazione autonomi rispetto ai progetti di cui al comma 1 lettere a) e b).
3. Relativamente alla realizzazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, nel quadro del POR FESR 2007-2013 ed ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 e nei limiti di cui all'articolo 22 del presente bando, è finanziabile il costo della certificazione delle spese. Tale certificazione non sostituisce la presentazione della documentazione integrale di spesa né l'effettuazione dei controlli previsti.
4. I progetti di innovazione di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, sono finanziabili nel rispetto delle seguenti condizioni cumulative:
   a) l'innovazione dell'organizzazione deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con l'obiettivo di cambiare l'organizzazione;
   b) l'innovazione va formulata nel quadro di un progetto, dotato di un responsabile identificato e qualificato e con costi identificati;
   c) il progetto sovvenzionato deve portare all'elaborazione di una norma, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si possa riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;
   d) l'innovazione dei processi o dell'organizzazione comporta una novità o un sensibile miglioramento rispetto alla situazione del settore nella Comunità. Il requisito della novità è documentato dall'impresa nella domanda sulla base di una descrizione dettagliata dell'innovazione, messa a confronto con le altre tecniche dei processi o dell'organizzazione attualmente utilizzate da altre imprese dello stesso settore. Tale requisito è oggetto di specifica valutazione tecnica del Comitato;
   e) il progetto di innovazione dei processi o dell'organizzazione deve comportare un chiaro grado di rischio. Tale rischio è documentato dall'impresa nella domanda sulla base dei seguenti criteri: i costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa, il tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, i guadagni attesi dall'innovazione del processo rispetto ai costi del progetto, le probabilità di insuccesso. Tale requisito è oggetto di specifica valutazione tecnica del Comitato.
5. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 devono riferirsi ai settori industriali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) ed alle attività svolte nel territorio regionale presso la sede o l'unità operativa dell'impresa istante.
6. Le iniziative costituiscono oggetto delle domande di contributo, anche in forma aggregata, come segue:
   a) progetti di ricerca e sviluppo, corredati eventualmente da un programma di industrializzazione;
   b) progetti di innovazione, corredati eventualmente da un programma di industrializzazione;
   c) commesse di ricerca o commesse di sviluppo.
7. In deroga alle disposizioni regolamentari di cui al DPReg 260/2007, ciascuna impresa può presentare, nell'ambito del presente bando, al massimo 2 domande.

Art. 5 – Soggetti beneficiari e requisiti

1. Sono beneficiari dei contributi per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), i soggetti di seguito elencati:
   a) imprese industriali;
   b) consorzi o società consortili, anche cooperative, costituiti da imprese industriali;
   c) centri di ricerca industriale e trasferimento tecnologico con personalità giuridica autonoma, aventi natura di impresa industriale e che non rientrano tra i soggetti individuati dall'articolo 23 della legge regionale 26/2005 e dall'articolo 3 del relativo regolamento di attuazione, emanato con DPReg n. 120/2007;
   d) consorzi fra imprese industriali e altri soggetti pubblici o privati, purché la partecipazione finanziaria dei soggetti industriali sia superiore al 50 per cento.

2. Sono beneficiari dei contributi per la realizzazione di progetti congiunti di innovazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b):
   a) i soggetti di cui al comma 1, con dimensioni di PMI, quando collaborano con altre PMI o, alle condizioni di cui alla lettera b), quando collaborano con GI;
   b) i soggetti di cui al comma 1, con dimensioni di GI, solo se collaborano con i soggetti di cui al comma 1 con dimensioni di PMI i quali sostengono almeno il 30 per cento dei costi ammissibili.
3. Sono beneficiari dei contributi per l'affidamento di commesse di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) i soggetti industriali con dimensioni di PMI, come segue:
   a) le PMI industriali, in qualsiasi forma costituite, singole o associate;
   b) i consorzi fra PMI industriali ed altri soggetti pubblici e privati, purché la partecipazione finanziaria delle PMI industriali sia superiore al 50 per cento e il consorzio rientri nei parametri dimensionali di PMI.
4. Sono beneficiari dei contributi per la realizzazione di programmi di industrializzazione i seguenti soggetti:
   a) tutti i soggetti di cui al comma 1 con dimensioni di PMI;
   b) tutti i soggetti di cui al comma 1 con dimensioni di GI, solo se realizzano il programma nelle aree 87.3.c, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), elencate nell'allegato A.
5. Sono beneficiari dei contributi per la certificazione della spesa i medesimi soggetti previsti ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.
6. I soggetti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, compreso ciascun componente di consorzi, devono possedere i seguenti requisiti:
   a) essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
   b) non essere in situazione di difficoltà secondo la relativa normativa di riferimento richiamata all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed f) per l'accesso alle diverse tipologie di aiuto;
   c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
   d) avere sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale, con attività effettiva codificata dai codici ATECO 2002 indicati all'articolo 3, comma 1, lettere e) ed f), come risultante dalla visura camerale e attestato dall'impresa nella domanda di contributo;
   e) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
   f) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;
   g) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali. Al fine della verifica del rispetto di tale requisito:
      1) in sede di domanda di contributo, il beneficiario presenta un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare in corso di validità o la richiesta del DURC inoltrata agli uffici competenti e successivamente presenta il relativo DURC regolare in corso di validità entro e non oltre il 30 giugno 2010, a pena di archiviazione della domanda;
      2) la SRA dispone la concessione e la liquidazione del contributo previa acquisizione d'ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva dell'impresa. In caso di DURC irregolare, il contributo non viene concesso ovvero viene revocato;
   h) non essere destinatari di un ordine di recupero della Commissione. A tal fine:
      1) per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, in conformità all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), le imprese possono beneficiare dei contributi solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 (Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della L. 27 dicembre 2006, n. 296), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli

aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
2) per i programmi di industrializzazione, l'impresa attesta di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato.

7. In deroga al DPReg 260/2007, non sono ammesse quali beneficiarie dei contributi le associazioni temporanee di imprese (ATI) come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g) del medesimo DPReg 260/2007.

Art. 6 – Settori esclusi

1. Ai sensi del DPReg 260/2007, sono esclusi dai benefici previsti per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) e c), relative agli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione i soggetti che operano nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, in cui trova applicazione la specifica disciplina in materia di ricerca di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al regolamento (CE) n. 1107/70.
2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008, sono escluse dai benefici previsti per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 2, relative agli aiuti agli investimenti connessi ai programmi di industrializzazione le attività e le tipologie di aiuto nonché le imprese in difficoltà come elencati e definiti nell'allegato B.
3. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, sono escluse dai benefici previsti per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 3, relative agli aiuti alla certificazione delle spese le attività e le tipologie di aiuto nonché le imprese in difficoltà come elencati e definiti nell'allegato C.

Art. 7 – Divieto di cumulo

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 del presente bando non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi de minimis, ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili, ai sensi dell'articolo 14 bis della legge regionale 26/2005, con gli incentivi previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), articolo 1, commi da 280 a 283, nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta, nonché con ulteriori misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, in base alla valutazione della Commissione, comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.

CAPO II – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI, INTENSITA' DI AIUTO

Art. 8 - Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie disponibili per l'erogazione dei finanziamenti di cui al presente bando, ammontano complessivamente a euro 40.000.000,00, di cui euro 9.800.000,04 di quota FESR, euro 20.999.999,96 di quota statale ed euro 9.200.000,00 di quota regionale.
2. Ai sensi del punto 5.3.1 del POR FESR 2007-2013 in ogni caso almeno il 70 per cento delle risorse destinate alle spese per investimento relative ai programmi di industrializzazione sarà concesso ed erogato a favore delle PMI.
3. A conclusione delle istruttorie sulle domande, prima dell'adozione della graduatoria ovvero in particolare nei casi previsti dall'articolo 30, comma 5, viene operata la verifica del rispetto del limite di cui al comma 2. Nel caso le GI siano potenziali destinatarie di importi complessivi superiori al 30 per cento delle risorse, si procede alla decurtazione degli aiuti concedibili a tale categoria di imprese, per i programmi di industrializzazione, in relazione alla posizione in graduatoria, fino al rispetto della percentuale massima fissata dal POR FESR 2007-2013, riallocando le risorse liberate a favore delle imprese utilmente collocate in graduatoria.

Art. 9 – Intensità dell'aiuto e valutazione tecnica dei progetti

1. Il contributo viene concesso sotto forma di aiuto non rimborsabile e calcolato in percentuale sulle spese ammissibili, nei limiti massimi previsti ai sensi dell'articolo 16 del DPReg 260/2007, che per trasparenza e completezza si riportano in forma sintetica nel presente articolo, e in forma schematica nell'allegato D, unitamente alle disposizioni inerenti le ulteriori iniziative finanziabili nel quadro del POR FESR 2007-2013.

2. Per i progetti e le commesse di ricerca e sviluppo nonché per i progetti di innovazione, l'intensità massima di aiuto applicabile, fatta salva l'eventuale elevazione ai sensi dei commi 3 e 4 nei limiti massimi di cui al comma 5, è pari al:
   a) 50 per cento per i progetti di ricerca e le commesse di ricerca;
   b) 25 per cento per i progetti di sviluppo e le commesse di sviluppo;
   c) 15 per cento per i progetti di innovazione.
3. Per i progetti e le commesse di ricerca e sviluppo nonché per i progetti di innovazione presentati da PMI l'intensità massima è elevata di:
   a) 20 punti percentuali per le piccole imprese;
   b) 10 punti percentuali per le medie imprese.
4. Per i progetti di ricerca e di sviluppo, l'intensità massima dei contributi è elevata di 15 punti percentuali se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
   a) il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra nella forma del progetto congiunto. Nessuna impresa deve sostenere da sola più del 70 per cento dei costi ammissibili del progetto di collaborazione. Per le grandi imprese l'incremento si applica unicamente se collaborano con almeno una PMI. Il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva;
   b) il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un ente di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di Ricerca e Sviluppo, e l'ente di ricerca sostiene almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte. Il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva. Il contratto, eventualmente contenente la condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del contributo, va allegato alla domanda. Qualora non disponibile, può essere anticipato da lettera di intenti o di incarico, fermo restando che dovrà essere presentato in fase istruttoria inderogabilmente entro il 31 luglio 2010.
5. L'intensità massima dell'aiuto non può in ogni caso superare i limiti di seguito indicati:
   a) 80 per cento per i progetti di ricerca e per le commesse di ricerca;
   b) 60 per cento per i progetti di sviluppo e per le commesse di sviluppo;
   c) 35 per cento per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione.
6. Per i programmi di industrializzazione l'intensità di aiuto massima applicabile è la seguente:
   a) per i programmi realizzati nelle aree 87.3.c:
      1) 15 per cento per le GI;
      2) 25 per cento per le MI;
      3) 35 per cento per le PI;
   b) per i programmi realizzati al di fuori delle aree 87.3.c da PMI:
      1) 20 per cento per le PI;
      2) 10 per cento per le MI.
7. Per le spese connesse alla certificazione di cui all'articolo 4, comma 3, l'intensità di aiuto è pari all'intensità massima del 100%, nella forma di aiuto de minimis, compatibilmente con il tetto massimo di aiuti de minimis ottenuti dall'impresa previsto dalla normativa comunitaria e comunque nel limite massimo di contributo fissato dall'articolo 10, comma 4.
8. La valutazione del singolo progetto avviene in fase istruttoria, in base al parere tecnico del Comitato, secondo i criteri indicati negli allegati G e H, riferiti ai contenuti e obiettivi del progetto e alle caratteristiche dell'impresa.
9. La valutazione di cui al comma 8 dà origine ad un punteggio che colloca il progetto in uno dei tre livelli di valore previsti, ovvero alto, medio o basso. I progetti che non raggiungono il punteggio minimo non sono ammessi.
10. In relazione alle risorse disponibili, la Giunta, su proposta dell'assessore alle Attività Produttive, determina le misure del contributo attribuibili a ciascuno dei tre livelli di valore, espresse come percentuali delle intensità massime definite ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, e riepilogate nell'allegato D, entro il limite delle stesse, con facoltà di limitare l'assegnazione ai livelli alto e medio al fine di garantire l'elevato livello progettuale delle iniziative finanziate.

Art. 10 – Limiti di spesa e contributo

1. Nel quadro del POR FESR 2007-2013 e ai sensi del DPReg 260/2007, il limite minimo di spesa ammissibile per ogni domanda varia in relazione alle dimensioni dell'impresa, come segue:
   a) 20 mila euro per le PI;
   b) 150 mila euro per le MI;
   c) 300 mila euro per le GI.
2. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 2 milioni di euro. Tale limite, in deroga al DPReg 260/2007, va considerato sul complesso delle domande presentate dall'impresa e si applica, in caso di superamento dello stesso, decurtando il contributo astrattamente concedibile:
   a) per la domanda che ha conseguito il punteggio inferiore in sede di valutazione tecnica;
   b) in subordine, in caso di parità di punteggio, per la domanda presentata in ordine cronologico successivo attestato dal numero di protocollo assegnato.
3. Qualora in fase di rendicontazione la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore del 40 per cento ai limiti previsti al comma 1, il contributo viene revocato.
4. Il limite massimo di contributo concedibile a fronte della spesa per la certificazione di cui all'articolo 4, comma 3 è pari ad euro 2.500,00.
5. Non è prevista la concessione di aiuti per i programmi di industrializzazione di importo superiore alle soglie fissate dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008.

Art. 11 – Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative finanziabili sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda in relazione alle iniziative avviate dopo tale data ai sensi dell'articolo 13. Le spese ammesse sono al netto di IVA e possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per trasporto, imballo e montaggio relativi al bene acquisito, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.
2. Per la realizzazione dei <u>progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione</u> sono ammissibili le spese relative a:
   a) <u>personale di ricerca e prestazioni interne</u>, relative ai costi sostenuti per i ricercatori e per il responsabile della ricerca che operano nella sede o nell'unità produttiva ove viene realizzata la ricerca, nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria e dell'attività amministrativa-commerciale. Detto personale deve essere legato all'impresa da rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, o da rapporto di collaborazione attuato attraverso le forme contrattuali di tipo continuativo consentite dalla vigente normativa. Sono assimilati al personale dipendente: i collaboratori a progetto, il titolare di impresa individuale, gli amministratori e i soci che svolgono attività nel progetto di ricerca; per amministratori e soci è richiesto espresso specifico incarico, di data anteriore a quella di inizio del progetto, da parte degli organi societari competenti conformemente allo statuto e alla forma giuridica dell'impresa.
   Il responsabile della ricerca può essere anche un soggetto esterno alla società, non avente nessun tipo di partecipazione o legame nell'impresa con la quale collabora come responsabile del progetto: in tal caso il suo onorario viene considerato come prestazione di terzi.
   Rientra tra le spese ammesse il costo del lavoro svolto dalla <u>manodopera</u> a supporto dell'attività di ricerca, nella misura in cui essa è impiegata nel progetto di ricerca, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria.
   Il costo dei ricercatori, del responsabile della ricerca e della manodopera viene calcolato mediante applicazione dei costi standard unitari, indicati nell'allegato E, conformemente alla deliberazione della Giunta regionale del 17 dicembre 2009, n. 2823 al numero complessivo di ore dedicate al progetto e registrate nell'apposito diario per un ammontare annuo massimo di 2000 ore/uomo, la cui congruità, in relazione alle dimensioni dell'impresa o ad altri elementi risultanti dal progetto, è comunque oggetto di valutazione da parte del Comitato;
   b) <u>strumentazione e attrezzature</u> specifiche, nuove di fabbrica. In particolare per i progetti di innovazione dell'organizzazione tali costi sono ammissibili solo relativamente a strumenti ed attrezzature legati all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT). I beni possono essere acquisiti attraverso:
      1) l'acquisto: i costi di acquisto sono ammessi nella misura e per il periodo in cui gli strumenti e le attrezzature sono utilizzati per il progetto, rapportato al loro ciclo di vita. Sono pertanto ammessi

solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al periodo di effettivo utilizzo dei beni nell'arco di durata del progetto, calcolato su un periodo convenzionale complessivo di ammortamento di anni 3; il periodo di utilizzo decorre dalla data di acquisto;

2) la locazione finanziaria (leasing): è ammissibile, relativamente al periodo di effettivo utilizzo del bene per il progetto, la spesa per la quota capitale delle singole rate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie. L'importo massimo ammissibile a contributo non deve superare il valore di mercato del bene, dichiarato dall'impresa.

In caso di impianto o ampliamento di laboratorio sono ammessi i costi complessivamente sostenuti per le attrezzature del laboratorio nel periodo della ricerca; gli strumenti e le attrezzature acquisiti non possono essere utilizzati al di fuori del laboratorio;

c) prestazioni di terzi, riguardanti il costo dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi relativi all'utilizzo di laboratori, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Le spese di trasferta dei professionisti sono ammesse solo se strettamente connesse alla consulenza prestata e fatturate dallo stesso professionista. Soltanto in via eccezionale, su specifica valutazione tecnica del Comitato, può essere ammessa a contributo la spesa relativa a consulenze fornite dall'amministratore o socio dell'impresa istante, qualora le prestazioni risultino particolarmente qualificate per competenza e specificità: l'impresa a comprova di ciò deve documentare con apposito curriculum che il soggetto cointeressato è in possesso di conoscenze non reperibili all'esterno dell'azienda necessarie per la realizzazione del progetto, nonché deve presentare una dettagliata relazione sulle attività da svolgere nell'ambito della consulenza;

d) beni immateriali, ovvero costi diretti all'acquisizione di brevetti, know-how, risultati di ricerca, diritti di licenza, software specialistici, da utilizzarsi esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e comunque rapportabili alla durata del progetto, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;

e) spese generali di ricerca, ovvero costi generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dal progetto di ricerca, relativi alle funzionalità operative dell'impresa, quali telefono, illuminazione, riscaldamento, comprendenti le spese per il personale indiretto, quali fattorini e magazzinieri. Tali spese sono determinate con modalità forfetaria come percentuale pari al 20 per cento dei costi del personale di ricerca in base alla deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 115, con la quale è stato approvato il metodo di calcolo per la determinazione forfettaria delle spese generali per le iniziative dell'Attività 1.1.a) – Linea di attività 1.1.a)2 – settore industria, oppure con modalità analitica, sulla base della relativa documentazione di spesa, nel limite del 40 per cento delle spese del personale di ricerca. Per la modalità analitica è richiesta la certificazione delle spese generali rendicontate, ai sensi dell'articolo 28 del DPReg 260/2007; tale certificazione non sostituisce la presentazione della documentazione integrale di spesa né l'effettuazione dei controlli previsti;

f) materiali, relativamente all'acquisto di materiali di consumo specifico o di ricambio e materiali durevoli e direttamente imputabili all'attività di ricerca e alla realizzazione di prototipi; in caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, i medesimi sono individuati in base ai buoni di prelievo e imputati al costo di inventario di magazzino, con l'esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. È onere dell'impresa fornire in tal caso idonea documentazione a supporto della corretta quantificazione di tali costi, quale ad esempio le fatture di acquisto delle tipologie di materiali di cui trattasi, successivamente prelevate a magazzino;

g) imprevisti: spese imprevedibili, calcolate nella misura del 10 per cento sul costo totale preventivato, che contribuiscono a fissare l'importo massimo ammissibile per il progetto. Tale voce non compare nei consuntivi e può essere regolarmente rendicontata nelle altre voci previste.

4. Per l'affidamento delle commesse di ricerca e sviluppo sono ammissibili le spese costituenti il corrispettivo per la realizzazione del progetto di ricerca o di sviluppo, determinato a prezzo di mercato, dovuto al commissionario che realizza il progetto; in assenza del prezzo di mercato il commissionario fornisce il servizio ad un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine ragionevole. Il costo deve risultare dal contratto stipulato tra le parti. Le spese di trasferta del commissionario sono ammesse esclusivamente se strettamente connesse al progetto realizzato e regolarmente fatturate.

5. I costi ammissibili vanno imputati al progetto al netto di eventuali recuperi sulle spese sostenute che l'impresa può ottenere da:
   a) l'alienazione a terzi, nel corso del progetto, di beni acquistati per la ricerca, tra cui attrezzature, materiali, beni immateriali, o di prototipi e prodotti sperimentali pertinenti alla ricerca stessa;
   b) l'utilizzo degli stessi beni anche nell'attività ordinaria, a fini produttivi, o comunque non esclusivo degli stessi per lo svolgimento del progetto.
6. Per la realizzazione dei programmi di industrializzazione sono ammissibili le spese di investimento che rientrano nelle definizioni del regolamento (CE) n. 800/2008 relative alle attività sottoelencate, purché strettamente connesse all'applicazione industriale degli esiti derivanti dall'attività svolta nell'ambito dei progetti di ricerca, sviluppo o innovazione oggetto della medesima domanda di contributo presentati unitamente al programma di industrializzazione:
   a) acquisto di macchinari, impianti specifici ed attrezzature, nuovi di fabbrica, destinati alla nuova linea produttiva, di costo unitario, IVA esclusa, non inferiore a 1.000 euro, e relativi oneri accessori, quali trasporto e installazione, nonché componenti di detti beni indipendentemente dall'ammontare del costo;
   b) modifiche di macchinari, impianti specifici ed attrezzature, nuovi o esistenti, destinati alla nuova linea produttiva;
   c) acquisto di software strettamente attinenti al programma di industrializzazione;
   d) opere edili e di impiantistica generale destinate alla realizzazione del nuovo processo produttivo, a condizione che l'immobile oggetto dell'intervento sia di proprietà dell'impresa o che la stessa disponga di un titolo di possesso che le garantisca la disponibilità dell'immobile almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 26;
   e) costi per progettazione, direzione e collaudo relativi alle realizzazioni di cui alla lettera d), nei limiti massimi fissati ai sensi del DPReg 453/2005;
   f) spese impreviste calcolate nella misura del 10 per cento sul costo totale preventivato per il programma di industrializzazione, che contribuiscono a fissare l'importo massimo ammissibile per il progetto. Tale voce non compare nei consuntivi e può essere regolarmente rendicontata nelle altre voci previste. Per le spese impreviste afferenti alle lettere d) ed e) in sede di rendicontazione, le varianti di progetto saranno ammesse solo nel caso di imprevedibilità oggettiva o causa di forza maggiore dell'evento che le ha causate.
7. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008, gli attivi immateriali che rientrano tra le spese ammissibili di cui al comma 6, devono soddisfare le seguenti condizioni:
   a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti; gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, localizzati in aree 87.3.c, devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
   b) essere considerati ammortizzabili;
   c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore o viceversa, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento comunitario sulle concentrazioni), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 24 del 29 gennaio 2004;
   d) nel caso degli aiuti agli investimenti in favore delle PMI, devono figurare all'attivo dell'impresa per almeno 3 anni dall'acquisto e, nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti, localizzati in aree 87.3.c, devono figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento beneficiario degli aiuti per un periodo di almeno 5 anni per le GI o di 3 anni per le PMI.
8. Sono altresì ammesse a contributo le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 4 comma 3.
9. La pertinenza e la congruità delle spese e l'eventuale determinazione di importi a recupero, anche in misura percentuale, nonché l'inquadramento delle stesse, in misura totale o parziale, nell'ambito delle fattispecie di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dei processi, innovazione dell'organizzazione, industrializzazione dei risultati della ricerca, sono oggetto di valutazione del Comitato.

Art. 12 – Spese non ammissibili

1. Per la realizzazione di tutte le iniziative di cui al presente bando non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste dall'articolo 11 e in particolare le spese relative a:

a) personale che svolge attività amministrativa e di ordinaria gestione;
b) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa;
c) formazione del personale;
d) beni immobili;
e) beni e materiali usati;
f) scorte;
g) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile, fatta eccezione per la certificazione della spesa rendicontata, le iniziative di pubblicità e la predisposizione della domanda di contributo;
h) registrazione del brevetto;
i) certificazioni, tra cui qualità e ambiente, omologazioni, attestazioni;
j) ricerche di mercato;
k) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;
l) IVA e altre imposte e tasse;
m) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
n) mancati ricavi determinati dall'utilizzo dei macchinari di produzione periodicamente dedicati al progetto di ricerca.

2. Per la realizzazione dei progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione sono altresì considerate inammissibili le spese per impianti generali e opere edili.
3. Per la realizzazione dei programmi di industrializzazione sono altresì considerate inammissibili le spese relative all'acquisto di arredi e alle operazioni di leasing, nonché le spese relative all'acquisizione di beni e servizi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini fino al secondo grado qualora tali rapporti assumano rilevanza ai fini della concessione degli aiuti.
4. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del DPReg 260/2007 non è ammessa la concessione di aiuti indiretti alle imprese attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche.

Art. 13 – Avvio, durata e conclusione dell'iniziativa

1. Le imprese indicano in sede di domanda le date presunte di avvio e di conclusione dell'iniziativa.
2. Le imprese avviano l'iniziativa dal giorno successivo alla presentazione della domanda ovvero all'inoltro della stessa purché inviata a mezzo raccomandata, e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'approvazione della graduatoria e della relativa ammissione a finanziamento, salvo una proroga autorizzata ai sensi dell'articolo 28 nei termini ivi previsti. Entro lo stesso termine, anche contestualmente alla comunicazione di avvenuto avvio, le imprese indicano anche la data di conclusione dell'iniziativa.
3. Per avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:
   a) nel caso di prestazioni fornite dal personale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), l'inizio effettivo dell'attività legata al progetto, come attestato nel diario della ricerca;
   b) nel caso di fornitura di beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di trasporto o di spesa, ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;
   c) nel caso di fornitura di servizi, quali ad esempio consulenze e collaborazioni, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;
   d) inoltre, ad integrazione del DPreg 260/2007, nel caso di prelievo di materiali dal magazzino, la data riportata nel buono di prelievo.
4. Il progetto, che può avere una durata massima di 36 mesi, compresa la proroga eventualmente concessa ai sensi dell'articolo 28, deve concludersi entro la data indicata dall'impresa e riportata nel decreto di concessione.
5. Il progetto si intende concluso alla data di maturazione dell'ultimo costo dimostrabile da fattura o da altra documentazione giustificativa.
6. Il termine massimo di conclusione dei progetti, comprensivo di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 28, è fissato conformemente all'articolo 8, comma 2 del DPReg 238/2008: in ogni caso le operazioni cofinanziate dal POR FESR 2007-2013 dovranno terminare al massimo entro 6 mesi prima della data ultima di

ammissibilità della spesa fissata dalla Commissione europea con regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche e integrazioni e dalle successive decisioni di approvazione del POR FESR 2007-2013.

CAPO III – PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Art. 14 - Presentazione delle domande

1. Le domande attestanti il possesso dei requisiti previsti a pena di inammissibilità dall'articolo 5, comma 6, vanno presentate alla SRA - Direzione centrale Attività Produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale, a partire dal giorno 10 febbraio 2010 ed entro il termine perentorio del 30 aprile 2010. Sono considerate presentate nei termini le domande pervenute entro i 15 giorni successivi alla scadenza purché inviate a mezzo raccomandata entro il 30 aprile 2010; fa fede della spedizione la data del timbro postale.
2. Ogni domanda può riguardare un'unica iniziativa intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 6.
3. Non sono ammissibili le domande relative ad iniziative già oggetto di altra richiesta di finanziamento su altri canali contributivi, a meno che tale richiesta non venga ritirata prima della presentazione della domanda a valere sul presente bando.
4. Le domande vanno redatte on line attraverso il sistema Gold, accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale. L'inoltro va effettuato sia per via telematica, attraverso il sistema Gold, sia attraverso i canali tradizionali, una volta che il documento sia stato stampato, debitamente sottoscritto, bollato e corredato degli allegati previsti. Tutta la documentazione va inserita in una busta sigillata recante la dicitura "POR FESR 2007-2013 – attività 1.1.a.2 Industria - Domanda di partecipazione a bando". Ogni busta non può contenere più di una domanda.
5. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la domanda in formato cartaceo.
6. Sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore industriale:
   a) lo schema di domanda e la modulistica di corredo, approvati con decreto del direttore centrale Attività Produttive;
   b) le linee guida e le istruzioni tecniche per la redazione della domanda attraverso il sistema Gold;
   c) la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
7. Nella documentazione di domanda sono descritti in dettaglio le caratteristiche soggettive dell'impresa, le caratteristiche e gli obiettivi del progetto, il periodo di svolgimento, le risorse da utilizzare e il dettaglio delle relative spese.
8. Per le GI, nonché per le PMI limitatamente ai progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione, la documentazione deve essere integrata con l'analisi dell'effetto di incentivazione del contributo al fine di comprovare il carattere di addizionalità delle iniziative di ricerca, sviluppo, innovazione e industrializzazione dei risultati della ricerca rispetto all'ordinaria attività svolta dall'impresa. Inoltre, per i programmi di industrializzazione presentati dalle grandi imprese, le stesse attestano che in mancanza di aiuto il progetto di investimento non sarebbe stato eseguito in quanto tale nelle zone ammissibili alla deroga ex articolo 87.3.c del trattato.
9. Per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 2, la grande impresa attesta altresì che l'agevolazione non è rivolta ad investimenti che determinino una delocalizzazione da un altro Stato membro dell'Unione europea.
10. Sono comprese nella documentazione di domanda:
    a) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il possesso dei requisiti di ammissibilità, nonché il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro; a tal fine, in attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione dei contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di data non antecedente a 6 mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda attestante il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
    b) per le GI, nonché per le PMI limitatamente ai progetti di innovazione, l'analisi dell'effetto di incentivazione del contributo al fine di comprovare il carattere di addizionalità delle iniziative, nonché l'effetto incentivante legato alle aree 87.3.c, ai sensi del comma 8;

c) gli indicatori di monitoraggio, necessari alla valutazione del concorso dei singoli progetti al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal bando, di cui all'articolo 1, rilevanti ai fini del monitoraggio indicate nella modulistica;
d) la dichiarazione di aver preso visione della Nota informativa di cui al comma 6, lettera c);
e) copia degli eventuali accordi con enti di ricerca o accordi con altre imprese per lo sfruttamento dei risultati della ricerca: il contratto, eventualmente contenente la condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del contributo, va allegato alla domanda. Qualora non disponibile, può essere anticipato da lettera di intenti o di incarico, fermo restando che, ai fini di ottenere eventualmente la maggiorazione di aiuto o il punteggio premiale previsto, dovrà essere presentato in fase istruttoria inderogabilmente entro il 31 luglio 2010;
f) specifico contratto o incarico conferito dagli organi societari, con la determinazione dell'impegno previsto e del compenso pattuito, a soci o amministratori per lo svolgimento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione rientrante nella tipologia di spesa di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a).

11. L'impresa che in corso d'istruttoria intendesse ritirare la domanda presentata, deve darne tempestiva comunicazione.
12. Le modalità di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono riportate nella Nota informativa di cui al comma 6, lettera c).

Art. 15 – Istruttoria amministrativa delle domande

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di ammissibilità formale, generali e specifici previsti dal POR FESR 2007-2013 di cui all'allegato F al presente bando, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, la domanda viene archiviata d'ufficio.
3. La SRA si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessarie alle valutazioni istruttorie.
4. Nel caso di un'impresa che presenta più del numero massimo di domande ammissibili ai sensi dell'articolo 4, comma 7, vengono istruite unicamente le prime 2 domande, facendosi riferimento alla data di spedizione nel caso di invio con raccomandata o alla data di presentazione negli altri casi.
5. Nel caso di programmi di industrializzazione che prevedono le spese di cui all'articolo 11, comma 6, lettera d), ove ne ricorrano i presupposti, si applicano le pertinenti disposizioni della legge regionale 14/2002.
6. La SRA, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto a insussistenza dei requisiti, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Art. 16 – Valutazione tecnica, criteri di priorità e livello del progetto

1. Il progetto viene valutato sulla base dei criteri di valutazione, di cui agli allegati G ed H, diversi per progetti di ricerca e sviluppo e per i progetti di innovazione, sentito il parere del Comitato, attraverso l'attribuzione di un punteggio. In allegato A sono riportate le zone di svantaggio socio economico di riferimento ai fini del punteggio di valutazione.
2. Il Comitato valuta, indipendentemente dalla qualificazione proposta dall'impresa, se il progetto e le specifiche spese sono riconducibili alle fattispecie ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dei processi, innovazione dell'organizzazione, industrializzazione dei risultati della ricerca.
3. Sulla base del punteggio attribuito, viene stilata la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo, con esclusione dei progetti che non abbiano raggiunto il punteggio minimo.
4. A parità di punteggio vengono presi in considerazione i criteri di priorità di cui all'allegato I.
5. Il punteggio attribuito a ciascun progetto determina altresì l'intensità di contributo, in funzione della collocazione ottenuta dallo stesso nei tre livelli di valore di cui all'articolo 9, comma 9.

Art. 17 – Concessione del contributo

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a bando ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000.
2. A seguito dell'istruttoria, entro 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, viene approvata con decreto del Direttore centrale Attività Produttive la graduatoria delle iniziative ammissibili a contributo. Con il medesimo decreto è approvato l'elenco delle iniziative non ammesse a contributo. Il decreto costituisce impegno sul Fondo POR FESR 2007-2013.
3. I progetti ammissibili a finanziamento sono finanziati nei limiti delle risorse messe a bando, secondo l'ordine della graduatoria, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 10. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute.
4. Qualora si rendano disponibili ulteriori fondi l'Amministrazione regionale può procedere allo scorrimento della graduatoria.
5. La graduatoria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.
6. La SRA comunica alle imprese utilmente collocate in graduatoria l'assegnazione del contributo.
7. Le imprese confermano, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, le date di avvenuto avvio e prevista conclusione del progetto, ai sensi dell'articolo 13, comma 2.
8. La concessione dei contributi è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative di cui all'articolo 5, comma 6.
9. Il Direttore del Servizio, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'impresa di cui al comma 7, adotta i decreti di concessione del contributo.
10. La SRA comunica ai beneficiari la concessione del contributo. Nei decreti di concessione sono riportati i termini di conclusione dei progetti e di presentazione delle rendicontazioni.
11. I termini di cui ai commi 2 e 9 sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per le integrazioni della documentazione, nonché per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo di cui all'art 15, comma 6.
12. Nel caso in cui il numero di domande presentate superi le 100 unità, i termini di cui ai commi 2 e 9 sono prorogati di 60 giorni.

CAPO IV – PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

Art. 18 – Erogazione in via anticipata e rendicontazione parziale

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata, previo accertamento dell'effettivo avvio del progetto, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, a fronte della presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito internet della Regione nella sezione dedicata al settore industriale, alle seguenti condizioni:
   a) nella misura dell'80 per cento del contributo concesso per l'impresa che si impegni a concludere e rendicontare i progetti ammessi a finanziamento entro 24 mesi dalla data di concessione del finanziamento;
   b) nella misura del 70 per cento per l'impresa che si impegni a concludere e rendicontare i progetti ammessi a finanziamenti entro 30 mesi dalla data di concessione del finanziamento;
   c) nella misura del 50 per cento del contributo concesso al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, lettere a) e b) comporta inderogabilmente la riduzione del 10 per cento del contributo concesso e liquidabile.
3. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 12, comma 6 del regolamento emanato con DPReg n. 238/2008, la percentuale di cui al comma 1 può essere ridotta in applicazione dei limiti annuali imposti dal patto di stabilità e crescita, tramite apposita deliberazione di Giunta Regionale.
4. In alternativa all'erogazione in via anticipata di cui al comma 1, possono essere erogati acconti del contributo concesso in caso di impegno a rendicontare la spesa per fasi ai fini di ottenere punteggio addizionale in sede di valutazione del progetto. L'impresa è tenuta a rendicontare il progetto, complessivamente al massimo in due quote, secondo le modalità di cui all'articolo 21, di cui la prima pari almeno al 40 per cento della spesa ammessa a contributo e la seconda a consuntivo finale. L'acconto viene erogato nei limiti della spesa rendicontata.

Art. 19 – Variazioni all'iniziativa in corso di realizzazione

1. Nel caso in cui l'iniziativa, una volta ammessa a contributo, necessiti di variazioni relativamente alla natura, alla progettualità o alla modalità di esecuzione, il soggetto beneficiario dovrà darne tempestiva e motivata comunicazione alla SRA che provvede alla valutazione della variante proposta per l'eventuale approvazione, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4.

2. In difetto della comunicazione, la SRA revoca il contributo concesso, acquisito il parere del Comitato, qualora l'iniziativa realizzata si discosti significativamente dall'iniziativa originariamente ammessa a contributo.

3. La SRA si riserva in ogni caso di valutare in sede di rendicontazione l'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate all'iniziativa, debitamente giustificate dall'impresa beneficiaria, alla luce della visione complessiva e organica dell'iniziativa, consentita dalla verifica della documentazione finale di spesa nonché della relazione finale sull'attività svolta, previa valutazione tecnica del Comitato.

4. Qualora sia accertata, sentito il parere del Comitato, la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, la SRA procede alla revoca o alla rideterminazione del contributo concesso.

5. Alle condizioni di cui al presente articolo, le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso, né della quota di contributo riconosciuta per le diverse tipologie progettuali quali ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dei processi, innovazione dell'organizzazione, programmi di industrializzazione.

6. Nel caso dei progetti congiunti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b) non è in ogni caso ammissibile la variazione che comporti la riduzione della partecipazione delle PMI sotto il 30 per cento della spesa complessiva ammissibile.

7. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di rendicontazione sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le GI, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

8. Ad integrazione di quanto disposto dal DPReg 260/2007, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera a) in merito al mancato rispetto del vincolo di destinazione, qualora siano rilevate variazioni nelle condizioni sottoelencate che hanno determinato l'attribuzione di punteggio addizionale in sede di valutazione, il punteggio viene rideterminato e il contributo assegnato viene revocato se il nuovo punteggio risulta inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o viene aggiornato nell'intensità nel caso il nuovo punteggio non comporti l'esclusione dall'ambito dei progetti finanziati ma implichi la sola variazione del livello di valutazione:

a) localizzazione della sede di realizzazione dell'iniziativa nelle zone di svantaggio socio economico indicate nella scheda di valutazione;
b) rendicontazione per fasi;
c) collaborazione con ente di ricerca;
d) collaborazione con impresa per sfruttamento dei risultati
e) ripercussioni del progetto in termini di riduzione dell'impatto ambientale o di migliore utilizzo delle risorse energetiche.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera a) in merito al mancato rispetto del vincolo di destinazione, la variazione della condizione di cui al comma 8 lettera a) comporta inoltre la decurtazione del 10% del contributo liquidabile nel caso in cui la sede di realizzazione del progetto sia trasferita in una località non ricompresa in alcuna delle zone di svantaggio socio economico previste.

10. Il mancato rispetto della condizione di cui al comma 8 lettera c) comporta inoltre la rideterminazione del contributo con la detrazione della maggiorazione eventualmente concessa ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b), per collaborazione con ente di ricerca.

11. In deroga al DPReg 260/2007 le modifiche inerenti i termini di avvio e conclusione del progetto, nonché le caratteristiche soggettive dell'impresa derivanti da operazioni straordinarie tra le quali fusioni, cessioni e trasformazioni d'impresa, sono disciplinate da norme specifiche rispettivamente agli articoli 27 e 28.

Art. 20 – Presentazione della rendicontazione

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari presentano la rendicontazione di spesa entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di conclusione del progetto fissata nel decreto di concessione o successivamente prorogata ai sensi dell'articolo 28.
2. La SRA si riserva, d'intesa con l'ADG, per esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea, di ammettere le rendicontazioni presentate oltre il termine di cui al comma 1.
3. La modulistica di presentazione della rendicontazione viene compilata on line attraverso il sistema Gold, accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale. L'inoltro va effettuato sia per via telematica, attraverso il sistema Gold, sia attraverso i canali tradizionali, una volta che il documento sia stato stampato, debitamente sottoscritto e corredato dall'idonea documentazione giustificativa di spesa e integrativa prevista.
4. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede l'inoltro del formato cartaceo.
5. Qualora la rendicontazione sia inoltrata per via telematica con idonei strumenti atti a garantirne paternità e integrità, ossia con firma digitale, secondo le specifiche tecniche disposte dall'Amministrazione regionale, non è necessaria la presentazione del documento in forma cartacea.
6. Sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore industriale:
   a) lo schema di modello di presentazione della rendicontazione e la modulistica di corredo, approvati con decreto del direttore centrale Attività Produttive;
   b) le linee guida e le istruzioni tecniche per la presentazione della rendicontazione attraverso il sistema Gold.

Art. 21 – Modalità di rendicontazione

1. Per la rendicontazione i beneficiari presentano:
   a) la relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;
   b) l'evidenza delle spese sostenute, sia in forma riepilogativa che dettagliata, supportata da idonea documentazione di spesa in originale;
   c) le dichiarazioni attestanti il mantenimento dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5, comma 6 lettere a), c), d), e) e h), nonché gli elementi necessari per la verifica dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 6, lettere f) e g) ;
   d) le dichiarazioni attestanti la consistenza, congruità e regolarità dei beni e servizi acquisiti e dei costi del personale, in relazione all'attività prestata nel progetto, documentata sinteticamente e quantificata nel diario della ricerca;
   e) le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo;
   f) solo per le GI, nonché per le PMI limitatamente ai progetti di innovazione, l'analisi dell'effetto di incentivazione;
   g) solo per le GI beneficiarie di finanziamenti per programmi di industrializzazione, l'attestazione che l'agevolazione non è rivolta ad investimenti che determinino una delocalizzazione da un altro Stato membro dell'Unione europea.
2. Per le <u>commesse di ricerca e sviluppo</u> in particolare, la relazione di cui al comma 1 lettera a) deve essere redatta dal soggetto che ha realizzato la commessa. L'impresa committente inoltre deve produrre a sua volta una relazione illustrando le ricadute sulla propria crescita e competitività dell'attività commissionata.
3. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Fatture e documenti equivalenti sono presentati in originale e vengono successivamente restituiti all'impresa debitamente annullati, a conclusione del procedimento.
4. Non sono ammissibili fatture o documenti equivalenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro pagati in contanti.
5. Nel caso di documenti di spesa di importo inferiore a 500,00 euro saldati in contanti, dovrà essere prodotto, quale prova dell'effettiva effettuazione della spesa e della data di pagamento, un estratto contabile che attesti il pagamento ovvero la fattura quietanzata dal fornitore, con firma, data e timbro del fornitore medesimo, ovvero apposita dichiarazione liberatoria del fornitore.
6. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione bancaria o postale, attestante l'esecuzione di bonifici bancari o versamenti su conti correnti postali:
   a) copia di estratti conto dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili);

b) copia delle ricevute bancarie o dei bonifici dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili).

7. A ogni giustificativo di spesa deve corrispondere un distinto versamento bancario o postale da cui risulti espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilità del versamento stesso alla specifica fattura o documento probatorio equivalente. Sono ammissibili anche versamenti cumulativi limitatamente ai versamenti tramite modello F24, nonché ai versamenti che non comprendano documenti di spesa estranei all'iniziativa finanziata, e che siano quindi integralmente riferiti al pagamento di fatture o documenti probatori equivalenti direttamente correlati all'iniziativa finanziata. In tali casi di pagamento cumulativo, l'impresa documenta la tracciabilità del pagamento del singolo giustificativo, con riserva per l'Amministrazione di valutare l'ammissibilità della relativa spesa.
8. Entro il termine di rendicontazione i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l'inammissibilità delle stesse.
9. Nel caso di programmi di industrializzazione che prevedono le spese di cui all'articolo 11, comma 6, lettera d), ove ne ricorrano i presupposti, si applicano le pertinenti disposizioni della legge regionale 14/2002. L'impresa presenta in sede di rendicontazione la documentazione attestante la regolare esecuzione dell'opera redatta dai soggetti abilitati secondo la normativa vigente.
10. I beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione della spesa prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale con i requisiti e secondo le modalità di cui all'articolo 22. La certificazione della rendicontazione non sostituisce in ogni caso la presentazione della documentazione integrale di spesa né l'effettuazione dei controlli previsti.

Art. 22 – Certificazione delle spese

1. Costituisce spesa ammissibile ai sensi del presente bando il costo relativo all'attività di certificazione della spesa connessa alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4 commi 1 e 2, con decorrenze, limiti, modalità e termini stabiliti dall'ADG, che a tal fine emana apposite circolari.

Art. 23 – Liquidazione del contributo

1. La SRA procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione delle iniziative, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. L'Amministrazione può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione, la SRA procede sulla base della documentazione agli atti.
4. La rendicontazione viene sottoposta a parere del Comitato quando ne sia rilevata l'opportunità e sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto preventivato e quello realizzato. Il Comitato viene interpellato anche qualora le spese consuntivate siano inferiori del 20 per cento al preventivo ammesso.
5. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.
6. Il contributo è rideterminato proporzionalmente qualora le spese rendicontate ed ammesse siano inferiori a quelle originariamente ammissibili, salve le cause di revoca totale o di rideterminazione di cui all'articolo 30, o qualora vengano meno le condizioni che hanno portato all'attribuzione della maggiorazione per collaborazioni di cui all'articolo 9, comma 4, o qualora sia necessario aggiornare, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, l'intensità di contributo originariamente concessa in seguito alla rideterminazione del punteggio per il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'iniziale valutazione del progetto.
7. In sede di liquidazione, la SRA, ricorrendone i presupposti, procede alla rideterminazione del contributo nei casi di variazione previsti dall'articolo 19.
8. I contributi sono liquidati con decreto del Direttore di Servizio entro 9 mesi dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

Art. 24 – Sospensione dell'erogazione del contributo

1. Ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della LR 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo può essere disposta nei seguenti casi:
   a) qualora l'Amministrazione abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione volontaria dell'impresa, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
   b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
   c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 25 – Obblighi dei beneficiari

1. Ai sensi delle disposizioni regolamentari di cui al DPReg 260/2007 nonché della normativa inerente il POR FESR, i beneficiari sono tenuti a:
   a) mantenere la stabilità delle operazioni e i vincoli di destinazione di cui all'articolo 26;
   b) inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento della stabilità delle operazioni e del vincolo di destinazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 8;
   c) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, comma 6, lettere a), c), d), e), f) g) e h) per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del contributo;
   d) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario. I documenti dovranno essere conservati fino a tutto il 2020, ai fini dei controlli, in originale o in copia conforme all'originale;
   e) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
   f) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio nelle modalità indicate dalla SRA, d'intesa con l'ADG;
   g) informare il pubblico circa il finanziamento ottenuto dai Fondi strutturali mediante apposizione di una targa esplicativa, sia durante l'attuazione dei lavori sia in modo permanente entro 6 mesi dal completamento dell'iniziativa, sui beni materiali acquisiti e le opere edili e di impiantistica generale realizzate, a cui sia individualmente riferibile una quota superiore a 500.000,00 euro del contributo complessivamente concesso. Le indicazioni inerenti le caratteristiche tecniche e le modalità di apposizione della targa sono riportate nel manuale "Linee guida per le azioni promozionali e pubblicitarie da utilizzare dai beneficiari dei finanziamenti" pubblicato sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione "Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione POR FESR 2007-2013" accessibile dalla home page tramite banner dedicato;
   h) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale e di pari opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione;
   i) rispettare le condizioni di partecipazione finanziaria del Fondo alle spese dell'operazione e del divieto di pluricontribuzione;
   j) rispettare le tempistiche, salvo le proroghe autorizzate ai sensi dell'articolo 28;
   k) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 19 e 27;
   l) non ricevere né richiedere altri contributi sull'iniziativa oggetto di finanziamento;
   m) inviare, su richiesta motivata da esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea, la documentazione di spesa disponibile, anche prima della conclusione del progetto;
   n) rispettare, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000, gli strumenti e le misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime;
   o) mantenere, per i beneficiari con un numero pari o superiore a 250 addetti, il livello occupazionale come dichiarato nell'istanza di contributo, per tutto il periodo di svolgimento della ricerca e nei 2 anni successivi, ovvero nel maggiore termine successivamente previsto dalla normativa nazionale o regionale di riferimento, salvo casi motivati e documentati per ragioni non imputabili all'impresa stessa;
   p) inviare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento del livello occupazionale, di cui alla lettera o), in sede di rendicontazione ed entro il 28 febbraio di ogni anno per i

2 anni successivi alla conclusione del progetto, o per il maggiore termine successivamente previsto dalla normativa nazionale o regionale di riferimento;

q) comunicare l'avvenuto avvio dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 13, comma 3;
r) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal bando e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento richiamata all'articolo 2;
s) rispettare le norme vigenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro e presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 73 della legge regionale 18/2003, come previsto all'articolo 14, comma 10 , lettera a).

Art. 26 – Stabilità delle operazioni e vincoli di destinazione

1. I beneficiari sono tenuti al rispetto dell'obbligo di stabilità delle operazioni nei 5 anni successivi alla conclusione dell'iniziativa, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Al fine del rispetto di tale obbligo, l'iniziativa ammessa a contributo non deve subire modifiche sostanziali:
   a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa; e
   b) risultanti da un cambiamento della natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.
2. Rientra in particolare tra gli obblighi derivanti dalla disposizione richiamata al comma 1, il mantenimento per lo stesso periodo dei seguenti requisiti:
   a) iscrizione nel registro delle imprese;
   b) mantenimento della sede o dell'unità produttiva attiva nel territorio regionale;
   c) non essere in stato di liquidazione, di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
   d) mantenimento di un codice ATECO ammissibile ai sensi del presente bando.
3. Costituiscono violazione degli obblighi di cui al comma 1, in particolare:
   a) la cessione dei beni materiali ed immateriali il cui costo è stato interamente ammesso a contributo oppure il loro utilizzo al di fuori del territorio regionale. I beni mobili oggetto di contributo divenuti inidonei all'uso o alla produzione possono essere sostituiti con altri nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione alla SRA. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetto di altri aiuti;
   b) la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto cofinanziato;
   c) l'affitto di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto cofinanziato.
4. Per le operazioni straordinarie come il conferimento, la scissione, la trasformazione, lo scorporo e la fusione, si applicano le procedure previste dall'articolo 27, in esito alle quali la SRA sentita l'ADG valuta se sono rispettati gli obblighi di cui al comma 1.
5. Fermo restando il rispetto dei commi 1, 2, 3 e 4, in ogni caso, nell'ipotesi di benefici concessi per le iniziative relative ai programmi di industrializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, ove ne ricorrano i presupposti, va garantito il rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 (Vincolo di destinazione dei beni immobili) della legge regionale n. 7/2000, comprese le eventuali deroghe di settore applicabili ai sensi del comma 4 dell'articolo stesso.
6. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008, per le iniziative relative ai programmi di industrializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, ricadenti nelle aree ammesse alla deroga ex articolo 87.3.c del trattato, il beneficiario del contributo è tenuto altresì a mantenere l'investimento nelle aree medesime per almeno 5 anni, o per 3 anni nel caso di PMI, una volta completato l'intero investimento. Purché ne sia data tempestiva comunicazione alla SRA, ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nelle aree interessate per il periodo minimo previsto.
7. Ai sensi del comma 1 e dell'articolo 46, comma 1 del DPReg 260/2007, il beneficiario del contributo è tenuto altresì, nei 5 anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa oggetto del contributo, allo sfruttamento dei risultati ottenuti dall'iniziativa contribuita anche nel territorio regionale, fermo restando il diritto dell'impresa di sfruttare tali risultati in altri Stati.
8. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di stabilità delle operazioni di cui al comma 1, nonché dei vincoli di destinazione di cui ai commi 5, 6 e 7, il beneficiario presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e successivamente entro il 28 febbraio di ogni anno per i 5 anni successivi alla conclusione del progetto.

9. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 3, la SRA procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.
10 Qualora il numero di beneficiari sia superiore a 100, prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 9, la SRA si riserva la facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 8 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.
11. L'inosservanza dell'obbligo di stabilità delle operazioni, nonché dei vincoli di destinazione comporta la revoca dei finanziamenti, con restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale n. 7/2000.
12. Salvo quanto previsto dall'articolo 27, la variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, né rideterminazione del contributo concesso.
13. Non comporta violazione degli obblighi previsti dal presente articolo la cessione del prototipo risultato dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione, purché il corrispettivo sia detratto, con imputazione alla voce recuperi, dall'importo della spesa ammissibile.

Art. 27 – Operazioni straordinarie

1. Ad integrazione di quanto disposto dal DPReg 260/2007, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di conferimento, scissione, trasformazione, scorporo o fusione d'impresa, che dovessero intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la compiuta decorrenza dell'obbligo di stabilità delle operazioni nonché dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 26, le agevolazioni possono essere trasferite al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda, a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni, continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.
2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, l'impresa interessata presenta entro 6 mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1 del presente articolo:
   a) una dichiarazione dell'impresa ammessa a contribuzione comprensiva di una relazione concernente l'operazione straordinaria, le motivazioni che si pongono a fondamento della stessa, nonché lo stato delle attività riferite al progetto oggetto di contributo;
   b) una dichiarazione dell'impresa subentrante in esito all'operazione straordinaria, contenente la richiesta di conferma di validità della domanda di finanziamento o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse per l'iniziativa e agli obblighi posti a carico del beneficiario;
   c) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria.
3. Alla domanda di subentro devono essere allegati le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni pubblicate dalla SRA sul sito della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore industriale.
4. Nel caso in cui l'istanza pervenga prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, la SRA avvia nuovamente l'iter istruttorio; per le istanze pervenute successivamente, la SRA espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.
5. Qualora l'operazione straordinaria intervenga prima della concessione del contributo e comporti una variazione della dimensione d'impresa, in fase di concessione si procede alla rideterminazione del contributo spettante; tale rideterminazione può essere in aumento solo qualora non sia stata ancora approvata la graduatoria. Successivamente alla concessione, si applica l'articolo 26 comma 12.

Art. 28 – Proroghe

1. In deroga alle disposizioni regolamentari di cui al DPReg 260/2007, le proroghe dei termini di avvio, e conclusione dell'iniziativa sono ammesse ciascuna una sola volta nel limite massimo di 60 giorni e sono disciplinate come disposto dal presente articolo, in osservanza alle procedure del POR FESR 2007-2013.
2. L'eventuale richiesta di proroga del termine di avvio o di conclusione dell'iniziativa è presentata prima delle rispettive previste scadenze ed è autorizzata dalla SRA su indicazione dell'ADG, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa, al fine di garantire un'efficace ed efficiente realizzazione del POR FESR 2007-2013.

3. La proroga del termine di conclusione del progetto in seguito all'accoglimento della relativa richiesta determina lo slittamento di pari misura del termine di rendicontazione, fermo restando il termine ultimo di rendicontazione di cui al comma 6, nonché quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 in materia di erogazione in via anticipata.
4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto, oppure di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino al termine di conclusione originariamente stabilito, previa valutazione tecnica, sentito il Comitato, sull'effettiva e compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.
5. In ogni caso, la proroga del termine di conclusione del progetto non può determinare una durata del progetto superiore al termine richiamato all'articolo 13, comma 4 del presente bando, né determinare una violazione del termine massimo di conclusione del progetto di cui all'art.13, comma 6.
6. In ogni caso lo slittamento del termine di rendicontazione del progetto, conseguente alla proroga del termine di conclusione dello stesso, non può comportare uno slittamento di detto termine oltre a quello fissato dall'articolo 8, comma 2, del DPReg. 0238/2008, richiamato all'articolo 13, comma 6 del presente bando.
7. Nel caso del mancato rispetto del termine di rendicontazione, l'Amministrazione procederà alla revoca del contributo concesso, fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 2.

Art. 29 – Controlli e verifiche tecniche

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata degli obblighi previsti a carico delle imprese beneficiarie, possono essere disposti controlli e verifiche, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.
2. Nel corso dell'intero procedimento può essere acquisito il parere tecnico del Comitato in relazione a specifiche esigenze istruttorie.
3. Ai sensi del comma 1 la SRA, nell'ambito dei controlli amministrativi della documentazione afferente alla rendicontazione del progetto, può svolgere tali controlli a valere su un campione rappresentativo della documentazione di spesa che comprenda tutte le voci di spesa presentate dal beneficiario. Il campionamento è ammesso in presenza di un numero di fatture o documentazione giustificativa superiore a 100 e deve, comunque essere pari o superiore al 30 per cento del numero di fatture e complessivamente rappresentare almeno il 50 per cento della spesa rendicontata.
4. Nel caso in cui i controlli a campione, di cui al comma 3, rivelino delle irregolarità, la SRA ha la facoltà di integrare il campione ampliando la base della spesa da controllare, previa segnalazione all'ADG delle irregolarità riscontrate e sulla base di indicazioni rese dalla stessa ADG sentita la SRA.
5. In ogni caso il tasso di irregolarità riscontrato sulla spesa controllata, dato dal rapporto tra spesa controllata irregolare e totale spesa controllata, verrà applicato al totale della spesa rendicontata, rideterminando il contributo pubblico.
6. In adempimento al protocollo di intesa intercorso tra la Regione Friuli Venezia Giulia ed il Comando regionale Friuli Venezia Giulia della Guardia di Finanza del 10 dicembre 2009, l'Amministrazione regionale, attraverso l'ADG, anche su iniziativa della SRA, provvederà a segnalare alla Guardia di Finanza la necessità di sviluppare gli accertamenti e le investigazioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, nei casi in cui dagli esiti dei controlli e verifiche emergano profili indicativi e qualificati di fenomeni aventi possibile rilevanza penale, fornendo sollecitamente, nel caso di avvio delle attività ispettive, i dati, le notizia e le documentazioni richieste.

Art. 30 – Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Ai sensi del DPReg 260/2007 e della normativa che disciplina il POR FESR 2007-2013, il provvedimento di concessione è revocato, in particolare, a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile qualora:
   a) non siano stati rispettati l'obbligo di stabilità delle operazioni oppure i vincoli di destinazione di cui all'articolo 26: in particolare, il mancato rispetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 26, comma 6, comporta la revoca del contributo concesso limitatamente alla quota relativa al programma di industrializzazione;
   b) la rendicontazione delle spese non è presentata nel termine, salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 2, e 28;

c) si rilevi, sentito il parere del Comitato, che l'iniziativa realizzata si discosta significativamente dall'iniziativa originariamente ammessa a contributo, nei casi previsti dall'articolo 19;
d) siano variate, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, le condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggio addizionale in sede di valutazione relative alla localizzazione in zone di svantaggio socio economico, alla rendicontazione per fasi, alla collaborazione con enti di ricerca, agli accordi con altre imprese per lo sfruttamento dei risultati del progetto e la variazione di tali condizioni ha comportato la rideterminazione del punteggio di valutazione, che è risultato inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria;
e) ai sensi dell'articolo 10, comma 3, la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore del 40 per cento ai limiti minimi previsti all'articolo 10, comma 1 ;
f) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le GI;
g) nel caso di progetti congiunti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), la partecipazione delle PMI scenda al di sotto del 30 per cento della spesa complessiva ammissibile;
h) non siano mantenuti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c);
i) in caso di operazioni straordinarie, l'impresa subentrante non abbia i requisiti per subentrare ai sensi dell'articolo 27.

2. Comporta la riduzione del contributo concesso nelle misure di seguito riportate il verificarsi delle condizioni rispettivamente indicate:
   a) 30 per cento nel caso di mancato rispetto del mantenimento del livello occupazionale, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera o), qualora la riduzione del livello occupazionale sia pari o superiore al 10 per cento;
   b) 10 per cento nel caso di mancato rispetto dei termini tassativi di conclusione e rendicontazione del progetto previsti qualora sia stata ottenuta l'erogazione in via anticipata del contributo ai sensi dell'articolo 18, comma 2;
   c) 10 per cento nel caso in cui non sia stata rispettata la condizione premiante ai fini della valutazione relativa alla localizzazione della sede di realizzazione del progetto in zone di svantaggio socio economico, con il trasferimento della sede in altra località non ricompresa in alcuna delle zone di svantaggio economico citate, ai sensi dell'articolo 19, comma 9.
3. Il mancato rispetto degli obblighi a carico dei beneficiari previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera f) relativi al sistema di monitoraggio e lettera g) relativi agli oneri di pubblicità, comporta la sospensione dell'erogazione del contributo, per la parte non ancora erogata, sino all'adempimento delle prescrizioni stesse. Se le prescrizioni non sono adempiute entro il termine perentorio fissato dalla SRA, il provvedimento di concessione viene revocato.
4. La SRA comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione o la rideterminazione del contributo. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
5. L'utilizzo delle risorse finanziarie derivanti da revoche, rinunce e rideterminazioni è eventualmente disposto dall'Amministrazione regionale nel rispetto in particolare di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2.

CAPO VI NORME FINALI

Art. 31 - Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate all'articolo 2 nonché alla legge regionale 7/2000 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 29, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007).

ALLEGATI AL BANDO APPROVATO CON DGR 116/2010

Allegato A
- Zone di svantaggio socio economico
(Riferito all'articolo 3, comma 1, lettera o, all'articolo 5, comma 4, lettera b e all'articolo 16, comma 1)

ZONE DI SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO

AREE 87.3.C
- ai fini del punteggio di valutazione
- ai fini dell'intensità contributiva per i programmi di industrializzazione

Provincia di Trieste	Provincia di Gorizia	Provincia di Udine
Duino-Aurisina (frazioni comunali di S. Giovanni di Duino, Villaggio del Pescatore, Sistiana, Medeazza, e corrispondente parte del demanio marittimo), Monrupino (area ricompresa nell'Autoporto di Fernetti), Muggia , San Dorligo della Valle (area ricompresa nella Zona di Sviluppo Industriale di Trieste "EZIT"), Sgonico, Trieste (circoscrizioni di Altipiano Est, Servola-Chiarbola-Valmaura-Borgo San Sergio, area portuale, demanio marittimo del compartimento di Trieste – per la parte eccedente a quella dell'area portuale di Trieste)	Doberdò del Lago, Gorizia (circoscrizioni di Piedimonte, S. Andrea, S. Rocco, S. Anna), Grado (intero territorio comunale e corrispondente parte del demanio marittimo, esclusa la frazione di Fossalon), Medea, Monfalcone (intero territorio comunale e corrispondente parte del demanio marittimo, escluso il comune catastale di S.Polo), Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Villesse	Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Buia (sezioni censuarie n. 7-10, 13, 14, 18-20, 25, 26, 28, 29, 31, 32), Cavazzo Carnico, Cercivento, Cervignano del Friuli (area ricompresa nel Consorzio di Sviluppo dell'area dell'Aussa Corno), Chiopris-Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli (sezioni censuarie n. 9, 10, 17, 18, 28, 29, 39, 46, 52, 57, 58, 63, 69, 83, 91), Corno di Rosazzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Lignano Sabbiadoro, Majano, Manzano, Marano Lagunare, Moggio Udinese, Moimacco, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Pontebba, Prepotto, Ravascletto, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, Sauris, Sutrio, Tarvisio, Tolmezzo (sezioni censuarie n. 3, 4, 9, 12, 34-36, 39, 41, 44), Torviscosa, Trasaghis, Venzone, Villa Santina, Zuglio

AREE E FASCE MONTANE
ai fini del punteggio di valutazione (conforme all'allegato al DPReg 260/2007)

	Provincia di Udine	Provincia di Pordenone
FASCIA A	Artegna, Faedis, Gemona del Friuli, Magnano in Riviera, Povoletto, San Pietro al Natisone, Tarcento, Tolmezzo, Torreano	Arba, Maniago, Montereale Valcellina, Sequals, Vivaro
FASCIA B	Amaro, Attimis, Bordano, Cavazzo Carnico, Enemonzo, Forgaria nel Friuli, Nimis, Prepotto, Raveo, San Leonardo, Trasaghis, Venzone, Villa Santina, Zuglio.	Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Travesio
FASCIA C	Ampezzo, Arta Terme, Attimis *(frazioni di Porzus, Subit, Cancellier)*, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Drenchia, Enemonzo *(frazioni di Fresis, Maiaso, Tartinis-Colza)*, Faedis *(frazioni di Canebola, Valle)*, Forgaria nel Friuli *(frazione di Monteprat)*, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Grimacco, Lauco, Ligosullo, Lusevera, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Nimis *(frazioni di Chialminis, Monteprato, Borgo di Mezzo)*, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Prepotto *(frazione di Castelmonte)*, Pulfero, Ravascletto, Raveo *(frazione di Raveo)*, Resia, Resiutta, Rigolato, San Leonardo *(frazione di Iainich)*, San Pietro al Natisone *(frazione di Costa)*, Sauris, Savogna, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tarvisio, Tolmezzo *(frazioni di Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova, Lorenzaso)*, Torreano *(frazioni di Masarolis, Reant, Tamoris)*, Treppo Carnico, Verzegnis, Zuglio *(frazioni di Fielis, Sezza)*.	Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio

Allegato B
- Campo applicazione regolamento (CE) 800/2008
(Riferito all'articolo 6, comma 2)

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008, articoli 1 e 2

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti:
   a) ad attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;
   b) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti:
   a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
   b) alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli. Per «prodotti agricoli» si intendono, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 22 del regolamento (CE) n. 800/2008:
      1) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
      2) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
      3) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
   c) alle imprese attive nel settore carboniero.
3. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 23 e 24 del regolamento (CE) n. 800/2008, si intende per:

   a) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;

   b) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo, allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati.
4. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008, **non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà**.

   <u>Per PMI in difficoltà</u> si intende, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento medesimo, una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
   a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
   b) qualora, se si tratta di società in cui almeno alcuni soci abbiano responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
   c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza.

   <u>Per le GI si applica la definizione di impresa in difficoltà</u> ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissio-ne Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del 1.10.2004, di seguito riportata:
   1. E' considerata in difficoltà un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
   2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:
      a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
      b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
      c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
   3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.

Allegato C
- Campo applicazione regolamento (CE) 1998/2006
(Riferito all'articolo 6, comma 3)

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006 non sono concessi:
a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
e) aiuti alle imprese in difficoltà.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:
a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1998/2006, si intende per:
a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Definizione di impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del 1.10.2004

1. E' considerata in difficoltà un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:
a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale

Allegato D
- Intensità di aiuto
(Riferito all'articolo 9, commi 1 e 10)

Progetti e commesse di ricerca e sviluppo e progetti di innovazione

iniziativa	intensità max di base	premiale dimensioni	premiale collaborazione	intensità massima
progetto ricerca	50%	+ 10% MI + 20% PI	+15% con ente o con imprese	80%
progetto sviluppo	25%			60%
commessa ricerca	50%			70%
commessa sviluppo	25%			45%
progetti innovazione	15%			35%

Programmi di industrializzazione

localizzazione	beneficiari	intensità massima
in area 87.3.c	GI	15%
	MI	25%
	PI	35%
fuori area 87.3.c	MI	10%
	PI	20%

Allegato E
- Costi standard unitari
(Riferito all'articolo 11, comma 2, lett. a)

TABELLA TARIFFE COSTI STANDARD UNITARI
per la determinazione delle spese del personale
impiegato nell'ambito dei progetti di ricerca

(approvata con DGR 2823 dd 17 dicembre 2009)

Ruolo	Costo orario
A) Responsabile della ricerca:	
1) inquadrato con il contratto di dirigente	euro 32,00
2) inquadrato con la qualifica di quadro	euro 21,00
3) inquadrato con la qualifica di impiegato	euro 20,00
B) Ricercatore	euro 19,00
C) Personale tecnico e operaio	euro 15,00

Allegato F
- Criteri per la selezione dei progetti
(Riferito all'articolo 15, comma 1)

CRITERI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI

POR FESR 2007-2013

criteri di ammissibilità formale
ammissibilità del proponente
correttezza e completezza formale della proposta progettuale

criteri di ammissibilità generali
coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del POR, dell'Asse prioritario e dell'Attività indicati all'articolo 1
coerenza del progetto con gli obiettivi e le condizioni previste dal Reg. (CE) 1083/2006, rispetto del campo di intervento del FESR definito dal Reg. (CE) 1080/2006 e delle condizioni (es. esclusione di settori, soglie dimensionali, zonizzazione, condizioni derivanti da quanto previsto nel Quadro Strategico Nazionale) e obiettivi specifici previsti dallo stesso
rispetto dei criteri di demarcazione con altri Fondi
coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di <u>appalti pubblici (non pertinente)</u>, <u>tutela ambientale</u>, <u>pari opportunità</u> (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione)
Divieto di cumulabilità dei contributi (art. 54 Reg. (CE) 1083/2006)
coerenza del progetto con la strategia regionale o con le leggi regionali regolanti il settore di riferimento
coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di lavoro con i limiti posti dal POR alla rendicontazione della spesa (data ultima di ammissibilità della spesa 31/12/2015), a meno che diversamente indicato tra i requisiti di ammissibilità specifici alle linee di attività
rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime
rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare del Reg. (CE) 800/2008 (regime di esenzione), del Reg. (CE) 1998/2006 del 15/12/2006 (de minimis), della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01 del 30/12/2006,-della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale 2008/C 82/01 dell'1/04/2008 (quest'ultima disciplina non pertinente)

criteri di ammissibilità specifici
rispetto delle condizioni di cui al regolamento emanato con DPReg 260/2007 e successive modifiche e integrazioni
rispetto dei criteri previsti e richiamati per l'aiuto di Stato N 207/2007
coerenza con il dettato delle leggi regionali in materia e, in particolare, con la LR 26/2005 oltre che, più in generale, con il "Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione e delle attività di ricerca e trasferimento delle conoscenze e competenze anche tecnologiche
per le GI: verifica dell'effetto incentivante del contributo

Allegato G
- Criteri di valutazione Ricerca e Sviluppo
(Riferito all'articolo 9, comma 8 e all'articolo 16, comma 1)

criteri di valutazione per progetti e commesse di Ricerca e Sviluppo	Punteggio
1) grado di innovatività NB per i progetti complessi, composti sia da attività di Ricerca che da attività di Sviluppo, la valutazione complessiva del progetto viene effettuata sulla base dell'attività prevalente	
a) prevalenza di attività di Ricerca (*in alternativa I, II*)	
I) innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale……	da 37 a 44
II) miglioramento significativo di prodotti esistenti o di processi produttivi e tecnologie consolidati……	da 26 a 36
b) prevalenza di attività di Sviluppo sperimentale (*in alternativa I, II*)	
I) innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale……	da 20 a 32
II) miglioramento significativo di prodotti esistenti o di processi produttivi e tecnologie consolidati……	da 3 a 19
2) collaborazione con enti di ricerca (*unico punteggio al verificarsi di almeno una delle due condizioni*) …..	8
a) collaborazione con Università, Parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico a maggioranza pubblica[1] b) convenzione con il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, o con i comprensori dell'Area dislocati sul territorio regionale	
3) progetti di laboratorio (progetti che prevedono l'impianto, l'ampliamento o l'iniziale funzionamento di laboratori e centri di ricerca di cui all'articolo 21, c. 1, lett. c della LR 47/1978 e s.m.i) ……… …	5
4) progetti interamente commissionati a laboratori qualificati (laboratori e istituti altamente qualificati riconosciuti dalla Regione o inclusi nell'albo del MIUR)[2]…… …	5
5) impatto sistemico dei risultati perseguiti, valutato in base a: (*a, b, c, d possono sommarsi*)	
a) ripercussioni del progetto in termini di riduzione dell'impatto ambientale o di migliore utilizzo delle risorse energetiche: progetti concernenti l'utilizzo di materiali ecocompatibili, la riduzione dei rifiuti, il riciclo dei rifiuti, la depurazione dagli inquinanti delle risorse idriche, il risparmio delle risorse energetiche ed idriche, l'efficacia energetica e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili ……	4
b) progetto presentato in forma unitaria da un soggetto ATI o progetto identificato come congiunto realizzato in collaborazione con altre imprese ……	5
c) accordo di sfruttamento dei risultati fra imprese del settore, della filiera, del distretto, ecc. ai fini della diffusione e della condivisione degli stessi[1]……	7
d) collegamento intersettoriale del progetto industriale con progetti commerciali o turistici per la distribuzione e la commercializzazione dei risultati della ricerca……	3
6) impatto economico dei risultati perseguiti, con particolare riguardo alla replicabilità dei risultati della ricerca da parte di altre imprese attraverso processi di disseminazione di competenze…… …	da 1 a 9
7) progetti per i quali l'impresa si impegna a presentare una rendicontazione parziale per fasi[3]……--	1
8) localizzazione in zone di svantaggio socio-economico[4] (*in alternativa a, b, c, d*) a) Comuni area montana: fascia A……4 b) Comuni area montana: fascia B……6 c) Comuni area montana: fascia C……8 d) Area 87 3 c……8	
9) collaborazioni precedenti (*in alternativa a, b*) con istituti od organizzazioni di ricerca esterni all'impresa, negli ultimi 5 anni a) permanenti……2 b) saltuarie……1	
10) precedenti investimenti in ricerca (*in alternativa a, b*) capacità tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione delle attività del programma valutabile in base alle ricerche già svolte dall'impresa, particolarmente nel settore o in settori affini alla ricerca oggetto della domanda, e relativi investimenti: a) capacità alta: superiore al 5% del fatturato riferito all'ultimo bilancio d'esercizio approvato……2 b) capacità media: dall'1% al 5% del fatturato riferito all'ultimo bilancio d'esercizio approvato……1	
11) nuova impresa (si considerano start up e spin off le PMI iscritte al registro delle imprese da non più di 3 anni al momento di presentazione della domanda) ……2	
Totale punteggio …….. 100	

[1] Il contratto, anche con decorrenza condizionata alla concessione del finanziamento, va allegato alla domanda. Qualora non disponibile, può essere anticipato da lettera di intenti o di incarico, fermo restando che dovrà essere presentato in fase istruttoria inderogabilmente entro il 31 luglio 2010
[2] Condizione e relativo punteggio non cumulabili con quanto previsto ai punti 2 e 3
[3] L'impresa è tenuta a rendicontare il progetto al massimo in due quote, di cui la prima pari almeno al 40% della spesa ammessa a contributo e la seconda a consuntivo finale (NB in caso di rendicontazione per fasi non può essere richiesta l'erogazione in via anticipata)
[4] Per tutta la durata dell'iniziativa (vd allegato A del bando)

livelli di valutazione in base al punteggio totale ottenuto	Punteggio minimo di ammissione: 15 punti	**Livello basso**: da 15 a 30 punti **Livello medio**: da 31 a 60 punti **Livello alto**: da 61 a 100 punti

Allegato H
- Criteri di valutazione Innovazione
(Riferito all'articolo 9, comma 8 e all'articolo 16, comma 1)

criteri di valutazione per progetti di Innovazione	Punteggio
1) grado di innovatività NB per i progetti complessi, composti sia da innovazione dei processi che innovazione dell'organizzazione, la valutazione complessiva del progetto viene effettuata sulla base dell'attività prevalente a) prevalenza di innovazione dei processi (*in alternativa I, II + eventualmente III*) I) metodo di produzione o di consegna nuovo........ da 11 a 26 II) metodo di produzione o di consegna sensibilmente migliorato........ da 1 a 10 più eventualmente* III) elevato grado di rischio valutato in base al tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, ai costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa – superiore al 5% del fatturato riferito all'ultimo bilancio di esercizio approvato........ da 1 a 5 b) prevalenza di innovazione dell'organizzazione (*in alternativa I, II + eventualmente III*) I) metodo nuovo .... da 11 a 20 II) metodo sensibilmente migliorato........ da 1 a 10 più eventualmente III) elevato grado di rischio valutato in base al tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, ai costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa – superiore al 5% del fatturato riferito all'ultimo bilancio di esercizio approvato........ da 1 a 5	
2) collaborazione con enti di ricerca (Università, Parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico a maggioranza pubblica)[1]........8	
3) impatto sistemico dei risultati perseguiti, relativamente a: (*a, b, c, d possono sommarsi*) a) ripercussioni del progetto in termini di riduzione dell'impatto ambientale o di migliore utilizzo delle risorse energetiche: progetti concernenti l'utilizzo di materiali ecocompatibili, la riduzione dei rifiuti, il riciclo dei rifiuti, la depurazione dagli inquinanti delle risorse idriche, il risparmio delle risorse energetiche ed idriche, l'efficacia energetica e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili........4 b) progetto presentato in forma unitaria da un soggetto ATI o progetto identificato come congiunto realizzato in collaborazione con altre imprese ....5 c) accordo di sfruttamento dei risultati fra imprese del settore, della filiera, del distretto, ecc. ai fini della diffusione e della condivisione degli stessi[1]........7 d) collegamento intersettoriale del progetto industriale con progetti commerciali o turistici per la distribuzione e la commercializzazione dei risultati della ricerca........3	
4) impatto economico dei risultati perseguiti in termini di ripercussioni economico-industriali della ricerca in campo regionale e nazionale, quali l'influenza su altri settori o su altre imprese, sulla bilancia tecnologica, sull'import-export........ da 1 a 9	
5) progetti per i quali l'impresa si impegna a presentare una rendicontazione parziale per fasi[2]........-- 1	
6) localizzazione in zone di svantaggio socio-economico[3] (*in alternativa a, b, c, d*) a) Comuni area montana: fascia A........4 b) Comuni area montana: fascia B........6 c) Comuni area montana: fascia C........8 d) Area 87 3 c........8	
7) precedenti investimenti in ricerca (*in alternativa a, b*) capacità tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione delle attività del programma valutabile in base alle ricerche già svolte dall'impresa, particolarmente nel settore o in settori affini alla ricerca oggetto della domanda, e relativi investimenti: a) capacità alta: superiore al 5% del fatturato riferito all'ultimo bilancio d'esercizio approvato........2 b) capacità media: dall'1% al 5% del fatturato riferito all'ultimo bilancio d'esercizio approvato........1	
8) nuova impresa (si considerano start up e spin off le PMI iscritte al registro delle imprese da non più di 3 anni al momento di presentazione della domanda) 2	
Totale punteggio 80	

[1] Il contratto, anche con decorrenza condizionata alla concessione del finanziamento, va allegato alla domanda. Qualora non disponibile, può essere anticipato da lettera di intenti o di incarico, fermo restando che dovrà essere presentato in fase istruttoria inderogabilmente entro il 31 luglio 2010
[2] L'impresa è tenuta a rendicontare il progetto al massimo in due quote, di cui la prima pari almeno al 40% della spesa ammessa a contributo e la seconda a consuntivo finale (NB in caso di rendicontazione per fasi non può essere richiesta l'erogazione in via anticipata)
[3] Per tutta la durata dell'iniziativa (vd allegato A del bando)

livelli di valutazione in base al punteggio totale ottenuto	Punteggio minimo di ammissione: 15 punti	**Livello basso**: da 15 a 30 punti **Livello medio**: da 31 a 60 punti **Livello alto**: da 61 a 80 punti

Allegato I
- Criteri di priorità
(Riferito all'articolo 16, comma 4)

criteri di priorità
1. Impresa gestita da imprenditoria giovanile o femminile
2. ordine cronologico di presentazione della domanda

Ai sensi della normativa regionale vigente, per **imprenditoria giovanile** si intende l'impresa individuale gestita esclusivamente da giovani tra i 18 e 40 anni o la società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente sono in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, ovvero esclusivamente giovani tra i 18 e i 40 anni.

Ai sensi della normativa regionale vigente, per **imprenditoria femminile** si intende l'impresa individuale gestita da donne o la società di persone e la società cooperativa costituite in misura non inferiore al 60% da donne e la società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i 2/3 da donne.

L'**ordine cronologico** di presentazione delle domande è rilevato dal timbro apposto dalla struttura competente; nel caso di domande pervenute nello stesso giorno, l'ordine cronologico è attestato dal numero progressivo di protocollo.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_SO5_1_DGR_162_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2010, n. 162
LR 2/2002 , art 147 e art 148 - Corso formativo per l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale di operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - Figura professionale di soccorritore - Approvazione bando d'indizione per l'anno formativo 2009/2010.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (*Disciplina organica del turismo*) e successive modificazioni ed integrazioni, recante al Titolo IX, Capo I, la disciplina delle attività professionali di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci;
PREMESSO che l'articolo 144 della legge regionale 2/2002, istituisce quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste de Sci, di seguito "Collegio regionale";
VISTI in particolare, gli articoli 145 e 146 della legge regionale che regolano l'esercizio della professione di "Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza" sulle piste di sci, individuando e definendo le figure professionali di "Soccorritore", "Pattugliatore" e "Coordinatore di stazione" sulle piste di sci, e subordinando l'iscrizione al relativo albo professionale, previo conseguimento dell'abilitazione tecnica, come previsto all'articolo 147, comma 1, della legge regionale, mediante la frequenza di corsi teorico-pratici formativi ed il superamento dei relativi esami finali di fronte ad una Commissione esaminatrice;
VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 363 (*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*) e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede, all'articolo 3, l'obbligatorietà della messa in sicurezza delle piste di sci ad opera dei gestori delle medesime aree sciabili;
VISTA la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (*Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003*) e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 5, commi 1 e 2, in cui si prevede che i gestori delle aree sciabili attrezzate, in relazione all'apertura al pubblico delle stesse, devono dotare dette aree sciabili di un numero giornaliero adeguato di addetti alla sicurezza, per garantire l'opera di prevenzione, soccorso e sicurezza a tutela dei frequentatori;
CONSIDERATO che, in forza di quanto disposto dall'articolo 147, comma 3, della legge regionale 2/2002, i corsi formativi di abilitazione tecnica e di aggiornamento professionale sono promossi dall'Amministrazione regionale ed organizzati dal Collegio regionale, almeno ogni due anni;
VISTO il regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, emanato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., recante tra l'altro, la disciplina dei requisiti di ammissione, delle materie di insegnamento e delle modalità di svolgimento dei predetti corsi formativi di abilitazione tecnica e di aggiornamento professionale;
VISTO in particolare l'articolo 3, comma 2, del citato regolamento di esecuzione, il quale prevede che i programmi didattici dei corsi formativi di abilitazione tecnica siano definiti ed aggiornati dal Collegio regionale in collaborazione con la Direzione centrale attività produttive, sentite la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali e la Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali;
VISTO inoltre l'articolo 6 del citato regolamento, in cui viene stabilita la composizione della Commissione esaminatrice di fronte alla quale i partecipanti ai corsi formativi di abilitazione tecnica e di aggiornamento professionale sostengono sia le prove attitudinali tecnico-pratiche di selezione sia le successive prove d'esame finali, e dato atto che la Commissione esaminatrice attualmente in carica è stata costituita e nominata con Deliberazione della Giunta regionale n. 446 di data 5 marzo 2009;
VISTA la nota di data 20 gennaio 2009 (ad prot. n. 2211/Prod/Ssstr di data 29 gennaio 2009) con la quale il Collegio regionale ha trasmesso alla Direzione centrale attività produttive una prima bozza del bando di indizione, per l'anno formativo 2009/2010, del corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura di Soccorritore, e tenuto conto altresì della successiva nota di posta elettronica, datata 1° settembre 2009 (ad prot. n. 21440/Prod/Ssstr di data 11 settembre 2009), a parziale integrazione e modifica del testo della citata bozza del bando;
ATTESO, che ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, del regolamento di esecuzione, e previa richiesta di acquisizione del prescritto parere inoltrata con nota della Direzione centrale attività

produttive prot. n. 1162/Prod/Ssstr di data 20 gennaio 2010, si sono espresse favorevolmente sia la Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, con proprie note prot. n. RAF15/9.12/4869 del 25 gennaio 2010 (ad prot. n. 1645/Prod/Ssstr dd. 26 gennaio 2010) e prot. n. RAF1/8.10/6135 del 28 gennaio 2010 (ad prot. n. 2188/Prod/Ssstr dd. 1° febbraio 2010), sia la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali, con propria nota prot. n. 1510/APREV del 27 gennaio 2010 (ad prot. n. 2199/Prod/Ssstr dd. 1° febbraio 2010);
RITENUTO, conseguentemente, di approvare il testo definitivo, con i relativi allegati, del bando di indizione, per l'anno formativo 2009/2010, del corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura di Soccorritore, così come predisposto dalla Direzione centrale attività produttive su proposta del Collegio regionale, in quanto corrispondente alle finalità della legge regionale 2/2002 e adeguato alle esigenze derivanti dagli obblighi introdotti dalla legge 363/2003 e dalla legge regionale 27/2006;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività produttive
all'unanimità,

DELIBERA

1. E' approvato, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente richiamate, il bando di indizione, per l'anno formativo 2009/2010, del corso teorico-pratico per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura di Soccorritore, ai sensi degli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 recante "Disciplina organica del turismo" e successive modificazioni ed integrazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, emanato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., con i relativi allegati al bando stesso.
2. Si dà atto che i termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica per la figura di Soccorritore, di cui al precedente punto 1., sono espressamente specificati nel bando stesso.
4. Si prende atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nonché sul sito internet istituzionale della Regione stessa.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_SO5_1_DGR_162_2_ALL1

Bando di indizione, per l'anno formativo 2009/2010, del Corso teorico-pratico per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci – figura di Soccorritore – di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche e integrazioni e al relativo regolamento di esecuzione, emanato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres.

art. 1 indizione del Corso teorico-pratico per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura di Soccorritore – anno formativo 2009/2010

1. E' indetto, con il presente bando di ammissione per l'anno formativo 2009/2010, il Corso teorico-pratico per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura di Soccorritore, di seguito denominato "corso", promosso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale Attività produttive - Servizio sviluppo sistema turistico regionale e organizzato dal Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di sci, di seguito "Collegio Regionale", ai sensi degli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante "Disciplina organica del turismo", e successive modifiche e integrazioni, di seguito indicata anche come "legge regionale", e

degli articoli da 2 a 5 del "Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci", emanato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., di seguito "regolamento di esecuzione".

2. Ai sensi dell'articolo 146 comma 1 della legge regionale è "Soccorritore" chi presta la propria opera per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista da sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste da sci, in ogni caso di incidente avvenuto in un'area sciabile, attuando le attività di primo soccorso e di trasporto dell'infortunato, con il massimo grado di sicurezza possibile, al primo posto di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.

art. 2 struttura e durata del corso e modalità di conseguimento dell'abilitazione tecnica

1. Il corso si compone di due moduli, più un ulteriore giorno di ripasso generale, per un totale di centoventi ore:

a) il primo modulo è svolto in due finesettimana, per complessive trentadue ore, suddivise in ventisei ore di lezioni teoriche e sei ore di simulazioni di interventi, in cui mettere in pratica quanto appreso in teoria.

b) il secondo modulo, della durata di ore ottantuno, rappresenta la parte più corposa del momento formativo e permette, con la formula della settimana *full-immersion* e attività anche in notturna, di avere la necessaria concentrazione per apprendere le altre nozioni teoriche previste sviluppandole e mettendole in pratica ogni giorno sul campo nelle diverse e crescenti difficoltà che gli istruttori pongono all'attenzione degli allievi per formarli con le conoscenze ed esperienze di base per essi previste;

c) la giornata dedicata al riepilogo generale sul campo, per complessive sette ore, permette ai candidati di rinverdire le nozioni di tutte le materie del corso quale ultimo *step*, prima degli esami finali di abilitazione.

2. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di Soccorritore si consegue mediante la frequenza di almeno il 90 per cento delle ore di insegnamento teorico e pratico del corso e il superamento dell'esame finale di cui all'articolo 13, previsto al termine dei due moduli e della giornata di riepilogo, dinnanzi alla Commissione esaminatrice costituita ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione, costituita nella composizione attuale con delibera della Giunta regionale n. 446 del 5 marzo 2009, di seguito "Commissione esaminatrice".

art. 3 programma didattico del corso

2. Il programma didattico del corso è articolato nelle materie di insegnamento teorico e pratico di seguito descritte:

Il servizio di soccorso sulle piste da sci: il ruolo ed i compiti del Soccorritore; gli aspetti legali e la normativa di riferimento;

Nozioni di primo soccorso: nozioni di anatomia; il trauma: la valutazione testa-piedi; lesioni alle parti molle e ossee (ferite, contusioni, lussazioni, fratture); lesioni alla colonna:

segni e sintomi, regole generali; trauma cranico: segni e sintomi, regole generali; lesioni toraciche: segni e sintomi, regole generali; emergenze legate all'ambiente: segni e sintomi, regole generali per ipotermia e congelamento, mal di montagna; corso BLSD, Basic Life Support Defibrillation, riconosciuto secondo le Linee Guida internazionali ed in osservanza della legge 120/2001; conoscenza dei modelli organizzativi e delle procedure di intervento caratterizzanti il *Sistema di emergenza regionale 118*, nelle sue diverse espressioni;

Tecniche di soccorso e trasporto: gestione della chiamata di soccorso; valutazione della scena ed autoprotezione; gestione della zona d'intervento, approccio e trattamento dell'infortunato; presidi per la stabilizzazione dei traumi e loro impiego; trasferimento dell'infortunato dal luogo dell'evento a quello di affidamento a personale sanitario qualificato; caricamento dell'infortunato sull'*akja*, conduzione dell'*akja* a spazza-neve ed in *derapage*, in massima pendenza e secondo traiettorie curvilinee ;

Nozioni di nivologia e valanghe: meccanismi di formazione della neve nell'atmosfera; tipologia dei cristalli di neve e loro caratteristiche; caratteristiche della neve al suolo (in particolare: massa volumica, albedo, ecc.); evoluzione del manto nevoso; modificazioni del manto nevoso (in particolare: metamorfismi, vento, pioggia, ecc.); tipologia dei rilievi effettuati sul manto nevoso per la previsione del pericolo di valanghe; concentrazione dei dati presso il settore previsionale; procedure di redazione e diffusione del bollettino valanghe; interpretazione delle informazioni fornite attraverso il bollettino valanghe;

Ricerca dispersi: ricevimento della richiesta di soccorso; procedure di ricerca di dispersi in qualità di componente di una squadra di ricerca; esercitazioni pratiche;

Ricerca travolti da valanga: ricevimento della richiesta di soccorso; ricerca con l'ARVA e con la sonda; esercitazioni pratiche;

Nozioni di meteorologia: meteorologia generale: gli elementi, la circolazione globale atmosferica, la mesoscala, cenni di previsionistica; la meteorologia del Friuli Venezia Giulia: caratteristiche dei flussi, precipitazioni intense, venti locali; cenni di climatologia regionale; meteorologia alpina con particolare approfondimento delle caratteristiche peculiari delle Alpi Orientali; lettura dei bollettini di previsione meteorologica emessi dall'OSMER-ARPA per le quattro aree montane del Friuli Venezia Giulia; panorama sulle fonti informative riguardanti le previsioni meteo sull'area alpina orientale;

Nozioni di gestione della pista da sci: demarcazione, segnalazione e protezione di una pista da sci, strumenti e metodologie d'impiego;

Nozioni di topografia e cartografia: orientamento e lettura delle carte, interpretazione delle scale topografiche;

Comunicazioni radio : procedure nelle comunicazioni radio, impiego
degli apparati radio e situazioni che possono condizionare le comunicazioni radio;

Attività notturna: simulazione di intervento di soccorso e ricerca di dispersi in condizioni di oscurità.

art. 4 numero di partecipanti al corso

1. Per garantire la qualità formativa del corso, il numero massimo di partecipanti allo stesso è di diciotto allievi, innalzabile a ventiquattro in caso di candidature di soggetti che dimostrino di essere già in possesso di titoli o esperienze qualificanti in almeno tre delle materie di insegnamento teorico e pratico del corso stesso.

2. Gli allievi saranno suddivisi in massimo tre squadre di lavoro: nel caso di un numero di partecipanti compreso tra cinque e nove, sarà costituita una sola squadra di lavoro; nel caso di un numero di domande che non consenta di raggiungere il minimo di cinque partecipanti, l'edizione del corso di cui al presente bando non verrà svolta.

3. Per essere ammessi al corso è in ogni caso necessario il superamento delle prove di selezione ai sensi degli articoli 9 e 10. In caso di domande in numero superiore al massimo di cui al comma 1, sono ammessi a sostenere le prove di selezione tutti coloro che hanno presentato regolare domanda di partecipazione con la relativa documentazione comprovante i requisiti di cui all'articolo 5 comma 1 lettere a), b) e c) ; all'esito delle prove viene stilata la graduatoria di cui all'articolo 10, per la determinazione dei candidati effettivamente ammessi al corso.

art. 5 requisiti di ammissione al corso

1. Per essere ammessi al corso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea; i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea sono ammessi purché regolarmente residenti o soggiornanti in Italia in base a valido titolo di soggiorno - "carta di soggiorno" o "permesso di soggiorno" o titolo equipollente - ai sensi del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche e integrazioni;

c) diploma di istruzione secondaria di primo grado o diploma equipollente conseguito all'estero e riconosciuto dalla competente autorità italiana;

d) attestazione, rilasciata dal Collegio regionale, del superamento delle due prove pratiche di sci, di cui all'articolo 9, sostenute durante le selezioni per l'ammissione al corso.

2. I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data della domanda. Salvo quanto precisato ai commi 3 e 4, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è comprovato, nella domanda di partecipazione, con dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni, come specificato all'articolo 6.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del citato D.P.R. 445/2000, le disposizioni dello stesso in tema di "autocertificazioni" si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero: al di fuori di questi casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. Al di fuori di tutti i casi ricordati, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente

autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

4. I documenti scritti in lingua straniera devono in ogni caso essere accompagnati da **traduzione ufficiale in lingua italiana**, fatta eseguire a cura degli interessati e confermata dalla relativa rappresentanza diplomatica italiana all'estero oppure dalle rappresentanze diplomatiche del Paese in cui il documento è stato rilasciato o dall'ufficio competente del Tribunale di zona.

5. L'attestazione di cui alla lettera d) del comma 1 si ottiene in caso di esito positivo delle prove pratiche di sci di cui all'articolo 9.

art. 6 domanda di partecipazione al corso

1. La domanda di partecipazione al corso deve essere redatta **in carta semplice e sottoscritta**, compilando in ogni parte pertinente **il modello di cui all'"ALLEGATO A"** al presente bando, del quale fa parte integrante, che include, per tutti i candidati – ferme le precisazioni di cui all'articolo 5 comma 4 per eventuali interessati che siano cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea – le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni, sul possesso dei requisiti previsti all'articolo 5 comma 1 lettere a), b) e c).
Per tutti i candidati, alla domanda di ammissione deve essere allegata **una fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità** (ad esempio: carta d'identità, passaporto, eccetera).

2. E' facoltà del candidato allegare alla domanda, con l'utilizzo del "Modello per dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dell'atto di notorietà riguardanti titoli ed esperienze valutabili", di cui all'**"ALLEGATO B"** al presente bando, del quale fa parte integrante, ulteriori dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, sempre ai sensi del citato D.P.R. 445/2000, per indicare gli eventuali altri titoli o esperienze formative, lavorative o di volontariato, posseduti alla data della domanda, che ritenga utile sottoporre alla Commissione esaminatrice, ad integrazione delle prove di selezione, per la valutazione delle conoscenze e capacità tecniche possedute o, altresì, per consentire l'innalzamento del numero di candidati ammissibili al corso, ai sensi del precedente articolo 4, comma 1, nell'eventualità che le domande di partecipazione superino il numero massimo generalmente previsto.
In tal caso, sempre se il candidato lo ritenga utile, può allegare alla domanda, insieme al "Modello per dichiarazioni" di cui al suddetto "ALLEGATO B", anche un "**curriculum vitae**" redatto in carta semplice e in forma libera, datato e sottoscritto.

3. La domanda di partecipazione al corso, con tutti i previsti allegati, deve pervenire, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale Attività produttive - Servizio sviluppo sistema turistico regionale - Via Carducci n. 6 - 34133 - TRIESTE", entro e non oltre il termine ultimo di **quindici giorni** dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (B.U.R.). Detto termine ultimo, ove cada in giorno non lavorativo per l'ufficio competente, è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

4. La data di ricevimento della domanda è comprovata dal timbro di arrivo apposto sulla stessa a cura dell'Ufficio Protocollo della Direzione centrale Attività produttive.

5. Se la domanda è inviata a mezzo raccomandata A.R., ai fini del rispetto del termine ultimo di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale di spedizione, purché la raccomandata stessa pervenga all'Ufficio competente al massimo **entro i quindici giorni successivi** alla data di scadenza del medesimo termine ultimo.

6. Nella domanda, i candidati devono dichiarare, se diverso dalla residenza, il recapito (indirizzo postale, telefonico ed eventualmente di posta elettronica) che desiderano sia utilizzato per ogni necessaria comunicazione relativa alla procedura di selezione e all'ammissione al corso stesso, con l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

7. L'Amministrazione regionale non è responsabile in caso di smarrimento delle domande di partecipazione al corso o di comunicazioni successive per eventuali disguidi postali o fatti comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore o dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

8. Gli uffici competenti al vaglio delle domande si riservano di procedere, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nelle domande stesse, ai sensi dei commi 1 e 2. Si ricorda che, ferme restando le conseguenze penali, qualora emerga da successivi controlli la non veridicità del contenuto delle "autocertificazioni" rese dal candidato, quest'ultimo decade, ex articolo 75 del D.P.R. 445/2000, dalla possibilità di partecipare alle prove di selezione o dall'eventuale superamento delle stesse, nonché dall'ammissione al corso e dall'abilitazione tecnica eventualmente conseguite.

art. 7 informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche ed integrazioni, per quanto riguarda i trattamenti di dati effettuati da parte degli uffici regionali, si rende noto che i dati personali indicati nella domanda di ammissione al corso saranno raccolti presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale Attività produttive - Servizio sviluppo sistema turistico regionale - Via Carducci n. 6 - 34133 - TRIESTE; titolare del trattamento è la Direzione centrale Attività produttive; responsabile del trattamento è il Direttore *pro tempore* del Servizio sviluppo sistema turistico regionale; responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale Organizzazione, personale e sistemi informativi la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti. I dati saranno raccolti e trattati anche presso il Collegio regionale, autonomo titolare del trattamento nella persona del Presidente *pro tempore*. I dati conferiti saranno oggetto di trattamento, con strumenti anche informatici, per le finalità attinenti alla selezione, all'ammissione e allo svolgimento del corso e del conseguente esame finale.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione al corso, pena l'esclusione dalla procedura. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, tra cui il diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano ed alcuni diritti complementari come il diritto di ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei dati stessi.

art. 8 istruttoria sulle domande e ammissione alle selezioni

1. Le domande di ammissione al corso spedite e pervenute oltre i termini di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 sono considerate irricevibili.

2. Eccetto che per quanto riguarda le generalità e la sottoscrizione, la cui mancanza rende nulla la domanda, l'incompletezza della domanda di ammissione al corso o dei suoi allegati non determina l'esclusione dalla procedura, ma la domanda stessa va regolarizzata su richiesta dell'Amministrazione entro il termine da questa comunicato, mediante la produzione di dichiarazioni integrative debitamente sottoscritte o dei documenti mancanti.

3. Sono ammessi a presentarsi alle prove di selezione di cui all'articolo 9 tutti i candidati che hanno presentato regolare domanda di partecipazione al corso e che risultino essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti all'articolo 5, commi 1, lettere a), b) e c).

4. Ai candidati non ammessi a sostenere le prove di selezione per mancanza dei requisiti d'ammissione, irricevibilità della domanda o mancata regolarizzazione della stessa nei termini assegnati ai sensi del comma 2 viene data comunicazione dei motivi di esclusione al recapito indicato nella domanda, tramite contatto telefonico o con altri mezzi ritenuti idonei.

art. 9 prove di selezione per l'ammissione al corso

1. Per essere ammessi al corso è necessario il superamento delle prove di selezione che consistono in due prove pratiche di sci di cui una libera e l'altra obbligata, che si svolgono dinnanzi alla Commissione esaminatrice di cui all'articolo 2 comma 2, integrata da un Maestro di sci, e in un colloquio conoscitivo diretto a valutare conoscenze, attitudini ed esperienze del candidato; il Collegio Regionale rilascia attestazione del superamento delle suddette due prove pratiche di sci, che costituisce documento a comprova del requisito corrispondente, di cui all'articolo 5_comma 1 lettera d), per la procedura di cui al presente bando.

2. Per i candidati che, pur utilmente in graduatoria, non siano rientrati nel numero massimo di allievi ammissibili al corso di cui al presente bando, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10, la qualificazione ottenuta nelle prove pratiche di sci e la relativa suddetta attestazione conservano validità anche per la prima edizione del corso immediatamente successiva che venga indetta, per la quale chiedano di far salvi i risultati delle prove pratiche stesse.

3. Luogo, data e ora di svolgimento delle prove sono stabiliti dalla Commissione esaminatrice e comunicati, anche attraverso il competente Ufficio regionale o il Collegio regionale, al recapito indicato nella domanda di partecipazione al corso, anche tramite contatto telefonico o con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

4. La Commissione esaminatrice, si riserva, altresì, di variare la data, l'ora o il luogo comunicati per lo svolgimento delle prove nel caso in cui dovessero insorgere situazioni o avvenimenti di forza maggiore o fatti critici tali da pregiudicare o compromettere le medesime prove di selezione, come l'insufficiente innevamento o la chiusura degli impianti sciistici del luogo in origine indicato. In tal caso della variazione sarà data immediata comunicazione ai singoli candidati interessati, con le stesse modalità richiamate al comma 3.

5. I candidati dovranno presentarsi nel luogo, alla data e all'ora comunicati, muniti di un **documento di riconoscimento in corso di validità**, da esibire alla Commissione

esaminatrice, a pena di esclusione dalla partecipazione alle prove stesse, salvo riconoscimento da parte di un membro della Commissione.

6. La mancata presenza e partecipazione ad una delle prove di selezione di cui al comma 1 è considerata equivalente al ritiro della domanda.

art. 10 esito delle selezioni e ammissione al corso

1. In base ai risultati delle prove di cui all'articolo 9 e agli eventuali altri elementi forniti con la domanda, ritenuti rilevanti dalla Commissione, nonché, in via residuale in caso di parità di merito, in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda di partecipazione all'ufficio competente (data di ricevimento), comprovato dal timbro di arrivo della stessa ai sensi del comma 4 dell'articolo 6, viene redatta una graduatoria; sono esclusi dalla stessa i candidati che non abbiano raggiunto la sufficienza nella valutazione delle capacità espresse durante le prove.

2. I candidati utilmente in graduatoria in posizione ricompresa entro il numero massimo ammissibile di partecipanti, definito ai sensi dell'articolo 4, vengono effettivamente ammessi a partecipare all'edizione del corso programmata con il presente bando.

3. I candidati utilmente in graduatoria, ma in posizione non ricompresa entro il numero massimo dei candidati ammissibili - determinato in via definitiva - non sono ammessi a partecipare all'edizione del corso di cui al presente bando, ma in futuro, al momento dell'indizione del primo corso immediatamente successivo per il conseguimento dell'abilitazione di Soccorritore, potranno richiedere di esservi ammessi facendo salvo il risultato delle prove pratiche di sci già svolte, a meno che non manifestino l'opzione di ripeterle.

art. 11 quota di partecipazione al corso

1. La quota di partecipazione al corso, comprensiva della copertura assicurativa, è stabilita in Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

2. La quota è comprensiva del costo della copertura assicurativa, mentre non copre le spese relative allo ski-pass, al vitto e all'alloggio, che restano a carico dell'allievo.

3. I candidati ammessi al corso per aver superato le prove di selezione dovranno provvedere, entro **dieci giorni** dal ricevimento della comunicazione di ammissione al corso stesso, al versamento della relativa quota di partecipazione, di cui al comma 1, sul conto corrente bancario intestato al Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci, di seguito indicato:

Banca Popolare di Vicenza
Filiale di Azzano Decimo (Pordenone)
Conto corrente bancario n. 463987
Codice A B I: 05728
Codice C A B: 64780
Codice IBAN: IT 89 I 05728 64780 742570463987.

art. 12 svolgimento del corso

1. Il corso si terrà con la struttura e il programma indicati agli articoli 2 e 3, presso una delle stazioni sciistiche della Regione Friuli Venezia Giulia o, in caso di impedimento per mancanza di innevamento o chiusura o altra causa di inutilizzabilità degli impianti sciistici, in altra sede fuori regione.

2. Le comunicazioni attinenti a date, orari e sedi di svolgimento delle lezioni del corso avvengono tramite contatto telefonico o con altri mezzi ritenuti idonei.

art. 13 esame finale di abilitazione

1. All'esame finale per il conseguimento dell'abilitazione tecnica sono ammessi gli allievi che hanno partecipato al corso con frequenza regolare ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

2. L'esame finale per il conseguimento dell'abilitazione tecnica è articolato in una prova scritta, in un colloquio orale ed in una prova pratica aventi ad oggetto le materie di insegnamento teorico-pratico del corso, di cui all'articolo 3, e si svolge, dopo il completamento del corso stesso, dinnanzi alla Commissione esaminatrice, la quale, per la valutazione finale, tiene conto anche del giudizio complessivo espresso sui singoli allievi dagli istruttori e dai docenti del corso.

3. Il superamento dell'esame dà titolo, in presenza degli altri requisiti eventualmente richiesti dalla normativa e dal Collegio regionale, all'iscrizione all'Albo regionale, per la quale è necessaria apposita domanda, ai sensi dell'articolo 145 della legge regionale.

art. 14 disposizioni finali

1. Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e reso disponibile anche sul sito istituzionale della Regione, all'indirizzo internet www.regione.fvg.it, nonché sul sito istituzionale del Collegio regionale, all'indirizzo internet www.cresp.fvg.it.

2. Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive - Servizio sviluppo sistema turistico regionale, Via Carducci n. 6, TRIESTE, tel. 040-3772236 oppure 040-3772413 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00)

ALLEGATO A

(Si prega di scrivere in modo chiaro e in stampatello)

Alla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale attività produttive
Servizio sviluppo sistema turistico regionale
Via Carducci n. 6
34133 - T R I E S T E

Oggetto: Domanda di partecipazione al Corso teorico-pratico per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura di "Soccorritore", per l'anno formativo 2009/2010.

Il/La sottoscritto/a ______________________________
(cognome e nome)

nato/a a ______________________ prov. (____) il ______________________
(luogo o località di nascita) *(sigla)* *(gg – mm – aa)*

e residente a ______________________________ prov. (_____)
(Comune, luogo o località di residenza compreso il codice di avviamento postale) *(sigla)*

in ______________________________ .
(indicare l'indirizzo completo - via o piazza e numero civico)

C H I E D E

di partecipare al Corso teorico-pratico per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura di "Soccorritore", per l'anno formativo 2009/2010.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, con finalità di autocertificazione e/o di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,

D I C H I A R A

(fra più ipotesi, barrare quella di proprio interesse)

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana;

   in alternativa:

   - *(per i cittadini di altri Stati dell'Unione europea)* di essere in possesso della cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea, e cioè ______________________________ ;
   (indicare quale Stato membro)

   - *(in caso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea)* di essere cittadino________________ *(indicare la cittadinanza)* e di essere regolarmente residente o soggiornante in Italia in base al seguente valido documento *("carta di soggiorno", "permesso di soggiorno" od altro titolo equipollente ai sensi del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche ed integrazioni):*

   titolo di soggiorno : ______________________________
   (indicare in modo chiaro e completo di quale tipo di documento si è in possesso)

   di data ________________ rilasciato da ______________________________
   (gg – mm – aa) *(indicare quale Organo o Ente in modo chiaro e completo)*

   con scadenza ________________________ ;
   (gg – mm – aa)

2. di godere dei diritti civili e politici in ______________________________ ;
   (indicare lo Stato di appartenenza o di provenienza)

(N.B. per la dichiarazione di cui al n. 3: se il diploma è stato conseguito all'estero, per i cittadini stranieri non appartenenti alla UE non è sufficiente la dichiarazione che segue, in quanto va prodotta anche la relativa documentazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, con traduzione in lingua italiana e legalizzazione dell'autorità consolare italiana: cfr. art. 5 co. 3 e 4 del bando; allegare anche la Dichiarazione di valore del titolo rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana del Paese dove il titolo è stato conseguito)

3. di essere in possesso del seguente titolo di studio (*diploma di istruzione secondaria di primo grado o diploma equipollente conseguito all'estero e riconosciuto dalla competente autorità italiana*):

   ____

   (indicare in modo chiaro e completo il titolo di studio posseduto)

   conseguito in data ______________ presso ______________________________

   (gg – mm – aa) *(indicare denominazione e sede dell'Istituto/Scuola in modo completo)*

   ____ ;

4. di aver preso conoscenza delle disposizioni del bando del corso al quale si richiede di partecipare;
5. di aver preso conoscenza, in particolare:

   - del requisito di ammissione al corso di cui alla lettera d), comma 1, articolo 5 del bando, cioè del fatto che per essere ammesso al corso è necessario il superamento delle prove di selezione di cui all'art. 9 del bando;

   - dell'informativa, contenuta nel bando, sul trattamento dei dati personali (articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e di prestare il proprio consenso al trattamento;
6. di indicare il seguente indirizzo quale recapito per la ricezione di ogni comunicazione relativa al corso:

SIG. ____

VIA/PIAZZA ____ N. ________

C.A.P. __________ COMUNE/LOCALITÀ ______________________ PROV. _________

TELEFONO ____ .

A L L E G A:

(barrare gli allegati effettivi)

○ Fotocopia (fronte/retro) non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità (art.6, co.1 del bando);

○ *(facoltativo)* "Modello per dichiarazioni" - "ALLEGATO B" (art. 6, co. 2 del bando);

○ *(facoltativo)* "Curriculum vitae", redatto in carta semplice e in forma libera, datato e sottoscritto (art. 6, co.2 del bando).

○ ____

(eventuale altra documentazione pertinente che si deve o che si intende allegare)

______________________ ______________________________

luogo e data *(firma per esteso e leggibile, da non autenticare)*

ALLEGATO B

(Si prega di scrivere in modo chiaro e in stampatello)

M O D E L L O
PER DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E/O DELL' ATTO DI NOTORIETA'
RIGUARDANTI TITOLI ED ESPERIENZE VALUTABILI

Il/La sottoscritto/a ____
(cognome e nome)

nato/a a ______________________ prov. (____) il ____________________
(luogo o località di nascita) *(sigla)* *(gg – mm – aa)*

e residente a ____ prov. (____)
(Comune, luogo o località di residenza compreso il codice di avviamento postale) *(sigla)*

in ____ ,
(indicare l'indirizzo completo - via o piazza e numero civico)

che presenta domanda di partecipazione al corso teorico-pratico per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura di "Soccorritore", per l'anno formativo 2009/2010,

consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,

D I C H I A R A

di essere in possesso dei seguenti titoli *(oltre a quello che costituisce requisito di ammissione al corso, dichiarato nella domanda)*, o di aver maturato le seguenti esperienze formative, lavorative o di volontariato *(tutti ritenuti utili per la valutazione delle capacità tecniche e delle attitudini a svolgere l'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del bando di indizione)*, o dei seguenti titoli od esperienze qualificanti in alcune delle materie di insegnamento teorico-pratico del corso stesso (*cfr. articolo 4, comma 1 del bando)*, e cioè:

1. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio o di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e/o di qualificazione tecnica *(eccetto il titolo che costituisce requisito d'ammissione al corso)*:

* ____

conseguito in data ____________ presso ______________________________;

durata del percorso formativo che ha condotto al conseguimento del titolo:______________;

* ____

conseguito in data ____________ presso ______________________________;

durata del percorso formativo che ha condotto al conseguimento del titolo:______________;

* ____

conseguito in data ____________ presso ______________________________________;

durata del percorso formativo che ha condotto al conseguimento del titolo:______________;

2. di aver maturato le seguenti altre esperienze formative (*indicare - solo per le esperienze non già dichiarate al punto precedente, e quindi solo per esperienze che non hanno, eventualmente, portato al conseguimento di veri e propri titoli - struttura/ente organizzatore, periodo, durata, sede e materia di insegnamento dei corsi*):

____

____

____

3. di aver maturato le seguenti esperienze lavorative *(indicare - solo per le esperienze non già dichiarate ai punti precedenti - struttura/ente organizzatore, periodo, mansioni, durata e tipo di contratto)*:

____

____

____

4. di aver maturato le seguenti esperienze di volontariato, o di aver prestato i seguenti servizi *(indicare - solo per le esperienze non già dichiarate ai punti precedenti - struttura/ente organizzatore, periodo, eventuale tipo di incarico e/o profilo, mansioni e/o attività svolte)*:

____

____

____

D I C H I A R A, A L T R E S Ì

5. *(in caso si voglia allegare alla domanda, di cui all'Allegato A al bando, un curriculum vitae in forma libera, su carta semplice)* la veridicità delle altre dichiarazioni contenute nel "curriculum vitae" stesso, datato e firmato;

6. (*in caso si voglia allegare, in copia alla presente, documentazione dei titoli dichiarati)* la conformità all'originale della documentazione dei titoli che si allegano di seguito in copia.

Allega :

- Fotocopia (fronte/retro) non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità *(già fra gli allegati alla domanda - Allegato A al bando).*
- *(facoltativo)* Copia della documentazione dei titoli dichiarati ai punti da 1 a 5.

________________________________ ________________________________

(luogo e data) *(firma per esteso e leggibile da non autenticare)*

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_SO5_1_ADC_RIS AGR ISPUD SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE JUDRIO

Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali - Ispettorato provinciale agricoltura di Udine

Lavori di sistemazione idraulico-forestale lungo il fiume Judrio, all'altezza dell'abitato di Prepotto, nei Comuni di Prepotto e di Dolegna del Collio; primo stralcio, in Comune di Prepotto. Acquisizione a titolo originario della proprietà del sedime e dell'opera pubblica.

A seguito della nota prot. RAF 15/9-6/n. 84.278 dell'1 dicembre 2009 del Servizio gestione territorio rurale e irrigazione della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, sempre ai sensi dell'art. n. 1, commi nn. 17 e 18 della L.R. n. 20/2000, viene di seguito ripubblicato l'elenco delle ditte catastali con le particelle da acquisire ed i relativi intestatari iscritti agli atti, in riferimento alla realizzazione del suddetto intervento, nonchè i dati identificativi delle stesse ed i corrispondenti valori stimati, secondo quanto previsto dal comma n. 20, art. n. 1, della citata L.R.:

COMUNE CENSUARIO DI PREPOTTO

01 Azienda agricola COLLI DI NOVACUZZO - s.r.l., con sede in PREPOTTO; Proprietà per 1/1;
DESCRIZIONI CATASTALI:
Fg. n. 31, mapp. n. 87; qualità: seminativo, di mq 5.406;
Superficie da acquisire: mq 5.406;
Fg. n. 30, mapp. n. 301; qualità: seminativo, di mq 2.831;
Superficie da acquisire: mq 2.831;
VALORE STIMATO DEI SEDIMI: Euro 21.684,39.-;

02/01 MARINIG Danilo, nato a PREMARIACCO il 15.01.1944; Proprietà per 1/2;
02/02 MARINIG Gabriele, nato a UDINE il 02.06.1958; Proprietà per 1/2;
DESCRIZIONI CATASTALI:
Fg. n. 30, mapp. n. 307; qualità: seminativo arborato, di mq 576;
Superficie da acquisire: mq 576;
Fg. n. 30, mapp. n. 309; qualità: seminativo arborato, di mq 14;
Superficie da acquisire: mq 14;
Fg. n. 30, mapp. n. 310;
porzione AA; qualità: prato, di mq 1.500;
porzione AB; qualità: bosco ceduo, di mq 3.059;
Superficie totale da acquisire: mq 4.559;
Fg. n. 30, mapp. n. 312; qualità: prato, di mq 607;
Superficie da acquisire: mq 607;
VALORE STIMATO DEI SEDIMI: Euro 5.975,26.-;

03 BODIGOI Augusto, nato a DOLEGNA DEL COLLIO il 22.02.1934; Proprietà per 1/1;
DESCRIZIONI CATASTALI:
Fg. n. 30, mapp. n. 315; qualità: seminativo arborato, di mq 107;
Superficie da acquisire: mq 107;
Fg. n. 30, mapp. n. 316; qualità: seminativo arborato, di mq 8;
Superficie da acquisire: mq 8;
VALORE STIMATO DEI SEDIMI: Euro 373,88.-;

04 MARINIG Valerio, nato a CIVIDALE DEL FRIULI il 06.12.1973; Proprietà per 1/1;
DESCRIZIONI CATASTALI:
Fg. n. 30, mapp. n. 303; qualità: vigneto, di mq 3.924;
Superficie da acquisire: mq 3.924;
Fg. n. 30, mapp. n. 305;
porzione AA; qualità: vigneto, di mq 200;
porzione AB; qualità: seminativo arborato, di mq 17;
Superficie totale da acquisire: mq 217;
VALORE STIMATO DEI SEDIMI: Euro 21.208,40.-.

Udine, 23 dicembre 2009

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO
RIPARTIMENTALE FORESTE DI UDINE:
dott. Luciano Sulli

Parte Terza Concorsi e avvisi

10_SO5_3_AVV_CONS BCM AVVISO PROCEDURA VIA_001

Consorzio di Bonifica Cellina Meduna (PN)
Procedura di VIA ai sensi della LR 43/90. Avviso al pubblico.

Annuncio dell'avvenuta presentazione e richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi della Normativa Regionale (L.R. 43/90 e DPGR 245/96) e Nazionale (D.lgs 152/06) per la realizzazione di una centralina idroelettrica in Comune di Spilimbergo.
Ai sensi della L.R. 43/90 e del regolamento attuativo DPGR 245/96 si comunica quanto segue:
SOGGETTO PROPONENTE:
Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna", con sede legale in comune di Pordenone in via Matteotti n.12, che ha inoltrato in data 25/01/2010 istanza allo scopo di essere autorizzato, ai sensi dell'art.12 del D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili.
OGGETTO E DESCRIZIONE DEL PROGETTO:
Tale progetto riguarda la realizzazione di una centralina idroelettrica per autoconsumo della potenza nominale di 466KW, consistente nel collegamento della stessa ad una condotta irrigua consorziale principale esistente che attraversa il canale consortile di scarico Rauscedo-Tauriano in comune di Spilimbergo.
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
L'area interessata dall'intervento insiste su un terreno di proprietà del Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna" individuato all'Agenzia del Territorio di Pordenone al fg. 38 mapp. 213 del Comune di Spilimbergo della superficie di mq. 2030,00.
Il progetto e lo Studio di Impatto Ambientale sono stati depositati in data 01.02.2010 presso gli Uffici della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambientale e Lavori Pubblici –via Giulia 75/1 – 34126 Trieste – Servizio Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) e sono pubblicamente visibili.
Che gli stessi atti e documenti progettuali resteranno depositati in visione al pubblico presso gli Uffici comunali e regionali sopra indicati per venti giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
Che eventuali osservazioni potranno venire inoltrate dagli interessati all'Amministrazione regionale, all'indirizzo sopra riportato, entro il termine massimo dei 30 giorni successivi alla data di scadenza del periodo di deposito di cui sopra.
Il presente Avviso viene affisso, a cura del richiedente, all'Albo Pretorio del Comune di sopra indicato, sul BUR e sul quotidiano "Messaggero Veneto".
Pordenone, 10 febbraio 2010

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
ing Eros Piciocchi

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi del Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:

- - gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo.
- - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
  - tale procedura consente, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
  - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word).
- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo **PAGAMENTO ANTICIPATO** della corrispettiva spesa nelle forme in seguito precisate, fatte salve specifiche e motivate deroghe.
  A comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato e SS.GG. – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione del la richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	OBBLIGATORIA	€ 0,04
A.1)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	OBBLIGATORIA	€ 0,06
B.1)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	OBBLIGATORIA	€ 0,10
C.1)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	OBBLIGATORIA	€ 120,00
A.1/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	OBBLIGATORIA	€ 180,00
B.1/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax)	OBBLIGATORIA	€ 300,00
C.1/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Esclusivamente** per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o loro parziali modifiche, sono applicate le seguenti agevolazioni:
  PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti — riduzione del 50% su tariffe A e B
  COMUNI con meno di 5.000 abitanti — riduzione del 75% su tariffe A e B
  COMUNITÀ MONTANE — riduzione del 50% su tariffe A e B
- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD — € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 — € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 — € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare — € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare — € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO — € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture — IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709** intestato a **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste** (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R. del Servizio provveditorato e SS.GG.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampato da Direzione centrale servizi generali e patrimonio
- Servizio del Provveditorato - Centro Stampa Regionale